UNIONE EUROPEA

VERSIONI CONSOLIDATE

DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

(2002)

(2002/C 325/01)

AVVISO AL LETTORE

La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, nelle quali sono state integrate le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

Essa riprende altresì i quattro protocolli adottati a Nizza, cioè il protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, il protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, ed il protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La presente pubblicazione non contiene il testo degli altri protocolli in vigore, né quello del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, né quello degli altri atti di diritto primario.

È opportuno notare che le modifiche che risultano dal trattato di Nizza avranno effetto a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo 12, paragrafo 2, di tale trattato.

Il presente testo costituisce uno strumento di documentazione e non impegna la responsabilità delle istituzioni.

INDICE

Pagina

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 5

I. Testo del trattato

II. Elenco dei protocolli (testo non riprodotto)

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA 33

I. Testo del trattato

II. Elenco dei protocolli (testo non riprodotto)

PROTOCOLLI ADOTTATI A NIZZA 161

— Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea 163

— Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia 167

— Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio 182

— Protocollo relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea 184

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

I. TESTO DEL TRATTATO

Pagina

Preambolo 9

TITOLO I — Disposizioni comuni 10

TITOLO II — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea 13

TITOLO III — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio 13

TITOLO IV — Disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 13

TITOLO V — Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune 13

TITOLO VI — Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale 21

TITOLO VII — Disposizioni su una cooperazione rafforzata 28

TITOLO VIII — Disposizioni finali 30

II. PROTOCOLLI [testo non riprodotto ad eccezione dei quattro protocolli adottati dalla conferenza intergovernativa di Nizza (cfr. alla fine della presente pubblicazione)] (*)

Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea:

— Protocollo (n. 1) sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (1997)

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea:

— Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997)

— Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997)

— Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997)

— Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)

Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

— Protocollo (n. 6) sullo statuto della Corte di giustizia (2001) (testo riprodotto in appresso)

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica:

— Protocollo (n. 7) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)

— Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)

— Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997)

— Protocollo (n. 10) sull'allargamento dell'Unione europea (2001)

(*) Per il testo dei protocolli adottati in occasione delle conferenze intergovernative precedenti a quelle di Nizza, il lettore è pregato di consultare le pagg. 355 e segg. della Raccolta dei trattati, tomo I, volume I, edizione 1999, pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ISBN 92-824-1663-1.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità dalle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 17, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

(Elenco dei plenipotenziari non riprodotto)

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione».

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

Articolo 2

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

— promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità dalle disposizioni del presente trattato,

— affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17,

— rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione,

— conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima,

— mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi, rispettando e sviluppando nel contempo l'acquis comunitario.

L'Unione assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di garantire tale coerenza e cooperano a tal fine. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ad attuare dette politiche.

Articolo 4

Il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali.

Il Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

Il Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.

Articolo 5

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.

Articolo 6

1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.

4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

Articolo 7 (*)

1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e rivolgergli le appropriate raccomandazioni. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e, deliberando secondo la medesima procedura, può chiedere a delle personalità indipendenti di presentare entro un termine ragionevole un rapporto sulla situazione nello Stato membro in questione.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dal presente trattato.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati pari a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÁ EUROPEA

Articolo 8

(non riprodotto)

TITOLO III

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÁ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 9

(non riprodotto)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Articolo 10

(non riprodotto)

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

Articolo 11

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

— difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite,

— rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme,

— mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne,

— promozione della cooperazione internazionale,

— sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

Articolo 12

L'Unione persegue gli obiettivi di cui all'articolo 11:

— definendo i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune,

— decidendo strategie comuni,

— adottando azioni comuni,

— adottando posizioni comuni,

— rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo 13

1. Il Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

2. Il Consiglio europeo decide strategie comuni che l'Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune.

Le strategie comuni fissano i rispettivi obiettivi, la durata nonché i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

3. Il Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio raccomanda strategie comuni al Consiglio europeo e le attua, in particolare adottando azioni comuni e posizioni comuni.

Il Consiglio assicura l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

Articolo 14

1. Il Consiglio adotta azioni comuni. Le azioni comuni affrontano specifiche situazioni in cui si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.

2. Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.

3. Le azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

4. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata relativa alla politica estera e di sicurezza comune per assicurare l'attuazione di un'azione comune.

5. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.

6. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

7. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo 15

Il Consiglio adotta posizioni comuni. Le posizioni comuni definiscono l'approccio dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.

Articolo 16

Gli Stati membri si informano reciprocamente e si consultano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che l'influenza dell'Unione si eserciti nel modo più efficace con un'azione convergente e concertata.

Articolo 17 (*)

1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.

La definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.

2. Le questioni cui si riferisce il presente articolo includono le missioni umanitarie e di soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

3. L'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa, di cui al presente articolo, non pregiudica le politiche e gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo e non la ostacoli.

5. Per favorire lo sviluppo degli obiettivi del presente articolo, le disposizioni dello stesso saranno riesaminate in conformità all'articolo 48.

Articolo 18

1. La presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune.

2. La presidenza è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate nell'ambito del presente titolo; a questo titolo essa esprime in via di principio la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e nelle conferenze internazionali.

3. La presidenza è assistita dal segretario generale del Consiglio, che esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

4. La Commissione è pienamente associata ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. La presidenza è assistita in tali compiti, se necessario, dallo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

5. Il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici.

Articolo 19

1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 14, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi in merito ad ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza assicureranno, nell'esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni e dell'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 20

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal Consiglio.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 21

La presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla presidenza e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 22

1. Ogni Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e può presentare proposte al Consiglio.

2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, la presidenza convoca, d'ufficio o a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo 23 (*)

1. Le decisioni a norma del presente titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non impediscono l'adozione di tali decisioni.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo la loro astensione rappresentino più di un terzo dei voti secondo la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, la decisione non è adottata.

2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

— quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o quando adotta decisioni sulla base di una strategia comune,

— quando adotta decisioni relative all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune,

— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, affinché si pronunci all'unanimità.

Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno 62 voti a favore, espressi da almeno 10 membri (**).

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

3. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

Articolo 24 (*)

1. Quando, ai fini dell'attuazione del presente titolo, occorre concludere un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali, il Consiglio può autorizzare la presidenza, assistita se del caso dalla Commissione, ad avviare i negoziati a tal fine necessari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio su raccomandazione della presidenza.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

(**) Tale comma sarà soggetto a modifica alla data del 1º gennaio 2005, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato).

2. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di decisioni sul piano interno.

3. Qualora l'accordo sia previsto per attuare un'azione comune o una posizione comune, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Il presente articolo si applica anche alle materie di cui al titolo VI. Quando l'accordo riguarda una questione per la quale è richiesta la maggioranza qualificata per l'adozione di decisioni o di misure sul piano interno, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 34, paragrafo 3.

5. Nessun accordo è vincolante per uno Stato membro il cui rappresentante in sede di Consiglio dichiari che esso deve conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale; gli altri membri del Consiglio possono convenire che nondimeno l'accordo si applichi a titolo provvisorio.

6. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni dell'Unione.

Articolo 25 (*)

Fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione.

Nel quadro del presente titolo il comitato, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione, fatto salvo l'articolo 47.

Articolo 26

Il segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, assiste il Consiglio nelle questioni rientranti nel campo della politica estera e di sicurezza comune, in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione e attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, un dialogo politico con terzi.

Articolo 27

La Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 27 A (*)

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a salvaguardare i valori e a servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme, affermando la sua identità come forza coerente sulla scena internazionale. Esse rispettano:

— i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della politica estera e di sicurezza comune nonché le decisioni adottate nel quadro di tale politica,

— le competenze della Comunità europea,

— la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e l'azione esterna della stessa.

2. Gli articoli da 11 a 27 e gli articoli da 27 B a 28 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 27 C e negli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 B (*)

Le cooperazioni rafforzate di cui al presente titolo riguardano l'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Esse non possono riguardare questioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa.

Articolo 27 C (*)

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 27 B presentano una richiesta in tal senso al Consiglio.

La richiesta è trasmessa alla Commissione e, per informazione, al Parlamento europeo. La Commissione esprime un parere segnatamente sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le politiche dell'Unione. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio che delibera ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nel rispetto degli articoli da 43 a 45.

Articolo 27 D (*)

Fatte salve le competenze della presidenza e della Commissione, il segretario generale del Consiglio, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, provvede in particolare affinché il Parlamento europeo e tutti i membri del Consiglio siano pienamente informati dell'attuazione delle cooperazioni rafforzate nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 27 E (*)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 27 C notifica tale intenzione al Consiglio e informa la Commissione. La Commissione dà un parere al Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

(*) Articolo inserito dal trattato di Nizza.

Ai fini del presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma.

Articolo 28

1. Gli articoli 189, 190, da 196 a 199, 203, 204, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Nei casi in cui non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 29 (*)

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia.

Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori, il traffico illecito di droga e di armi, la corruzione e la frode, mediante:

— una più stretta cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l'Ufficio europeo di polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32,

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

— una più stretta cooperazione tra le autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32,

— il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell'articolo 31, lettera e).

Articolo 30

1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende:

a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini;

b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali;

c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico;

d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:

a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto;

b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata;

c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol;

d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.

Articolo 31 (*)

1. L'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale comprende:

a) la facilitazione e l'accelerazione della cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri, ove appropriato anche tramite Eurojust, in relazione ai procedimenti e all'esecuzione delle decisioni;

b) la facilitazione dell'estradizione fra Stati membri;

c) la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare la suddetta cooperazione;

d) la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri;

e) la progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti.

2. Il Consiglio incoraggia la cooperazione tramite Eurojust:

a) mettendo Eurojust in condizione di contribuire al buon coordinamento tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili dell'azione penale;

b) favorendo il concorso di Eurojust alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare ove si tratti di criminalità organizzata, tenendo segnatamente conto delle analisi di Europol;

c) agevolando una stretta cooperazione fra Eurojust e la Rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di facilitare l'esecuzione delle rogatorie e delle domande di estradizione.

Articolo 32

Il Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti di cui agli articoli 30 e 31 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo.

Articolo 33

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 34

1. Nei settori di cui al presente titolo, gli Stati membri si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni.

2. Il Consiglio adotta misure e promuove, nella forma e secondo le procedure appropriate di cui al presente titolo, la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio può:

a) adottare posizioni comuni che definiscono l'orientamento dell'Unione in merito a una questione specifica;

b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;

c) adottare decisioni aventi qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi del presente titolo, escluso qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Queste decisioni sono vincolanti e non hanno efficacia diretta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie per l'attuazione di tali decisioni a livello dell'Unione;

d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine stabilito dal Consiglio.

   Salvo disposizioni contrarie da esse previste, le convenzioni, una volta adottate da almeno la metà degli Stati membri, entrano in vigore per detti Stati membri. Le relative misure di applicazione sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti.

3. (*) Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 62 voti favorevoli, espressi da almeno 10 membri.

4. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 35

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse.

(*) Questo paragrafo sarà soggetto a modifica alla data del 1º gennaio 2005, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato).

2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.

3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.

5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto.

7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 36

1. È istituito un comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:

— di formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa,

— di contribuire, fatto salvo l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo 29.

2. La Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.

Articolo 37

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in base alle disposizioni del presente titolo.

Alle materie che rientrano nel presente titolo si applicano, per quanto opportuno, gli articoli 18 e 19.

Articolo 38

Gli accordi di cui all'articolo 24 possono riguardare materie rientranti nel presente titolo.

Articolo 39

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere b), c) e d). Il Parlamento europeo esprime il suo parere entro un termine che il Consiglio può fissare; tale termine non può essere inferiore a tre mesi. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

2. La presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel presente titolo.

3. Il Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni. Esso procede ogni anno a un dibattito sui progressi compiuti nei settori di cui al presente titolo.

Articolo 40 (*)

1. Le cooperazioni rafforzate in uno dei settori di cui al presente titolo sono dirette a consentire all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, rispettando nel contempo le competenze della Comunità europea e gli obiettivi stabiliti dal presente titolo.

2. Gli articoli da 29 a 39 e gli articoli 40 A, 40 B e 41 si applicano alle cooperazioni rafforzate previste dal presente articolo, salvo disposizioni contrarie contenute nell'articolo 40 A e negli articoli da 43 a 45.

3. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di giustizia e all'esercizio di dette competenze si applicano al presente articolo, nonché agli articoli 40 A e 40 B.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 40 A (*)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 40 trasmettono una richiesta alla Commissione, che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. Questi ultimi possono in tal caso sottoporre al Consiglio un'iniziativa volta a ottenere l'autorizzazione per la cooperazione rafforzata in questione.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o su iniziativa di almeno otto Stati membri e previa consultazione del Parlamento europeo. Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 40 B (*)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 40 A notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio, eventualmente corredato di una raccomandazione sulle misure specifiche che può ritenere necessarie perché tale Stato membro partecipi alla cooperazione in questione. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica il Consiglio decide sulla richiesta. La decisione si intende adottata a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro il medesimo termine, decida di tenerla in sospeso; in tal caso il Consiglio precisa i motivi della sua decisione e stabilisce un termine per il riesame della stessa.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera alle condizioni stabilite nell'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 41

1. Gli articoli 189, 190, 195, da 196 a 199, 203, 204, 205, paragrafo 3, da 206 a 209, da 213 a 219, 255 e 290 del trattato che istituisce la Comunità europea si applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente titolo.

2. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per le disposizioni relative ai settori di cui al presente titolo sono a carico del bilancio delle Comunità europee.

3. Le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. Se non sono a carico del bilancio delle Comunità europee, tali spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

4. La procedura di bilancio stabilita nel trattato che istituisce la Comunità europea si applica alle spese a carico del bilancio delle Comunità europee.

(*) Articolo inserito dal trattato di Nizza.

Articolo 42

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere che un'azione in settori contemplati dall'articolo 29 rientri nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e stabilire nel contempo le relative condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA

Articolo 43 (*)

Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata possono far ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato e dal trattato che istituisce la Comunità europea, a condizione che la cooperazione:

a) sia diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione;

b) rispetti i suddetti trattati, nonché il quadro istituzionale unico dell'Unione;

c) rispetti l'acquis comunitario e le misure adottate a norma delle altre disposizioni dei suddetti trattati;

d) rimanga nei limiti delle competenze dell'Unione o della Comunità e non riguardi i settori che rientrano nell'ambito della competenza esclusiva della Comunità;

e) non rechi pregiudizio al mercato interno quale definito nell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea né alla coesione economica e sociale stabilita conformemente al titolo XVII del medesimo trattato;

f) non costituisca un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e non provochi distorsioni di concorrenza tra questi ultimi;

g) riunisca almeno otto Stati membri;

h) rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano;

i) lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

j) sia aperta a tutti gli Stati membri, conformemente all'articolo 43 B.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 43 A (*)

Le cooperazioni rafforzate possono essere instaurate solo in ultima istanza, qualora sia stato stabilito, in sede di Consiglio, che gli obiettivi che esse si prefiggono non possono essere conseguiti, entro un termine ragionevole, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 43 B (*)

Al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri. La partecipazione ad una cooperazione rafforzata resta possibile in qualsiasi momento ai sensi degli articoli 27 E e 40 B del presente trattato e dell'articolo 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea, fatto salvo il rispetto della decisione di base e delle decisioni adottate in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

Articolo 44 (**)

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione di una cooperazione rafforzata di cui all'articolo 43, si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti a detta cooperazione prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati e una proporzione del numero dei membri del Consiglio interessati pari a quelle previste all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del presente trattato per quanto riguarda una cooperazione rafforzata stabilita sulla base dell'articolo 27 C. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

Tali atti e decisioni non rientrano nell'acquis dell'Unione.

2. Gli Stati membri applicano, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni adottati per l'attuazione della cooperazione rafforzata cui partecipano. Tali atti e decisioni vincolano solo gli Stati membri partecipanti e sono, se del caso, direttamente applicabili solo in detti Stati. Gli Stati membri che non partecipano a tale cooperazione non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo 44 A (***)

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i suoi membri previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

(*) Articolo inserito dal trattato di Nizza.
(**) Articolo modificato dal trattato di Nizza.
(***) Articolo inserito dal trattato di Nizza (ex paragrafo 2 dell'articolo 44).

Articolo 45 (*)

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese sulla base del presente titolo, nonché la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione e della Comunità, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 (*)

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente trattato:

a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35;

c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato;

d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del presente trattato;

e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo;

f) gli articoli da 46 a 53.

Articolo 47

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 48

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.

Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 49

Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell'articolo 6, paragrafo 1, può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 50

1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Sono abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il titolo III dell'Atto unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986.

Articolo 51

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo 52

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 53

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza del trattato di adesione del 1994, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua finlandese e svedese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue

(Elenco dei firmatari non riprodotto)

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

SOMMARIO

I. TESTO DEL TRATTATO

Pagina

Preambolo 39

Parte prima — Principi 40

Parte seconda — Cittadinanza dell'Unione 44

Parte terza — Politiche della Comunità 46

TITOLO I — Libera circolazione delle merci 46

Capo 1 — Unione doganale 46

Capo 2 — Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri 47

TITOLO II — Agricoltura 48

TITOLO III — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali 51

Capo 1 — I lavoratori 51

Capo 2 — Il diritto di stabilimento 52

Capo 3 — I servizi 54

Capo 4 — Capitali e pagamenti 56

TITOLO IV — Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone 57

TITOLO V — Trasporti 61

TITOLO VI — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni 64

Capo 1 — Regole di concorrenza 64

Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese 64

Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati 67

Capo 2 — Disposizioni fiscali 68

Capo 3 — Ravvicinamento delle legislazioni 69

TITOLO VII — Politica economica e monetaria 71

Capo 1 — Politica economica 71

Capo 2 — Politica monetaria 75

Capo 3 — Disposizioni istituzionali 78

Capo 4 — Disposizioni transitorie 81

TITOLO VIII — Occupazione 88

TITOLO IX — Politica commerciale comune 90

TITOLO X — Cooperazione doganale 92

TITOLO XI — Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù 92

Capo 1 — Disposizioni sociali 92

Capo 2 — Il Fondo sociale europeo 97

Capo 3 — Istruzione, formazione professionale e gioventù 98

TITOLO XII — Cultura 99

TITOLO XIII — Sanità pubblica 100

TITOLO XIV — Protezione dei consumatori 101

TITOLO XV — Reti transeuropee 101

TITOLO XVI — Industria 103

TITOLO XVII — Coesione economica e sociale 103

TITOLO XVIII — Ricerca e sviluppo tecnologico 105

TITOLO XIX — Ambiente 107

TITOLO XX — Cooperazione allo sviluppo 109

TITOLO XXI (*) — Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi 111

Parte quarta — Associazione dei paesi e territori d'oltremare 111

Parte quinta — Le istituzioni della Comunità 113

TITOLO I — Disposizioni istituzionali 113

Capo 1 — Le istituzioni 113

Sezione 1 — Il Parlamento europeo 113

Sezione 2 — Il Consiglio 117

Sezione 3 — La Commissione 119

Sezione 4 — La Corte di giustizia 122

Sezione 5 — La Corte dei conti 129

Capo 2 — Disposizioni comuni a più istituzioni 132

Capo 3 — Il Comitato economico e sociale 136

Capo 4 — Il Comitato delle regioni 138

Capo 5 — Banca europea per gli investimenti 139

TITOLO II — Disposizioni finanziarie 140

Parte sesta — Disposizioni generali e finali 146

Disposizioni finali 154

(*) Titolo inserito dal trattato di Nizza.

Allegato I — Elenco previsto dall'articolo 32 del trattato 157

Allegato II — Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato 159

II. PROTOCOLLI [testo non riprodotto fatta eccezione dei quattro protocolli adottati dalla conferenza intergovernativa di Nizza (cfr. alla fine della presente pubblicazione)] (*)

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea

— Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (1997)

— Protocollo (n. 3) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda (1997)

— Protocollo (n. 4) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (1997)

— Protocollo (n. 5) sulla posizione della Danimarca (1997)

Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

— Protocollo (n. 6) sullo statuto della Corte di giustizia (2001) (testo riprodotto in appresso)

— Protocollo (n. 7) allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee (1992)

— Protocollo (n. 8) sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1997)

— Protocollo (n. 9) sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (1997)

— Protocollo (n. 10) sull'allargamento dell'Unione europea (2001) (testo riprodotto in appresso)

Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea

— Protocollo (n. 11) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (1957)

— Protocollo (n. 12) concernente l'Italia (1957)

— Protocollo (n. 13) relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri (1957)

— Protocollo (n. 14) sulle importazioni nella Comunità economica europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi (1962)

— Protocollo (n. 15) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia (1985)

— Protocollo (n. 16) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca (1992)

— Protocollo (n. 17) sull'articolo 141 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

(*) Per il testo dei protocolli adottati in occasione delle conferenze intergovernative precedenti a quelle di Nizza, il lettore è pregato di consultare le pagg. 355 e segg. della Raccolta dei trattati, tomo I, volume I, edizione 1999, pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ISBN 92-824-1663-1.
Per il testo dei protocolli 12, 13, 14 e 15 il lettore è pregato di consultare le pagg. 213 e segg. della Raccolta dei trattati, tomo I, volume II, edizione 1995, pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, ISBN 82-824-1182-6.

— Protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (1992)

— Protocollo (n. 19) sullo statuto dell'Istituto monetario europeo (1992)

— Protocollo (n. 20) sulla procedura per i disavanzi eccessivi (1992)

— Protocollo (n. 21) sui criteri di convergenza di cui all'articolo 121 del trattato che istituisce la Comunità europea (1992)

— Protocollo (n. 22) sulla Danimarca (1992)

— Protocollo (n. 23) sul Portogallo (1992)

— Protocollo (n. 24) sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1992)

— Protocollo (n. 25) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1992)

— Protocollo (n. 26) su talune disposizioni relative alla Danimarca (1992)

— Protocollo (n. 27) sulla Francia (1992)

— Protocollo (n. 28) sulla coesione economica e sociale (1992)

— Protocollo (n. 29) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (1997)

— Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997)

— Protocollo (n. 31) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne (1997)

— Protocollo (n. 32) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (1997)

— Protocollo (n. 33) sulla protezione ed il benessere degli animali (1997)

— Protocollo (n. 34) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (2001) (testo riprodotto in appresso)

— Protocollo (n. 35) relativo all'articolo 67 del trattato che istituisce la Comunità europea (2001) (testo riprodotto in appresso)

Protocollo allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica:

— Protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (1965)

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI ([1]),

DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,

DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante,

HANNO DECISO di creare una COMUNITÀ EUROPEA e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

(Elenco dei firmatari non riprodotto)

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

([1]) Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, l'Irlanda, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono in seguito diventati membri della Comunità europea.

PARTE PRIMA

PRINCIPI

Articolo 1

Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro una COMUNITÀ EUROPEA.

Articolo 2

La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomni e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

Articolo 3

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

d) misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV;

e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;

f) una politica comune nel settore dei trasporti;

g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;

h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

i) la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;

j) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;

k) il rafforzamento della coesione economica e sociale;

l) una politica nel settore dell'ambiente;

m) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;

n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

o) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;

p) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

q) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;

r) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;

s) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;

t) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;

u) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.

2. L'azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

Articolo 4

1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 5

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

Articolo 6

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo 7

1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

— un PARLAMENTO EUROPEO,

— un CONSIGLIO,

— una COMMISSIONE,

— una CORTE DI GIUSTIZIA,

— una CORTE DEI CONTI.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive.

Articolo 8

Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato «statuto del SEBC») allegati al trattato stesso.

Articolo 9

È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Articolo 11 (*)

1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui al presente trattato trasmettono una richiesta alla Commissione che può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, essa informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

2. L'autorizzazione di procedere a una cooperazione rafforzata di cui al paragrafo 1 è concessa, nel rispetto degli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Se la cooperazione rafforzata riguarda un settore che rientra nell'ambito della procedura di cui all'articolo 251 del presente trattato, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo.

Un membro del Consiglio può chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. Una volta la questione sollevata in tale sede, il Consiglio può deliberare ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

3. Gli atti e le decisioni necessari per l'attuazione delle attività di cooperazione rafforzata sono soggetti a tutte le disposizioni pertinenti del presente trattato, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente articolo e negli articoli da 43 a 45 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 11 A (**)

Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata instaurata a norma dell'articolo 11 notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione, la quale, entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, dà un parere al Consiglio. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, la Commissione decide sulla richiesta e sulle eventuali misure specifiche che può ritenere necessarie.

Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.

Articolo 13 (*)

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.
(**) Articolo inserito dal trattato di Nizza (ex paragrafo 3 dell'articolo 11).

Articolo 14

1. La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 15, 26, 47, paragrafo 2, 49, 80, 93 e 95 e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

Articolo 15

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 14, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.

Articolo 16

Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

PARTE SECONDA

CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo 17

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.

Articolo 18 (*)

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.

Articolo 19

1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Articolo 20

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.

Articolo 21

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 194.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 195.

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 22

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

PARTE TERZA

POLITICHE DELLA COMUNITÀ

TITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 25 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 24

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

CAPO 1

UNIONE DOGANALE

Articolo 25

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 26

I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 27

Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:

a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;

b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;

c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;

d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.

CAPO 2

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 28

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 29

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 30

Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo 31

1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

TITOLO II

AGRICOLTURA

Articolo 32

1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.

Articolo 33

1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura;

c) stabilizzare i mercati;

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti;

c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo 34

1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza;

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato;

c) un'organizzazione europea del mercato.

2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo 35

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 33, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo 36

Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 33.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo 37

1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 34, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.

Articolo 38

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

I LAVORATORI

Articolo 39

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo 40

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 39, in particolare:

a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo 41

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo 42

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251.

CAPO 2

IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 43

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 44

1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.

2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi;

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate;

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento;

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi;

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2;

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo 45

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 46

1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.

Articolo 47

1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.

Articolo 48

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

CAPO 3

I SERVIZI

Articolo 49

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità.

Articolo 50

Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale;

b) attività di carattere commerciale;

c) attività artigiane;

d) attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 51

1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo 52

1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata.

2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo 53

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo 54

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma.

Articolo 55

Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo 56

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 57

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

Articolo 58

1. Le disposizioni dell'articolo 56 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56.

Articolo 59

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 60

1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

2. Fatto salvo l'articolo 297 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.

TITOLO IV

VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE ED ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Articolo 61

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:

a) entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, a norma dell'articolo 62, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), nonché misure per prevenire e combattere la criminalità a norma dell'articolo 31, lettera e), del trattato sull'Unione europea,

b) altre misure nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi, a norma dell'articolo 63,

c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65,

d) misure appropriate per incoraggiare e rafforzare la cooperazione amministrativa, come previsto all'articolo 66,

e) misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale volte ad assicurare alle persone un elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità all'interno dell'Unione, in conformità alle disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Articolo 62

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

1) misure volte a garantire, in conformità all'articolo 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell'Unione sia cittadini di paesi terzi, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

2) misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:

   a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere;

   b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono:

      i) un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

      ii) le procedure e condizioni per il rilascio dei visti da parte degli Stati membri;

      iii) un modello uniforme di visto;

      iv) norme relative a un visto uniforme;

3) misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 63

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:

1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

   a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri;

   b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi;

d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato;

2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:

a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano di protezione internazionale;

b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.

Le misure adottate dal Consiglio a norma dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.

Articolo 64

1. Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi e fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adottare misure temporanee di durata non superiore a sei mesi a beneficio degli Stati membri interessati.

Articolo 65

Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono:

a) il miglioramento e la semplificazione:

— del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali,

— della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova,

— del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale;

c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

Articolo 66

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, adotta misure atte a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché tra tali servizi e la Commissione.

Articolo 67 (*)

1. Per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Trascorso tale periodo di cinque anni:

— il Consiglio delibera su proposta della Commissione; la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio,

— il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, prende una decisione al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo alla procedura di cui all'articolo 251 e di adattare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti i) e iii), successivamente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo;

4. In deroga al paragrafo 2, le misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera b), punti ii) e iv), trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio adotta secondo la procedura di cui all'articolo 251:

— le misure previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia preliminarmente adottato, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie,

— le misure previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia.

Articolo 68

1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna.

3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

Articolo 69

Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.

TITOLO V

TRASPORTI

Articolo 70

Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

Articolo 71

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione.

2. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.

Articolo 72

Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.

Articolo 73

Sono compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 74

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo 75

1. Devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Articolo 76

1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 77

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 78

Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.

Articolo 79

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale.

Articolo 80

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 71 sono applicabili.

TITOLO VI

NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPO 1

REGOLE DI CONCORRENZA

SEZIONE PRIMA

REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 81

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

e

— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 82

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 83

1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82, comminando ammende e penalità di mora;

b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo;

c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 81 e 82;

d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo;

e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo 84

Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 83, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 81, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 82.

Articolo 85

1. Senza pregiudizio dell'articolo 84, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 81 e 82. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

Articolo 86

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.

SEZIONE 2

AIUTI CONCESSI DAGLI STATI

Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Articolo 89

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 90

Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 91

I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 92

Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 93

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 14.

CAPO 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Articolo 94

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

Articolo 95

1. In deroga all'articolo 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Articolo 96

Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando a maggioranza qualificata. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.

Articolo 97

1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 96, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 96.

TITOLO VII

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

CAPO 1

POLITICA ECONOMICA

Articolo 98

Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 4.

Articolo 99

1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 98.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 100 (*)

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

Articolo 101

1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 102

1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. Anteriormente al 1º gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 103

1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo.

Articolo 104

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

   — il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento,

   — oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato previsto dall'articolo 114 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 226 e 227 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,

— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,

— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,

— infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 205, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1º gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

CAPO 2

POLITICA MONETARIA

Articolo 105

1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 4.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

— definire e attuare la politica monetaria della Comunità,

— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111,

— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,

— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

— in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze,

— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

Articolo 106

1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.

Articolo 107

1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

2. La BCE ha personalità giuridica.

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

5. Gli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, 5, paragrafo 3, 17, 18, 19, paragrafo 1, 22, 23, 24, 26, 32, paragrafo 2, 32, paragrafo 3, 32, paragrafo 4, 32, paragrafo 6, 33, paragrafo 1, lettera a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, paragrafo 3, dello statuto del SEBC.

Articolo 108

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 109

Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.

Articolo 110

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6,

— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC,

— formula raccomandazioni o pareri.

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 253, 254 e 256 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 111 (*)

1. In deroga all'articolo 300, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ecu nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ecu all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ecu.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo 300, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 99 e 105.

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

CAPO 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 112

1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo 113

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.

2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Articolo 114

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato monetario a carattere consultivo.

Il comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

— seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione,

— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,

— fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 116, paragrafo 2, 117, paragrafo 6, 119, 120, 121, paragrafo 2 e 122, paragrafo 1,

— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del comitato monetario.

2. All'inizio della terza fase verrà istituito un comitato economico e finanziario. Il comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.

Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni,

— seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali,

— fatto salvo l'articolo 207, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 59, 60, 99, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 100, 102, 103, 104, 105, paragrafo 6, 106, paragrafo 2, 107, paragrafi 5 e 6, 111, 119, 120, paragrafi 2 e 3, 122, paragrafo 2, 123, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio,

— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 122 e 123, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 115

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 99, paragrafo 4, 104, eccettuato il paragrafo 14, 111, 121, 122 e 123 paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

CAPO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 116

1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria inizia il 1º gennaio 1994.

2. Prima di tale data:

a) ciascuno Stato membro:

— adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 56, nonché agli articoli 101 e 102, paragrafo 1,

— adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

3. Gli articoli 101, 102, paragrafo 1, 103, paragrafo 1 e 104, esclusi i paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.

Gli articoli 100, paragrafo 2, 104, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 106, 108, 111, 112, 113 e 114, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.

4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 109.

Articolo 117

1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato «IME»); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.

Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell'IME. Il consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.

Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

2. L'IME:

— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri,

— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi,

— sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo,

— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari,

— assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME,

— agevola l'impiego dell'ecu ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ecu.

3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:

— prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;

— promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza,

— prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC,

— promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri,

— esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ecu.

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo consiglio, può:

— formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro,

— presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del sistema monetario europeo,

— fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.

Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.

9. Nel corso della seconda fase, per «BCE» di cui agli articoli 230, 232, 233, 234, 237 e 288 si intende l'IME.

Articolo 118

La composizione valutaria del paniere dell'ecu non sarà modificata.

Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ecu sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 4.

Articolo 119

1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 114, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

Articolo 120

1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 119.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del comitato monetario di cui all'articolo 114, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

4. Fatto salvo l'articolo 122, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.

Articolo 121

1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 108 e 109 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,

— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104, paragrafo 6,

— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro,

— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ecu, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

— se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica,

— se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo.

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

— decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica,

— decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'Unione

e, in caso affermativo,

— stabilisce la data di inizio della terza fase.

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1º gennaio 1999. Anteriormente al 1º luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.

Articolo 122

1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle sue raccomandazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 121, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 121, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del capo IX dello statuto del SEBC.

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 106, 110, 111 e 112, paragrafo 2, lettera b), per «Stati membri» si intende «Stati membri senza deroga».

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 205 e 250, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 205, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

6. Gli articoli 119 e 120 continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.

Articolo 123 (*)

1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1º luglio 1998:

— il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6,

— i governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di detti Stati membri su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di quegli Stati membri. Si applica l'articolo 122, paragrafo 5, seconda frase.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.

Articolo 124

1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ecu.

2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.

TITOLO VIII

OCCUPAZIONE

Articolo 125

Gli Stati membri e la Comunità, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 2 del presente trattato.

Articolo 126

1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 125 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 128.

Articolo 127

1. La Comunità contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo 128

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nella Comunità e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nella Comunità e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo 129

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.

Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 130

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:

— seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità,

— fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

TITOLO IX

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo 131

Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.

Articolo 132

1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, a maggioranza qualificata, le direttive necessarie a tal fine.

2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.

Articolo 133 (*)

1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne della Comunità.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale sui progressi dei negoziati.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 300 sono applicabili.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alla negoziazione e alla conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, nella misura in cui detti accordi non rientrino in detti paragrafi e fatto salvo il paragrafo 6.

In deroga al paragrafo 4, il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e la conclusione di un accordo in uno dei settori di cui al primo comma qualora tale accordo contenga disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne o qualora l'accordo riguardi un settore nel quale la Comunità non ha ancora esercitato, con l'adozione di norme interne, le sue competenze in virtù del presente trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità per la negoziazione e conclusione di un accordo di natura orizzontale nella misura in cui questo riguardi anche il precedente comma o il paragrafo 6, secondo comma.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, purché tali accordi siano conformi al diritto comunitario e agli altri accordi internazionali pertinenti.

6. Il Consiglio non può concludere un accordo contenente disposizioni che esulino dalle competenze interne della Comunità, in particolare ove esse comportino un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri in un settore in cui il presente trattato esclude tale armonizzazione.

Al riguardo, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli accordi nei settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, di servizi didattici nonché di servizi sociali e relativi alla salute umana rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. La loro negoziazione richiede pertanto, oltre a una decisione comunitaria adottata conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 300, il comune accordo degli Stati membri. Gli accordi così negoziati sono conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri.

La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti restano soggette alle disposizioni del titolo V e dell'articolo 300.

7. Fatto salvo il paragrafo 6, primo comma, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può estendere l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 ai negoziati e accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, nella misura in cui essi non rientrino nel paragrafo 5.

Articolo 134

Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.

In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

TITOLO X

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 135

Nel quadro del campo di applicazione del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

TITOLO XI

POLITICA SOCIALE, ISTRUZIONE; FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

CAPO 1

DISPOSIZIONI SOCIALI

Articolo 136

La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Articolo 137 (*)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) condizioni di lavoro;

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;

e) informazione e consultazione dei lavoratori;

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio della Comunità;

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 150;

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

j) lotta contro l'esclusione sociale;

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Consiglio:

a) può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

b) può adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, tranne che nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo, per i quali il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g), del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 251.

3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita a norma dell'articolo 249, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo:

— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso,

— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, che prevedano una maggiore protezione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 138

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 139 (*)

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2. In tal caso il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo 140

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 136 e fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione,

— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,

— la formazione e il perfezionamento professionale,

— la sicurezza sociale,

— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— l'igiene del lavoro;

— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 141

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 142

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo 143

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 136, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Articolo 144 (*)

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato è incaricato:

— di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nella Comunità,

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

— di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione,

— fatto salvo l'articolo 207, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo 145

La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

CAPO 2

IL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 146

Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

Articolo 147

L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Articolo 148

Il Consiglio, deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.

CAPO 3

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ

Articolo 149

1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

— a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri,

— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio,

— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,

— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri,

— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative,

— a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

— deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,

— deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.

Articolo 150

1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione della Comunità è intesa:

— a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,

— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,

— a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani,

— a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese,

— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

TITOLO XII

CULTURA

Articolo 151

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,

— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,

— scambi culturali non commerciali,

— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

— deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251,

— deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.

TITOLO XIII

SANITÀ PUBBLICA

Articolo 152

1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

2. La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

b) in deroga all'articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica;

c) misure di incentivazione destinate a proteggere e a migliorare la salute umana, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini stabiliti dal presente articolo.

5. L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. In particolare le misure di cui al paragrafo 4, lettera a), non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

TITOLO XIV

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 153

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.

TITOLO XV

RETI TRANSEUROPEE

Articolo 154

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.

Articolo 155

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità:

— stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune,

— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche,

— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 161, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 154. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

Articolo 156

Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

TITOLO XVI

INDUSTRIA

Articolo 157 (*)

1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

— ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali,

— a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese,

— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,

— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

TITOLO XVII

COESIONE ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 158

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 159 (*)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 158. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 160

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 161 (*)

Fatto salvo l'articolo 162, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

A decorrere dal 1º gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, nel caso in cui le prospettive finanziarie pluriennali applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2007 e il pertinente accordo interistituzionale siano stati adottati a tale data. In caso contrario la procedura prevista nel presente comma è applicabile a decorrere dalla data della loro adozione.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 162

Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 37 e 148.

TITOLO XVIII

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 163

1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del presente trattato.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Articolo 164

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.

Articolo 165

1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 166

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni della Comunità.

Il programma quadro:

— fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 164 e le relative priorità,

— indica le grandi linee di dette azioni,

— stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.

Articolo 167

Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:

— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università,

— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

Articolo 168

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

Articolo 169

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Articolo 170

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra la Comunità e i terzi interessati.

Articolo 171

La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

Articolo 172

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.

Articolo 173

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.

TITOLO XIX

AMBIENTE

Articolo 174

1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

— protezione della salute umana,

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

— dei dati scientifici e tecnici disponibili,

— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità,

— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,

— dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 175 (*)

1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 174.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

b) misure aventi incidenza;

— sull'assetto territoriale,

— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse,

— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

3. In altri settori il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.

4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di

— deroghe temporanee e/o

— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 161.

Articolo 176

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 175 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.

TITOLO XX

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo 177

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

— lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati,

— l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale,

— la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 178

La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 177 nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

Articolo 179

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.

2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.

Articolo 180

1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

Articolo 181

Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

TITOLO XXI (*)

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo 181 A

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, segnatamente quelle del titolo XX, la Comunità conduce, nel quadro delle sue competenze, azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi. Tali azioni sono complementari a quelle condotte dagli Stati membri e coerenti con la politica di sviluppo della Comunità.

La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per dare attuazione al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità per gli accordi di associazione di cui all'articolo 310 nonché per gli accordi da concludere con Stati candidati all'adesione all'Unione.

3. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

PARTE QUARTA

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo 182

Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.

(*) Titolo aggiunto dal trattato di Nizza.

Articolo 183

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato;

2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.

3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi e territori.

4) Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.

5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 187.

Articolo 184

1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.

2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.

3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo 185

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 184, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo 186

Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.

Articolo 187

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite, nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui principi inscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Articolo 188

Gli articoli da 182 a 187 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato.

PARTE QUINTA

LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO 1

LE ISTITUZIONI

SEZIONE 1

IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 189 (*)

Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.

Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 190 (*)

1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

2. (**) Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87.

In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità.

3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

5. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta l'unanimità in sede di Consiglio.

Articolo 191 (*)

I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

(**) Questo paragrafo sarà modificato alla data del 1º gennaio 2004, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato).

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo 192

Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 251 e 252, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.

Articolo 193

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 194

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

Articolo 195

1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.

Articolo 196

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

Articolo 197

Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.

Articolo 198

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo 199

Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.

Articolo 200

Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo 201

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 214. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.

SEZIONE 2

IL CONSIGLIO

Articolo 202

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

— provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,

— dispone di un potere di decisione,

— conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.

Articolo 203

Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 204

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

Articolo 205 (*)

1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

— sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo 206

In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Articolo 207 (**)

1. Un Comitato costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

(*) Questo articolo sarà modificato alla data del 1º gennaio 2005, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato).

(**) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale, Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 255, paragrafo 3, il Consiglio definisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi documenti. Ai fini del presente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si deve considerare che esso deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in tali casi, un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici.

Articolo 208

Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso.

Articolo 209

Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente trattato.

Articolo 210 (*)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

SEZIONE 3

LA COMMISSIONE

Articolo 211

Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

— vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

— formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,

— dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato,

— esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

Articolo 212

La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.

Articolo 213

1. (*) La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

(*) Questo paragrafo sarà modificato, alla data del 1º gennaio 2005 e, in seguito, quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, conformemente al protocollo sull'allargamento dell'Unione europea (cfr. l'allegato).

Articolo 214 (*)

1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 201.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente designato, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 215 (*)

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.

Articolo 216

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Articolo 217 (*)

1. La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente, che ne decide l'organizzazione interna per garantire la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

3. Previa approvazione del collegio, il presidente nomina dei vicepresidenti tra i membri della Commissione.

4. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente, previa approvazione del collegio, glielo chiede.

Articolo 218

1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.

Articolo 219 (*)

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.

SEZIONE 4

LA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 220 (*)

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.

Al Tribunale di primo grado possono inoltre essere affiancate, alle condizioni di cui all'articolo 225 A, camere giurisdizionali incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, competenze giurisdizionali previste dal presente trattato.

Articolo 221 (*)

La Corte di giustizia è composta di un giudice per Stato membro.

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia.

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 222 (*)

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento.

Articolo 223 (*)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 224 (*)

Il Tribunale di primo grado è composto di almeno un giudice per Stato membro. Il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale di primo grado. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Tribunale di primo grado nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto.

Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale di primo grado.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 225 (*)

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

3. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo 234, in materie specifiche determinate dallo statuto.

Il Tribunale di primo grado, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromesse.

Articolo 225 A (**)

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

La decisione sull'istituzione di una camera giurisdizionale stabilisce le regole relative alla composizione di tale camera e precisa la portata delle competenze ad essa conferite.

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto o, qualora la decisione sull'istituzione della camera lo preveda, anche per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale di primo grado.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.
(**) Articolo inserito dal trattato di Nizza.

I membri delle camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Le camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Salvo ove diversamente disposto dalla decisione sull'istituzione della camera giurisdizionale, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.

Articolo 226

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Articolo 227

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo 228

1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227.

Articolo 229

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.

Articolo 229 A (*)

Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. Il Consiglio raccomanda l'adozione di siffatte disposizioni da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 230 (**)

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

(*) Articolo inserito dal trattato di Nizza.
(**) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 231

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

Articolo 232

Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.

Articolo 233

L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 288.

Il presente articolo si applica anche alla BCE.

Articolo 234

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente trattato;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Articolo 235

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 288, secondo comma.

Articolo 236

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

Articolo 237

La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 230;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 230, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 226 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Articolo 238

La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.

Articolo 239

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo 240

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

Articolo 241

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

Articolo 242

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Articolo 243

La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

Articolo 244

Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 256.

Articolo 245 (*)

Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso.

SEZIONE 5

LA CORTE DEI CONTI

Articolo 246

La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

Articolo 247 (*)

1. La Corte dei conti è composta di un cittadino di ciascuno Stato membro.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.

I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il suo mandato è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.

Articolo 248 (*)

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali dell'attività comunitaria.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, essa riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni della Comunità, gli organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto della Comunità, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese della Comunità, il diritto della Corte di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte ha tuttavia accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese della Comunità gestite dalla Banca.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

La Corte dei conti stabilisce il proprio regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

CAPO 2

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ ISTITUZIONI

Articolo 249

Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Articolo 250

1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 251, paragrafi 4 e 5.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.

Articolo 251

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

— se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato,

— se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto,

— adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;

b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,

c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.

6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 252

Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;

b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.

   Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune;

c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

   Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;

d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.

   La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti;

e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.

   Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità;

f) nei casi di cui alle lettere c), d) e e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata;

g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Articolo 253

I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.

Articolo 254 (*)

1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Articolo 255

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.

Articolo 256

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO 3

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Articolo 257 (*)

È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni, dei consumatori e dell'interesse generale.

Articolo 258 (*)

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 259 (*)

1. I membri del Comitato sono nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il mandato dei membri del Comitato è rinnovabile.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.

Articolo 260

Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 261

Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Articolo 262

Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Il Comitato può essere consultato dal Parlamento europeo.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

CAPO 4

IL COMITATO DELLE REGIONI

Articolo 263 (*)

È istituito un comitato a carattere consultivo, in appresso designato «Comitato delle regioni», composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta.

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non può essere superiore a trecentocinquanta.

Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24.

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri e dei supplenti redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Alla scadenza del mandato di cui al primo comma in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del Comitato non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Articolo 264

Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.

Articolo 265

Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 262, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni può essere consultato dal Parlamento europeo.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

CAPO 5

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 266 (*)

La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare gli articoli 4, 11 e 12 e l'articolo 18, paragrafo 5, di detto statuto.

Articolo 267

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 268

Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Articolo 269

Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

Articolo 270

Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 269.

Articolo 271

Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 279, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

Articolo 272

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1º luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1º settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;

b) per quanto concerne le proposte di modifica:

— qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata,

— qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata,

— qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.

Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.

Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.

9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:

— dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,

— dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,

e

— dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Articolo 273

Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempre che siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.

Articolo 274

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 279, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Articolo 275

Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

Articolo 276

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 275, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo 248, paragrafo 1, secondo comma, nonché le pertinenti relazioni speciali della Corte.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

Articolo 277

Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 279.

Articolo 278

La Commissione, con riserva di informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.

Articolo 279 (*)

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti;

b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili.

A decorrere dal 1º gennaio 2007, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

Articolo 280

1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 281

La Comunità ha personalità giuridica.

Articolo 282

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Articolo 283

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.

Articolo 284

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.

Articolo 285

1. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità.

2. L'elaborazione delle statistiche della Comunità presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo 286

1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.

2. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sorvegliare l'applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposizioni.

Articolo 287

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Articolo 288

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo 289

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo 290 (*)

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo 291

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 292

Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.

Articolo 293

Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

— la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,

— l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,

— il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,

— la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Articolo 294

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 48.

Articolo 295

Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo 296

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 297

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 298

Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 296 e 297 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Articolo 299

1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni.

Il Consiglio, all'atto dell'adozione delle pertinenti misure di cui al secondo comma, prende in considerazione settori quali politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità.

Il Consiglio adotta le misure di cui al secondo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

3. I paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato.

4. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il presente trattato non si applica alle Faeröer;

b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;

c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo 300 (*)

1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui il primo comma del paragrafo 2 richiede l'unanimità.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 310.

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l'applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all'applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell'ambito di un organismo istituito da un accordo.

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 133, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 251 o quella di cui all'articolo 252. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 310, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.

7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.

Articolo 301

Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.

Articolo 302

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Articolo 303

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Articolo 304

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

Articolo 305

1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

2. Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.

Articolo 306

Le disposizioni del presente trattato non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.

Articolo 307

Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1º gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo 308

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

Articolo 309 (*)

1. Qualora sia stato deciso di sospendere i diritti di voto del rappresentante del governo di uno Stato membro a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, i suddetti diritti di voto sono sospesi anche per quanto concerne il presente trattato.

2. Inoltre, qualora sia stata constatata, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere, per lo Stato membro in questione, alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione del presente trattato. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Gli obblighi dello Stato membro in questione a norma del presente trattato continuano comunque ad essere vincolanti per lo Stato medesimo.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

4. Quando adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione. In deroga all'articolo 205, paragrafo 2, per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 1. In tali casi, le decisioni che richiedono l'unanimità sono adottate senza il voto del rappresentante del governo dello Stato membro in questione.

Articolo 310

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

(*) Articolo modificato dal trattato di Nizza.

Articolo 311

I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo 312

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 313

Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 314

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.

(Elenco dei firmatari non riprodotto)

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO

previsto dall'articolo 32 del trattato

(1) Numeri della nomenclatura di Bruxelles	(2) Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

(1) Numeri della nomenclatura di Bruxelles	(2) Denominazione dei prodotti
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*) ex 22.09 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Kapitel 57	
57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

ALLEGATO II

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato

- Groenlandia
- Nuova Caledonia e dipendenze
- Polinesia francese
- Terre australi ed antartiche francesi
- Isole Wallis e Futuna
- Mayotte
- Saint Pierre e Miquelon
- Aruba
- Antille Olandesi:
  - Bonaire
  - Curaçao
  - Saba
  - Sint Eustatius
  - Sint Maarten
- Anguilla
- Isole Cayman
- Isole Falkland
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud
- Montserrat
- Pitcairn
- Sant'Elena e dipendenze
- Territori dell'Antartico britannico
- Territori britannici dell'Oceano indiano
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
- Le Bermude

PROTOCOLLI ADOTTATI A NIZZA

PROTOCOLLO

SULL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO ADOTTATO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

Articolo 1

Abrogazione del protocollo sulle istituzioni

Il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, è abrogato.

Articolo 2

Disposizioni relative al Parlamento europeo

1. Dal 1º gennaio 2004 e con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2004-2009, all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	22
Danimarca	13
Germania	99
Grecia	22
Spagna	50
Francia	72
Irlanda	12
Italia	72
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	25
Austria	17
Portogallo	22
Finlandia	13
Svezia	18
Regno Unito	72».

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il numero totale dei rappresentanti al Parlamento europeo per la legislatura 2004-2009 è pari al numero dei rappresentanti figurante nell'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, maggiorato del numero di rappresentanti dei nuovi Stati membri stabilito nei trattati di adesione firmati al più tardi il 1º gennaio 2004.

3. Qualora il numero totale dei membri di cui al paragrafo 2 sia inferiore a settecentotrentadue, è applicata una correzione proporzionale al numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro, in modo che il numero totale sia il più possibile vicino a settecentotrentadue, senza che detta correzione risulti in un numero di rappresentanti da eleggere in ciascuno Stato membro superiore a quello previsto all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per la legislatura 1999-2004.

Il Consiglio adotta una decisione a tal fine.

4. In deroga all'articolo 189, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in caso di entrata in vigore di trattati di adesione dopo l'adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il numero dei membri del Parlamento europeo può essere temporaneamente superiore a settecentotrentadue durante il periodo di applicazione di detta decisione. La stessa correzione prevista al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo sarà applicata al numero di rappresentanti da eleggere negli Stati membri in questione.

Articolo 3

Disposizioni relative alla ponderazione dei voti in sede di Consiglio

1. Dal 1º gennaio 2005:

a) all'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

i) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12
Danimarca	7
Germania	29
Grecia	12
Spagna	27
Francia	29
Irlanda	7
Italia	29
Lussemburgo	4
Paesi Bassi	13
Austria	10
Portogallo	12
Finlandia	7
Svezia	10
Regno Unito	29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.

Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.»;

ii) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»

b) all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Per l'adozione delle decisioni sono richiesti almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.»;

c) all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno centosessantanove voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la decisione non è adottata.».

2. All'atto di ciascuna adesione, la soglia di cui all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea iscritta nell'atto finale del trattato di Nizza.

Articolo 4

Disposizioni relative alla Commissione

1. Dal 1º gennaio 2005 e con effetto a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva a tale data, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.

La Commissione comprende un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

2. Quando l'Unione annoveri 27 Stati membri, all'articolo 213 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 126 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza.

Il numero dei membri della Commissione è inferiore al numero di Stati membri. I membri della Commissione sono scelti in base a una rotazione paritaria le cui modalità sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il numero dei membri della Commissione è fissato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.»

Questa modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dopo la firma del trattato di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione, stabilisce:

— il numero dei membri della Commissione,

— le modalità della rotazione paritaria che indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessari per la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi, in base ai principi seguenti:

  a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

  b) fatta salva la lettera a), ciascuno dei collegi successivi è costituito in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.

4. Ogni Stato che aderisce all'Unione ha diritto a che, all'atto dell'adesione, un suo cittadino sia nominato membro della Commissione finché non si applichi il paragrafo 2.

PROTOCOLLO

SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia previsto all'articolo 245 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 160 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea (trattato UE), del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 12 a 15 e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente otto e sette giudici.

Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende undici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 2, dell'articolo 213, paragrafo 2, dell'articolo 216 o dell'articolo 247, paragrafo 7, del trattato CE oppure ai sensi dell'articolo 107 D, paragrafo 2, dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 129 o dell'articolo 160 B, paragrafo 7, del trattato CEEA.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti undici giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni delle Comunità le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dagli articoli 232 del trattato CE e 148 del trattato CEEA, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tali articoli. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo 35, paragrafo 1, del trattato UE, dall'articolo 234 del trattato CE e dall'articolo 150 del trattato CEEA, la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Nei casi contemplati dall'articolo 234 del trattato CE, la decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Articolo 24

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 242 del trattato CE e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 243 del trattato CE o dell'articolo 158 del trattato CEEA, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 256, quarto comma, del trattato CE o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni delle Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni delle Comunità ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni delle Comunità dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni delle Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente delle Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 230 del trattato CE e dall'articolo 146 del trattato CEEA; sono applicabili, quando ne sia il caso, rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 232, secondo comma, del trattato CE e dall'articolo 148, secondo comma, del trattato CEEA.

TITOLO IV

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 47

Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di quindici giudici.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1, del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte.

Articolo 52

Il presidente della Corte e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi diretti all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca anche su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni delle Comunità anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni delle Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra le Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni delle Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato CE, oppure ai sensi dell'articolo 157 o 158 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE o gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo 244 del trattato CE e all'articolo 159 del trattato CEEA, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 242 e 243 del trattato CE o degli articoli 157 e 158 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione delle Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato CEEA, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Articolo 64

Sino all'adozione delle norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte e al Tribunale nel presente statuto, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. Ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni deve essere effettuata secondo la procedura prevista per la modifica del presente statuto.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni connesse con la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA),

VOLENDO trasferire la proprietà dei fondi CECA alla Comunità europea,

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1

1. Tutte le attività e passività della CECA, esistenti al 23 luglio 2002, sono trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002.

2. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

3. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali e le appropriate procedure decisionali, in particolare per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

Articolo 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 4

Il presente protocollo si applica a decorrere dal 24 luglio 2002.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ARTICOLO 67 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo unico

A decorrere dal 1º maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA
23 E 24 MARZO 2000

Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. All'inizio dei lavori si è svolto uno scambio di vedute con la Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi in discussione.

I. OCCUPAZIONE, RIFORME ECONOMICHE E COESIONE SOCIALE

UN OBIETTIVO STRATEGICO PER IL NUOVO DECENNIO

La nuova sfida

1. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell'economia europea. L'Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con i propri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allargamento.

2. Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un'azione immediata da parte dell'Unione per sfruttare appieno i vantaggi derivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per l'Unione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un programma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere l'innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di previdenza sociale e d'istruzione.

Punti di forza e di debolezza dell'Unione

3. L'Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una generazione. Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la stabilità, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di moderazione salariale, l'inflazione e i tassi d'interesse sono bassi, i disavanzi del settore pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti dell'UE è in equilibrio. L'euro è stato introdotto con successo e sta procurando i vantaggi che si attendevano per l'economia europea. Il mercato interno è in larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai consumatori sia alle imprese. Il prossimo allargamento creerà nuove opportunità di crescita e occupazione. L'Unione possiede, in linea generale, una forza lavoro con un elevato livello di formazione, nonché sistemi di protezione sociale in grado di fornire, al di là del loro valore intrinseco, il quadro stabile necessario per gestire i mutamenti strutturali derivanti dal passaggio verso una società basata sulla conoscenza. Si è registrata una ripresa della crescita e della creazione di posti di lavoro.

4. Questi punti di forza non devono farci dimenticare l'esistenza di una serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati. Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un'insufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori anziani. La disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri regionali in materia di disoccupazione restano endemici in certe zone dell'Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprattutto per quanto riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una mancanza di qualificazione che si sta accentuando, segnatamente nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, in cui un numero sempre crescente di posti di lavoro rimane inoccupato. Dato l'attuale miglioramento della situazione economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva che combini competitività e coesione sociale.

Modalità di azione

5. L'Unione si è ora prefissata ***un nuovo obiettivo strategico*** per il nuovo decennio: *diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una ***strategia globale*** volta a:

- predisporre il passaggio verso un'economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;

- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;

- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

6. Questa strategia è intesa a consentire all'Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell'Unione europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l'obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure esposte più avanti sono attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni.

7. Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti, introducendo un ***nuovo metodo di coordinamento aperto*** a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo ai fini di una direzione strategica più coerente e di un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio europeo che si terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garantirà il follow-up.

PREDISPORRE IL PASSAGGIO A UN'ECONOMIA COMPETITIVA, DINAMICA E BASATA SULLA CONOSCENZA

Una società dell'informazione per tutti

8. Il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente. Affinché si tragga il massimo vantaggio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione sono invitati ad elaborare un piano d'azione globale *e*Europe, da presentare al prossimo Consiglio europeo di giugno, avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un'analisi comparativa delle iniziative nazionali combinata con la recente iniziativa della Commissione denominata *e*Europe e la sua comunicazione intitolata "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione".

9. Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare in questa nuova società dell'informazione. Mezzi diversi di accesso dovranno impedire l'esclusione dall'informazione. Deve essere intensificata la lotta contro l'analfabetismo. I disabili dovranno essere oggetto di particolare attenzione. Le tecnologie dell'informazione possono essere utilizzate per reimpostare lo sviluppo urbano e regionale e promuovere tecnologie compatibili con la tutela dell'ambiente. Le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete. È necessario che le amministrazioni pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli per avvalersi delle nuove tecnologie e far sì che le informazioni siano il più possibile accessibili.

10. Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell'Europa dipende dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elettronico e di Internet; l'Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi concorrenti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero di imprese e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devono essere affidabili e ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario intraprendere iniziative per garantire che l'Europa mantenga il suo ruolo guida in settori tecnologici chiave quali le comunicazioni mobili. L'evoluzione rapida della tecnologia potrà richiedere, in futuro, approcci normativi nuovi e più flessibili.

11. In particolare il Consiglio europeo invita:

   - il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discussione riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il diritto d'autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze, il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la Commissione e il Consiglio sono altresì invitati ad analizzare in che modo si possa accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, in particolare attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle controversie;

- il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente possibile nel 2001 i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Commissione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomunicazioni, compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresì gli Stati membri e, se del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia di frequenze per i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti con efficacia e a tempo debito. Entro la fine del 2001 dovrebbero essere pienamente realizzati mercati delle telecomunicazioni completamente integrati e liberalizzati;

- gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incrementare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e disaggregare l'accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione sostanziale dei costi di utilizzo di Internet;

- gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione abbiano accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse multimediali entro la fine del 2002;

- gli Stati membri a garantire l'accesso elettronico generalizzato a tutti i servizi pubblici di base entro il 2003;

- la Comunità e gli Stati membri, con l'appoggio della BEI, a rendere accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad alta velocità per l'accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, nonché dei contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d'azione *e*Europe dovrebbe definire obiettivi specifici.

Definire uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione

12. Tenuto conto dell'apporto significativo della ricerca e dello sviluppo alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione sociale, l'Unione europea deve imperniare i suoi lavori sugli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione "Verso uno spazio europeo della ricerca". Occorre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale e dell'Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per assicurare che l'Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza burocrazia. Nel contempo si compenseranno adeguatamente l'innovazione e le idee scaturite in questo nuovo contesto economico basato sulla conoscenza, in particolare mediante la tutela dei brevetti.

13. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, nonché agli Stati membri ove occorra, di adottare nell'ambito della creazione di uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per:

- mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con obiettivi scelti liberamente, allo scopo di trarre il maggior vantaggio dalle risorse concertate e destinate dagli Stati membri alla ricerca e allo sviluppo, e assicurare la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi compiuti; repertoriare entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in tutti gli Stati membri per migliorare la diffusione dell'eccellenza;

- migliorare le condizioni per l'investimento privato nella ricerca, i partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi di idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI;

- incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto per l'analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e sviluppo e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati in differenti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane; introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valutazione dell'innovazione;

- facilitare, entro la fine del 2001, la creazione di una rete transeuropea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettronica, con il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le università, così come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e, progressivamente, le scuole;

- adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i talenti per la ricerca di elevata qualità;

- assicurare che entro la fine del 2001 sia disponibile un brevetto comunitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettuale su scala comunitaria nell'Unione possa essere ottenuta mediante procedure altrettanto semplici ed economiche, ed abbia portata altrettanto estesa, quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti.

Creare un ambiente favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente di PMI

14. La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente da un contesto normativo propizio all'investimento, all'innovazione e all'imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi relativi al "doing business" e rimuovere l'onere burocratico inutile, entrambi particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi nazionali e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare particolare attenzione all'impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi costi di applicazione e dovrebbero continuare il loro dialogo con le imprese e con i cittadini tenendo presente questo obiettivo. Un'azione specifica si impone anche per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative, ossia le interfacce tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo sviluppo e gli istituti di formazione, i servizi di consulenza e i mercati tecnologici.

15. Il Consiglio europeo ritiene che in questo settore occorra adottare un metodo di coordinamento aperto e di conseguenza chiede:

- al Consiglio e alla Commissione di avviare, entro giugno 2000, un'analisi comparativa su questioni quali il tempo necessario e i costi relativi all'avviamento di una società, l'importo del capitale di rischio investito, il numero di laureati in materie economiche e scientifiche e le opportunità di formazione. I primi risultati di questa operazione dovrebbero essere presentati entro dicembre 2000;

- alla Commissione di presentare entro breve una comunicazione su un'Europa imprenditoriale, innovativa e aperta insieme al programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità per il 2001-2005 che svolgerà un ruolo chiave quale catalizzatore per questa iniziativa;

- al Consiglio e alla Commissione di elaborare una carta europea per le piccole imprese, da approvare nel giugno 2000, che dovrebbe impegnare gli Stati membri a focalizzare gli strumenti summenzionati sulle piccole imprese, che rappresentano il principale motore per la creazione di posti di lavoro in Europa, e a rispondere specificamente alle loro esigenze;

- al Consiglio e alla Commissione di riferirgli entro la fine del 2000 sul riesame in corso degli strumenti finanziari BEI e FEI nella prospettiva di riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre iniziative a capitale di rischio proposte dalla BEI.

Riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente operativo

16. Per completare il mercato interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.

17. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze:

- di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi;

- di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l'uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L'obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunione della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune proposte;

- di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri in vigore entro il 2002;

- di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica;

- di fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l'efficienza dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovrebbe comprendere l'individuazione dei settori in cui è necessaria un'ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione nazionale;

- di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l'accento dal sostegno alle singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l'occupazione, lo sviluppo regionale, l'ambiente e la formazione o la ricerca.

18. Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio ha già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel processo di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a intensificare i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro la fine del 2000.

19. Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mercato interno e dell'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse economico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla Commissione di attualizzare la comunicazione del 1996 in base al trattato.

Mercati finanziari efficienti e integrati

20. L'esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorisce la crescita e l'occupazione attraverso una migliore distribuzione del capitale e la riduzione dei costi di quest'ultimo. Siffatti mercati svolgono un ruolo essenziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura imprenditoriale e promozione sia dell'accesso alle nuove tecnologie che dell'utilizzo delle medesime. È essenziale sfruttare le potenzialità dell'euro per progredire verso l'integrazione dei mercati finanziari dell'UE. Inoltre l'esistenza di mercati del capitale di rischio efficienti svolge una funzione importantissima per le piccole e medie imprese innovative e a forte crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili.

21. Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, si dovrebbe provvedere a:

- fissare un calendario rigoroso affinché il piano d'azione per i servizi finanziari sia attuato entro il 2005, tenendo conto delle azioni da realizzare prioritariamente e volte, ad esempio, ad agevolare il più ampio accesso possibile al capitale di investimento a livello dell'UE anche per le PMI, mediante un "passaporto unico" per gli emittenti; favorire la positiva partecipazione di tutti gli investitori a un mercato integrato, eliminando gli ostacoli agli investimenti nei fondi pensione; promuovere l'ulteriore integrazione e un migliore funzionamento dei mercati dei titoli di Stato attraverso una maggiore consultazione e trasparenza per quanto concerne il calendario delle emissioni dei prestiti, le tecniche e gli strumenti relativi e un migliore funzionamento dei mercati "pronti contro termine" ("repo") transfrontalieri; rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali delle società; intensificare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE;

- garantire la piena attuazione del piano d'azione per il capitale di rischio entro il 2003;

- compiere rapidi progressi circa le proposte, da tempo all'esame, relative alle offerte pubbliche di acquisto, al risanamento e alla liquidazione degli enti creditizi e delle compagnie di assicurazione per migliorare il funzionamento e la stabilità del mercato finanziario europeo;

- portare a termine, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki, il pacchetto fiscale in discussione.

Coordinamento delle politiche macroeconomiche: risanamento di bilancio, qualità e sostenibilità delle finanze pubbliche

22. Le politiche macroeconomiche dovrebbero, oltre che preservare la stabilità macroeconomica e incentivare la crescita e l'occupazione, promuovere la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza; ciò implica un rafforzamento del ruolo delle politiche strutturali. Il dialogo macroeconomico nel quadro del processo di Colonia deve creare un rapporto di fiducia tra tutti gli attori interessati per consentire una comprensione adeguata dei rispettivi vincoli e posizioni. L'occasione offerta dalla crescita deve essere sfruttata per perseguire più attivamente il risanamento di bilancio e migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

23. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare secondo le consuete procedure, entro la primavera del 2001, una relazione che valuti il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all'occupazione e che appuri, in base a dati e indicatori comparabili, se siano state prese adeguate misure concrete per:

- allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scarsamente qualificato e a bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incentivazione dell'occupazione e della formazione prodotti dai regimi fiscali e previdenziali;

- riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l'importanza relativa dell'accumulazione di capitale - sia fisico che umano - e sostenere la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione;

- garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, esaminandone i vari aspetti, incluso l'impatto dell'invecchiamento della popolazione, alla luce della relazione che dovrà essere elaborata dal Gruppo ad Alto livello "Protezione sociale".

MODERNIZZARE IL MODELLO SOCIALE EUROPEO INVESTENDO NELLE PERSONE E COSTRUENDO UNO STATO SOCIALE ATTIVO

24. Le persone sono la principale risorsa dell'Europa e su di esse dovrebbero essere imperniate le politiche dell'Unione. Investire nelle persone e sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà.

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi

25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti.

26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti:

- un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;

- il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010;

- le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti;

- un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione “digitale” in tutta l'Unione;

- entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello;

- dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.

27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.

Posti di lavoro più numerosi e migliori per l'Europa: sviluppo di una politica attiva dell'occupazione

28. Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orientamenti a livello comunitario da recepire nei piani d'azione nazionali per l'occupazione, ha consentito all'Europa di ridurre la disoccupazione in modo sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo impulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politici pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari attori. Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all'elaborazione e all'attuazione degli opportuni orientamenti nonché al relativo follow-up.

29. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esaminare i seguenti quattro punti chiave:

- migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualificazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di apprendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoccupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni;

- attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di innovazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sfruttando la complementarità tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e del loro personale mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro e l'impiego a rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per imprese particolarmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere oggetto di analisi comparativa;

- accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore delle categorie più svantaggiate;

- favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di custodia dei bambini.

30. Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo generale di queste misure debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occupazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Modernizzare la protezione sociale

31. Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell'economia della conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto di uno stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro "paga", per garantire la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell'invecchiamento della popolazione, per promuovere l'inclusione sociale e la parità di genere, e fornire servizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere meglio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo invita il Consiglio:

- a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno scambio di esperienze e buone prassi, con l'ausilio di reti di informazione perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo campo;

- a incaricare il Gruppo ad alto livello « Protezione sociale » di fornire un supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente svolti dal Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di preparare, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in un'ottica di lungo periodo, ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata entro il dicembre 2000.

Promuovere l'inclusione sociale

32. Il numero delle persone che nell'Unione vivono al di sotto della soglia di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. Occorrono iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fissando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Consiglio entro la fine dell'anno. Il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" parteciperà ai lavori. La nuova società basata sulla conoscenza offre un immenso potenziale per ridurre l'esclusione sociale sia mediante la creazione delle condizioni economiche finalizzate a una maggiore prosperità attraverso livelli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l'apertura di nuovi modi di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove conoscenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare questo rischio e valorizzare questo nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e lottare contro la disoccupazione : il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l'esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbero essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i piani nazionali di azione e un'iniziativa della Commissione per favorire la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno 2000.

33. Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Commissione:

- a promuovere una migliore comprensione dell'esclusione sociale attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone prassi, sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il Gruppo ad alto livello "Protezione sociale" coopererà alla defizione di tali indicatori;

- a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un'azione nel quadro dei fondi strutturali nei limiti dell'attuale quadro di bilancio;

- a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi bersaglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati membri opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situazione specifica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazione.

34. Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le riflessioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta della comunicazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accordo sull'Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre, tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati.

PORRE IN ATTO LE DECISIONI: UN APROCCIO PIU' COERENTE E SISTEMATICO

Migliorare i processi attuali

35. Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di massima per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coordinati, in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che contribuiscano alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche da parte del Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla promozione del potenziale di crescita economica, dell'occupazione e della coesione sociale, nonché sulla transizione verso un'economia basata sulla conoscenza. I processi di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di trattare in modo più approfondito i rispettivi temi.

36. Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire la coerenza globale e l'efficace controllo dei progressi finalizzati al conseguimento del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e sociali. L'organizzazione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di lavori a monte e a valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a elaborare annualmente una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base ad indicatori strutturali da convenire per quanto attiene all'occupazione, all'innovazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale.

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto

37. L'attuazione dell'obiettivo strategico sarà agevolata dall'applicazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumento per diffondere la migliore pratica e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell'UE. Tale metodo, concepito per assistere gli Stati membri nell'elaborazione progressiva delle loro politiche, implica:

- la definizione di orientamenti dell'Unione in combinazione con calendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve, medio e lungo termine;

- la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per confrontare le migliori pratiche;

- la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano conto delle diversità nazionali e regionali;

- periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valutazione inter pares, organizzate con funzione di processi di apprendimento reciproco.

38. Un'impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente con il principio di sussidiarietà, a cui l'Unione, gli Stati membri, i livelli regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi comparativa delle migliori pratiche in materia di gestione del cambiamento sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari fornitori e utenti, segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.

39. Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

40. A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli organismi dell'Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenziamento dei contenuti del patto europeo per l'occupazione.

Mobilitazione dei mezzi necessari

41. Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri. In questo processo l'Unione svolge un ruolo di catalizzatore, creando un quadro efficace alla mobilitazione di tutte le risorse disponibili per il passaggio all'economia basata sulla conoscenza e aggiungendo il proprio contributo a questo sforzo nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti, nel rispetto dell'Agenda 2000. Inoltre, il Consiglio europeo accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a dare nei settori della formazione del capitale umano, delle PMI e dell'imprenditorialità, della ricerca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia dell'informazione e in quello delle telecomunicazioni, nonché dell'innovazione. Con l'"Iniziativa Innovazione 2000" la BEI proseguirà i suoi programmi intesi a rendere disponibile un ulteriore importo di un miliardo di euro per operazioni di capitale di rischio per PMI, e il suo programma mirato di prestiti da 12 a 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori prioritari.

II. POLITICA EUROPEA COMUNE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI DIFESA

42. Il Consiglio europeo ha accolto con favore la relazione preliminare della Presidenza sul "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa", che rispecchia i lavori svolti dalla Presidenza, insieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consiglio "Affari generali", conformemente al mandato ricevuto dal vertice di Helsinki.

43. Il Consiglio europeo si compiace in particolare che gli organi interinali previsti a Helsinki siano già stati istituiti e stiano cominciando a funzionare efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato un processo volto ad elaborare l'obiettivo prioritario e a identificare i contributi nazionali al fine di raggiungere la capacità militare fissata a Helsinki.

44. Il Consiglio europeo attende con vivo interesse gli ulteriori lavori che la Presidenza, insieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, porterà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al Consiglio europeo di Feira, come richiesto dal vertice di Helsinki, comprese proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle crisi da parte dell'UE e sull'approfondimento delle relazioni dell'UE con la NATO, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki.

45. Il Consiglio europeo esprime inoltre il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti nel capitolo "gestione non militare delle crisi". Esso invita il Consiglio a istituire - ad opera, o in occasione, del Consiglio europeo di Feira - un comitato per la gestione civile delle crisi.

III. BALCANI OCCIDENTALI

46. Il Consiglio europeo ribadisce che la pace, la prosperità e la stabilità dell'Europa sudorientale rappresentano una priorità strategica per l'Unione europea. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi realizzati nello scorso anno ma anche delle ardue sfide che attendono ancora la comunità internazionale nei Balcani occidentali. Il Consiglio europeo si compiace della relazione sui Balcani occidentali presentata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, congiuntamente con la Commissione.

47. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo globale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico dell'Europa. Il Consiglio europeo conferma che il processo di stabilizzazione e associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani. Gli accordi di stabilizzazione e associazione comprenderanno l'assistenza e la cooperazione in campo economico e finanziario, il dialogo politico, il ravvicinamento alla legislazione dell'Unione europea nonché la cooperazione in altri settori della politica e il libero scambio. Tali accordi dovranno essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Il Consiglio europeo esorta i paesi della regione ad operare in comune e con l'Unione per giungere a un felice esito nel processo di stabilizzazione e di associazione.

48. Il Consiglio europeo, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, richiama l'attenzione sulla prossima conferenza sull'Adriatico, patrocinata dall'Italia in cooperazione con l'Unione europea, che si svolgerà ad Ancona il 19 e 20 maggio. Essa rafforzerà la cooperazione nell'Adriatico in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e l'immigrazione illegale, promuovendo altresì la cooperazione transfrontaliera.

49. Il Consiglio europeo esorta la Commissione a presentare proposte per garantire procedure accelerate e un'assistenza rapida ed efficace.

50. Il Consiglio europeo sottolinea che nella RFJ una Serbia democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi, sarà benvenuta nella famiglia europea. In questa prospettiva l'Unione continuerà ad adoperarsi per il cambiamento democratico in Serbia. Le sanzioni selettive contro il regime continueranno ad essere un elemento necessario della politica dell'UE fintanto che il Presidente Milosevic rimarrà al potere. Il Consiglio europeo rivolge un appello al popolo serbo affinché si assuma la responsabilità del proprio futuro e reclami il posto che gli spetta nella famiglia delle nazioni democratiche. L'UE da parte sua non soltanto continuerà a sostenere l'opposizione democratica ma svilupperà altresì un dialogo globale con la società civile. Le ONG serbe dovrebbero essere incoraggiate ad impegnarsi con altre ONG su base regionale nel contesto del patto di stabilità.

51. Il Consiglio europeo esorta la Commissione e tutte le parti interessate, compresa la Commissione del Danubio, ad adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la navigazione sul Danubio entro l'estate.

52. Il Consiglio europeo appoggia gli sforzi del Montenegro per realizzare le riforme democratiche e conseguire la prosperità economica. Esso sottolinea il bisogno urgente di una sostanziale assistenza al Montenegro per assicurare la sopravvivenza del governo democratico e scongiurare altre gravi crisi nella regione. Oltre allo studio della BEI sulla possibile estensione delle sue attività al Montenegro chiesta dal Consiglio, il Consiglio europeo invita le istituzioni competenti a prendere senza indugio le necessarie decisioni sul finanziamento, all'interno degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 2000, di progetti, programmi e altre forme di assistenza che contribuiscano ad attenuare i bisogni finanziari immediati del Montenegro, ricorrendo se necessario alle riserve di bilancio dell'UE nonché all'assistenza macroeconomica. In questo contesto, il Consiglio europeo si compiace dell'inaugurazione ufficiale dell'Agenzia per la ricostruzione che si svolge oggi a Salonicco.

53. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a favore della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che inquadra gli sforzi della comunità internazionale nel Kosovo. Elogia il lavoro svolto dall'UNMIK e dalla KFOR nel perseguire gli obiettivi della risoluzione nonché l'operato dell'OSCE. Ottenere la partecipazione serba all'amministrazione provvisoria e alle elezioni municipali nell'autunno 2000 costituirà un notevole passo avanti verso la stabilizzazione della situazione del Kosovo. Il mantenimento della stabilità nella regione può essere assicurato solo se si terrà conto dei legittimi interessi dei paesi limitrofi della RFJ nel pieno rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esistenti.

54. La particolare responsabilità nella regione che incombe all'Unione determina il suo ruolo centrale nel fornire un sostegno internazionale per il Kosovo. L'Unione è risoluta ad assicurare il successo dello sforzo internazionale nel Kosovo. A questo scopo riconosce la necessità di dare un sostegno in maniera più coordinata e coerente e di far sì che gli sforzi dell'Unione e dei suoi Stati membri abbiano un giusto riconoscimento. L'UE ha già assunto il ruolo principale contribuendo alla ricostruzione nel Kosovo, inviando i 30.000 militari della KFOR e 800 poliziotti civili e fornendo finanziamenti che ammontano a 505 milioni di euro, guidando nel contempo il pilastro della ricostruzione economica dell'UNMIK.

55. La comunità internazionale deve adottare una strategia più coerente e orientata all'azione nell'assistenza politica ed economica del Kosovo e della regione. Al riguardo il Consiglio europeo riconferma il contributo vitale del patto di stabilità, sotto la responsabilità del coordinatore speciale e del rappresentante speciale dell'UE. Allo scopo di rafforzare il ruolo centrale dell'UE, il Consiglio europeo invita il Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l'autorità della Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, ad assicurare la coerenza delle politiche dell'UE per i Balcani occidentali, a potenziare gli effetti del suo contributo e a migliorare il coordinamento con il patto di stabilità ed altre iniziative della comunità internazionale. A tal fine si dovrebbero presentare, nella prossima sessione del Consiglio "Affari generali", proposte orientate all'azione. L'imminente conferenza regionale di finanziamento rappresenta una tappa fondamentale nell'ambito degli sforzi congiunti della comunità internazionale nell'Europa sudorientale.

IV. RUSSIA

56. Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, il Consiglio europeo ribadisce:

- l'importanza di sviluppare un partenariato strategico realmente efficace ed operativo in conformità con l'accordo di partenariato e cooperazione, la strategia comune dell'UE e i successivi piani di azione della Presidenza, affinché si possa lavorare insieme nei numerosi settori di interesse comune, per portare pace, stabilità e prosperità in Europa sulla base di valori comuni e obiettivi condivisi;

- la conseguente necessità che, per quanto riguarda la Cecenia, la Russia assolva i propri impegni, in particolare:

  = ponga fine all'uso indiscriminato della forza militare,

  = consenta indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani,

  = permetta alle organizzazioni e agli osservatori internazionali competenti di svolgere la loro missione liberamente,

  = prosegua senza indugio la ricerca di una soluzione politica.

57. Il Consiglio europeo considera il Consiglio di cooperazione con la Russia dell'11 aprile e il progettato vertice UE-Russia come importanti occasioni per realizzare tali obiettivi. A questo stesso scopo il Consiglio europeo dà mandato alla Troika di recarsi a Mosca appena possibile, subito dopo l'elezione del nuovo Presidente, per riconfermare a quest'ultimo ed al suo Governo l'approccio e le preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda relazioni così importanti per entrambe le parti.

V. CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

58. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi nei lavori della conferenza nonché dell'intenzione della Presidenza di presentare, sotto la sua responsabilità, una relazione generale al Consiglio europeo di Feira.

VI. REGIONI ULTRAPERIFERICHE

59. Il Consiglio europeo prende atto della relazione recentemente trasmessa dalla Commissione sulle misure intese a dare attuazione all'articolo 299, paragrafo 2 relativo alle regioni ultraperiferiche e la invita a presentare le sue prime proposte al Consiglio.

Allegato

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA [1]

- Documento della Presidenza: "L'occupazione, riforme economiche e coesione sociale
  Verso un'Europa dell'innovazione e del sapere"
  (5256/00 + ADD 1 COR 1 (en))

- Relazione della Commissione: "*e*Europe - *Una società dell'informazione per tutti*"
  (6978/00)

- Contributo della Commissione: "Un programma di rinnovamento economico e sociale in Europa"
  (6602/00)

- Comunicazione della Commissione: "Politiche della Comunità a sostegno dell'occupazione"
  (6714/00)

- Comunicazione della Commissione: "Costruire un'Europa solidale"
  (6715/00)

- Comunicazione della Commissione: "Tendenze nel campo sociale: prospettive e sfide"
  (6716/00)

- Comunicazione della Commissione: "Strategie per l'occupazione nella società dell'informazione"
  (6193/00)

- Relazione della Commissione sulla riforma economica: Relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità
  (5795/00)

- Contributo del Consiglio (ECOFIN)
  (6631/1/00 REV 1)

- Contributo del Consiglio "Lavoro e affari sociali"
  (6966/00)

- Contributo del Consiglio "Mercato interno" (Processo di riforme economiche avviato a Cardiff - Aspetti del mercato interno)
  (7130/00)

- Parere del Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro
  (6557/00)

- Relazione della Presidenza: "Rafforzamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa"
  (6933/00)

- Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissione
  (SN 2032/2/00 REV 2)

- Progetto di relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi compiuti dall'Unione europea nel 1999
  (6648/00)

---

[1] *Sul sito Internet della Presidenza: http://www.portugal.ue-2000.pt/ si possono trovare i documenti preparatori su occupazione, riforme economiche e coesione sociale*

CONSIGLIO EUROPEO
GÖTEBORG

CONCLUSIONI
DELLA PRESIDENZA

15 e 16 giugno 2001

1. Il Consiglio europeo, che si è riunito a Göteborg il 15 e 16 giugno per definire gli orientamenti politici dell'Unione:

   - ha confermato i progressi compiuti nei negoziati e approvato il quadro per portare a buon fine l'allargamento e ha proseguito il dibattito sul futuro dell'Unione;

   - ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale;

   - ha fornito orientamenti per una politica economica che sostenga la crescita ed incoraggi le riforme strutturali;

   - ha manifestato la propria determinazione ad agire congiuntamente nelle crisi attuali, in particolare in Medio Oriente e nei Balcani occidentali.

2. All'inizio dei lavori si è proceduto ad uno scambio di opinioni con la Presidente del Parlamento europeo, Sig.ra Nicole Fontaine, sui principali temi di discussione.

I. IL FUTURO DELL'EUROPA

3. L'allargamento e la globalizzazione comportano grandi opportunità e sfide per l'Unione europea. Con il dibattito pubblico sul futuro dell'Unione, sono in atto i preparativi per una conferenza intergovernativa nel 2004. Unitamente agli sforzi in corso per riformare e modernizzare le strutture e i metodi di lavoro, ciò consentirà di adattare i trattati costitutivi dell'Unione e le sue istituzioni alle nuove realtà e alle aspettative dei cittadini.

4. Il processo di ratifica del trattato di Nizza proseguirà per mettere l'Unione in condizione di accogliere nuovi Stati membri a partire dalla fine del 2002. Per quanto concerne il referendum irlandese, il Consiglio europeo conferma le conclusioni adottate a Lussemburgo dal Consiglio "Affari generali" dell'11 giugno, ivi compresa la disponibilità a contribuire in tutti i modi ad aiutare il governo irlandese a trovare una via d'uscita. Ribadisce l'impegno in favore dell'allargamento ed il sostegno al buon avanzamento dei negoziati di adesione.

Allargamento

5. Durante la Presidenza svedese si sono registrati progressi significativi nei negoziati di adesione. Gli sforzi risoluti di tutte le parti hanno consentito di raggiungere e oltrepassare gli obiettivi stabiliti a Nizza per il primo semestre del 2001.

6. Le conclusioni del Consiglio dell'11 giugno descrivono in dettaglio i consistenti risultati ottenuti in una serie di settori chiave. I paesi candidati hanno compiuto notevolissimi progressi nel soddisfare i criteri di adesione. Più di due terzi dei capitoli di negoziato sono stati provvisoriamente conclusi con alcuni paesi candidati. Entro la fine di giugno saranno aperti tutti i capitoli di negoziato con alcuni dei paesi candidati che hanno avviato i negoziati soltanto l'anno scorso. La tabella di marcia si è dimostrata un quadro ambizioso e realistico per i negoziati. Sotto le future presidenze belga e spagnola, l'Unione europea continuerà a seguire la tabella di marcia con immutato vigore.

7. Questo nuovo slancio deve essere accompagnato da continui progressi nei paesi candidati per quanto concerne il recepimento, l'applicazione e l'attuazione dell'acquis. Tali paesi dovranno prestare particolare attenzione all'istituzione di strutture amministrative adeguate, alla riforma dei sistemi giudiziari e della funzione pubblica, nonché alla situazione delle minoranze. Particolari sforzi saranno compiuti per assistere la Bulgaria e la Romania.

8. I paesi candidati continueranno ad essere valutati esclusivamente sulla base dei propri meriti. Si applica il principio della differenziazione, che consente ai paesi meglio preparati di avanzare più rapidamente nei negoziati e agli altri candidati di mettersi al passo. Gli accordi, compresi quelli parziali, raggiunti nel corso dei negoziati non possono essere considerati definitivi fino alla conclusione di un accordo globale.

9. Il processo di allargamento è irreversibile. Sulla base dei progressi sinora compiuti, il Consiglio europeo ribadisce che la tabella di marcia costituisce il quadro per portare a buon fine i negoziati di allargamento. Se si continuasse a procedere a ritmo costante verso la conformità con i criteri di adesione, la tabella di marcia dovrebbe consentire ai paesi candidati che sono pronti di concludere i negoziati entro la fine del 2002, con l'obiettivo di una loro partecipazione, quali Stati membri, alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004.

10. Le decisioni di Helsinki hanno avvicinato la Turchia all'UE e hanno dischiuso nuove prospettive alle sue aspirazioni europee. Sono stati realizzati buoni progressi nell'attuazione della strategia di preadesione per la Turchia, compreso un dialogo politico rafforzato. La presentazione da parte della Turchia del programma nazionale per l'adozione dell'acquis rappresenta un'evoluzione positiva. Occorrono tuttavia ulteriori progressi in vari settori come quello dei diritti umani. La Turchia è invitata pressantemente a prendere misure concrete per attuare le priorità del partenariato di adesione, che è la pietra angolare della strategia di preadesione. Il Consiglio è invitato ad adottare il quadro finanziario unico per l'assistenza preadesione alla Turchia entro la fine dell'anno. Il programma economico convenuto con l'FMI deve essere attuato risolutamente per creare le condizioni di una ripresa economica.

11. I paesi candidati sono invitati, tenendo conto delle rispettive situazioni particolari, a recepire gli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'Unione nelle loro politiche nazionali. L'intenzione dei paesi candidati di adottare l'iniziativa *e*Europe+ è un esempio riuscito. La Commissione inizierà, dalla primavera 2003, a includere i paesi candidati e le relative politiche nazionali nella relazione annuale di sintesi.

12. Il Consiglio europeo prende atto del fatto che la Commissione, conformemente alle conclusioni di Nizza, presenterà tra breve una comunicazione sulla questione delle regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne la competitività economica.

Conferenza europea

13. La Conferenza europea si riunirà nella sua attuale composizione durante la Presidenza belga. Per rafforzare il partenariato dell'Unione con l'Ucraina e la Moldova, questi paesi saranno invitati in una fase successiva a partecipare alla Conferenza europea.

Cooperazione con l'Ucraina

14. Uno sviluppo politico ed economico stabile e positivo in Ucraina riveste un'importanza strategica per l'Europa. L'Unione riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina e continuerà a sostenere l'evoluzione democratica, i diritti umani, lo stato di diritto e le riforme economiche orientate verso il mercato. La prossima visita del Presidente del Consiglio europeo ne è una dimostrazione.

Dibattito sul futuro dell'Unione

15. Il 7 marzo è stato lanciato il dibattito pubblico sul futuro sviluppo dell'Unione europea. La relazione della Presidenza illustra le numerose iniziative incoraggianti intraprese da allora. Il dibattito, che coinvolge tutte le componenti della società, deve essere proseguito attivamente nei prossimi anni. Nell'ambito della preparazione della conferenza intergovernativa del 2004, gli Stati membri e i paesi candidati sono invitati a presentare una sintesi del dibattito svolto a livello nazionale e a riferire in proposito alle successive presidenze future. Le riflessioni sul modo in cui strutturare la fase preparatoria della CIG del 2004 ed ampliare la partecipazione ai lavori, compresa l'eventuale creazione di un forum pubblico, proseguiranno fino al Consiglio europeo di Laeken.

Modernizzazione delle istituzioni

16. L'Unione deve disporre di istituzioni moderne, aperte e vicine ai cittadini. Le riforme in corso in tutte le istituzioni dell'Unione sottolineano il loro impegno a favore di tale obiettivo. Le nuove norme sul diritto d'accesso del pubblico ai documenti rappresentano un importante passo avanti verso un'Unione più aperta.

17. Come è stato posto in evidenza nella relazione del Segretario Generale, sono necessarie ulteriori riforme delle strutture e dei metodi di lavoro del Consiglio. Il Segretario Generale presenterà, preferibilmente al Consiglio europeo di Laeken, proposte dettagliate di ulteriori misure per assicurare l'efficienza del Consiglio, basate su una migliore preparazione delle sessioni del Consiglio, un coordinamento efficace tra le diverse formazioni del Consiglio e metodi di lavoro più efficaci dopo l'allargamento, di modo che il Consiglio europeo possa prendere le necessarie decisioni entro giugno 2002.

18. La procedura di bilancio nonché l'esecuzione e il controllo del bilancio devono essere allineati ai moderni standard europei. Il regolamento finanziario riveduto deve essere adottato entro la fine del 2002.

II. STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

19. Lo sviluppo sostenibile - soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere quelli delle generazioni future - è un obiettivo fondamentale fissato dai trattati. A tal fine è necessario affrontare le politiche economiche, sociali e ambientali in modo sinergico. La mancata inversione delle tendenze che minacciano la qualità futura della vita provocherà un vertiginoso aumento dei costi per la società o renderà tali tendenze irreversibili. Il Consiglio europeo si compiace della presentazione della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile che contiene importanti proposte per frenare queste tendenze.

20. Il Consiglio europeo ha convenuto una strategia per lo sviluppo sostenibile che integra l'impegno politico dell'Unione per il rinnovamento economico e sociale, aggiunge alla strategia di Lisbona una terza dimensione, quella ambientale, e stabilisce un nuovo approccio alla definizione delle politiche. Le modalità di attuazione di detta strategia saranno messe a punto dal Consiglio.

21. Obiettivi chiari e stabili per lo sviluppo sostenibile offriranno opportunità economiche significative. Ciò costituirà un potenziale per una nuova ondata di innovazione tecnologica e di investimenti, generatrice di crescita e di occupazione. Il Consiglio europeo invita l'industria a partecipare allo sviluppo e a un più ampio ricorso a nuove tecnologie rispettose dell'ambiente in settori quali l'energia e i trasporti. Al riguardo il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di dissociare crescita economica e sfruttamento delle risorse.

Un nuovo approccio alla definizione delle politiche

22. La strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile è basata sul principio secondo cui gli effetti economici, sociali e ambientali di tutte le politiche dovrebbero essere esaminati in modo coordinato e presi in considerazione nel processo decisionale. "Garantire prezzi giusti" in modo che questi riflettano meglio i costi reali delle diverse attività per la società costituirà un migliore incentivo per produttori e consumatori nel decidere quotidianamente quali beni e servizi produrre o acquistare.

23. Per migliorare il coordinamento delle politiche a livello di Stati membri il Consiglio europeo:

- *invita* gli Stati membri a delineare le proprie strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile;

- *sottolinea* l'importanza di un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati e *invita* gli Stati membri a definire processi consultivi nazionali appropriati.

24. Per realizzare un miglior coordinamento delle politiche nell'Unione il Consiglio europeo:

- *impartirà*, se necessario, nelle sue riunioni annuali di primavera, orientamenti volti a promuovere nell'Unione lo sviluppo sostenibile;

- *invita* le istituzioni dell'Unione a migliorare il coordinamento delle politiche interne tra i diversi settori. La preparazione orizzontale della strategia per lo sviluppo sostenibile sarà coordinata dal Consiglio "Affari generali";

- *prende atto* che la Commissione inserirà nel suo piano d'azione per una migliore regolamentazione, da presentare al Consiglio europeo di Laeken, meccanismi intesi a garantire che tutte le principali politiche proposte comprendano una valutazione d'impatto sotto il profilo della sostenibilità riguardo alle potenziali ripercussioni economiche, sociali e ambientali.

25. Per realizzare un'efficace revisione della strategia per lo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo:

- *invita* il Consiglio a esaminare, ai fini dell'attuazione della strategia, le proposte contenute nella comunicazione della Commissione, in particolare quelle relative a obiettivi e misure primari, nonché il sesto programma di azione per l'ambiente e le strategie settoriali per l'integrazione ambientale;

- *riesaminer*à i progressi compiuti nello sviluppo e nell'attuazione della strategia nelle sue riunioni annuali di primavera sulla falsariga delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma;

- *constata* che la Commissione valuterà l'attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile nella sua relazione di sintesi annuale, sulla base di una serie di indicatori principali, che il Consiglio deve concordare in tempo utile per il Consiglio europeo di primavera del 2002; contemporaneamente la Commissione presenterà una relazione intesa a valutare in che modo la tecnologia ambientale può promuovere la crescita e l'occupazione;

- *sostiene* il lavoro della Commissione su un progetto di etichettatura e tracciabilità degli OGM;

- *chiede* al Consiglio di tenere debitamente conto di energia, trasporti e ambiente nel sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.

La dimensione globale

26. Lo sviluppo sostenibile richiede soluzioni globali. L'Unione si adopererà per fare dello sviluppo sostenibile un obiettivo della cooperazione bilaterale allo sviluppo e di tutte le organizzazioni internazionali e agenzie specializzate. In particolare l'UE dovrebbe promuovere le questioni di governo mondiale dell'ambiente e garantire la sinergia delle politiche commerciali e ambientali. La strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile è parte dei lavori preparatori dell'Unione per il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002. In tale sede l'Unione cercherà di ottenere un "accordo globale" sullo sviluppo

sostenibile. La Commissione si impegna a presentare entro gennaio 2002 una comunicazione sulle modalità del contributo attuale e futuro dell'Unione allo sviluppo sostenibile globale. Al riguardo, l'Unione ha ribadito il suo impegno a realizzare al più presto l'obiettivo dell'ONU relativo a un aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,7% del PIL e a conseguire progressi concreti verso il raggiungimento di questo obiettivo prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel 2002 a Johannesburg.

Definizione delle priorità ambientali per la sostenibilità

27. Prendendo le mosse dalla comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile, dal sesto programma di azione per l'ambiente e dalle strategie settoriali per l'integrazione ambientale, il Consiglio europeo ha individuato in una prima fase una serie di obiettivi e misure come orientamento generale per il futuro sviluppo di politiche in quattro settori prioritari: *cambiamenti climatici, trasporti, sanità pubblica e risorse naturali*, integrando in tal modo le decisioni su questioni sociali ed economiche adottate dal Consiglio europeo di Stoccolma.

Lotta ai cambiamenti climatici

28. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'attività umana contribuiscono al riscaldamento globale e hanno ripercussioni sul clima mondiale. Pertanto la conferenza delle parti di metà luglio a Bonn deve avere esito positivo. La Comunità e gli Stati membri sono determinati a tenere fede agli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. La Commissione preparerà una proposta di ratifica entro la fine del 2001, consentendo all'Unione e agli Stati membri di adempiere l'impegno di ratificare celermente il protocollo di Kyoto. L'Unione europea si adopererà per garantire la più ampia partecipazione possibile dei paesi industrializzati all'impegno per garantire l'entrata in vigore del protocollo entro il 2002. Per intensificare gli sforzi dell'Unione in questo settore il Consiglio europeo:

- *riafferma* il suo impegno di conseguire gli obiettivi di Kyoto e di compiere entro il 2005 progressi dimostrabili nell'attuazione di tali impegni. Riconoscendo che il protocollo di Kyoto è solo una prima tappa, sottoscrive gli obiettivi fissati nel sesto programma di azione per l'ambiente;

- *riafferma* inoltre la determinazione a rispettare l'obiettivo indicativo per un contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 pari al 22% a livello comunitario fissato dalla direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili;

- *invita* la Banca europea per gli investimenti a promuovere la strategia per lo sviluppo sostenibile e a cooperare con la Commissione nell'attuazione della politica dell'UE sui cambiamenti climatici.

Garantire la sostenibilità dei trasporti

29. Una politica sostenibile in materia di trasporti dovrebbe affrontare i volumi di traffico e livelli di congestione, rumore e inquinamento crescenti e promuovere l'impiego di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente nonché la piena internalizzazione dei costi sociali e ambientali. È necessario intervenire per operare una scissione significativa tra crescita dei trasporti e crescita del PIL, in particolare passando dai trasporti su strada ai trasporti su rotaia e su vie navigabili e ai trasporti pubblici di passeggeri. A tal fine il Consiglio europeo:

- *invita* il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro il 2003 gli orientamenti riveduti sulle reti transeuropee dei trasporti sulla base di una futura proposta della Commissione al fine di dare priorità, se del caso, agli investimenti in infrastrutture per i trasporti pubblici e le ferrovie, le acque interne, la navigazione a corto raggio, le operazioni intermodali e l'efficace interconnessione;

- *rileva* che la Commissione proporrà un quadro inteso a garantire, entro il 2004, che i prezzi dei vari modi di trasporto rispecchino meglio i costi per la società.

Affrontare le minacce per la sanità pubblica

30. L'Unione europea deve rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari, all'utilizzazione delle sostanze chimiche e ai temi relativi alle epidemie di malattie infettive e alla resistenza agli antibiotici. A tal fine il Consiglio europeo:

- *prende atto* dell'intenzione della Commissione di presentare proposte formali e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottarle in modo che la politica in materia di sostanze chimiche sia attuata entro il 2004, garantendo in tal modo che entro una generazione le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare un significativo impatto sulla salute e l'ambiente;

- *constata* l'intenzione della Commissione di presentare entro il 2001 piani d'azione intesi ad affrontare i temi relativi alle epidemie di malattie infettive e alla resistenza agli antibiotici;

- *esorta* il Parlamento europeo e il Consiglio ad avvalersi dei consistenti progressi registrati e a convenire celermente in merito all'adozione definitiva del regolamento relativo alla legislazione alimentare e che istituisce l'Autorità europea per gli alimenti, al fine di rispettare il calendario concordato dai Consigli europei di Nizza e Stoccolma;

- *chiede* che si valuti l'eventualità di creare una rete europea di sorveglianza e allarme tempestivi sulle questioni sanitarie.

Gestire le risorse naturali in maniera più responsabile

31. Occorre modificare la relazione tra crescita economica, consumo di risorse naturali e produzione di rifiuti. La forte crescita economica deve andare di pari passo con un utilizzo delle risorse naturali e una produzione di rifiuti che siano sostenibili, salvaguardando la biodiversità, preservando gli ecosistemi ed evitando la desertificazione. Per far fronte a queste sfide il Consiglio europeo conviene:

- che la politica agricola comune e il suo sviluppo futuro contribuiscano, tra gli obiettivi, a realizzare uno sviluppo sostenibile ponendo maggiore enfasi sulla promozione di prodotti sani e di qualità elevata, di metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse produzione biologica, materie prime rinnovabili e la tutela della biodiversità;

- che la revisione della politica comune della pesca prevista nel 2002 affronti, sulla base di un ampio dibattito politico, la questione della pressione globale delle attività di pesca, adattando lo sforzo di pesca dell'UE al livello delle risorse disponibili, tenendo conto dell'impatto sociale e della necessità di evitare lo sfruttamento eccessivo;

- che la politica integrata dei prodotti dell'UE intesa a ridurre l'uso di risorse e l'impatto dei rifiuti sull'ambiente sia attuata in cooperazione con le imprese;

- che sia arrestato il deterioramento della diversità biologica al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010 come stabilito nel sesto programma di azione per l'ambiente.

Integrazione degli aspetti ambientali nelle politiche comunitarie

32. Il Consiglio è invitato a mettere a punto e a sviluppare ulteriormente le strategie settoriali per l'integrazione degli aspetti ambientali in tutte le pertinenti politiche comunitarie, al fine di una loro attuazione nei tempi più brevi, e a presentare i risultati di questi lavori prima del Consiglio europeo di primavera del 2002. Si dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti obiettivi fissati nel prossimo sesto programma di azione per l'ambiente e nella Strategia dello sviluppo sostenibile.

III. PIENA OCCUPAZIONE E QUALITA' DEL LAVORO IN UN'UNIONE COMPETITIVA - FOLLOW-UP DEL CONSIGLIO EUROPEO DI STOCCOLMA

Prospettive economiche generali e indirizzi di massima per le politiche economiche

33. L'economia dell'UE ha compiuto l'anno scorso notevoli passi avanti. C'è stata una crescita elevata e la disoccupazione ha raggiunto il livello più basso del decennio. Da allora la situazione economica internazionale si è deteriorata in modo significativo e le prospettive di crescita dell'Unione si sono affievolite. Tuttavia, l'ampio mercato interno unitamente all'euro costituisce una base forte e stabile di crescita interna con minore rischio di fluttuazioni del tasso di cambio. I fondamentali dell'economia europea rimangono forti.

34. L'Unione continuerà ad attuare con risolutezza la strategia di politica economica delineata negli indirizzi di massima per le politiche economiche. Deve continuare ad applicare una politica macroeconomica orientata alla crescita e alla stabilità. Le posizioni di bilancio depurate dagli effetti ciclici dovrebbero tendere verso il pareggio o l'avanzo, o rimanervi negli anni futuri, sulla base di quanto stabilito negli indirizzi di massima per le politiche economiche. Ove possibile, si dovrebbero lasciar agire gli stabilizzatori automatici. Si dovrebbero combattere le pressioni inflazionistiche che si profilano tramite interventi sull'offerta per eliminare le strozzature nei mercati del lavoro e dei prodotti e, ove necessario, gestendo la domanda attraverso la politica fiscale. Questo contribuirà a creare condizioni monetarie favorevoli alla crescita e alla creazione di posti di lavoro continua.

35. La modernizzazione dell'economia europea deve essere perseguita con vigore per conseguire l'obiettivo strategico dell'Unione. È fondamentale attuare prontamente le riforme strutturali volte a stimolare la concorrenza nei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali. Occorre proseguire gli sforzi intesi a semplificare il quadro normativo del mercato interno. Solo una politica risoluta seguendo questa falsariga può assicurare che possa continuare il circolo virtuoso della creazione dei posti di lavoro e della crescente prosperità dell'economia dell'UE degli ultimi anni. Gli Stati membri devono sfruttare l'intera riserva di forza lavoro dell'Unione offrendo alle donne migliori opportunità di entrare nel mercato del lavoro e aumentando il tasso di occupazione dei lavoratori anziani.

36. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per le politiche economiche e ne raccomanda l'adozione da parte del Consiglio. Costituisce un'evoluzione positiva il fatto che negli indirizzi suddetti sia annoverata la promozione dello sviluppo sostenibile. Conformemente agli orientamenti generali impartiti dal Consiglio europeo di primavera, tali indirizzi di massima costituiscono il nucleo del coordinamento della politica economica.

Informazione e consultazione dei lavoratori

37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e il Parlamento europeo a procedere verso l'adozione della direttiva sull'informazione e la consultazione dei lavoratori in base all'accordo recentemente raggiunto in sede di Consiglio.

Pacchetto fiscale

38. Sono stati compiuti progressi per quanto riguarda il pacchetto fiscale e il Consiglio ha adottato misure intese a garantire il raggiungimento di un accordo definitivo entro il 2002. Il Consiglio dovrebbe informare periodicamente il Consiglio europeo dell'andamento dei lavori.

Pacchetto telecomunicazioni

39. Sono stati compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda le proposte legislative che costituiscono il pacchetto telecomunicazioni. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero prodigare tutti gli sforzi per garantirne l'adozione definitiva entro il 2001 conformemente alle conclusioni di Lisbona .

Cielo unico europeo

40. Il Consiglio europeo fa presente l'importanza dell'iniziativa "Cielo unico" e prende atto che sono in corso contatti tra gli Stati membri interessati sulla questione dell'applicazione territoriale. Esprime l'auspicio che tali contatti sfocino in un rapido accordo. La Commissione intende presentare proposte particolareggiate intese a conseguire un "Cielo unico" entro il 2004.

Brevetto comunitario

41. L'approccio comune recentemente adottato dal Consiglio unitamente all'accordo di avviare le necessarie procedure di revisione della Convenzione sul brevetto europeo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione del brevetto comunitario entro il 2001.

Sedi di vari organismi

42. Il Consiglio europeo proseguirà gli sforzi per preparare una decisione in merito alle sedi rispettive di una serie di futuri organismi, tenendo conto che è tuttora d'applicazione la decisione presa a Edimburgo nel 1992.

Affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione

43. È necessario un approccio globale per raccogliere la sfida dell'invecchiamento della società. Il Consiglio europeo approva i tre grandi principi individuati dal Consiglio per garantire la sostenibilità a lungo termine dei sistemi pensionistici: tutelare la capacità dei sistemi di conseguire gli obiettivi sociali prefissi, mantenere la sostenibilità finanziaria e soddisfare le esigenze societali che cambiano. Conformemente alle conclusioni di Lisbona e di Stoccolma, il Consiglio, seguendo il metodo di coordinamento aperto e in base a una relazione comune del Comitato per la protezione sociale e del Comitato di politica economica dovrebbe:

- elaborare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per il Consiglio europeo di Laeken, basata sulla comunicazione della Commissione che stabilisce gli obiettivi e i metodi di lavoro nel settore delle pensioni, in fase di preparazione per il Consiglio europeo della primavera 2002;

- elaborare una relazione preliminare per il Consiglio europeo della primavera 2002 sugli orientamenti in materia di servizi sanitari e assistenza agli anziani.

I risultati dei lavori saranno inseriti negli indirizzi di massima per le politiche economiche.

Regioni ultraperiferiche

44. Il Consiglio europeo prende atto delle decisioni adottate dal Consiglio in particolare ai sensi dell'articolo 299 del trattato per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche nei settori agricolo e strutturale.

OMC

45. Un sistema commerciale forte, aperto, multilaterale e regolamentato contribuisce agli obiettivi strategici dell'Unione fra cui la promozione della crescita economica, lo sviluppo sostenibile e le dimensioni sociali della globalizzazione. Tuttora l'obiettivo dell'Unione è avviare un nuovo ciclo ambizioso e equilibrato di negoziati commerciali multilaterali in sede di quarta conferenza ministeriale dell'OMC a Doha in novembre. Siffatto ciclo di negoziati dovrebbe corrispondere agli interessi di tutti i membri dell'OMC, segnatamente a quelli dei paesi in via di sviluppo, e dimostrare che il sistema commerciale può venire incontro alle preoccupazioni della società civile. Il Consiglio europeo si compiace della nuova base per una stretta cooperazione transatlantica enunciata nella dichiarazione del vertice UE-USA di Göteborg. Tutti i partner dell'OMC sono esortati ad agire in modo costruttivo e flessibile per raggiungere un consenso a Doha.

IV. FOLLOW-UP DEL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE

46. La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rimane d'importanza vitale per i cittadini europei. È essenziale attuare, entro i termini stabiliti, tutti gli orientamenti, le priorità e le misure politiche approvate dal Consiglio europeo di Tampere. Occorre che gli Stati membri e il Consiglio intensifichino gli sforzi per accelerare i lavori di qui al Consiglio europeo di Laeken di dicembre, quando si terrà un dibattito approfondito per valutare lo stato di avanzamento.

V. COOPERAZIONE PER LA PACE E LA SICUREZZA

Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD)

47. L'Unione europea è impegnata a sviluppare e perfezionare le sue capacità, strutture e procedure per migliorare la capacità di assolvere tutti i compiti in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi facendo uso di mezzi militari e civili. Come risulta dalla relazione della Presidenza e relativi allegati adottati dal Consiglio, lo sviluppo della PESD rafforza la capacità dell'Unione di contribuire alla sicurezza e alla pace internazionali conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione europea riconosce al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

48. Sono stati fissati nuovi obiettivi concreti per gli aspetti civili della gestione delle crisi da raggiungere entro il 2003 attraverso contributi volontari. Sono state istituite strutture politiche e militari permanenti in seno al Consiglio e al Segretariato del Consiglio. Sono state gettate le basi per il successo delle conferenze sul miglioramento delle capacità militari e sulle capacità di polizia che si svolgeranno durante la prossima Presidenza.

49. Si sono registrati progressi nello sviluppo di un rapporto permanente ed effettivo con la NATO. Sono state convenute e attuate modalità permanenti per la consultazione e la cooperazione, come nel caso della stretta cooperazione nella gestione delle crisi nei Balcani occidentali. Si auspica un rapido accordo su disposizioni che permettano all'UE di accedere ai mezzi e alle capacità della NATO.

50. Sono state attuate disposizioni riguardanti la consultazione e partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE e di altri paesi candidati all'adesione all'UE, e le relazioni con il Canada e altri partner potenziali quali la Russia e l'Ucraina.

51. La futura Presidenza belga è invitata a proseguire i lavori su tutti gli aspetti della PESD assieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, e a riferire sui progressi verso la realizzazione dell'obiettivo di rendere l'UE rapidamente operativa in questo settore. I progressi devono continuare affinché una decisione a tal fine possa essere presa al più presto e comunque non oltre il Consiglio europeo di Laeken.

Prevenzione dei conflitti

52. Il Consiglio europeo approva il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti che migliorerà la capacità dell'Unione di mettere in atto un tempestivo allarme nonché analisi ed azioni coerenti. La prevenzione dei conflitti è uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell'Unione e dovrebbe essere integrata in tutti gli aspetti pertinenti di questa ultima compresa la politica europea di sicurezza e difesa, la cooperazione allo sviluppo e il commercio. Le future presidenze, la Commissione e il Segretario Generale/Alto Rappresentante sono invitati a promuovere l'attuazione del programma e a presentare raccomandazioni per il suo ulteriore sviluppo. Il Consiglio europeo si compiace della disponibilità della Svezia a ospitare una riunione regionale con organizzazioni interessate alla prevenzione dei conflitti in Europa.

Cooperazione tra l'UE e l'ONU

53. Il Consiglio ha adottato importanti decisioni per rafforzare il dialogo politico e giungere ad una più stretta cooperazione tra l'Unione europea e l'ONU. Sono stati compiuti progressi sostanziali nella creazione di un vero partenariato con l'ONU nei settori della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi nonché della cooperazione allo sviluppo, delle questioni umanitarie, delle politiche di asilo e dell'assistenza ai rifugiati. Questo partenariato è ulteriormente rafforzato dagli approcci sinergici in materia di prevenzione dei conflitti e dalla possibilità di garantire che le capacità militari e civili dell'UE in evoluzione costituiscano un effettivo valore aggiunto per la gestione delle crisi da parte dell'ONU. Sarà data assoluta priorità nell'ambito di questa cooperazione rafforzata ai Balcani occidentali, al Medio Oriente e all'Africa. La conclusione di accordi quadro tra la Comunità europea e le pertinenti organizzazioni ONU intensificherà la cooperazione.

54. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla prevenzione della proliferazione dei missili balistici (cfr. allegato I).

VI. RELAZIONI TRANSATLANTICHE

Relazioni UE-USA

55. La presenza del Presidente degli Stati Uniti George W. Bush a Göteborg il 14 giugno al vertice UE-USA ha fornito l'occasione di riaffermare i valori fondamentali e gli obiettivi condivisi su cui si fonda la comunità transatlantica.

56. Sono state individuate come aree di ulteriore cooperazione o di azione comune in materia di politica estera il Medio Oriente, i Balcani occidentali e la penisola coreana.

57. L'UE e gli Stati Uniti hanno convenuto che i cambiamenti climatici costituiscono la sfida ambientale più urgente. Entrambe le parti hanno preso atto delle divergenze sul protocollo di Kyoto e la sua ratifica. Tuttavia entrambe le parti hanno affermato la determinazione a tener fede agli impegni e agli obblighi a livello nazionale derivanti dalla convenzione sui cambiamenti climatici. È stata riconosciuta la necessità di proseguire il dialogo. Il Consiglio europeo si compiace dell'impegno assunto dagli USA di non interrompere il processo di Kyoto e di operare in modo costruttivo nella futura sesta Conferenza delle parti (COP 6) che si terrà a Bonn. I leader dell'UE e degli USA hanno anche convenuto di istituire a tal fine un Gruppo ad alto livello di rappresentanti personali sui cambiamenti climatici.

58. È stata convenuta la necessità di adottare un approccio integrato e globale per far fronte all'HIV/Aids specialmente in Africa. È stato sottolineato che occorre agevolare la distribuzione più ampia possibile di medicinali a prezzi accessibili e con modalità che ne garantiscano l'efficacia.

59. La conclusione positiva dell'annosa controversia tra l'UE e gli USA per quanto riguarda le banane è stata accolta con favore e si spera che per altre controversie ancora insolute come nel settore dell'acciaio siano individuate quanto prima soluzioni ugualmente soddisfacenti. Si invitano gli Stati Uniti ad associarsi all'Unione nel promuovere l'avvio di un nuovo ciclo globale di negoziati commerciali multilaterali nella prossima conferenza ministeriale OMC quale segno di un forte partenariato UE/USA in seno all'OMC, volto a mantenere un sistema aperto, equo e saldo di regole commerciali multilaterali.

Relazioni UE-Canada

60. Il vertice UE-Canada del 21 giugno 2001 coinciderà con il venticinquesimo anniversario dell'accordo quadro UE-Canada e metterà in evidenza la stretta, produttiva e continua cooperazione con il Canada su un'ampia gamma di questioni internazionali di interesse comune.

VII. RELAZIONI ESTERNE

UE-Russia

61. Sono stati compiuti passi importanti verso la creazione di un partenariato con la Russia basato su valori condivisi, un dialogo più intenso e progressi in settori di notevole interesse per l'UE. Al recente vertice UE-Russia è stato concordato di promuovere un dialogo e una cooperazione più intensi nei settori della politica e della sicurezza in Europa, di elaborare il concetto dello spazio economico comune europeo, di proseguire il dialogo sulla cooperazione nel settore dell'energia e di lanciare la cooperazione nel settore dell'aviazione, compreso il sorvolo della Siberia. Un'importante decisione adottata nel Consiglio europeo di Stoccolma riguarda la possibilità di fornire prestiti della BEI per progetti ambientali selezionati in Russia. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi già compiuti dalla BEI verso un possibile finanziamento di progetti prioritari. Altri sviluppi positivi sono l'inizio di un dialogo a livello ministeriale in materia di giustizia e affari interni, la ripresa del dialogo tra i ministri delle finanze e l'avvio di un dialogo su Kalinigrad.

62. La situazione in Cecenia continua a destare serie preoccupazioni. Urge una soluzione politica del conflitto. Occorre continuare a svolgere indagini approfondite sulle violazioni dei diritti umani che sono state segnalate, in modo da poter portare i responsabili in giudizio. Come convenuto al vertice UE-Russia e confermato il 15 giugno, il Gruppo di assistenza OSCE sta ritornando in Cecenia. La Russia ha confermato la sua disponibilità a cooperare con l'Unione europea nella realizzazione dei programmi di assistenza umanitaria.

63. La situazione dei mezzi di informazione indipendenti in Russia è un altro motivo di preoccupazione. L'Unione europea continuerà a controllare attentamente gli sviluppi in questo settore. Come constatato di comune accordo al vertice UE-Russia è necessaria una forte società civile in una moderna società democratica. La libertà di parola e il pluralismo dei mezzi di informazione sono principi democratici essenziali e valori fondamentali per un autentico partenariato UE-Russia.

Dimensione settentrionale

64. Il Consiglio europeo approva gli orientamenti politici e le procedure di follow-up nella "relazione dettagliata sulle politiche relative alla dimensione settentrionale" elaborata dalla Presidenza e dalla Commissione sulla base della conferenza dei ministri degli esteri svoltasi a Lussemburgo il 9 aprile 2001. Occorrerebbe proseguire l'attuazione del piano d'azione di Feira, in stretta cooperazione con i paesi partner in tutti i settori; in questo contesto la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo guida al fine di assicurare la continuità. L'avvio del partenariato ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP) da parte degli istituti finanziari internazionali e della Commissione contribuirà a mobilitare il sostegno ai progetti in materia di ambiente e di sicurezza nucleare, tra l'altro mediante una conferenza dei donatori che dovrà essere organizzata entro la fine dell'anno. La Presidenza danese intende organizzare una riunione ad alto livello per abbozzare le future azioni a partire dal 2003.

Balcani occidentali

65. Sulla base degli impegni assunti al vertice di Zagabria i paesi della regione hanno compiuto progressi incoraggianti verso la democrazia, l'economia di mercato e la coesistenza pacifica. La conclusione degli accordi di stabilizzazione e associazione (ASA) con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con la Croazia e l'intenzione della Commissione di presentare, se possibile entro la fine dell'anno, direttive di negoziato per un accordo analogo (ASA) con l'Albania sottolineano questi risultati.

66. L'Unione continuerà a sostenere tutti gli sforzi intesi ad avvicinare i paesi della regione all'obiettivo comune della loro integrazione nelle strutture europee in base alle conclusioni e raccomandazioni della prima "relazione d'esame del Consiglio" sul processo di stabilizzazione e associazione. Ciò costituisce un'indicazione per il futuro, anche in quei settori in cui sono necessari ulteriori progressi tangibili, quali la protezione dei diritti delle minoranze, il rimpatrio dei rifugiati e la cooperazione regionale. Occorrerà inoltre rivolgere particolare attenzione alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Nell'attuazione degli accordi di stabilizzazione e associazione già conclusi si terrà conto delle politiche seguite dai paesi interessati nei settori in questione. Il Consiglio europeo sostiene un pronto ripristino della libera navigazione sul Danubio.

67. Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (cfr. allegato II).

68. La prima riunione della task force consultiva UE-RFJ, che apre la via ad un accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché la prossima conferenza dei donatori per l'RFJ, sono esempi concreti del sostegno dell'UE all'RFJ. Il Consiglio europeo invita le autorità dell'RFJ/serbe a proseguire il cammino verso la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

69. Tutte le parti sono esortate ad impegnarsi in modo costruttivo, in conformità della risoluzione 1224 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nell'attuazione del quadro costituzionale per l'autogoverno provvisorio del Kosovo e a partecipare ai preparativi per le elezioni che si terranno in tutto il Kosovo nel corso dell'anno. Si esprime sostegno ad un'azione risoluta contro gli estremisti e la criminalità organizzata in Kosovo e in tutta la regione.

70. Il recente riesame da parte del Consiglio delle priorità dell'UE nell'ambito del patto di stabilità metterà meglio a fuoco gli obiettivi del patto, non da ultimo in previsione della conferenza regionale che si terrà più avanti nel corso dell'anno.

Medio Oriente

71. Il Consiglio europeo appoggia pienamente le raccomandazioni della commissione d'inchiesta istituita a Sharm el Sheikh. Dato che sono state accettate integralmente da entrambe le parti, esse costituiscono la base migliore per la ripresa del processo di pace. È essenziale concordare rapidamente le misure da prendere e un calendario per la loro piena attuazione, nell'interesse delle parti e per la stabilità della regione.

72. Dopo tanti eventi tragici, si intravede ora uno spiraglio. Il Consiglio europeo si compiace del piano di attuazione della sicurezza israelo-palestinese. Ciò richiede un impegno reale per compiere progressi sostenibili in materia di sicurezza e la levata dei posti di blocco. Il Consiglio europeo sollecita inoltre il congelamento completo degli insediamenti.

73. Dovrebbe iniziare il più presto possibile un periodo "per placare gli animi" inteso a permettere l'attuazione di ulteriori misure miranti alla ripresa di negoziati globali e significativi per giungere a un accordo sullo status definitivo in base alle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

74. Il Consiglio europeo si congratula con l'Alto Rappresentante per la sua relazione che accoglie favorevolmente, plaudendo ai suoi contributi. Condivide le sue opinioni secondo cui:

- per ristabilire la fiducia è necessario migliorare urgentemente la situazione sul terreno;

- per ristabilire la fiducia nella pace è necessario il nostro sostegno al ripristino della cooperazione tra le società civili;

- l'aiuto alle istituzioni e all'economia palestinesi rimane un impegno europeo che dovremmo continuare a onorare, quale parte di uno sforzo internazionale.

Il Consiglio europeo annette priorità anche alla stabilità e prosperità in tutta la regione mediterranea. A tal fine esso continuerà a sfruttare appieno il processo di Barcellona compresi gli accordi di associazione.

Il Consiglio europeo invita l'Alto Rappresentante a proseguire i suoi sforzi in stretta cooperazione con la Presidenza e la Commissione e con le parti, gli Stati Uniti e altri attori, affinché l'UE continui a svolgere un ruolo attivo. Lo invita a formulare, se del caso, nuove raccomandazioni politiche.

Algeria

75. L'Unione europea sollecita tutti i responsabili dell'Algeria ad agire per porre fine agli attuali scontri e violenze e invita le autorità ad avviare un'iniziativa politica per superare la crisi instaurando un dialogo fra tutti gli algerini.

76. L'Unione europea è pronta a fornire assistenza alle riforme politiche, economiche e sociali necessarie per ripristinare la pace, la stabilità e la prosperità.

Timor orientale

77. Il Consiglio europeo si compiace per le prossime elezioni dell'Assemblea costituente a Timor orientale. Confida che questo importante evento darà al popolo di Timor orientale una costituzione, il suo primo governo eletto e il quadro politico per l'indipendenza.

Penisola coreana

78. Il Consiglio europeo si compiace dei risultati della missione ad alto livello dell'UE nelle due Coree. Il dialogo e la cooperazione intercoreani, la non proliferazione e i diritti dell'uomo rimarranno temi di importanza vitale per gli ulteriori progressi nello sviluppo di legami tra l'Unione e la Repubblica democratica popolare di Corea.

°

° °

79. Il Consiglio europeo ha preso atto dei documenti e delle relazioni presentatigli nonché delle conclusioni concordate del Consiglio ivi contenute (cfr. allegato III). Invita le istituzioni a intraprendere quanto prima un eventuale follow-up operativo, tenendo pienamente conto, se del caso, degli orientamenti politici formulati nelle presenti conclusioni.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 583/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea ([1]), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ([2]) (in seguito denominato «atto di adesione»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 ([3]), ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ha istituito taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(2) È opportuno modificare le suddette norme comuni e i regimi di sostegno perché possano essere applicati nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia (in seguito denominati «i nuovi Stati membri»).

(3) Allo scopo di introdurre la modulazione nei nuovi Stati membri, è opportuno che la Commissione fissi massimali nazionali per gli aiuti complementari per i nuovi Stati membri.

(4) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri percepiranno pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione nei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(5) Tenendo conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri a seguito dell'introduzione progressiva, si dovrebbe prevedere che, nell'ambito dell'applicazione dello schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, è opportuno non applicare lo strumento della disciplina finanziaria nei nuovi Stati membri fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

(6) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né dispongono di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. È quindi opportuno basare il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri su pagamenti per ettaro regionalizzati, suddivisi tra le regioni in base a criteri oggettivi e ripartiti tra gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata e che rispondono ai criteri di ammissibilità.

(7) È opportuno che l'importo dei pagamenti diretti, ripartito in massimali nazionali, nell'ambito del regime di pagamento unico per i nuovi Stati membri sia basato sulle quote, sui massimali e sui quantitativi convenuti nell'ambito dei negoziati di adesione, moltiplicati per i rispettivi importi di aiuto per ettaro, capo o tonnellata.

([1]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
([2]) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
([3]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(8) A partire dal 1º aprile 2005, la misura di sostegno del mercato attuata a favore della produzione dei foraggi essiccati, a norma del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], è modificata. A partire da tale data il sostegno del mercato è parzialmente convertito in un pagamento diretto a favore degli agricoltori. Per evitare una diminuzione del sostegno complessivo per i nuovi Stati membri nel 2005, è opportuno derogare al principio generale dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti. Pertanto, nell'ambito del massimale nazionale per il regime di pagamento unico, occorrerebbe calcolare la componente relativa ai foraggi essiccati al tasso pieno 100 % dell'aiuto anziché al livello dell'aiuto raggiunto nell'ambito dell'introduzione progressiva.

(9) Nell'ambito dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adattare il premio per ettaro in base a criteri oggettivi, onde garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

(10) È opportuno che i nuovi Stati membri abbiano la possibilità di attuare il regime di pagamento unico solo parzialmente e/o di escluderne certi settori.

(11) È opportuno che i massimali settoriali per l'attuazione parziale e/o l'esclusione di certi settori del regime di pagamento unico siano basati sulle quote, sui massimali e sui quantitativi concordati nell'ambito dei negoziati di adesione.

(12) La transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico e ad altri regimi di aiuto può creare difficoltà di adattamento che il presente regolamento non affronta. Per far fronte a quest'eventualità è opportuno inserire nel regolamento (CE) n. 1782/2003 una disposizione generale che consenta alla Commissione di adottare, per un periodo determinato, le misure transitorie necessarie.

(13) Data la brevità del periodo di programmazione, l'atto di adesione ha previsto la possibilità di integrare nei programmi principali una misura del tipo LEADER + (iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale), invece di prevedere una programmazione LEADER + distinta. Pertanto, la misura «gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte di partenariati locali», introdotta nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [2], non è necessaria per i nuovi Stati membri in quanto è coperta dalla misura del tipo LEADER +.

(14) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1786/2003 e (CE) n. 1257/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«I nuovi Stati membri provvedono a che le terre investite a pascolo permanente al 1º maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente.»

2) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per i nuovi Stati membri i massimali di cui al paragrafo 2 sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.»

3) dopo l'articolo 12 è aggiunto l'articolo seguente:

«*Articolo 12 bis*

Applicazione ai nuovi Stati membri

1. Gli articoli 10 e 12 non si applicano ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.

2. Nell'ambito dell'applicazione della tabella degli incrementi stabilita nell'articolo 143 bis a tutti i pagamenti direttivi concessi nei nuovi Stati membri, non si applica l'articolo 11 ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello dei pagamenti diretti applicabile a tale data nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.;»

4) all'articolo 54, paragrafo 2, alla fine del primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Per i nuovi Stati membri, il riferimento al termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003 si intende fatto alla data del 30 giugno 2003.»

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

5) nel titolo III è aggiunto il capitolo seguente:

«CAPITOLO 6

ATTUAZIONE NEI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 71 bis

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, le disposizioni del presente titolo si applicano ai nuovi Stati membri.

Non si applicano gli articoli 33, 34, 37, 38, 39, 40, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli articoli 41, 42, 43, da 47 a 50, 53 e da 58 a 63.

2. Ogni nuovo Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie, adotta le decisioni di cui agli articoli 64, paragrafo 1, e 71, paragrafo 1, entro il 1° agosto dell'anno precedente l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

Articolo 71 ter

Domande di pagamento

1. Gli agricoltori presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, agli agricoltori che non presentino domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno dell'applicazione di tale regime non è attribuito alcun diritto.

3. Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti vengono riversati nella riserva nazionale di cui all'articolo 70 quinquies e sono disponibili per una ridistribuzione.

Articolo 71 quater

Massimali

I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono quelli elencati nell'allegato VIII bis.

Articolo 71 quinquies

Riserva nazionale

1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3.

2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti di pagamento agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire diritti di pagamento, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico. Tali diritti di pagamento sono distribuiti in base a norme da definirsi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

4. A norma dei paragrafi 2 e 3, i nuovi Stati membri possono accrescere il valore unitario dei diritti entro il limite di 5 000 EUR, e/o il numero dei diritti assegnati agli agricoltori.

5. I nuovi Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, i diritti non utilizzati in ciascun anno del suddetto quinquennio sono riversati immediatamente nella riserva nazionale.

Articolo 71 sexies

Ripartizione regionale del massimale di cui all'articolo 70 quater

1. I nuovi Stati membri applicano il regime di pagamento unico a livello regionale.

2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi.

I nuovi Stati membri con meno di tre milioni di ettari ammissibili possono essere considerati una regione unica.

3. Previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 71 quinquies, i nuovi Stati membri suddividono tra le loro regioni il rispettivo massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater secondo criteri oggettivi.

Articolo 71 septies

Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. Tutti gli agricoltori le cui aziende sono ubicate in una data regione ricevono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale fissato a norma dell'articolo 71 sexies, per il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

2. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

3. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 71 octies

Uso del suolo

1. In deroga all'articolo 51 e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, anche per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 (*), all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 (**) e di patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, ad esclusione delle colture permanenti.

2. I nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari che possono essere utilizzati conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1 suddividendo, in base criteri oggettivi, la media del numero di ettari usati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale, nel triennio 2000–2002, tra le regioni definite a norma dell'articolo 71 sexies, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in base ai dati comunicati dal nuovo Stato membro.

3. Nei limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la rispettiva regione, un agricoltore è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1:

a) limitatamente al numero di ettari che ha usato per produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

b) in deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, secondo comma, in caso di applicazione, mutatis mutandis, degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, limitatamente a un numero di ettari da stabilirsi in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Limitatamente al numero di ettari che rimangano a disposizione dopo l'applicazione del paragrafo 3, gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari di cui al paragrafo 3, nei limiti di un numero di ettari utilizzato per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel 2005; hanno la priorità gli agricoltori che già nel 2004 producevano tali prodotti nei limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

In caso di applicazione dell'articolo 71 o dell'articolo 143 ter, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

5. Per stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, i nuovi Stati membri utilizzano i dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore con soddisfazione dello Stato membro.

6. Il numero di ettari per i quali è concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 non supera in nessun caso il numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, insieme al corrispondente diritto al pagamento.

8. La relazione di cui all'articolo 60 verte anche sull'attuazione da parte dei nuovi Stati membri.

Articolo 71 nonies

Formazioni erbose

I nuovi Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, valori unitari differenti per i diritti da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 71 septies, paragrafo 1, per gli ettari di formazioni erbose accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per gli ettari di pascoli permanenti accertati alla data del 30 giugno 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Articolo 71 decies

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

A decorrere dal 2007, gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, da erogare nel 2007, sono inclusi nel regime di pagamento unico.

Tuttavia, i nuovi Stati membri possono decidere che gli importi corrispondenti ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

L'importo utilizzato per stabilire i diritti per tali pagamenti è pari agli importi da attribuire ai sensi degli articoli 95 e 96, calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

In deroga all'articolo 71 bis, paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 48, 49 e 50.

Articolo 71 undecies

Diritti di ritiro dalla produzione

1. Gli agricoltori ricevono parte dei diritti di pagamento sotto forma di diritti di ritiro dalla produzione.

2. Il numero di diritti di ritiro dalla produzione è fissato moltiplicando la superficie ammissibile dell'agricoltore, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, dichiarata nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il tasso applicabile di ritiro.

Il tasso di ritiro applicabile è calcolato moltiplicando il tasso di base di ritiro obbligatorio del 10 %, per la proporzione, nella regione interessata, tra la superficie o le superfici di base regionali di cui all'articolo 101, terzo comma, e la superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2.

3. Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti di pagamento, stabilito a norma dell'articolo 71 septies, paragrafo 1.

4. Il disposto dei paragrafi da 1 a 3 non si applica agli agricoltori che dichiarano meno del numero di ettari, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, che sarebbe necessario per produrre un numero di tonnellate equivalente a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX, in base alla resa di riferimento di cui all'allegato XI ter applicabile al nuovo Stato membro in cui è situata l'azienda, diviso per la proporzione di cui al paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 71 duodecies

Condizioni applicabili ai diritti

1. In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, i diritti stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. Entro il 1º agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono anche decidere, conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma del presente capitolo siano soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

Articolo 71 terdecies

Attuazione facoltativa

1. Le sezioni 2, 3 e 4 del capitolo 5 si applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni stabilite dal presente articolo. Tuttavia, la sezione 4 non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter.

2. Ogni riferimento all'articolo 41 nelle sezioni 2 e 3 del capitolo 5, in particolare in ordine ai massimali nazionali, si intende fatto all'articolo 71 quater.

3. La relazione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, include le opzioni definite nel presente capitolo.

(*) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(**) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.»

6) all'articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono le seguenti:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Cipro	6 183 ha
Ungheria	2 500 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha»

7) all'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 600 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;

8) l'articolo 80, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

	Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha)	Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha)
Grecia	1 323,96	561,00
Spagna	1 123,95	476,25
Francia:		
— territorio metropolitano	971,73	411,75
— Guyana francese	1 329,27	563,25
Italia	1 069,08	453,00
Ungheria	548,70	232,50
Portogallo	1 070,85	453,75»

9) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Articolo 81

Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Grecia	20 333 ha
Spagna	104 973 ha
Francia:	
— territorio metropolitano	19 050 ha
— Guyana francese	4 190 ha
Italia	219 588 ha
Ungheria	3 222 ha
Portogallo	24 667 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.»;

10) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 812 400 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio	100 ha
Germania	1 500 ha
Grecia	41 100 ha
Spagna	568 200 ha
Francia	17 300 ha
Italia	130 100 ha
Cipro	5 100 ha
Lussemburgo	100 ha
Ungheria	2 900 ha
Paesi Bassi	100 ha
Austria	100 ha
Polonia	1 000 ha
Portogallo	41 300 ha
Slovenia	300 ha
Slovacchia	3 100 ha
Regno Unito	100 ha

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.»;

11) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, 71 undecies e 107, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

12) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Condizioni

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 o paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1868/94.»;

13) l'articolo 99, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri tale massimale corrisponde agli importi indicati nell'allegato XI bis.

Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.»;

14) all'articolo 101, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Tuttavia, la superficie o le superfici di base regionali nei nuovi Stati membri sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, e nei limiti delle superfici di base nazionali elencate nell'allegato XI ter.»;

15) all'articolo 103, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In alternativa, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter nel 2004 e che optano per l'applicazione dell'articolo 66, stabiliscono il piano di regionalizzazione, secondo criteri oggettivi, entro il 1º agosto dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, il totale delle superfici di base regionali e la media ponderata delle rese di riferimento delle regioni rispettano i limiti della superficie di base nazionale e delle rese di riferimento elencati nell'allegato XI ter.»;

16) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

Supplemento per il frumento duro

1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

— 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

— 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Cipro	6 183 ha
Ungheria	2 500 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha.

2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato nel paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite nell'allegato X o, negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993–1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

3. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, è concesso un aiuto specifico di 46 EUR/ha nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

Germania	10 000 ha
Spagna	4 000 ha
Francia	50 000 ha
Italia	4 000 ha
Ungheria	4 305 ha
Slovacchia	4 717 ha
Regno Unito	5 000 ha.»

17) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Terreni ammissibili

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Per i nuovi Stati membri, le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data del 30 giugno 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo o al secondo comma del presente articolo, a condizione che essi adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile.»;

18) l'articolo 116, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118.

Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 4.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 67, l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

19) l'articolo 116, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro	Diritti (x 1 000)
Belgio	70
Repubblica ceca	66,733
Danimarca	104
Germania	2 432
Estonia	48
Grecia	11 023
Spagna	19 580
Francia	7 842
Irlanda	4 956
Italia	9 575
Cipro	472,401
Lettonia	18,437
Lituania	17,304
Lussemburgo	4
Ungheria	1 146
Malta	8,485
Paesi Bassi	930
Austria	206
Polonia	335,88
Portogallo (*)	2 690
Slovenia	84,909
Slovacchia	305,756
Finlandia	80
Svezia	180
Regno Unito	19 492
Totale	81 667,905

(*) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.»

20) l'articolo 119, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano i seguenti importi globali:

(espressi in migliaia di EUR)

Belgio	64
Repubblica ceca	71
Danimarca	79
Germania	1 793
Estonia	51
Grecia	8 767
Spagna	18 827
Francia	7 083
Irlanda	4 875
Italia	6 920
Cipro	441
Lettonia	19
Lituania	18
Lussemburgo	4
Ungheria	1 212
Malta	9
Paesi Bassi	743
Austria	185
Polonia	355
Portogallo	2 275
Slovenia	86
Slovacchia	323
Finlandia	61
Svezia	162
Regno Unito	20 162»

21) all'articolo 119, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Nei nuovi Stati membri, gli importi globali sono applicati in base allo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.»;

22) all'articolo 123, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio	235 149
Repubblica ceca	244 349
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Estonia1	18 800
Grecia	143 134
Spagna	713 999 (*)
Francia	1 754 732 (**)
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Cipro	12 000
Lettonia	70 200
Lituania	150 000
Lussemburgo	18 962
Ungheria	94 620
Malta	3 201
Paesi Bassi	157 932
Austria	373 400
Polonia	926 000
Portogallo	175 075 (***) (****)
Slovenia	92 276
Slovacchia	78 348
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 (*****)

(*) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
(****) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.
(*****) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi. »

23) l'articolo 126, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo.»;

24) l'articolo 126, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 128.

Tranne nei casi in cui si applica l'articolo 143 ter, entro un anno dalla data dell'adesione i nuovi Stati membri assegnano ai produttori massimali individuali e costituiscono riserve nazionali a partire dal numero complessivo di diritti al premio riservati a ciascuno di loro a norma del paragrafo 5.

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter e ove si applichi l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), l'assegnazione ai produttori dei massimali individuali e la costituzione della riserva nazionale di cui al secondo comma sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.»;

25) l'articolo 126, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio	394 253
Repubblica ceca (*)	90 300
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Estonia (*)	13 416
Grecia	138 005
Spagna (**)	1 441 539
Francia (***)	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Cipro (*)	500
Lettonia (*)	19 368
Lituania (*)	47 232
Lussemburgo	18 537
Ungheria (*)	117 000
Malta (*)	454
Paesi Bassi	63 236
Austria	375 000
Polonia (*)	325 581
Portogallo (****) (*****)	416 539
Slovenia (*)	86 384
Slovacchia (*)	28 080
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

(*) Applicabile a partire dalla data dell'adesione.
(**) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
(***) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
(****) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
(*****) Da maggiorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004.»

26) all'articolo 130, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per i nuovi Stati membri i massimali nazionali corrispondono a quelli indicati nella tabella seguente:

	Tori, manzi, vacche e giovenche	Vitelli di età compresa tra più di un mese e meno di 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore o uguale a 185 kg
Repubblica ceca	483 382	27 380
Estonia	107 813	30 000
Cipro	21 000	—
Lettonia	124 320	53 280
Lituania	367 484	244 200
Ungheria	141 559	94 439
Malta	6 002	17
Polonia	1 815 430	839 518
Slovenia	161 137	35 852
Slovacchia	204 062	62 841»

27) l'articolo 133, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Si applicano i seguenti importi globali:

(espressi in milioni di EUR)

Belgio	39,4
Repubblica ceca	8,776017
Danimarca	11,8
Germania	88,4
Estonia	1,13451
Grecia	3,8
Spagna	33,1
Francia	93,4
Irlanda	31,4
Italia	65,6
Cipro	0,308945
Lettonia	1,33068
Lituania	4,942267
Lussemburgo	3,4
Ungheria	2,936076
Malta	0,0637
Paesi Bassi	25,3
Austria	12,0
Polonia	27,3
Portogallo	6,2
Slovenia	2,964780
Slovacchia	4,500535
Finlandia	6,2
Svezia	9,2
Regno Unito	63,8»

28) all'articolo 135, paragrafo 1, al primo comma è aggiunto il seguente trattino:

«— per i nuovi Stati membri: uguale ai massimali stabiliti nell'articolo 123, paragrafo 8, o uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 2001, 2002 e 2003, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione.»;

29) all'articolo 135, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:

«Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 2001, il 2002 e il 2003.»;

30) all'articolo 136, paragrafo 2, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per i nuovi Stati membri gli anni di riferimento sono il 1999, il 2000 e il 2001.»;

31) dopo l'articolo 136, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 136 bis

Condizioni di applicazione nei nuovi Stati membri

Nei nuovi Stati membri, gli importi globali di cui all'articolo 133, paragrafo 3, e il pagamento massimo per superficie pari a 350 EUR/ha, di cui all'articolo 136, paragrafo 3, si applicano secondo lo schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis.»;

32) all'articolo 139, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente di ciascun pagamento diretto all'interno del massimale di cui all'articolo 71 quater.»;

33) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

«Articolo 143

Massimale

La somma dell'aiuto richiesto non supera un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41. Tuttavia, per i nuovi Stati membri il massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrisponde alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella, di cui all'allegato VI, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 71 quater.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.»;

34) all'articolo 145, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente, delle terre agricole e dei prati, alle opzioni di cui al titolo III, capitoli 5 e 6, e alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nell'ambito del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE (*);

(*) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.»;

35) all'articolo 145, il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda gli allegati VIII e VIII bis, qualora si applichino rispettivamente gli articoli 62 e 71 decies e, se del caso, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi, nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (**), nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII;

(**) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.»;

36) all'articolo 145, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capitoli 5 e 6. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario.»;

37) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 5, 13, 42, 58, 71 quinquies e 71 sexies.»;

38) dopo l'articolo 154 è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 154 bis

Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

1. Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per un periodo che inizia il 1º maggio 2004 e scade il 30 giugno 2009 e la loro applicazione è limitata a tale data. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare detto periodo.»;

39) dopo l'allegato VIII è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO VIII bis

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

I massimali sono stati calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 143 bis e non devono pertanto essere ridotti.

(milioni di EUR)

Anno civile	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Polonia	Slovenia	Slovacchia
2005	227,9	23,4	8,9	33,9	92,0	350,8	0,67	724,3	35,5	97,6
2006	265,7	27,3	10,4	39,6	107,3	408,7	0,78	845,0	41,4	113,6
2007	342,4	40,4	13,9	55,6	146,9	495,1	1,59	1 098,8	55,5	144,5
2008	427,8	50,5	17,4	69,5	183,6	618,5	1,99	1 373,4	69,4	180,5
2009	513,2	60,5	20,9	83,4	220,3	741,9	2,38	1 648,0	83,3	216,6
2010	598,5	70,6	24,4	97,3	257,0	865,2	2,78	1 922,5	97,2	252,6
2011	683,9	80,7	27,8	111,2	293,7	988,6	3,18	2 197,1	111,0	288,6
2012	769,3	90,8	31,3	125,1	330,4	1 111,9	3,57	2 471,7	124,9	324,6
anni successivi	854,6	100,9	34,8	139,0	367,1	1 235,3	3,97	2 746,3	138,8	360,6»

40) l'allegato X è completato dal seguente testo:

«CIPRO

UNGHERIA

Regioni

Dél Dunamenti síkság

Dél-Dunántúl

Közép-Alföld

Mezőföld

Berettyo-Kőrös-Maros vidéke.

Györi medence

Hajdúság»;

41) dopo l'allegato XI sono aggiunti gli allegati seguenti:

«ALLEGATO XI bis

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

(milioni di EUR)

Anno civile	Repubblica ceca	Estonia	Cipro	Lettonia	Lituania	Ungheria	Malta	Polonia	Slovenia	Slovacchia
2005	0,87	0,04	0,03	0,10	0,10	0,78	0,03	0,56	0,08	0,04
2006	1,02	0,04	0,03	0,12	0,12	0,90	0,03	0,65	0,10	0,04
2007	1,17	0,05	0,04	0,14	0,14	1,03	0,04	0,74	0,11	0,05
2008	1,46	0,06	0,05	0,17	0,17	1,29	0,05	0,93	0,14	0,06
2009	1,75	0,07	0,06	0,21	0,21	1,55	0,06	1,11	0,17	0,07
2010	2,04	0,08	0,07	0,24	0,24	1,81	0,07	1,30	0,19	0,08
2011	2,33	0,10	0,08	0,28	0,28	2,07	0,08	1,48	0,22	0,09
2012	2,62	0,11	0,09	0,31	0,31	2,33	0,09	1,67	0,25	0,11
anni successivi	2,91	0,12	0,10	0,35	0,35	2,59	0,10	1,85	0,28	0,12

ALLEGATO XI ter

Superfici di base nazionale a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri, di cui agli articoli 101 e 103

	Superficie di base (ha)	Rese di riferimento (t/ha)
Repubblica ceca	2 253 598	4,20
Estonia	362 827	2,40
Cipro	79 004	2,30
Lettonia	443 580	2,50
Lituania	1 146 633	2,70
Ungheria	3 487 792	4,73
Malta	4 565	2,02
Polonia	9 454 671	3,00
Slovenia	125 171	5,27
Slovacchia	1 003 453	4,06»

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1 è suddiviso tra gli Stati membri come segue:

Quantitativo nazionale garantito in tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL)	8 000
Repubblica ceca	27 942
Danimarca	334 000
Germania	421 000
Grecia	37 500
Spagna	1 325 000
Francia	1 605 000
Irlanda	5 000
Italia	685 000
Lituania	650
Ungheria	49 593
Paesi Bassi	285 000
Austria	4 400
Polonia	13 538
Portogallo	30 000
Slovacchia	13 100
Finlandia	3 000
Svezia	11 000
Regno Unito	102 000»

Articolo 3

All'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è aggiunto il comma seguente:

«La misura di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2 non si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2003

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

INDICE

		Pagina
TITOLO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	7
TITOLO II	DISPOSIZIONI GENERALI	8
Capitolo 1	Condizionalità	8
Capitolo 2	Modulazione e disciplina finanziaria	9
Capitolo 3	Sistema di consulenza aziendale	10
Capitolo 4	Sistema integrato di gestione e di controllo	10
Capitolo 5	Altre disposizioni generali	13
TITOLO III	REGIME UNICO DI PAGAMENTO	14
Capitolo 1	Disposizioni generali	14
Capitolo 2	Fissazione dell'importo	15
Capitolo 3	Diritti all'aiuto	16
Sezione 1	Diritti all'aiuto basati sulla superficie	16
Sezione 2	Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	18
Capitolo 4	Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento	19
Sezione 1	Uso del suolo	19
Sezione 2	Diritti di ritiro	19
Capitolo 5	Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale	21
Sezione 1	Attuazione a livello regionale	21
Sezione 2	Attuazione parziale	23
Sezione 3	Esclusioni opzionali	25
Sezione 4	Transizione opzionale	25
TITOLO IV	ALTRI REGIMI DI AIUTO	26
Capitolo 1	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	26
Capitolo 2	Premio per le colture proteiche	26

		Pagina
Capitolo 3	Aiuto specifico per il riso	27
Capitolo 4	Pagamento per superficie per la frutta a guscio	27
Capitolo 5	Aiuto per le colture energetiche	29
Capitolo 6	Aiuto per le patate da fecola	29
Capitolo 7	Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari	30
Capitolo 8	Aiuto regionale specifico per i seminativi	31
Capitolo 9	Aiuto alle sementi	31
Capitolo 10	Pagamenti per superficie per i seminativi	31
Capitolo 11	Premi per pecora e per capra	35
Capitolo 12	Pagamenti per le carni bovine	37
Capitolo 13	Aiuto per i legumi da granella	45
TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
ALLEGATO I	Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1 ...	53
ALLEGATO II	Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2	55
ALLEGATO III	Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4	56
ALLEGATO IV	Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5	58
ALLEGATO V	Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26	59
ALLEGATO VI	Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 33	60
ALLEGATO VII	Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37	61
ALLEGATO VIII	Massimali nazionali di cui all'articolo 41	64
ALLEGATO IX	Elenco dei seminativi di cui all'articolo 66	65
ALLEGATO X	Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 74	66
ALLEGATO XI	Elenco delle specie di sementi di cui all'articolo 99	68

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([3]),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune.

(2) Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

([1]) Parere espresso il 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU C 208 del 3.9.2003, pag. 64.
([3]) Parere espresso il 2 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Al fine di evitare l'abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

(4) In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

(5) Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è opportuno introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovrebbero essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale e essere distribuito tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi da definire. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi dovrebbe restare negli Stati membri in cui è stato reso disponibile. Fino al 2005, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ([1]).

(6) Per assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. Si dovrebbe fissare un adattamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR, è superata in un determinato esercizio finanziario.

(7) Tenuto conto degli adattamenti strutturali risultanti dall'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure transitorie per talune regioni di produzione della segale, finanziate con parte dell'importo reso disponibile grazie alla modulazione.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 1).

(8) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

(9) Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.

(10) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([2]), gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.

(11) Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ([3]), in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.

(12) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

([3]) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

(13) Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema, a condizione che non violino in alcun modo le disposizioni pertinenti.

(14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

(15) La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

(16) L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L'esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l'eventuale ausilio del telerilevamento.

(17) A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.

(18) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ([1]).

(19) Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poter essere utilizzati per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.

(20) I pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni previste dal presente regolamento, entro i termini prescritti.

(21) I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.

(22) I regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione, se del caso entro breve termine. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato.

(23) Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

(24) Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

(25) Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

(26) Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime «seminativi», più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. Una volta realizzata integralmente la riforma, dovrebbero essere inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati dovrebbero essere integrati nel regime, ma dovrebbero essere mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(27) È opportuno adottare misure specifiche per la canapa, affinché non si possano nascondere colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento unico, perturbando così l'organizzazione comune del mercato della canapa. Si dovrebbe quindi disporre che i pagamenti per superficie siano concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono sufficienti garanzie quanto al contenuto di sostanza stupefacente. I riferimenti alle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ([1]), dovrebbero essere adattati di conseguenza.

(28) Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili.

(29) Al fine di determinare l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrispostigli durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime. Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.

(30) L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorrerebbe adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino.

(31) Per assicurare che il livello complessivo degli aiuti e dei diritti non superi gli attuali limiti di bilancio su scala comunitaria, nazionale ed eventualmente regionale, è opportuno fissare massimali nazionali calcolati sommando la totalità dei fondi erogati in ciascuno degli Stati membri in virtù dei pertinenti regimi di sostegno durante il periodo di riferimento e tenuto conto di successivi adattamenti. In caso di superamento dei massimali dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali.

([1]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 651/2002 della Commissione (GU L 101 del 17.4.2002, pag. 3).

(32) Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione dovrebbero essere mantenute.

(33) Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e medie regionali o nazionali, nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico. Dovrebbe essere prevista una deroga specifica al divieto di coltivare ortofrutticoli comprese patate da tavola per evitare che, in caso di regionalizzazione, ciò non provochi una perturbazione della produzione e per limitare nel contempo qualsiasi effetto di distorsione della concorrenza. Inoltre, per tener conto delle sue specifiche condizioni agricole, è opportuno che uno Stato membro abbia la possibilità di chiedere un periodo transitorio per applicare il regime di pagamento unico pur continuando a rispettare i massimali finanziari fissati per il regime di pagamento unico. In caso di gravi distorsioni di concorrenza nel corso del periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare le misure necessarie per far fronte a tali situazioni.

(34) In caso di applicazione facoltativa o transitoria, per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è opportuno fissare una data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a prendere la decisione di applicare il regime di pagamento unico. Inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei regimi vigenti, si dovrebbero fissare talune condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilirne le modalità di attuazione.

(35) Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Dovrebbe essere ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.

(36) Allo scopo di rafforzare il ruolo delle colture proteiche ed incentivarne l'aumento della produzione, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che producono tali colture. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e l'aiuto dovrebbe essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di detta superficie.

(37) Al fine di salvaguardare il ruolo della risicoltura nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di riso. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbero essere fissate superfici di base nazionali e l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento di dette superfici.

(38) Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, dovrebbe essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

(39) Per evitare spese fuori bilancio, dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità, la suddetta superficie dovrebbe essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate a frutta a guscio negli Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe competere definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento dovrebbero diventare ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.

(40) Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

(41) Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. È opportuno istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. È opportuno prescrivere una superficie massima garantita e applicare riduzioni proporzionali in caso di superamento della superficie massima garantita. Il regime dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

(42) Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di patate da fecola. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime di pagamento unico, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ([1]), dovrebbe essere modificato.

(43) L'inclusione dei seminativi e delle carni bovine e ovine estende il regime di pagamento unico ai premi pagati a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa per un numero limitato di agricoltori di quelle regioni. Tuttavia, per mantenere il ruolo di taluni tipi di produzione in queste regioni della Comunità, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non includere tali aiuti nel regime di pagamento unico. La medesima possibilità dovrebbe applicarsi ai pagamenti supplementari in determinate regioni della Svezia e della Finlandia nonché agli aiuti per le sementi. In tali casi, il proseguimento dei regimi vigenti esige che si fissino determinate condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilire le modalità di attuazione.

(44) Al fine di agevolare la transizione dagli attuali regimi relativi ai pagamenti per i seminativi e ai premi per gli animali verso il nuovo regime di pagamento unico, è opportuno prevedere taluni adeguamenti degli attuali pagamenti diretti in tali settori.

(45) L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. È pertanto opportuno rinnovare ed estendere le misure adottate con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ([2]) e derogare, per un periodo globale di sei campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto del livello di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Nel periodo di applicazione della misura dovrebbe pertanto essere possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze nel mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo sia a livello comunitario.

(46) L'applicazione del regime di pagamento unico per azienda comporterà da facto che il programma di riconversione delle terre attualmente coltivate a seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame in Portogallo, previsto dal regolamento (CE) n. 1017/94 ([3]), sarà di fatto privo di oggetto. Il regolamento (CE) n. 1017/94

([1]) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 1).
([2]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
([3]) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5).

dovrebbe pertanto essere abrogato con l'entrata in vigore del regime di pagamento unico.

(47) In conseguenza delle summenzionate modifiche e delle nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella ([1]), e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ([2]), dovrebbero essere abrogati. Dovrebbe essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto talune disposizioni che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi.

(48) Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, ([3]) regolamento (CE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo ([4]), (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ([5]), (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, ([6]), (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ([7]) e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ([8]), sono diventate caduche e dovrebbero pertanto essere abrogate.

(49) Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento la Comunità è costituita da 15 Stati membri. Dato che, conformemente al trattato di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri deve aver luogo il 1º maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere adattato, per la data di adesione, secondo le procedure previste da detto trattato affinché possa essere applicato ai nuovi Stati membri.

(50) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([9]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

— norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,

— un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato «regime unico di pagamento»),

— regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

b) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c) «attività agricola»: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5;

([1]) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16).
([3]) GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 18).
([4]) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4).
([5]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
([6]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
([7]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11).
([8]) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.
([9]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) «pagamento diretto»: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;

e) «pagamenti relativi ad un determinato anno civile» o «pagamenti relativi al periodo di riferimento»: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

f) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1

CONDIZIONALITÀ

Articolo 3

Principali requisiti

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Articolo 4

Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

— sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

— ambiente,

— benessere degli animali.

2. Gli atti citati all'allegato III si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, attuata dagli Stati membri.

Articolo 5

Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Articolo 6

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

2. La riduzione o l'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

a) un'attività agricola, o

b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo.

Articolo 7

Modalità di riduzione o di esclusione

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere in linea di massima inferiore al 20 % e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Riesame

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredata, se necessario, di proposte adeguate intese in particolare a modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III.

Articolo 9

Importi risultanti dalla condizionalità

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detto importo.

CAPITOLO 2

MODULAZIONE E DISCIPLINA FINANZIARIA

Articolo 10

Modulazione

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

— 2005: 3 %,

— 2006: 4 %,

— 2007: 5 %,

— 2008: 5 %,

— 2009: 5 %,

— 2010: 5 %,

— 2011: 5 %,

— 2012: 5 %.

2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato II, sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. L'importo corrispondente ad un punto percentuale è assegnato allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili. Gli importi restanti sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

— superficie agricola,

— occupazione nel settore agricolo,

— prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, lo Stato membro riceve almeno l'80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione in quello Stato membro.

4. In deroga al secondo comma del paragrafo 3, se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola totale supera mediamente il 5 % per il periodo 2000-2002 e la percentuale rispetto alla produzione totale di segale della Comunità supera il 50 % per lo stesso periodo, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90 %, a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 69, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per le misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni di produzione della segale.

Ai fini del presente paragrafo, per «cereali» s'intendono i cereali di cui all'allegato IX.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Articolo 11

Disciplina finanziaria

1. A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni indicano che gli importi previsti alla voce 1a, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto degli importi previsti e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, saranno superati in un determinato esercizio finanziario. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.

Articolo 12

Aiuto supplementare

1. Un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 per l'anno civile considerato ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore.

2. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all'allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II.

3. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 10.

4. A partire dal bilancio 2007 la Commissione riesamina, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, i massimali fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche strutturali delle aziende.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 13

Sistema di consulenza aziendale

1. Entro il 1º gennaio 2007 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato «sistema di consulenza aziendale»), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

Articolo 14

Condizioni

1. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

2. Gli Stati membri accordano le priorità agli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti.

Articolo 15

Obblighi a carico degli enti privati e delle autorità designate

Fatte salve le legislazioni nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli enti privati e le autorità designate di cui all'articolo 13 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato.

Articolo 16

Riesame

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate per renderlo obbligatorio.

CAPITOLO 4

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 17

Campo di applicazione

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in seguito denominato «sistema integrato».

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

Articolo 18

Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a) una banca dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21;

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

2. In caso di applicazione degli articoli 66, 68, 69, 70 e 71 il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE [1] e del regolamento (CE) n. 1760/2000 [2].

Articolo 19

Banca di dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.

Articolo 20

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Vengono utilizzate tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali. Si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000.

Articolo 21

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.

Articolo 22

Domande di aiuto

1. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante, se del caso:

— tutte le parcelle agricole dell'azienda,

— il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto,

— ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di aiuto debbano indicare soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri distribuiscono moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente e forniscono materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, o anche altri regimi di sostegno.

Articolo 23

Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi sulle domande di aiuto, verificando tra l'altro la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti all'aiuto.

[1] GU L 355 del 15.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.
[2] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

Gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento ai fini dei controlli in loco delle parcelle agricole.

3. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per il coordinamento dei controlli previsti dal presente capitolo.

Qualora lo Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad esercitare la responsabilità e il controllo di tali attività.

Articolo 24

Riduzioni e revoche

1. Fatte salve le riduzioni e le revoche di cui all'articolo 6 del presente regolamento, qualora si constati che l'agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità per la concessione degli aiuti a norma del presente regolamento o dell'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, viene ridotto o revocato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. La percentuale di riduzione è differenziata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.

Articolo 25

Controllo della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito ai sensi della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento.

Articolo 26

Compatibilità

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato V, gli Stati membri si accertano che i sistemi di gestione e di controllo applicati a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

a) la banca di dati informatizzata;

b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) i controlli amministrativi.

A questo scopo, i sistemi in parola sono messi a punto in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato V, gli Stati membri possono incorporare nei propri sistemi di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

Articolo 27

Informazione e controlli

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

Essa organizza con gli Stati membri scambi di opinioni in materia.

2. Dopo aver informato in tempo utile le autorità competenti, rappresentanti autorizzati, nominati dalla Commissione, possono procedere a:

— esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,

— verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Funzionari dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli. I suddetti poteri di controllo non ostano all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che riservano taluni adempimenti a funzionari appositamente designati dall'ordinamento nazionale. I rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione non partecipano, in particolare, a visite domiciliari o ad interrogatori formali di persone sospette ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. Tuttavia, essi hanno accesso alle informazioni così ottenute.

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri per l'attuazione e l'applicazione del sistema integrato, la Commissione può farsi assistere da esperti o da enti specializzati per facilitare l'introduzione, la sorveglianza e l'utilizzazione del sistema integrato, in particolare per fornire, su richiesta, consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Modalità di pagamento

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

2. I pagamenti vengono effettuati una volta l'anno, tra il 1º dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tuttavia, l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 viene erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la Commissione può:

a) prorogare la data per effettuare i pagamenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativa all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ([1]);

b) prevedere anticipi;

c) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1º dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

— fino al 50 % dei pagamenti dovuti

o

— fino all'80 % dei pagamenti qualora siano già stati previsti anticipi.

Articolo 29

Limitazione dei pagamenti

Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

Articolo 30

Revisione

L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

Articolo 31

Valutazione

Al fine di misurare l'efficacia dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I, detti pagamenti formano oggetto di una valutazione, intesa a determinarne la rispondenza agli obiettivi perseguiti e ad analizzarne gli effetti sui rispettivi mercati.

Articolo 32

Interventi a norma del regolamento (CE) n. 1258/1999

I regimi di sostegno di cui all'allegato I sono considerati «interventi» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

([1]) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Ammissibilità

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

c) abbiano ricevuto un diritto all'aiuto risultante dalla riserva nazionale o per trasferimento.

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Articolo 34

Domanda

1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato «importo di riferimento»);

b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

2. Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

3. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Articolo 35

Doppie domande

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, può altresì formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 36

Modalità di pagamento

1. Gli aiuti a titolo del regime di pagamento unico sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di raggruppare i pagamenti a titolo del regime di pagamento unico con quelli relativi ad altri regimi di sostegno.

CAPITOLO 2

FISSAZIONE DELL'IMPORTO

Articolo 37

Calcolo dell'importo di riferimento

1. L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Articolo 38

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

Articolo 39

Applicazione della modulazione e della condizionalità a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999

In caso di applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 durante il periodo di riferimento, gli importi di cui all'allegato VII sono quelli che sarebbero stati erogati prima dell'applicazione di detti articoli.

Articolo 40

Circostanze eccezionali

1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 [1] e (CE) n. 1257/1999 durante il periodo di riferimento.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 41

Massimale

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali.

---

[1] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Articolo 42

Riserva nazionale

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3 %.

2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori.

7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 29 settembre 2003, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

DIRITTI ALL'AIUTO

Sezione 1

Diritti all'aiuto basati sulla superficie

Articolo 43

Fissazione dei diritti all'aiuto

1. Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 6.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e F;

b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per «superficie foraggera» s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ([1]), per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

— fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

— le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 44

Uso dei diritti all'aiuto

1. Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.

2. Per «ettari ammissibili» s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

3. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stati membro, ma non anteriore al 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

4. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché egli rispetti il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e alle condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

Articolo 45

Diritti all'aiuto inutilizzati

1. I diritti all'aiuto che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.

2. Tuttavia, i diritti all'aiuto inutilizzati non sono devoluti alla riserva nazionale in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

Articolo 46

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione.

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali come previsto nell'articolo 40, paragrafo 4, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali

([1]) Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n 3508/92 del Consiglio (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105).

del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 2

Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Articolo 47

Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

— per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/90 ([1]);

— per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50.

Articolo 48

Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5 000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

b) per ogni 5 000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni.

Articolo 49

Condizioni

1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche.

([1]) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2529/2001 (GU 341 del 22.12.2001, pag. 3).

Articolo 50

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

1. Fatto salvo l'articolo 48 e in deroga agli articoli 37 e 43, un agricoltore riceve un importo supplementare per diritto risultante dalla divisione degli importi accordati ai sensi degli articoli 95 e 96 per il numero di diritti posseduti nel 2007, ad eccezione dei diritti di ritiro dalla produzione.

Il valore unitario di ciascun diritto posseduto dall'agricoltore nel 2007 è maggiorato di tale importo supplementare.

2. Nei casi in cui l'agricoltore non possieda alcun diritto, si applicano mutatis mutandis gli articoli 48 e 49. In tal caso, ai fini dell'applicazione dell'articolo 48, con il termine «ettari» si intendono gli ettari ammissibili posseduti dall'agricoltore nel 2007.

CAPITOLO 4

USO DEL SUOLO NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Sezione 1

Uso del suolo

Articolo 51

Uso agricolo del suolo

Gli agricoltori possono utilizzare le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, per qualsiasi attività agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ([1]), all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([2]) e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento.

Articolo 52

Produzione di canapa

1. In caso di produzione di canapa del codice NC 5302 10 00, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 % e la produzione deve formare oggetto di un contratto o di un impegno a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre in forza di un contratto o di un impegno. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà e ad una dichiarazione delle superfici coltivate a canapa per la produzione di fibre.

Sezione 2

Diritti di ritiro

Articolo 53

Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione

1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell'allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato «diritto di ritiro») che è calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio.

Articolo 54

Utilizzazione dei diritti di ritiro

1. Ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile al diritto di ritiro dà diritto al pagamento stabilito dal diritto di ritiro.

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

([2]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, per «ettaro ammissibile al diritto di ritiro» si intende una superficie agricola dell'azienda presa dai seminativi ad eccezione delle superfici che alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 erano destinate alle colture permanenti, alle foreste o utilizzate per attività non agricole o per pascoli permanenti.

Tuttavia, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo a seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995:

— superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento; o

— superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. Gli agricoltori ritirano dalla produzione gli ettari ammissibili ai diritto di ritiro.

4. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e una estensione di 0,05 ettari.

5. Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma del presente regolamento, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola totale ammissibile ai diritti di ritiro.

6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto.

7. L'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai diritti di ritiro che sono trasferiti.

Articolo 55

Esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione

Non è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 54 l'agricoltore che:

a) conduca l'insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ([1]);

b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci.

Articolo 56

Uso delle superfici ritirate dalla produzione

1. Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5.

Fatto salvo l'articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

2. Esse possono essere sottoposte a rotazione.

3. Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma dell'articolo 55, lettera b), rischia, in base ai quantitativi stimati nell'ambito dei contratti conclusi con gli agricoltori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.

4. Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.

Articolo 57

Applicazione di altre disposizioni

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti di ritiro.

([1]) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

CAPITOLO 5

ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE E ATTUAZIONE OPZIONALE

Sezione 1

Attuazione a livello regionale

Articolo 58

Attribuzione a livello regionale del massimale di cui all'articolo 41

1. Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1º agosto 2004 al più tardi, di applicare il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nella presente sezione.

2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri obiettivi.

Gli Stati membri con meno di tre milioni di ettari di superficie ammissibile possono essere considerati una regione unica.

3. Lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 41 tra le regioni, secondo criteri oggettivi.

Articolo 59

Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l'importo totale del massimale regionale istituito dall'articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 33.

2. In caso di divisione dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

3. In caso di divisione parziale dell'importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall'articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui l'agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all'importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.

Gli articoli 48 e 49 si applicano mutatis mutandis.

4. Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4.

Articolo 60

Uso del suolo

1. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51 e ai sensi delle disposizioni del presente articolo, utilizzare anche le parcelle agricole dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3 e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture permanenti.

2. Lo Stato membro stabilisce il numero di ettari che possono essere utilizzati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo suddividendo, secondo criteri oggettivi, la media del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 a livello nazionale nel triennio 2000-2002 tra le regioni definite ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2. Il numero medio di ettari a livello nazionale e il numero di ettari a livello regionale sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 in base ai dati comunicati dallo Stato membro.

3. Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all'opzione di cui al paragrafo 1:

a) entro il limite del numero di ettari che egli ha destinato alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2003;

b) in caso di applicazione mutatis mutandis degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza.

4. Entro il limite del numero di ettari che restano disponibili dopo l'applicazione del paragrafo 3 gli agricoltori sono autorizzati a produrre i prodotti di cui al paragrafo 1 su un numero di ettari diverso dal numero di ettari a cui si applica il paragrafo 3 entro i limiti del numero di ettari utilizzati per la produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nel 2004 e/o nel

2005; la priorità viene data agli agricoltori che hanno prodotto i prodotti già nel 2004 entro i limiti del numero di ettari utilizzati nel 2004.

In caso di applicazione dell'articolo 71, il 2004 e il 2005 sono sostituiti rispettivamente dall'anno precedente all'anno di applicazione del regime di pagamento unico e dall'anno di applicazione stesso.

5. Al fine di stabilire i limiti individuali di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro si avvale dei dati individuali dell'agricoltore, ove disponibili, o di qualsiasi altra prova fornita dall'agricoltore col suo consenso.

6. Il numero di ettari per i quali è stata concessa l'autorizzazione a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non oltrepassa in nessun caso il numero di ettari ammissibili quali definiti nell'articolo 44, paragrafo 2, dichiarato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

7. L'autorizzazione è utilizzata, nella regione interessata, con il diritto all'aiuto corrispondente.

8. Entro il 2007 la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata se necessario di adeguate proposte, sulle possibili conseguenze, in termini di evoluzione del mercato e di sviluppi strutturali, dell'attuazione del presente articolo da parte degli Stati membri.

Articolo 61

Formazioni erbose

In caso di applicazione dell'articolo 59, gli Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell'ambito del massimale regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da concedere agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1, per ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

Articolo 62

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. I diritti stabiliti ai sensi del presente comma sono modificati di conseguenza.

L'importo di riferimento per tali pagamenti è pari agli importi da assegnare ai sensi degli articoli 95 e 96 calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno dell'inclusione parziale o totale di tali pagamenti nel regime di pagamento unico.

Gli articoli 48, 49 e 50 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 63

Condizioni per i diritti stabiliti a norma della presente sezione

1. In caso di applicazione dell'articolo 59, i diritti stabiliti a norma della presente sezione possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

2. In caso di applicazione dell'articolo 59, in deroga all'articolo 53, ogni agricoltore, nella regione interessata, acquisisce diritti di ritiro.

Il numero dei diritti di ritiro è stabilito moltiplicando i terreni ammissibili di un agricoltore ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 dichiarati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico per un tasso di ritiro.

Il tasso di ritiro è calcolato moltiplicando il tasso base di ritiro obbligatorio del 10 % per la proporzione, nella regione interessata, tra i terreni per i quali sono stati concessi pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI nel periodo di riferimento e i terreni ammissibili ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 nel periodo di riferimento.

Il valore dei diritti di ritiro è il valore regionale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 o, a seconda del caso, all'articolo 59, paragrafo 3, primo comma.

Non ricevono diritti di ritiro gli agricoltori che dichiarano un numero inferiore al numero di ettari ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2 che sarebbero necessari per produrre un numero di tonnellate pari a 92 tonnellate di cereali, quali definiti nell'allegato IX in base ai raccolti determinati conformemente al piano di regionalizzazione applicabile nella regione interessata nell'anno precedente l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, diviso per la proporzione di cui al terzo comma del paragrafo 2 del presente articolo.

3. In deroga agli articoli 43, paragrafo 4 e 49, paragrafo 3, gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1º agosto 2004, e conformemente al principio generale del diritto comunitario, che i diritti stabiliti a norma della presente sezione sono soggetti a modifiche progressive secondo una gradualità prestabilita e criteri oggettivi.

4. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni di questo titolo.

Sezione 2

Attuazione parziale

Articolo 64

Disposizioni generali

1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1º agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 secondo le condizioni stabilite nella presente sezione.

2. In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell'ambito dei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 66, 67, 68 e 69.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. Entro due anni dall'attuazione del regime di pagamento unico da parte di tutti gli Stati membri o entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio, accompagnata se del caso da opportune proposte, sulle eventuali conseguenze, in termini di sviluppi del mercato e strutturali, dell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle opzioni previste nelle sezioni 2 e 3.

Articolo 65

Stabilimento dei diritti a norma della presente sezione

1. Per i diritti da concedere agli agricoltori, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, la componente «importo di riferimento» risultante da ciascuno dei pagamenti diretti previsti rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69 è ridotta di una percentuale che sarà stabilita dagli Stati membri nei limiti fissati agli articoli 66, 67, 68 e 69.

2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti stabiliti sulla quota residua dell'importo di riferimento.

Articolo 66

Pagamenti per i seminativi

In caso di pagamenti per i seminativi gli Stati membri possono:

a) trattenere fino al 25 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per superficie per i seminativi di cui all'allegato VI, eccettuato il pagamento per il ritiro obbligatorio.

   In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

   Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono i seminativi elencati nell'allegato IX e, negli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale, il foraggio insilato, per ettaro, fino a un livello massimo del 25 % dei pagamenti per ettaro, di cui all'allegato VI, che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

   O, in alternativa:

b) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al pagamento supplementare per il frumento duro di cui all'allegato VI.

   In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

   Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui all'allegato IX per ettaro, fino a un livello massimo del 40 % del pagamento supplementare per ettaro per il frumento duro, di cui all'allegato VI, concesso o da concedere alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 10.

Articolo 67

Pagamenti per carni ovine e caprine

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente ai pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini, fino a un livello massimo del 50 % dei pagamenti per carni ovine e caprine elencate nell'allegato VI che sono concessi alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 11.

Articolo 68

Pagamenti per le carni bovine

1. In caso di pagamenti per le carni bovine gli Stati membri possono trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annuale, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

2. Gli Stati membri possono anche:

a) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio per vacca nutrice previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per mantenere vacche nutrici, fino a un livello massimo del 100 % del premio per vacca nutrice di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

e

ii) trattenere fino al 40 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 40 % del relativo premio di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12;

o, in alternativa:

b) i) trattenere fino al 100 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio all'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per l'abbattimento dei bovini diversi dai vitelli fino a un livello massimo del 100 % del relativo premio di cui all'allegato VI per i bovini diversi dai vitelli che è concesso alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 12;

o, in alternativa:

ii) trattenere fino al 75 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente al premio speciale per i bovini maschi previsto nell'allegato VI.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è accordato fino a un livello massimo del 75 % del premio speciale per i bovini maschi di cui all'allegato VI che è concesso alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12.

Articolo 69

Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità

Gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall'allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell'applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.

Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 3

Esclusioni facoltative

Articolo 70

Esclusione facoltativa di alcuni pagamenti diretti

1. Uno Stato membro può decidere, entro il 1º agosto 2004, di escludere dal regime di pagamento unico:

a) uno o più pagamenti diretti concessi nel periodo di riferimento ai sensi:

— dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

— dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2358/71,

In tal caso, si applicano mutatis mutandis gli articoli 64 e 65;

b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell'allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo e i pagamenti diretti corrisposti nel periodo di riferimento ai sensi:

— dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,

— dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,

— degli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001,

— degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

2. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nei limiti dei massimali fissati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del presente regolamento, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

L'importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all'articolo 41 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Sezione 4

Transizione facoltativa

Articolo 71

Periodo transitorio facoltativo

1. Qualora le specifiche condizioni agricole lo giustifichino, uno Stato membro può decidere, entro il 1º agosto 2004, di applicare il regime di pagamento unico dopo un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

Nei casi in cui lo Stato membro in questione decida di applicare il regime di pagamento unico prima del termine del periodo transitorio, esso lo decide entro il 1º agosto dell'anno civile che precede quello per il quale si applica il regime di pagamento unico.

2. Fatto salvo l'articolo 70, paragrafo 2 del presente regolamento, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione applica i pagamenti diretti di cui all'allegato VI secondo le condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13 del presente regolamento, nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93, nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001, negli articoli 13 e 22, paragrafi da 2 a 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001, e nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41, fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 per ciascun pagamento diretto.

In caso di pagamento per foraggi essiccati, gli Stati membri concedono un aiuto secondo condizioni che vanno definite secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 nei suddetti limiti di bilancio.

3. Il regime di pagamento unico si applica dal 1º gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui termina il periodo transitorio.

In tal caso, lo Stato membro in questione prende le decisioni di cui agli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 3, 64, paragrafo 1 e 70 entro il 1º agosto 2005 o, in alternativa, 2006 conformemente al termine deciso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'applicazione di detto periodo transitorio provochi gravi distorsioni di concorrenza nel mercato comunitario e al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità.

TITOLO IV

ALTRI REGIMI DI AIUTO

CAPITOLO 1

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO

Articolo 72

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 73

Importo e ammissibilità

1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.

2. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.

Articolo 74

Superfici

1. L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono fissate come segue:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha.

2. Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Articolo 75

Superamento della superficie

1. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

2. Se lo Stato membro suddivide la sua superficie di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli agricoltori per le sottosuperfici di base ove sia stato superato il limite. Si effettua tale riduzione se, nello Stato membro in questione, le superfici delle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto tali limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

CAPITOLO 2

PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE

Articolo 76

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

— piselli di cui al codice NC 0713 10,

— favette di cui al codice NC 0713 50,

— lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.

Articolo 77

Importo e ammissibilità

L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

Articolo 78

Superficie

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Articolo 79

Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 1006 10 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Articolo 80

Importo e ammissibilità

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

	Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ettaro)	*Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ettaro)*
Spagna	1 123,95	476,25
Francia:		
— territorio metropolitano	971,73	411,75
— Guyana francese	1 329,27	563,25
Grecia	1 323,96	561,00
Italia	1 069,08	453,00
Portogallo	1 070,85	453,75.

Articolo 81

Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono le seguenti:

Spagna	104 973 ha
Francia:	
— territorio metropolitano	19 050 ha
— Guyana francese	4 190 ha
Grecia	20 333 ha
Italia	219 588 ha
Portogallo	24 667 ha.

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Articolo 82

Superamento della superficie

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell'articolo 81, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

CAPITOLO 4

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO

Articolo 83

Aiuto comunitario

1. È concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

La frutta a guscio comprende:

— mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12,

— nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22,

— noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e 0802 32,

— pistacchi di cui al codice NC 0802 50,

— carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

2. Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la diminuzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate SNG) stabilite dall'articolo 84, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale dell'aiuto concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 84, paragrafo 1.

Articolo 84

Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 800 000 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Belgio	100 ha
Germania	1 500 ha
Francia	17 300 ha
Grecia	41 100 ha
Italia	130 100 ha
Lussemburgo	100 ha
Paesi Bassi	100 ha
Austria	100 ha
Portogallo	41 300 ha
Spagna	568 200 ha
Regno Unito	100 ha.

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

Articolo 85

Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e una o più sottosuperfici di base vengono superate, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Articolo 86

Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

2. Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1º gennaio successivo all'anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. L'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare una organizzazione di produttori a detrarre dall'aiuto comunitario un importo fino ad un massimo pari al 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

Articolo 87

Aiuto nazionale

1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario.

[1] GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

CAPITOLO 5

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

Articolo 88

Aiuto

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

— prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti ([1]);

— energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

Articolo 89

Superfici

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 500 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 90

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2 e 107, paragrafo 1 del presente regolamento.

Articolo 91

Modifica dell'elenco delle colture energetiche

Si possono aggiungere o sopprimere prodotti all'articolo 88 secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Articolo 92

Revisione del regime a favore delle colture energetiche

Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

CAPITOLO 6

AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

Articolo 93

Aiuto

È istituito un aiuto per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo dell'aiuto si riferisce al quantitativo di patate necessario per la produzione di una tonnellata di fecola ed ammonta a:

— 110,54 EUR per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71,

— 66,32 EUR a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Esso è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 94

Condizioni

L'aiuto è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e l'impresa produttrice di fecola, nei limiti del contingente assegnato a tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94.

([1]) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

CAPITOLO 7

PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Articolo 95

Premio per i prodotti lattiero-caseari

1. Dal 2004 al 2007, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 ed eccettuate le riduzioni risultanti dall'applicazione del paragrafo 4, il quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile in questione, espresso in tonnellate, è moltiplicato per:

— 8,15 EUR/t per l'anno civile 2004,

— 16,31 EUR/t per l'anno civile 2005,

— 24,49 EUR/t per gli anni civili 2006 e 2007, e

in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

3. I quantitativi di riferimento individuali che sono stati oggetto di cessioni temporanee a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1] o dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], il 31 marzo dell'anno civile in questione sono considerati disponibili nell'azienda del cessionario per tale anno civile.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali di uno Stato membro supera la somma dei corrispondenti quantitativi globali assegnati a tale Stato membro ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3950/92, per il periodo di dodici mesi 1999/2000, esso, sulla base di criteri oggettivi, adotta i provvedimenti necessari per ridurre opportunamente sul proprio territorio l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibili al premio.

[1] GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20).

[2] Cfr. pagina 123 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 96

Pagamenti supplementari

1. Dal 2004 al 2007 gli Stati membri versano pagamenti supplementari su base annua a favore dei produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati nel paragrafo 2. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare un trattamento equo dei produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. I pagamenti non sono inoltre legati alle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

I supplementi di premi sono concessi unicamente sotto forma di supplemento all'importo dei premi di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

2. Pagamenti supplementari: importi globali espressi in milioni di EUR:

	2004	2005	2006 e 2007 [1]
Belgio	12,12	24,30	36,45
Danimarca	16,31	32,70	49,05
Germania	101,99	204,53	306,79
Grecia	2,31	4,63	6,94
Spagna	20,38	40,86	61,29
Francia	88,70	177,89	266,84
Irlanda	19,20	38,50	57,76
Italia	36,34	72,89	109,33
Lussemburgo	0,98	1,97	2,96
Paesi Bassi	40,53	81,29	121,93
Austria	10,06	20,18	30,27
Portogallo	6,85	13,74	20,62
Finlandia	8,81	17,66	26,49
Svezia	12,09	24,24	36,37
Regno Unito	53,40	107,09	160,64

[1] E, in caso di applicazione dell'articolo 70, per gli anni civili successivi.

Articolo 97

Definizioni

Ai fini del presente capitolo vale la definizione di «produttore» di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1788/2003.

CAPITOLO 8

AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI

Articolo 98

Aiuti

In caso di applicazione dell'articolo 70, in Finlandia e in Svezia a nord del 62º parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, agli agricoltori che producono cereali, semi oleosi, semi di lino nonché lino e canapa destinati alla produzione di fibre è concesso un aiuto specifico di 24 EUR/t, moltiplicato per le rese determinate nel piano di regionalizzazione per la regione interessata nei limiti di un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di questo aiuto nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41.

Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

CAPITOLO 9

AIUTO ALLE SEMENTI

Articolo 99

Aiuti

1. In caso di applicazione dell'articolo 70, gli Stati membri concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XI alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nell'allegato XI.

2. Nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XI, punti 1 e 2, è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.

3. L'ammontare dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente aiuti alle sementi per le specie interessate nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41.

Se l'ammontare totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per ciascun agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

4. Le varietà di cannabis sativa L. per le quali deve essere versato l'aiuto di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

CAPITOLO 10

PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI

Articolo 100

Campo d'applicazione e definizioni

1. In caso di applicazione dell'articolo 66, gli Stati membri concedono agli agricoltori che producono seminativi, alle condizioni stabilite nel presente capitolo. Salvo se altrimenti disposto, l'aiuto scelto dallo Stato membro in questione a norma di tale articolo.

2. Ai fini del presente capitolo:

— la campagna di commercializzazione va dal 1º luglio al 30 giugno,

— «i seminativi» sono quelli elencati nell'allegato IX.

3. Gli Stati membri in cui il granoturco non è una coltura tradizionale possono prevedere che i foraggi insilati siano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

Articolo 101

Superfici di base

Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione a norma dell'articolo 107 del presente regolamento che non è superiore al numero complessivo di ettari della superficie o delle superfici di base regionali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 ([1]) della Commissione, tenendo conto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1017/94.

([1]) Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1035/2003 (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 24).

Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato. Qualora si applichi l'articolo 66 del presente regolamento, la o le superfici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999 sono ridotte del numero di ettari corrispondente ai diritti di ritiro fissati a norma all'articolo 53 e all'articolo 63, paragrafo 2 del presente regolamento nella regione interessata.

Articolo 102

Superamento delle superfici di base e massimale

1. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nell'ambito del regime per i seminativi, compresa la superficie ritirata dalla produzione a norma di detto regime in caso di applicazione dell'articolo 71, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

2. La somma dei pagamenti richiesti non deve superare il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2. Se l'importo totale dell'aiuto richiesto supera il massimale stabilito, l'aiuto per ciascun agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

3. In caso di applicazione dell'articolo 71, le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente capitolo, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del capitolo 12, sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

4. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

5. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri oggettivi che lo Stato membro deve definire.

Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base «Secano» e «Regadío» sono considerate come superfici di base nazionali.

In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro interessato può concentrare, secondo criteri oggettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 1 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare agli agricoltori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

Articolo 103

Piano di regionalizzazione

Si applica il piano di regionalizzazione messo a punto dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Il piano di regionalizzazione può essere riesaminato, sulla base di criteri oggettivi, dallo Stato membro interessato su richiesta della Commissione o su iniziativa di detto Stato membro.

Articolo 104

Importo base

1. Il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al «granturco» e per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre la resa relativa ai «cereali diversi dal granturco».

3. L'importo di base per i seminativi e, qualora si applichi l'articolo 71, per il ritiro dalla produzione è fissato a 63 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 105

Supplemento per il frumento duro

1. Un supplemento del pagamento per superficie di:

— 291 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006,

— 285 EUR/ha a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007,

viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X, entro i seguenti limiti:

Grecia	617 000 ha
Spagna	594 000 ha
Francia	208 000 ha
Italia	1 646 000 ha
Austria	7 000 ha
Portogallo	118 000 ha.

2. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per agricoltore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato nel paragrafo 1, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo paragrafo tra le zone di produzione definite nell'allegato X o, se del caso, tra le regioni di produzione del piano di regionalizzazione, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per agricoltore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

3. Un aiuto specifico di 46 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006 viene concesso, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato X nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata, limitatamente al seguente numero di ettari:

Germania	10 000 ha
Spagna	4 000 ha
Francia	50 000 ha
Italia	4 000 ha
Regno Unito	5 000 ha.

Articolo 106

Lino e canapa

Per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è subordinato, a seconda dei casi, alla conclusione di uno dei contratti o al deposito dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000.

Per la canapa destinata alla produzione di fibre, il pagamento per superficie è altresì subordinato alle condizioni previste nell'articolo 52.

Articolo 107

Ritiro dalla produzione

1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli agricoltori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

2. Per ciascun agricoltore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente capitolo.

Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10 % per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

— per produrre materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo;

— per la coltura di leguminose foraggiere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

4. La quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione a norma del paragrafo 3, primo trattino viene tenuta in considerazione per il rispetto del limite di un milione di tonnellate di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

5. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.

6. Il pagamento per il ritiro dalla produzione può essere concesso agli agricoltori anche per i terreni ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo a norma del presente articolo. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole. In caso di applicazione dell'articolo 66, il presente paragrafo si applica conformemente alle norme particolari che la Commissione adotterà secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione gli agricoltori che presentano una domanda di pagamento per una superficie non superiore a quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi agricoltori si applica il paragrafo 6.

8. Fatto salvo l'articolo 108:

— le superfici messe a riposo in base alle norme agronomiche-ambientali (articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio), che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

— le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 104 del presente regolamento non viene concesso ed il sostegno concesso a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 o dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 104 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

9. Le superfici messe a riposo non possono avere un'estensione minore di 0,1 ettari e una larghezza inferiore a 10 metri. Per ragioni ambientali debitamente giustificate, gli Stati membri possono accettare superfici aventi una larghezza di almeno 5 metri e un'estensione di almeno 0,05 ha.

Articolo 108

Terreni ammissibili

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

Gli Stati membri possono, a condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, derogare al primo comma del presente articolo, a condizione che essi adottino le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile.

Articolo 109

Semina e domanda

Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un agricoltore deve aver effettuato le semine entro il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro il 15 maggio.

Articolo 110

Modalità di applicazione

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:

— le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;

— le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;

— le modalità relative ai foraggi insilati;

— le modalità di concessione del pagamento per superficie;

— le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;

— le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;

— le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione e, in particolare, quelle relative all'articolo 107, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foraggiere che possono essere coltivate sui terreni messi a riposo e, riguardo al primo trattino del primo comma di tale paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento.

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

— subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di:

  i) determinate sementi;

  ii) sementi certificate nel caso del frumento duro e lino e canapa destinati alla produzione di fibre;

  iii) talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro, semi di lino, lino e canapa destinati alla produzione di fibre,

— oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;

— consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 109 se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite.

CAPITOLO 11

PREMI PER PECORA E PER CAPRA

Articolo 111

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 67, gli Stati membri concedono, su base annua, premi o pagamenti supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto.

Articolo 112

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende per:

a) «pecora», la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età,

b) «capra», la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

Articolo 113

Premio per pecora e per capra

1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle pecore (premio per pecora).

2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento delle capre (premio per capra). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:

a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine,

b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

L'elenco delle zone suddette è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a 10 o superiore a 50.

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, il premio per pecora è di 16,8 EUR.

5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR.

Articolo 114

Premio supplementare

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Gli Stati membri definiscono tali zone. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno novanta giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e

b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio per pecora e per capra.

Articolo 115

Disposizioni comuni

1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. Quando un regolamento che prevede nuove norme in materia di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini diventa applicabile, per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati conformemente a tali norme.

Articolo 116

Limiti individuali

1. Alla data del 1º gennaio 2005 il massimale individuale per agricoltore di cui all'articolo 113, paragrafo 3 è pari al numero di diritti al premio che egli detiene il 31 dicembre 2004 in virtù della normativa comunitaria in vigore.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e possano essere conservate le riserve nazionali di cui all'articolo 118.

3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del paragrafo 2 sono aboliti.

4. Si applicano i seguenti massimali:

Stato membro	Diritti (in migliaia)
Belgio	70
Danimarca	104
Germania	2 432
Grecia	11 023
Spagna	19 580
Francia	7 842
Irlandaa	4 956
Italia	9 575
Lussemburgo	4
Paesi Bassi	930
Austria	206
Portogallo ([1])	2 690
Finlandia	80
Svezia	180
Regno Unito	19 492
Totale	79 164

([1]) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94

Articolo 117

Trasferimento dei diritti al premio

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è ceduta, senza compenso, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali o ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 2, quinto trattino.

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare, prima di una data che essi stabiliscono, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

Articolo 118

Riserva nazionale

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 117, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti delle riserve nazionali. Nell'assegnazione di diritti al premio essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 119

Pagamenti supplementari

1. Qualora si applichi l'articolo 71, gli Stati membri effettuano su base annua pagamenti supplementari nei limiti degli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Gli Stati membri possono decidere di integrare gli importi globali di cui al paragrafo 3 del presente articolo riducendo gli importi dei pagamenti di cui all'articolo 113. La riduzione degli importi, che può essere applicata su base regionale, non supera un euro.

I pagamenti sono effettuati su base annua e secondo criteri oggettivi che riguardano in particolare le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo da assicurare la parità di trattamento fra i produttori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Inoltre, tali pagamenti non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato. Essi possono essere effettuati su base regionale.

2. I pagamenti possono comprendere in particolare:

— i pagamenti ad agricoltori impegnati in tipi di produzione specifici, correlati in particolare alla qualità, e importanti per l'economia locale o per la tutela dell'ambiente;

— un aumento del premio di cui all'articolo 113. Gli importi supplementari possono essere soggetti all'applicazione di requisiti relativi al coefficiente di densità che gli Stati membri stabiliscono in base alle condizioni locali;

— il sostegno alla ristrutturazione di aziende degli agricoltori o allo sviluppo di associazioni di produttori;

— i pagamenti per superficie ad agricoltori, da concedere per ettaro di superficie foraggera di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi e rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole;

— i pagamenti agli agricoltori che cedono i loro diritti su base volontaria a norma dell'articolo 117, paragrafo 2;

— il sostegno per il miglioramento e la razionalizzazione della lavorazione e della commercializzazione delle carni ovine e caprine.

3. Si applicano i seguenti importi globali:

(In migliaia di euro)

Belgio	64
Danimarca	79
Germania	1 793
Grecia	8 767
Spagna	18 827
Francia	7 083
Irlanda	4 875
Italia	6 920
Lussemburgo	4
Paesi Bassi	743
Austria	185
Portogallo	2 275
Finlandia	61
Svezia	162
Regno Unito	20 162

Articolo 120

Massimali

La somma degli importi di ciascun premio o pagamento supplementare chiesto non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

Quando l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

CAPITOLO 12

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

Articolo 121

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 68, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nel presente capitolo, salvo se altrimenti disposto, l'aiuto o gli aiuti scelti dallo Stato membro interessato ai sensi di detto articolo.

Articolo 122

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende per:

a) «regione», uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

b) «toro», un bovino maschio non castrato;

c) «manzo», un bovino maschio castrato;

d) «vacca nutrice», una vacca appartenente ad una razza ad orientamento «carne» o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

e) «giovenca», un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

Articolo 123

Premio speciale

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi, oppure

b) due volte nella vita di ogni manzo:

— la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,

— la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui al paragrafo 8, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo agricoltore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per «massimale regionale» s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

— modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che essi tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali;

— se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato agli agricoltori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

7. L'importo del premio speciale è fissato a:

a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;

b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

[1] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

Belgio	235 149
Danimarca	277 110
Germania	1 782 700
Grecia	143 134
Spagna	713 999 ([1])
Francia	1 754 732 ([2])
Irlanda	1 077 458
Italia	598 746
Lussemburgo	18 962
Paesi Bassi	157 932
Austria	373 400
Portogallo	175 075 ([3]) ([4])
Finlandia	250 000
Svezia	250 000
Regno Unito	1 419 811 ([5])

([1]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
([2]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
([3]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
([4]) Da adeguare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94.
([5]) Questo massimale è temporaneamente aumentato di 100 000 capi, sino al raggiungimento di un totale di 1 519 811 capi, fino a quando possano essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.

Articolo 124

Premio di destagionalizzazione

1. Qualora si applichi l'articolo 71, se in uno Stato membro il numero di manzi:

a) macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e

b) macellati durante il periodo compreso tra il 1º settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

gli agricoltori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambe le percentuali di cui sopra sono raggiunte in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

— 72,45 EUR per capo macellato nel corso delle prime 15 settimane di un dato anno;

— 54,34 EUR per capo macellato nel corso della sedicesima e diciassettesima settimana di un dato anno;

— 36,23 EUR per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;

— 18,11 EUR per capo macellato nel corso della ventiduesima e ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b) non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui agricoltori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio alla percentuale del 60 % degli importi di cui al paragrafo 2.

In tal caso lo Stato membro interessato:

a) può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;

b) provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esercizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:

— l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro e/o

— i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2, e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Per l'applicazione di questa misura, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord sono considerate un'unica entità ai fini del calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera a) e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

Articolo 125

Premio per vacca nutrice

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per l'allevamento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda per 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120 000 kg. Sulla base di criteri oggettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

purché l'agricoltore detenga per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno al 60 % e un numero di giovenche pari al massimo al 40 % di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma delle lettere a) e b) del primo comma del paragrafo 2 del presente articolo, l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale del beneficiario di cui all'articolo 95, paragrafo 2, e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per agricoltore è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 126.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 EUR.

5. Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], i primi 24,15 EUR per capo di tale premio supplementare sono finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, la sezione «Garanzia» del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Per l'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Articolo 126

Massimale individuale per le vacche nutrici

1. All'agricoltore che alleva vacche nutrici è concesso un aiuto nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 del presente articolo e possano essere mantenute le riserve nazionali di cui all'articolo 127.

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione dei massimali individuali degli agricoltori, questa ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri oggettivi, tra cui in particolare:

— la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

— la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

— particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;

— altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Belgio	394 253
Danimarca	112 932
Germania	639 535
Grecia	138 005
Spagna ([1])	1 441 539
Francia ([2])	3 779 866
Irlanda	1 102 620
Italia	621 611
Lussemburgo	18 537
Paesi Bassi	63 236
Austria	375 000
Portogallo ([3]) ([4])	416 539
Finlandia	55 000
Svezia	155 000
Regno Unito	1 699 511

([1]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001.
([2]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001.
([3]) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001.
([4]) Da maggiorare alla scadenza del regolamento (CE) n. 1017/94 dei premi risultanti dall'applicazione di detto regolamento nel 2003 e 2004.

Articolo 127

Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice al successore nell'azienda. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza cessione dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore avente diritto non intende utilizzare.

Articolo 128

Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 126, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le riserve nazionali per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

Articolo 129

Giovenche

1. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 126, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto. Quando in uno Stato membro che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo, il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento «carne» o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

Articolo 130

Premio all'abbattimento

1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;

b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg,

purché siano stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

a) a 80 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);

b) a 50 EUR per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti nelle lettere a) e b). Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero degli animali ammissibili al premio per quel gruppo e per agricoltore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

Articolo 131

Coefficienti di densità

1. In caso di applicazione dell'articolo 71 il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice è limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a due unità di bestiame adulto (UBA) per unità di ettaro e per anno civile. Dal 1º gennaio 2003 il coefficiente di densità è pari a 1,8 UBA. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e per unità di superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un agricoltore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato all'agricoltore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto è effettuata mediante la seguente apposita tabella:

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

b) della superficie foraggera, vale a dire della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o caprini; non sono compresi in questa superficie:

— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

— le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 135 o, a seconda dei casi, dell'articolo 95;

— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

Articolo 132

Pagamento per l'estensivizzazione

1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli agricoltori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 EUR per premio speciale e per premio per vacca nutrice concessi, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di concedere un pagamento per l'estensivizzazione di 40 EUR per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA per ettaro ma pari o inferiore a 1,8 UBA per ettaro e di 80 EUR per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

a) in deroga all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a);

b) fatto salvo l'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, non sono considerate superfici foraggere;

c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli.

Il «pascolo» è determinato dagli Stati membri. La determinazione tiene conto quanto meno del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di bovini e/o ovini. Tuttavia, la determinazione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti in detto paragrafo per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, adegua se necessario gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

Articolo 133

Pagamenti supplementari

1. In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri effettuano, su base annua, pagamenti supplementari agli agricoltori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da assicurare la parità di trattamento fra gli agricoltori e evitare distorsioni di mercato e di concorrenza. Essi inoltre non sono legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere effettuati per capo di bestiame e/o per superficie.

3. Si applicano i seguenti importi globali:

Belgio	39,4
Danimarca	11,8
Germania	88,4
Grecia	3,8
Spagna	33,1
Francia	93,4
Irlanda	31,4
Italia	65,6
Lussemburgo	3,4
Paesi Bassi	25,3
Austria	12,0
Portogallo	6,2
Finlandia	6,2
Svezia	9,2
Regno Unito	63,8

Articolo 134

Pagamenti per capo di bestiame

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

a) bovini maschi,

b) vacche nutrici,

c) vacche da latte,

d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto nell'articolo 130, tranne per i vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 135;

b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

— in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superfici per cui sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 136;

— tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale del tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 135

Condizioni di pagamento per capo di bestiame

1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

— uguale al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura nell'articolo 123, paragrafo 8, oppure

— uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure

— uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, riconosciuta dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite del numero di bovini maschi per azienda, che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a otto mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione, lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4 e dell'articolo 129 possono essere concessi soltanto come importo integrativo di ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 125, paragrafo 4.

3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 95, paragrafo 2.

Non si applica l'articolo 134, paragrafo 2, lettera b).

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Articolo 136

Pagamenti per superficie

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

a) di cui un agricoltore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 134, paragrafo 3, e

c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore degli agricoltori che producono taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi eventuali pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 96, non può essere superiore a 350 EUR.

Articolo 137

Trasmissione di informazioni

Qualsiasi cambiamento delle disposizioni nazionali relative alla concessione di pagamenti supplementari è comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo l'adozione.

Articolo 138

Disposizioni comuni

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capitolo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 139

Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento diretto richiesto in base al presente capitolo non deve superare un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente di ciascuno di questi pagamenti diretti nell'ambito del massimale di cui all'articolo 41.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno.

Articolo 140

Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio ([1]) o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio ([2]), in un animale appartenente all'allevamento bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni del presente capitolo.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

([1]) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

([2]) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

CAPITOLO 13

AIUTO PER I LEGUMI DA GRANELLA

Articolo 141

Campo di applicazione

In caso di applicazione dell'articolo 71, gli Stati membri interessati concedono un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

a) lenticchie diverse da quelle destinate alla semina del codice NC ex 0713 40 00;

b) ceci diversi da quelli destinati alla semina del codice NC ex 0713 20 00,

c) vecce delle specie *Vicia sativa* L. e *Vicia ervilla Willd.* del codice NC ex 0713 90 90, (altre).

Articolo 142

Aiuto

1. L'aiuto è concesso per la produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 141, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno.

La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziario a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999 è esclusa dal versamento dell'aiuto previsto dal presente regime.

2. Fatto salvo l'articolo 143, l'importo dell'aiuto per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta è fissato a 181 EUR per ettaro.

Articolo 143

Massimale

La somma dell'aiuto richiesto non deve superare un massimale, fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, corrispondente alla componente dei pagamenti per superficie per i legumi da granella di cui all'allegato VI nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41.

Qualora l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale fissato, l'aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente in quell'anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 144

Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 145

Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:

a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;

b) modalità di applicazione relative alla definizione dei criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;

c) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative al ritiro e alla riassegnazione di diritti al premio inutilizzati di cui ai capitoli 11 e 12;

d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente, delle terre agricole e dei prati, alle opzioni previste nel titolo III, capitolo 5 nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione, nonché modalità di applicazione relative all'osservanza del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con la decisione 93/355/CEE ([1]);

e) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai quantitativi di sementi certificate e alle varietà riconosciute;

f) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;

g) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 52;

h) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;

i) le modifiche degli allegati II, VI, VII, IX, X e XI che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie e, per quanto riguarda l'allegato VIII, qualora si applichi l'articolo 62 e se del caso in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla parte degli importi di riferimento corrispondenti ai pagamenti per i seminativi nonché agli importi dei massimali stessi da aumentare in funzione della differenza tra la superficie effettivamente stabilita e la superficie per la quale sono stati pagati premi per i seminativi nel 2000 e 2001 in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ([2]), nei limiti delle superfici di base (o della superficie massima garantita per il frumento duro) e tenendo conto della resa nazionale media utilizzata per il calcolo dell'allegato VIII;

j) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;

k) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;

([1]) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

([2]) Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2411/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11).

l) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;

m) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;

n) modalità di applicazione relative alla riduzione e all'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 3 e all'articolo 24, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;

o) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 26;

p) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

q) misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4 e del titolo III, capitolo 5. Tali misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto rigorosamente necessario.

Articolo 146

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, quelle relative agli articoli 5, 13, 42 e 58.

Articolo 147

Modifiche dei regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001

1) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (*) del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, la Repubblica ellenica presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole minori del Mar Egeo.

Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole minori del Mar Egeo alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo previsto nel paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità greche presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.
(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

2) l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), la Francia presenta alla Commissione in programmi per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo dei dipartimenti francesi d'oltremare.

I programmi sono preparati ed attuati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**) del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nei dipartimenti francesi d'oltremare alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica i programmi, fissa e aumenta l'importo previsto al paragrafo 2, primo comma del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità francesi presentano una relazione sull'attuazione dei programmi.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.
(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

3) Il regolamento (CE) n. 1453/2001 è modificato come segue:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo a Madera.

Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti a Madera.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti a Madera alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.
(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 13.»

b) L'articolo 22, paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Repubblica portoghese presenta alla Commissione un programma per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti.

Il programma è preparato ed attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

3. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nelle Azzorre.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia, l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle Azzorre alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e del regolamento (CE) n. 1254/1999 per i premi alla vacca nutrice e delle relative quote delle riserve nazionali moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

Qualora si applichi l'articolo 68, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 le autorità della Repubblica portoghese possono aumentare il massimale per vacca nutrice per le Azzorre trasferendo i diritti al premio per vacca nutrice dal massimale nazionale. In questo caso l'importo corrispondente è trasferito dal massimale stabilito a norma dell'articolo 68, lettera a), punto i) al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

4. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 3, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato al paragrafo 2, secondo comma.

5. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità della Repubblica portoghese presentano una relazione sull'attuazione del programma.»;

c) l'articolo 22, paragrafo 6 è abrogato.

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 23*

Per un periodo transitorio comprendente le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2004/2005, ai fini della ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del regolamento (CEE) n. 3950/92 (*), si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori definiti nell'articolo 9, lettera c) del regolamento suddetto, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano il rispettivo quantitativo di riferimento aumentato della percentuale di cui al terzo comma.

Il prelievo supplementare è dovuto per i quantitativi che superano il quantitativo di riferimento così aumentato, previa la ridistribuzione tra i produttori di cui al primo comma, in proporzione al quantitativo di riferimento di cui ciascuno di essi dispone, dei quantitativi rimasti inutilizzati all'interno del margine di tale aumento.

La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi rispettivamente di 73 000 t, per il periodo dal 1999/2000 al 2003/2004 e di 61 500 t, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2000. Essa si applica per ciascun produttore esclusivamente ai quantitativi di riferimento di cui disponeva al 31 marzo 2000.

(*) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20).»

4) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 è modificato come segue:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), il Regno di Spagna presenta alla Commissione un programma per il sostegno alle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole Canarie.

Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 (**), del presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 (***) per i produttori stabiliti nelle isole Canarie.

La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003,

e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole Canarie alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità del Regno di Spagna presentano una relazione sull'attuazione del programma.

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.
(**) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(***) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.»

b) L'articolo 6 è abrogato.

Articolo 148

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1868/94

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così modificato:

1) è inserito l'articolo aggiunto seguente:

«*Articolo 4bis*

Il prezzo minimo per le patate destinate alla fabbricazione di fecola di patate è fissato a 178,31 EUR per tonnellata a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Il prezzo minimo è adeguato a seconda del contenuto di fecola delle patate.»

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 4bis, per tutti i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.»;

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da fecolerie non soggette alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento, e che acquistano patate i cui produttori non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).

(*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.»

Articolo 149

Modifiche del regolamento (CE) n. 1251/1999

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«per le colture proteiche:

— 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/2005;».

2) all'articolo 4, paragrafo 4, l'importo di «19 EUR/t» è sostituito da «24 EUR/t»;

3) all'articolo 5:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Un supplemento di 313 EUR/ha del pagamento per superficie per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato II, entro il limite fissato nell'allegato III.»

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Un aiuto specifico di 93 EUR/ha per la campagna di commercializzazione 2004/2005 è concesso, limitatamente al numero di ettari indicato nell'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.»

Articolo 150

Modifiche del regolamento (CE) n. 1254/1999

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è così modificato:

1) all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la percentuale «20 %» è sostituita da «40 %»;

2) all'allegato I, tabella concernente il premio speciale, la cifra per l'Austria è sostituita da «373 400»;

3) all'allegato II, tabella concernente il premio per vacca nutrice, le cifre per l'Austria e il Portogallo sono sostituite rispettivamente da «375 000» e «416 539».

Articolo 151

Modifiche del regolamento (CE) n. 1673/2000

Il regolamento (CE) n. 1673/2000 è così modificato:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

   a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

      «a) "agricoltore": l'agricoltore quale definito nell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*).

      (*) GU L 270 del 21.10.2003, pag 1.»

   b) Al paragrafo 3, i termini «regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003»;

2) all'articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo trattino, i termini «articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999» sono sostituiti da «articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003».

Articolo 152

Modificazioni di altri regolamenti

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;

b) articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.

Articolo 153

Abrogazioni

1. Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

2. Il regolamento (CE) n. 1017/94 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2005.

3. Il regolamento (CE) n. 1577/96 e il regolamento (CE) n. 1251/1999 sono abrogati. Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.

4. Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è abrogato a decorrere dal 1º maggio 2004. Tuttavia, gli articoli 2 bis e 11 del regolamento (CE) n. 1259/1999 e, ai fini dell'applicazione di tali articoli, l'allegato di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005. Inoltre gli articoli 3, 4, 5 e nella misura in cui si applichino detti articoli, l'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999, continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2004.

5. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 154

Disposizioni transitorie concernenti il regime semplificato

Ove uno Stato membro applichi il regime semplificato di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il 2003 è l'ultimo anno in cui i partecipanti possono presentare nuove domande;

b) i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nell'ambito del regime semplificato fino al 2005;

c) i capitoli 1 e 2 del titolo II del presente regolamento non si applicano agli importi erogati nell'ambito del regime semplificato durante la partecipazione al regime stesso;

d) gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare una domanda per il pagamento unico fintantoché partecipano al regime semplificato. Qualora essi presentino una domanda a titolo del regime di pagamento unico, l'importo corrisposto nell'ambito del regime semplificato è incluso nell'importo di riferimento di cui all'articolo 37 del presente regolamento ed è calcolato e adattato in base al titolo III, capitolo 2 del presente regolamento.

Articolo 155

Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144 del presente regolamento, paragrafo 2, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché ai piani di miglioramento menzionati nell'articolo 86 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.

Articolo 156

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:

a) Il titolo II, capitoli 4 e 5 si applica alle domande di pagamenti presentate in relazione all'anno civile 2005 e successivi. Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2 si applica alla domanda di pagamenti ai sensi del titolo IV, capitoli da 1 a 7, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

b) Il titolo IV, capitoli 1, 2, 3, 6, e l'articolo 149, si applicano a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005.

c) Il titolo IV, capitoli 4, 5, 7 e l'articolo 150 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

d) Il titolo II, capitolo 1, l'articolo 20, il titolo III, il titolo IV, capitoli 8, 10, 11, 12 e 13 e l'articolo 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 147, paragrafo 3, lettera d) che si applica dal 1° aprile 2003.

e) Il titolo IV, capitolo 9 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

f) Gli articoli 151 e 152 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 152, lettera a) che si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1

Settore	Base giuridica	Note
Pagamento unico	Titolo III del presente regolamento	Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI) (*)
Frumento duro	Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.	Aiuto alla superficie (premio alla qualità)
Colture proteiche	Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Riso	Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Frutta a guscio	Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Colture energetiche	Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.	Aiuto alla superficie
Patate da fecola	Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.	Aiuto alla produzione
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7, del presente reg.	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
Seminativo in Finlandia e in talune regioni della Svezia	Titolo IV, capitolo 8, del presente reg. (**) (*****)	Aiuto specifico regionale per i seminativi
Sementi	Titolo IV, capitolo 9, del presente reg. (**) (*****)	Aiuto alla produzione
Seminativi	Titolo IV, capitolo 10, del presente reg. (***) (*****)	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli importi supplementari (**), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico
Ovini e caprini	Titolo IV, capitolo 11, del presente reg. (***) (*****)	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
Carni bovine	Titolo IV, capitolo 12, del presente reg. (*****)	Premio speciale (***), premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato) (***), premio all'abbattimento (***), pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Legumi da granella	Titolo IV, capitolo 13, del presente reg. (*****)	Aiuto alla superficie
Specifici tipi di colture e di produzione di qualità	Articolo 69 del presente reg. (****)	
Foraggi essiccati	Articolo 71, paragrafo 2, secondo comma del presente reg. (*****)	
Regime dei piccoli agricoltori	Articolo 2 bis regolamento (CE) n. 1259/1999	Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 regolamento 136/66/CEE	Aiuto alla produzione

Settore	Base giuridica	Note
Bachi da seta	Articolo 1 regolamento (CEE) n. 845/72	Aiuto destinato a favorire la bachicoltura
Banane	gabiArticolo 12 regolamento (CEE) n. 404/93	Aiuto alla produzione
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 regolamento (CEE) n. 1696/71 regolamento (CEE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea
POSEIDOM	Articolo 9 (**) (*****), articolo 12, paragrafo 2, e articolo 16 regolamento (CE) n. 1452/2001	Settori: carni bovine; zucchero; vaniglia verde
POSEIMA	Articolo 13 (**) (*****), articolo 16, articolo 17, articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafi 2, 3, 4 (**) (*****) e 7, articolo 27, articolo 29 e articolo 30, paragrafi 1, 2 e 4 regolamento (CE) n. 1453/2001	Settori: carni bovine; latte; patate; zucchero; vimini; ananassi; tabacco; patate da semina, cicoria e tè.
POSEICAN	Articoli 5 (**) (*****), 9 e 14 regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine, ovine e caprine; patate;
Isole del Mar Egeo	Articoli 6 (**) (*****), 8, 11 e 12 regolamento (CEE) n. 2019/93	Settori: carni bovine; patate; olive; miele

(*) A decorrere dal 1º gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati.
(**) In caso di applicazione dell'articolo 70.
(***) In caso di applicazione degli articoli 66, 67 e 68.
(****) In caso di applicazione dell'articolo 69.
(*****) In caso di applicazione dell'articolo 71.

ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

(milioni di EUR)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4,7	6,2	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Danimarca	7,7	10,3	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Germania	40,4	54,6	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Grecia	40,4	53,9	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
Spagna	55,1	74,3	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9	92,9
Francia	51,4	68,7	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9
Irlanda	15,3	20,4	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Italia	62,3	83,7	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6	104,6
Lussemburgo	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi	6,8	9,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Austria	12,4	17,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Portogallo	11,3	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Finlandia	8,0	10,8	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Svezia	6,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Regno Unito	17,7	23,6	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5

ALLEGATO III

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4

A. Applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2005

Ambiente

1.	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)	Articolo 3, articolo 4, paragrafi 1, 2, 4, articoli 5, 7 e 8
2.	Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)	Articoli 4 e 5
3.	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)	Articolo 3
4.	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
5.	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)

Sanità pubblica e salute degli animali
Identificazione e registrazione degli animali

6.	Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)	Articoli 3, 4 e 5
7.	Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GUL 354 del 30.12.1997, pag. 19)	Articoli 6 e 8
8.	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7

B. Applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2006

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

9.	Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)	Articolo 3
10.	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articoli 3, 4, 5 e 7
11.	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20
12.	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Notifica delle malattie

13.	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11)	Articolo 3
14.	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	Articolo 3
15.	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	Articolo 3

C. Applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2007

Benessere degli animali

16.	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)	Articoli 3 e 4
17.	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)	Articoli 3 e 4, paragrafo 1
18.	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

ALLEGATO IV

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5

Obiettivo	Norme
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	— Copertura minima del suolo — Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche — Mantenimento delle terrazze
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	— Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario — Gestione delle stoppie
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	— Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	— Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati — Protezione del pascolo permanente — Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio — Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

ALLEGATO V

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

Settore	Base giuridica	Note
Uve secche	Articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla superficie
Tabacco	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2075/92	Aiuto alla produzione
Luppolo	Articolo 12 regolamento (CEE) n. 1696/71 regolamento (CE) n. 1098/98	Aiuto alla superficie pagamenti per la messa a riposo temporanea e l'estirpazione
Misure agroambientali	Titolo II, capo VI (articoli da 22 a 24) e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Silvicoltura	Articolo 31 e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali	Titolo II, capo V (articoli da 13 a 21) e articolo 55, paragrafo 3 regolamento (CE) n. 1257/1999	Aiuto alla superficie
Olio di oliva	Articolo 5, paragrafo 1 regolamento n. 136/66/CEE	Aiuto alla produzione
Cotone	Articolo 8 regolamento (CE) n. 1554/95	Aiuto alla produzione
Foraggi essiccati	Articoli 10 e 11 regolamento (CE) n. 603/95	Aiuto alla produzione
Limoni destinati alla trasformazione	Articolo 1 regolamento (CE) n. 2202/96	Aiuto alla produzione
Pomodori destinati alla trasformazione	Articolo 2 regolamento (CE) n. 2201/96	Aiuto alla produzione
Vino	Articoli da 11 a 15 regolamento (CE) n. 1493/1999	Aiuto alla ristrutturazione

ALLEGATO VI

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 33

Settore	Base giuridica	Note
Seminativi	Articoli 2, 4 e 5 regolamento (CE) n. 1251/1999	Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli impatti supplementari (*), il supplemento per il frumento duro e l'aiuto specifico
Patate da fecola	Articolo 8, paragrafo 2 regolamento (CEE) n. 1766/92	Indennità per gli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola
Legumi da granella	Articolo 1 regolamento (CE) n. 1577/96	Aiuto alla superficie
Riso	Articolo 6 regolamento (CE) n. 3072/95	Aiuto alla superficie
Sementi (*)	Articolo 3 regolamento (CEE) n. 2358/71	Aiuto alla produzione
Carni bovine	Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14 regolamento (CE) n. 1254/1999	Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari
Latte e prodotti lattiero-caseari	Titolo IV, capitolo 7 del presente regolamento	Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (**)
Carni ovine e caprine	Articolo 5 regolamento (CE) n. 2467/98, Articolo 1 regolamento (CEE) 1323/90, Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1º, 2º e 4º trattino regolamento (CE) n. 2529/2001	Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari
POSEIDOM (*)	Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b) regolamento (CE) n. 1452/2001	Settore: carni bovine
POSEIMA (*)	Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3 regolamento (CE) n. 1453/2001	Settore: carni bovine
POSEICAN (*)	Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2 regolamento (CE) n. 1454/2001	Settori: carni bovine; carni ovine e caprine
Isole del Mar Egeo (*)	Articolo 6, paragrafi 2 e 3 regolamento (CEE) n. 2019/93	Settore: carni bovine
Foraggi essiccati	Articolo 3 regolamento (CE) n. 603/95	Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del presente regolamento)

(*) Salvo in caso di applicazione dell'articolo 70.
(**) A partire dal 2007 salvo in caso di applicazione dell'articolo 62.

ALLEGATO VII

Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 37

A. Aiuti alle superfici

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1. Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

— 63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 38, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base del numero di ettari per il quale è stato erogato un aiuto negli anni civili 2001 e 2002.

1.2. Per il riso:

— 102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri	Rese (t/ha)
Spagna	6,35
Francia	
— territorio metropolitano	5,49
— Guyana francese	7,51
Grecia	7,48
Italia	6,04
Portogallo	6,05

1.3. Per i legumi da granella:

— per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,

— per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

— 291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

— 285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

— 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

3. Ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, per «numero di ettari»si intende il numero di ettari determinato corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato nell'allegato VI del presente regolamento per il quale sono state rispettate tutte le condizioni previste nella normativa per la concessione dell'aiuto, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per quanto riguarda il riso, in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene ridotto proporzionalmente.

B. Pagamento per la fecola di patate

Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per 44,22 EUR per tonnellata di fecola di patate. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di patate da fecola prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.

C. Premi per animali e supplementi

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero degli animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

In deroga all'articolo 38, per i pagamenti supplementari concessi per le carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001, articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino, la media è calcolata in base al numero di capi per i quali è stato concesso il pagamento per l'anno civile 2002.

Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Inoltre, in deroga all'articolo 38, qualora si applichi l'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione, il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno nel quale tali misure sono state applicate da considerare per il calcolo dell'importo di riferimento non deve essere superiore alla media del numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno o negli anni nei quali tali misure non sono state applicate.

D. Foraggi essiccati

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

Stato membro	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)	Massimale complessivo
UEBL	0,049		0,049
Danimarca	5,424		5,424
Germania	11,888		11,888
Grecia	1,101		1,101
Spagna	42,124	1,951	44,075
Francia	41,155	0,069	41,224
Irlanda	0,166		0,166

Stato membro	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi disidratati)	Massimale per i foraggi trasformati nei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 603/95 (foraggi essiccati al sole)	Massimale complessivo
Italia	17,999	1,586	19,585
Paesi Bassi	6,804		6,804
Austria	0,070		0,070
Portogallo	0,102	0,020	0,122
Finlandia	0,019		0,019
Svezia	0,232		0,232
Regno Unito	1,950		1,950

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici.

E. Aiuti regionali

Nelle regioni interessate i seguenti importi sono inclusi nel calcolo dell'importo di riferimento:

— 24 EUR /t moltiplicati per le rese utilizzate nei pagamenti alla superficie per i cereali, i semi oleosi, i semi di lino e il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nelle regioni indicate all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1251/1999;

— l'importo per capo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002;

— l'importo per capo di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 moltiplicato per il numero di animali per i quali il pagamento è stato erogato nel 2002.

F. Aiuti per le sementi

Se l'agricoltore ha ricevuto un aiuto per la produzione di sementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per l'importo per tonnellata stabilito in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71. Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione alla superficie accettata per la certificazione per cui l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione della superficie totale accettata per la certificazione comunicata alla Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3083/73. Tale superficie totale non include la superficie accettata per la certificazione per riso (*Oryza sativa* L.), spelta (*Triticum spelta* L.), lino da olio e di fibre (*Linum usitatissimum* L.) e canapa (*Cannabis sativa* L.) già destinata ai seminativi.

ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

(milioni di EUR)

Stato membro	2005	2006	2007 e anni successivi
Belgio	411	411	528
Danimarca	838	838	996
Germania	4 479	4 479	5 468
Grecia	837	834	856
Spagna	3 244	3 240	3 438
Francia	7 199	7 195	8 055
Irlanda	1 136	1 136	1 322
Italia	2 539	2 530	2 882
Lussemburgo	27	27	37
Paesi Bassi	386	386	779
Austria	613	613	711
Portogallo	452	452	518
Finlandia	467	467	552
Svezia	612	612	729
Regno Unito	3 350	3 350	3 868

ALLEGATO IX

Elenco dei seminativi di cui all'articolo 66

Codice NC	Descrizione
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90	Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Fave di soia
ex 1205 00	Semi di ravizzone o di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO	
ex 1204 00	Semi di lino (*Linum usitatissimum* L.)
ex 5301 10 00	Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (*Linum usitatissimum* L.)
V. CANAPA	
ex 5302 10 00	Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (*Cannabis sativa* L.)

ALLEGATO X

Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 74

GRECIA

«Nomoi» (prefetture) delle seguenti regioni

Grecia Centrale

Peloponneso

Isole Ionie

Tessaglia

Macedonia

Isole Egee

Tracia

SPAGNA

Province

Almeria

Badajoz

Burgos

Cadice

Cordoba

Granada

Huelva

Jaen

Málaga

Navarra

Salamanca

Siviglia

Toledo

Zamora

Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

1. *Gebiete der Bezirksbauernkammern (Zone delle camere dell'agricoltura territoriali)*

2046 Tulinerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tulinerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat
2577 Korneuburg
2585 Tulinerfeld-Klosterneuburg
2623 Wr. Neustadt
2631 Mistelbach
2658 Gänserndorf

2. *Gebiete der Bezirksreferate (Zone delle sezioni territoriali)*

3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf

3. *Gebiete der Landwirtschaftskammer (Zone della Camera dell'agricoltura)*

1007 Vienna.

FRANCIA

Regioni
Midi-Pyrénées
Provence-Alpes — Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

Dipartimenti (*)
Ardèche
Drôme

ITALIA

Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Umbria
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana

PORTOGALLO

Distretti
Santarem
Lisbona
Setubal
Portalegre
Evora
Beja
Faro.

(*) Ciascuno di questi dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni sopra elencate.

ALLEGATO XI

Elenco delle specie di sementi di cui all'articolo 99

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
	1. Ceres	
1001 90 10	*Triticum spelta* L.	14,37
1006 10 10	*Oryza sativa* L. ([1])	
	— varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3	17,27
	— altre varietà a grani lunghi di lunghezza inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3	14,85
	2. Oleagineae	
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum* L. (lino tessile)	28,38
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (semi di lino)	22,46
ex 1207 99 10	*Cannabis sativa L.* ([2]) (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %)	20,53
	3. Gramineae	
ex 1209 29 10	*Agrostis canina* L.	75,95
ex 1209 29 10	*Agrostis gigantea* Roth.	75,95
ex 1209 29 10	*Agrostis stolonifera* L.	75,95
ex 1209 29 10	*Agrostis capillaris* L.	75,95
ex 1209 29 80	*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Prest.	67,14
ex 1209 29 10	*Dactylis glomerata* L.	52,77
ex 1209 23 80	*Festuca arundinacea* Schreb.	58,93
ex 1209 23 80	*Festuca ovina* L.	43,59
1209 23 11	*Festuca pratensis* Huds.	43,59
1209 23 15	*Festuca rubra* L.	36,83
ex 1209 29 80	*Festulolium*	32,36
1209 25 10	*Lolium multiflorum* Lam.	21,13
1209 25 90	*Lolium perenne* L.	30,99
ex 1209 29 80	*Lolium x boucheanum* Kunth	21,13
ex 1209 29 80	*Phleum Bertolinii* (DC)	50,96
1209 26 00	*Phleum pratense* L.	83,56
ex 1209 29 80	*Poa nemoralis* L.	38,88
1209 24 00	*Poa pratensis* L.	38,52
ex 1209 29 10	*Poa palustris* and *Poa trivialis* L.	38,88
	4. Leguminosae	
ex 1209 29 80	*Hedysarum coronarium* L.	36,47
ex 1209 29 80	*Medicago lupulina* L.	31,88
ex 1209 21 00	*Medicago sativa* L. (ecotipi)	22,10
ex 1209 21 00	*Medicago sativa* L. (varietà)	36,59

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
ex 1209 29 80	*Onobrichis viciifolia* Scop.	20,04
ex 0713 10 10	*Pisum sativum* L. (partim) (piselli)	0
ex 1209 22 80	*Trifolium alexandrinum* L.	45,76
ex 1209 22 80	*Trifolium hybridum* L.	45,89
ex 1209 22 80	*Trifolium incarnatum* L.	45,76
1209 22 10	*Trifolium pratense* L.	53,49
ex 1209 22 80	*Trifolium repens* L.	75,11
ex 1209 22 80	*Trifolium repens* L. var. *giganteum*	70,76
ex 1209 22 80	*Trifolium resupinatum* L.	45,76
ex 0713 50 10	*Vicia faba* L. (partim) (favette)	0
ex 1209 29 10	*Vicia sativa* L.	30,67
ex 1209 29 10	*Vicia villosa* Roth.	24,03

(1) La misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
i) prelevare un campione rappresentativo della partita;
ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;
iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;
iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

(2) Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) di una varietà è determinato mediante analisi di un campione portato a peso costante. Il peso di THC considerato rispetto al peso del campione non deve essere superiore allo 0,2 % ai fini della concessione dell'aiuto. Il campione di cui sopra è composto dal terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate a caso al termine della fioritura e private dello stelo e dei grani.

"Rural development" provisions of Accession Treaty

6. AGRICULTURE

A. AGRICULTURAL LEGISLATION

26. 31999 R 1257: Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations (OJ L 160, 26.6.1999, p. 80).

1. The following Chapter is inserted after Chapter IX of Title II:

"CHAPTER IXa

SPECIFIC MEASURES FOR THE NEW MEMBER STATES

SUBCHAPTER I

ADDITIONAL SUPPORT APPLICABLE TO ALL NEW MEMBER STATES

ARTICLE 33a

General provisions

This Subchapter lays down the conditions under which temporary additional support complementary to that under Chapters I to IX shall be granted for transitional rural development measures in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (hereinafter referred to as "the new Member States") to address the specific needs of the new Member States during the programming period 2004-2006.

ARTICLE 33b

Support for semi-subsistence farms undergoing restructuring

1. Support for semi-subsistence farms undergoing restructuring shall contribute to the following objectives:

(a) to help ease rural transition problems as the agricultural sector and rural economy of the new Member States are exposed to the competitive pressure of the single market;

(b) to facilitate and encourage the restructuring of farms not yet economically viable.

For the purpose of this Article, "semi-subsistence farms" shall mean farms which primarily produce for their own consumption, but also market a proportion of their output.

2. To benefit from the support, the farmer must present a business plan which:

(a) demonstrates the future economic viability of the farm;

(b) contains details of investments required;

(c) describes specific milestones and targets.

3. Compliance with the business plan referred to in paragraph 2 shall be reviewed after three years. If the objectives set out in the plan have not been achieved by the time of the three-year review, no further support shall be granted, but there will be no requirement to repay monies already received.

4. Support shall be paid annually in the form of flat rate aid up to the maximum eligible amount specified in Annex II and for a period not exceeding five years.

ARTICLE 33c

Support for compliance with Community standards

1. Support may be granted to help farmers in the new Member States to adapt to standards established by the Community in the fields of the environment; public, animal and plant health; animal welfare and occupational safety until such time as the required standard is due to be met.

2. Farmers shall be entitled to the support if they:

(a) benefit from support for investment in accordance with Chapter I, which will result in the relevant standard being met; or

(b) supply a plan of the upgrading and/or alterations in husbandry practices required to comply with the relevant minimum standards which is prepared or certified by a person with recognised expertise.

Support shall only be available to farmers who can demonstrate that their agricultural holding is economically viable or will be economically viable at the end of the support.

3. Support shall be granted annually on a degressive basis, reducing to zero in equal steps. It shall be paid until such time as the standard is due to be met and for no more than 5 years.

Payment shall be fixed at a level which avoids overcompensation. When determining the level of annual support, account shall be taken of income forgone and the costs related to additional investments and workload.

The maximum amount eligible for Community support for the first year is laid down in Annex II. If the support cannot be calculated on an area basis, another appropriate amount may be established in the framework of the programming process.

ARTICLE 33d

Producer groups

1. Flat-rate support shall be granted in order to facilitate the establishment and administrative operation of producer groups which have as their objectives:

(a) adapting the production and output of the producers who are members of such groups to market requirements;

(b) jointly placing goods on the market, including preparation for sale, the centralisation of sales and supply to bulk buyers; and

(c) establishing common rules on production information, with particular regard to harvesting and availability.

2. The support shall be granted only to producer groups which are formally recognised by the competent authorities of the new Member State between the date of accession and the end of the programming period on the basis of either national or Community law.

3. The support shall be granted in annual instalments for the first five years following the date on which the producer group was recognised. It shall be calculated on the basis of the group's annual marketed production and shall not exceed:

(a) 5%, 5%, 4%, 3% and 2% of the value of the production up to EUR 1 000 000 marketed respectively in the first, second, third, fourth and fifth year, and

(b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% and 1,5% of the value of the production exceeding EUR 1 000 000 marketed respectively in the first, second, third, fourth and fifth year.

In any case, support shall not exceed the maximum eligible amounts laid down in Annex II.

In the case of Malta, a minimum aid for a sector of production where the total output is extremely small may be established. The sector concerned and the aid level shall be determined by the Commission.

ARTICLE 33e

Technical assistance

1. Support may be granted for the preparation, monitoring, evaluation and control measures which are necessary for the implementation of the rural development programming documents.

2. The measures referred to in paragraph 1 shall include in particular:

(a) studies;

(b) measures of technical assistance, the exchange of experience and information aimed at partners, beneficiaries and the general public;

(c) installation, operation and interconnection of computerised systems for management, monitoring and evaluation;

(d) improvements in evaluation methods and exchange of information on practice in this field.

ARTICLE 33f

Leader+ type measures

1. Support may be granted for measures which are related to the acquisition of skills intended to prepare rural communities to conceive and implement local rural development strategies.

These measures may include, in particular:

(a) technical support for studies of the local area, and territory diagnosis taking into account the wishes expressed by the population concerned;

(b) information and training of the population to encourage an active participation in the development process;

(c) building representative local development partnerships;

(d) drawing up integrated development strategies;

(e) financing research and preparing application for support.

2. Support may be granted for the adoption of integrated territorial rural development strategies, of a pilot nature, prepared by local action groups in accordance with the principles laid down in items 12 and 14 of the Commission Notice to the Member States of 14 April 2000 laying down guidelines for the Community initiative for rural development (Leader +) [*]. This support shall be limited to regions where there is already sufficient administrative capacity and experience of local rural development type approaches.

3. The local action groups referred to in paragraph 2 may be eligible to participate in inter-territorial and transnational cooperation actions in accordance with the principles laid down in items 15 to 18 of the Commission Notice referred to in paragraph 2.

4. The new Member States and local action groups shall be given access to the Observatory of Rural Areas provided for in point 23 of the Commission Notice referred to in paragraph 2.

ARTICLE 33g

Farm advisory and extension services

In addition to the measure provided for in the third indent of Article 33, support shall be granted for the provision of farm advisory and extension services.

ARTICLE 33h

Complements to direct payments

1. As a temporary and sui generis provision support may be granted to farmers eligible for complementary national direct payments or aids under Article 1c of Regulation (EC) No 1259/1999 ** during the 2004-2006 period only.

2. The support granted to a farmer in respect of the years 2004, 2005, 2006 shall not exceed the difference between:

(a) the level of direct payments applicable in the new Member States for the year concerned in accordance with Article 1a of Regulation (EC) No 1259/1999 or Article 1b(2) of that Regulation; and

(b) 40% of the level of direct payments applicable in the Community as constituted on 30 April 2004 in the relevant year.

3. The Community contribution to support granted under this Article in a new Member State in respect of each of the years 2004, 2005 and 2006 shall not exceed 20% of its respective annual allocation. However, a new Member State may replace this 20% annual rate with the following rates: 25% for 2004, 20% for 2005 and 15% for 2006.

4. Support granted to a farmer under this Article shall be counted:

(a) in the case of Cyprus, as complementary national direct aid for the purposes of applying the total amounts referred to in Article 1c(3) of Regulation (EC) No 1259/1999;

(b) in the case of any other new Member State, as complementary national direct payments or aids, as applicable, for the purposes of applying the maximum levels set out in Article 1c(2) of Regulation (EC) No 1259/1999.

SUBCHAPTER II

ADDITIONAL SUPPORT APPLICABLE TO MALTA

ARTICLE 33i

Complements to State aid in Malta

1. In Malta, support may be granted to the beneficiaries of special temporary State aid under the Special Market Policy Programme for Maltese Agriculture (SMPPMA) provided for in Annex XI, Chapter 4 on Agriculture, Section A, point 1 to this Act.

2. By way of derogation from Article 33h(3), the total Community contribution to support granted in Malta under this Article and Article 33h in respect of each of the years 2004, 2005 and 2006 shall not exceed 20% of that year's annual allocation. However, Malta may replace this 20% annual rate with the following rates: 25% for 2004, 20% for 2005 and 15% for 2006.

3. Support granted under this Article shall be counted as special temporary State aid under the SMPPMA for the purposes of applying the maximum amounts set out in that programme.

ARTICLE 33j

Full-time farmers in Malta

Specific temporary support shall be granted to full-time farmers to enable them to adapt to the changes in the market environment resulting from the dismantling of levies upon accession.

Support shall be paid annually on a degressive basis for a period not exceeding five years.
Three types of payment shall be envisaged:

(a) payment per hectare for irrigated land;

(b) payment per hectare for non-irrigated land;

(c) payment per livestock unit for livestock farm.

Payment shall be established in relation to the expected drop in farm income due to the dismantling of levies, and consequent falls in prices for agricultural produce. Payment shall be fixed at a level which avoids overcompensation, in particular in relation to product-specific State aid under the SMPPMA.

Maximum eligible amounts per agricultural holding for the three categories of payments shall be adopted by the Commission.

SUBCHAPTER III

DEROGATIONS

ARTICLE 33k

General provisions

This Subchapter lays down the cases in which the new Member States may derogate from the eligibility criteria set for the measures defined in Chapters I, IV, V and VII.

ARTICLE 33l

Derogations applicable to all new Member States

1. By way of derogation from the first indent of Article 5, support for investment shall be granted to agricultural holdings for which economic viability at the end of the realisation of the investment can be demonstrated.

2. By way of derogation from the second subparagraph of Article 7, the total amount of support for investment in agricultural holdings, expressed as a percentage of the volume of eligible investment, shall be limited to a maximum of 50% and, in less favoured areas, 60%. Where investments are undertaken by young farmers, as referred to in Chapter II, these percentages may reach a maximum of 55% and, in less-favoured areas, 65%.

3. By way of derogation from the second indent of Article 26(1), support for investment shall be granted to enterprises which have been granted a transitional period after accession in order to meet the minimum standards regarding the environment, hygiene and animal welfare. In this case, the enterprise shall comply with the relevant standards by the end of the specified transitional period or the end of the investment period, whichever is the earlier.

4. By way of derogation from Article 29(5), the classification of areas at risk of forest fires shall be submitted as part of the rural development plan.

ARTICLE 33m

Derogations applicable to individual new Member States

1. By way of derogation from the second indent of Article 11(1), farmers in Lithuania who have been allocated a milk quota, shall be eligible for the early retirement scheme on condition that they are less than 70 years old at the time of the transfer.

The amount of support shall be subject to the maximum amounts set out in Annex I to this Regulation and shall be calculated in relation to the size of the milk quota and the total farming activity on the holding.

Milk quotas allocated to a transferor shall be returned to the national milk quota reserve with no additional compensation payment.

2. By way of derogation from Article 21, Malta may exceed the limit of 10% laid down for the total extent of the areas referred to in Article 20.

By way of derogation from Article 24(2), the maximum amounts per year eligible for Community support laid down in Annex I may be increased in the case of the measure to maintain and preserve rubble walls in Malta. The maximum amount per hectare payable under this derogation shall be established by the Commission.

3. By way of derogation from Article 31(1), support may be granted by Estonia for the afforestation of abandoned agricultural land on condition that such land has been in use within the previous five years. In this case, such support may only include, in addition to planting costs, the annual premium per hectare provided for in the first indent of the second subparagraph of Article 31(1).

---

* OJ C 139, 18.5.2000, p. 5.

** Regulation (EC) No 1259/1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy (OJ L 160, 26.6.1999, p. 113). Regulation as amended by Regulation (EC) No 1244/2001 (OJ L 173, 27.6.2001, p. 1)".

2. In Article 34, the following indent is inserted at the end of the second subparagraph:

"– conditions governing specific measures for the new Member States (Chapter IXa)"

3. In Article 42, the following paragraph is added:

"For the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, rural development plans shall cover a period of three years from 1 January 2004."

4. In Article 44(1), the following subparagraph is added:

"For the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, rural development plans shall be submitted not later than six months after the date of accession."

5. In Article 44(2), the following subparagraph is added:

"For the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, the Commission shall approve rural development programming documents in accordance with the procedure referred to in Article 50(2) of Regulation (EC) No 1260/1999 within six months after the submission of the plans to the extent that the end of the six month period is after the date of accession."

6. The following Chapter is inserted after Chapter IV of Title III:

"CHAPTER IVa

SPECIFIC PROVISIONS FOR THE NEW MEMBER STATES

ARTICLE 47a

1. Community support granted in the new Member States for:

(a) measures referred to in Article 35(1) and in the second indent of Article 35(2);

(b) semi-subsistence farms (Article 33b);

(c) compliance with Community standards (Article 33c);

(d) producer groups (Article 33d);

(e) technical assistance (Article 33e);

(f) complements to direct payments (Article 33h);

(g) complements to State aid in Malta (Article 33i);

(h) full-time farmers in Malta (Article 33j);

shall be financed by the EAGGF Guarantee Section in accordance with the provisions laid down in this Chapter.

2. Community support granted for Leader+ type measures (Article 33f) in areas covered by Objective 2 shall be financed by the EAGGF Guidance Section.

3. The following provisions shall not apply:

(a) Articles 149 to 153 of Council Regulation (EC) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [*];

(b) Articles 35(1), 35(2), second indent, 36(2) and 47 of this Regulation.

ARTICLE 47b

1. The Community shall contribute to financing pursuant to the provisions laid down in Articles 29 to 32 of Regulation (EC) No 1260/1999.

However, the financial contribution of the Community may amount to 80% in the areas covered by Objective 1.

By way of derogation from Article 30(2) of Regulation (EC) No 1260/1999, expenditure shall be eligible for support only if it has actually been paid to the beneficiary of a rural development support measure after 31 December 2003 and after the date on which the rural development plan has been submitted to the Commission. The later of those dates shall constitute the starting point for the eligibility of expenditure.

2. The provisions of Regulation (EC) No 1258/1999 on the financing of the common agricultural policy [**] with the exception of Article 5 and Article 7(2) shall apply.

---

[*] OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.
[**] OJ L 160, 26.6.1999, p. 103."

7. in Article 49(2), the following subparagraph is added:

"For the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia, the EAGGF Guarantee Section may participate in the financing of evaluations relating to rural development in accordance with the provisions of Chapter IVa. Expenditure in respect of ex-ante evaluation shall be eligible for support if it has been paid from 1 January 2004."

8. In Article 50, the following subparagraph is added:

"By way of derogation from the first subparagraph, specific financial provisions for the new Member States, as well as the mechanisms required to facilitate the introduction of these financial provisions, including those required to resolve specific practical problems, shall be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 13 of Regulation (EC) No 1258/1999."

9. In Articles 8(2), first indent, 12(1), 15(3), 16(3), 31(4) and in the title of the Annex, the word "Annex" is replaced by "Annex I".

10. The following Annex is added as Annex II:

"ANNEX II

Table of amounts for the specific measures for the new Member States

Article	Subject	EUR	
Article 33b	Semi-subsistence farms	1 000 (1)	per farm/per year
Article 33c	Compliance with Community standards	200	per hectare for the first year
Article 33d	Producer groups	100 000 100 000 80 000 60 000 50 000	For the first year For the second year For the third year For the fourth year For the fifth year

(1) In the case of Poland the maximum eligible amount shall not exceed EUR 1 250.

".

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 1600/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni, ([3])

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([4]), visto il progetto comune approvato il 1° maggio 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Un ambiente pulito e sano è essenziale per mantenere il benessere e la prosperità di una società, ma la continua crescita a livello mondiale causerà persistenti pressioni sull'ambiente.

(2) Il Quinto programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente — «Verso uno sviluppo durevole e sostenibile» — si è concluso il 31 dicembre 2000, dopo aver conseguito importanti risultati.

(3) Occorre un impegno costante per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità ed è necessario il sesto programma comunitario in materia di ambiente (di seguito denominato «il programma»), istituito con la presente decisione.

(4) Continuano a registrarsi vari problemi ambientali gravi ed emergono problemi nuovi che richiedono ulteriori interventi.

(5) È necessario rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e all'applicazione del principio di precauzione nell'elaborazione di una strategia per la protezione della salute umana e dell'ambiente.

(6) Un utilizzo prudente delle risorse naturali e la protezione dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, sono uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile.

(7) Il programma è inteso a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana nonché un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, indica le priorità per la dimensione ambientale della strategia di sviluppo sostenibile, e dovrebbe essere preso in considerazione al momento della presentazione di azioni nel quadro di detta strategia.

(8) Il programma mira a sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, garantendo nel contempo la coerenza con il principio di sussidiarietà e rispettando la diversità di condizioni nelle varie regioni dell'Unione europea.

(9) Il programma definisce le priorità ambientali che richiedono una risposta comunitaria riservando particolare attenzione ai seguenti settori: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente e salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti.

(10) Per ciascuno di questi settori sono indicati gli obiettivi principali ed alcuni traguardi ed è individuata una gamma di azioni necessarie per conseguire detti traguardi. Tali obiettivi e traguardi costituiscono degli indicatori dei livelli da realizzare.

(11) Gli obiettivi, le priorità e le azioni del programma dovrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile nei paesi candidati e mirare a salvaguardare il patrimonio naturale di tali paesi.

(12) La legislazione rimane l'elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale e la completa e corretta attuazione delle normative esistenti è una priorità. Si dovrebbero considerare anche altre opzioni per raggiungere obiettivi di carattere ambientale.

([1]) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 218
([2]) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 80.
([3]) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.
([4]) Parere del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 (GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2002.

(13) Il programma dovrebbe promuovere il processo di integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche ed azioni comunitarie conformemente all'articolo 6 del trattato al fine di ridurre le pressioni sull'ambiente provenienti da varie fonti.

(14) Occorre un approccio strategico integrato, che introduca nuove modalità di interazione con il mercato e coinvolga i cittadini, le imprese ed altri ambienti interessati, per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo pubblico e privato che incidono negativamente sullo stato dell'ambiente e sulle tendenze in atto. Questo approccio dovrebbe incentivare l'uso e la gestione sostenibili del territorio e del mare.

(15) L'accesso all'informazione in materia di ambiente e alla giustizia e la partecipazione del pubblico alla definizione delle politiche costituiranno elementi importanti per il successo del programma.

(16) Nell'ambito delle strategie tematiche verrà esaminata una serie di opzioni e strumenti necessari per affrontare un insieme di questioni complesse che richiedono un approccio generale e pluridimensionale e verranno proposte le azioni necessarie, coinvolgendo se del caso il Parlamento europeo e il Consiglio.

(17) La comunità scientifica è unanime nell'affermare che le attività umane aumentano le concentrazioni dei gas ad effetto serra, con il conseguente innalzamento delle temperature su scala mondiale e perturbazioni del clima.

(18) Le implicazioni dei cambiamenti climatici per la società umana e per la natura sono gravi e devono essere limitate. Misure intese a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra possono essere attuate senza ridurre il tasso di crescita e la prosperità.

(19) A prescindere dall'esito delle misure di limitazione, la società deve adattarsi e prepararsi agli effetti dei cambiamenti climatici.

(20) L'esistenza di sistemi naturali salubri ed equilibrati è un fattore essenziale per sostenere la vita sul pianeta.

(21) Le attività umane esercitano una forte pressione sulla natura e sulla biodiversità. È necessaria un'azione per contrastare le pressioni derivanti segnatamente dall'inquinamento, dall'introduzione di specie non indigene, dai potenziali rischi dell'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e dalle modalità di sfruttamento delle terre e dei mari.

(22) Il suolo è una risorsa limitata, che attualmente è sotto pressione dal punto di vista ambientale.

(23) Nonostante gli sviluppi degli standard ambientali, è sempre più probabile l'esistenza di un nesso tra degrado dell'ambiente e talune malattie umane. Quindi, il rischio potenziale derivante ad esempio dalle emissioni e dalle sostanze chimiche pericolose, dai pesticidi e dal rumore dovrebbe essere preso in considerazione.

(24) È necessaria una maggiore conoscenza dei potenziali effetti negativi derivanti dall'uso delle sostanze chimiche e la responsabilità per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze dovrebbe competere ai produttori, agli importatori ed agli utenti finali.

(25) Le sostanze chimiche pericolose dovrebbero essere sostituite da sostanze chimiche più sicure o da tecnologie alternative più sicure che non comportino l'uso di sostanze chimiche allo scopo di ridurre il rischio per l'uomo e l'ambiente.

(26) I pesticidi dovrebbero essere usati in modo sostenibile al fine di minimizzare gli impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

(27) L'ambiente urbano è il contesto in cui vive il 70 % della popolazione e occorrono sforzi concertati per garantire un ambiente e una qualità di vita migliori nelle città.

(28) La capacità del pianeta di soddisfare la crescente domanda di risorse e di assorbire le emissioni e i rifiuti derivanti dall'impiego di queste ultime è limitata e si avvalora l'ipotesi che l'attuale domanda superi la soglia di saturazione dell'ambiente in diversi casi.

(29) Il volume dei rifiuti, molti dei quali pericolosi, all'interno della Comunità continua ad aumentare, con conseguente perdita di risorse e aumento dei rischi di inquinamento.

(30) A seguito della globalizzazione dell'economia un'azione ambientale su scala internazionale è sempre più necessaria, anche nel settore della politica dei trasporti, e impone nuove risposte da parte della Comunità connesse alle politiche in materia di scambi commerciali, sviluppo e relazioni esterne, che consentano che lo sviluppo sostenibile sia perseguito in altri paesi. Il buon governo dovrebbe contribuire a questo fine.

(31) Il commercio, i flussi di investimenti internazionali e i crediti all'esportazione dovrebbero contribuire in maniera più concreta al perseguimento degli obiettivi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile.

(32) Vista la complessità delle tematiche, l'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi sulla migliore valutazione scientifica ed economica disponibile e sulla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto, secondo quanto stabilito dall'articolo 174 del trattato.

(33) Le informazioni inviate ai legislatori, agli ambienti interessati e al pubblico in generale devono essere pertinenti, trasparenti, aggiornate e facilmente comprensibili.

(34) I progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali devono essere quantificati e valutati.

(35) In base ad una valutazione dello stato dell'ambiente, che tenga conto delle informazioni periodicamente trasmesse dall'Agenzia europea dell'ambiente, si dovrebbe procedere, nella fase intermedia del programma, a un riesame dei progressi realizzati e a una valutazione dell'eventuale necessità di modificare l'orientamento adottato,

DECIDONO:

Articolo 1

Campo d'applicazione del programma

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito denominato «il programma»). Esso definisce i principali obiettivi e priorità ambientali fondati sulla valutazione dello stato dell'ambiente e delle tendenze prevalenti, comprese le tematiche emergenti che impongono alla Comunità di assumere un ruolo di guida. Il programma dovrebbe promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le politiche comunitarie e contribuire a realizzare lo sviluppo sostenibile in tutta la Comunità attuale e futura, dopo l'allargamento. Esso prevede inoltre iniziative permanenti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali già definiti dalla Comunità.

2. Il programma stabilisce i principali obiettivi da raggiungere in materia di ambiente. Definisce, ove appropriato, traguardi e scadenze. Gli obiettivi e i traguardi dovrebbero essere raggiunti entro la scadenza del programma, a meno che non sia specificato diversamente.

3. Il programma copre un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. Iniziative appropriate nei vari settori della politica allo scopo di realizzare gli obiettivi consistono in un insieme di misure legislative e di approcci strategici di cui all'articolo 3. Tali iniziative dovrebbero essere presentate progressivamente e al più tardi quattro anni dopo l'adozione della presente decisione.

4. Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve affrontare nei seguenti settori:

— cambiamenti climatici,

— natura e biodiversità,

— ambiente e salute e qualità della vita,

— risorse naturali e rifiuti.

Articolo 2

Principi e scopi globali

1. Il programma costituisce il quadro della politica ambientale comunitaria nell'arco di tempo da esso coperto allo scopo di assicurare un livello elevato di protezione, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità, e di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica. Esso è fondato segnatamente sul principio «chi inquina paga», sul principio di precauzione, sull'azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.

Il programma rappresenta una base della dimensione ambientale della strategia europea per lo sviluppo sostenibile e contribuisce all'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie, fissando fra l'altro per essa priorità ambientali.

2. Il programma punta:

— a porre in evidenza i cambiamenti climatici come la sfida principale per i prossimi 10 anni e oltre e a contribuire all'obiettivo a lungo termine di stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Pertanto il programma si prefigge l'obiettivo a lungo termine di limitare a 2° C l'aumento globale massimo della temperatura rispetto ai livelli del periodo preindustriale e di mantenere la concentrazione di CO_2 al di sotto di 550 ppm. A più lungo termine ciò comporterà probabilmente una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra del 70 % rispetto ai livelli del 1990, come riconosciuto dal Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC),

— a tutelare, conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche allo scopo di arrestare la desertificazione e la perdita di biodiversità, compresa la diversità delle risorse genetiche, nell'Unione europea e su scala mondiale,

— a contribuire a un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i cittadini attraverso un ambiente in cui il livello dell'inquinamento non provochi effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile,

— a garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili, dissociando pertanto l'impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica, e cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente.

3. Il programma assicura che gli obiettivi ambientali, che dovrebbero concentrarsi sui risultati ambientali da raggiungere, siano realizzati con i mezzi disponibili più efficaci ed adeguati, in base ai principi di cui al paragrafo 1 e agli approcci strategici di cui all'articolo 3. È necessario adoperarsi al massimo per garantire che la politica comunitaria in materia di ambiente sia definita in maniera integrata e tenere nella debita considerazione tutte le possibilità e tutti gli strumenti disponibili, tenendo presenti le differenze regionali e locali e le aree ecologicamente sensibili, mettendo in rilievo i seguenti punti:

— elaborazione di iniziative europee destinate a sensibilizzare i cittadini e le autorità locali,

— ampio dialogo con gli ambienti interessati, maggiore sensibilizzazione alle problematiche ambientali e partecipazione del pubblico,

— analisi dei benefici e dei costi, tenendo conto della necessità di internalizzare i costi ambientali,

— i migliori dati scientifici disponibili e l'ulteriore miglioramento delle conoscenze scientifiche attraverso ricerca e sviluppo tecnologico,

— dati e informazioni sullo stato e sulle tendenze dell'ambiente.

4. Il programma promuove la totale integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente in tutte le politiche e le azioni comunitarie definendo obiettivi ambientali e, se del caso, traguardi e scadenze di cui tener conto nei rilevanti settori.

Inoltre, le misure proposte e adottate a favore dell'ambiente dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi delle dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile e viceversa.

5. Il programma promuove l'adozione di politiche e di approcci che contribuiscono al conseguimento di uno sviluppo sostenibile nei paesi candidati all'adesione («paesi candidati») sulla base del recepimento e dell'attuazione dell'acquis. Il processo di allargamento dovrebbe sostenere e proteggere il patrimonio ambientale di tali paesi, come la biodiversità, nonché mantenere e rafforzare la produzione e i consumi sostenibili e i modelli relativi alla destinazione dei suoli e a strutture di trasporto ecocompatibili attraverso:

— l'integrazione dei requisiti di protezione ambientale nei programmi comunitari, compresi quelli finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture,

— la promozione del trasferimento di tecnologie pulite ai paesi candidati,

— un ampio dialogo e lo scambio di esperienze con le amministrazioni nazionali e locali dei paesi candidati in merito allo sviluppo sostenibile e alla conservazione del loro patrimonio ambientale,

— la cooperazione con la società civile, le organizzazioni non governative (ONG) del settore ambientale e le imprese dei paesi candidati per contribuire ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico,

— incoraggiare gli istituti finanziari internazionali e il settore privato a sostenere l'attuazione e il rispetto dell'acquis ambientale nei paesi candidati e far sì che le esigenze ambientali siano integrate nelle attività del settore economico.

6. Il programma incentiva:

— il ruolo positivo e costruttivo dell'Unione europea quale partner guida nella protezione dell'ambiente globale e nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile,

— lo sviluppo di un partenariato globale per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile,

— l'integrazione delle considerazioni e degli obiettivi in materia di ambiente in tutti gli aspetti delle relazioni esterne della Comunità.

Articolo 3

Approcci strategici per la realizzazione degli obiettivi ambientali

Gli scopi e gli obiettivi definiti nel presente programma sono perseguiti anche attraverso i mezzi illustrati di seguito:

1) Sviluppare la nuova normativa comunitaria e, se del caso, modificare la normativa vigente.

2) Incentivare l'attuazione e l'applicazione più efficaci della normativa comunitaria in materia di ambiente, fermo restando il diritto della Commissione di avviare procedure di infrazione. A tal fine è necessario:

   — aumentare le misure per un migliore rispetto delle norme comunitarie relative alla protezione dell'ambiente e per affrontare il problema delle violazioni della normativa ambientale,

   — promuovere norme migliori di autorizzazione, ispezione, monitoraggio e applicazione da parte degli Stati membri,

   — riesaminare più sistematicamente l'applicazione della normativa ambientale in tutti gli Stati membri,

   — migliorare lo scambio di informazioni sulle buone prassi di attuazione anche attraverso la rete europea per l'attuazione e il rispetto del diritto dell'ambiente (rete IMPEL) nel quadro delle sue competenze.

3) Proseguire le iniziative per integrare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nell'elaborazione, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie nei vari settori. Proseguire le iniziative in vari settori, compreso l'esame di obiettivi, traguardi, scadenze e indicatori ambientali ad essi specifici. A tal fine è necessario:

   — garantire che le strategie di integrazione adottate dal Consiglio nei vari settori della politica si traducano in azioni efficaci e contribuiscano all'attuazione degli scopi e degli obiettivi ambientali del programma,

   — esaminare, prima della loro adozione, se le misure nei settori economico e sociale contribuiscono agli obiettivi, ai traguardi e al calendario del programma e sono con essi coerenti,

   — creare appropriati e regolari meccanismi interni nelle istituzioni comunitarie, tenendo pienamente conto della necessità di promuovere la trasparenza e l'accesso alle informazioni, per garantire che le considerazioni ambientali siano pienamente rispecchiate nelle iniziative politiche della Commissione, incluse le decisioni pertinenti e le proposte legislative,

— monitorare periodicamente, utilizzando indicatori idonei, elaborati se possibile secondo una metodologia comune per ciascun settore, e riferire sul processo di integrazione a livello settoriale,

— integrare maggiormente i criteri ambientali nei programmi di finanziamento della Comunità, fatti salvi quelli esistenti,

— utilizzare ed attuare pienamente ed efficacemente la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica,

— tener conto degli obiettivi del programma nell'esame futuro delle prospettive finanziarie degli strumenti finanziari comunitari.

4) Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili attraverso l'effettiva attuazione dei principi di cui all'articolo 2, per internalizzare gli impatti ambientali positivi e negativi attraverso l'utilizzo di una combinazione di strumenti, compresi strumenti di mercato ed economici. A tal fine è necessario, tra l'altro:

— incoraggiare la riforma dei sussidi che hanno notevoli impatti ambientali negativi e sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile, cercando di elaborare, tra l'altro, mediante una revisione a medio termine, una lista di criteri che consenta di redigere un inventario di sussidi negativi dal punto di vista ambientale in vista di una loro progressiva eliminazione,

— analizzare l'efficacia ambientale dei permessi ambientali scambiabili quale strumento generico e dello scambio dei diritti di emissione al fine di promuoverne e realizzarne, ove possibile, l'utilizzo,

— promuovere e incoraggiare il ricorso a provvedimenti fiscali quali le imposte e gli incentivi ambientali, al livello opportuno nazionale o comunitario,

— promuovere l'integrazione delle esigenze di protezione ambientale nelle attività di normalizzazione.

5) Migliorare la collaborazione e il partenariato con le imprese e con le organizzazioni che le rappresentano e coinvolgere le parti sociali, i consumatori e le relative associazioni, ove opportuno, per migliorare la prestazione ambientale delle imprese e perseguire modelli di produzione sostenibili. A tal fine è necessario:

— promuovere in tutto il programma una politica integrata dei prodotti che sproni a tener conto delle considerazioni ambientali in tutto il ciclo di vita dei prodotti e una più vasta applicazione di processi e prodotti compatibili con l'ambiente,

— incoraggiare una più ampia diffusione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [1] e sviluppare iniziative che incentivino le imprese a pubblicare rapporti di prestazione ambientale o di sviluppo sostenibile rigorosi e verificati da terzi indipendenti,

— istituire un programma di assistenza in materia di conformità, che fornisca un aiuto specifico alle piccole e medie imprese,

— incentivare l'introduzione di sistemi di ricompensa per le prestazioni ambientali delle imprese,

— incentivare l'innovazione dei prodotti allo scopo di rendere ecologico il mercato anche attraverso la migliore diffusione dei risultati del programma LIFE [2],

— incentivare gli impegni o gli accordi volontari per conseguire chiari obiettivi ambientali, compresa la definizione di procedure in caso di inosservanza.

6) Garantire che i singoli consumatori, le imprese e gli enti pubblici nel loro ruolo di acquirenti dispongano di migliori informazioni sui processi e sui prodotti in termini di impatto ambientale per raggiungere modelli di consumo sostenibile. A tal fine è necessario:

— incoraggiare la diffusione di marchi ecologici e di altre forme di informazioni ed etichettatura ambientali che consentano ai consumatori di comparare le prestazioni ambientali di prodotti dello stesso tipo,

— incentivare il ricorso ad autodichiarazioni ambientali attendibili ed evitare le dichiarazioni ingannevoli,

— promuovere una politica di appalti pubblici «verdi» che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni ambientali inerenti al ciclo di vita, compresa la fase della produzione, nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza e del mercato interno, attraverso linee guida sulle buone prassi e avviando un riesame degli appalti verdi all'interno delle istituzioni comunitarie.

7) Sostenere l'integrazione delle considerazioni ambientali nel settore finanziario. A tal fine è necessario:

— valutare la possibilità di varare un'iniziativa a carattere volontario con il settore finanziario riguardante linee guida per l'integrazione dei dati relativi ai costi ambientali nelle relazioni finanziarie annuali delle imprese e lo scambio di buone prassi in politica tra gli Stati membri,

[1] Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

— rivolgersi alla Banca europea per gli investimenti affinché rafforzi l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle sue attività di finanziamento, segnatamente per sostenere uno sviluppo sostenibile nei paesi candidati,

— promuovere l'integrazione degli obiettivi e delle considerazioni ambientali nelle attività di altre istituzioni finanziarie quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

8) Creare un regime comunitario in materia di responsabilità. A tal fine è necessario, tra l'altro:

— legiferare in materia di responsabilità ambientale.

9) Migliorare la cooperazione e il partenariato con i gruppi di consumatori e le ONG e favorire una migliore comprensione delle tematiche ambientali e la relativa partecipazione da parte dei cittadini europei. A tal fine è necessario:

— garantire l'accesso all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia attraverso la rapida ratifica della convenzione di Aarhus ([1]) da parte della Comunità e degli Stati membri,

— incoraggiare l'offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e le tendenze in materia di ambiente in relazione alle tendenze nei settori sociale, economico e sanitario,

— generalizzare la sensibilizzazione alle tematiche ambientali,

— sviluppare norme e principi generali per il buon governo ambientale nei processi di dialogo.

10) Incentivare e promuovere l'uso e la gestione efficaci e sostenibili del territorio e del mare tenendo conto delle considerazioni ambientali. A tal fine è necessario, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà:

— promuovere le migliori prassi riguardo alla pianificazione dell'uso sostenibile del territorio, che tengano conto delle specifiche caratteristiche regionali con particolare enfasi sul programma di gestione integrata delle zone costiere,

— promuovere le migliori prassi e sostenere reti che conducano a scambi di esperienze sullo sviluppo sostenibile comprese le zone urbane, il mare, le coste, le zone di montagna, le zone umide, ed altre zone sensibili,

— potenziare l'uso, aumentare le risorse e garantire un campo di applicazione più vasto alle misure agro-ambientali previste nell'ambito della politica agricola comune,

— incoraggiare gli Stati membri a considerare l'utilizzazione della pianificazione regionale come uno strumento per una protezione ambientale migliore per i cittadini e favorire lo scambio di esperienze in materia di sviluppo regionale sostenibile, in particolare nelle aree urbane e densamente popolate.

([1]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale.

Articolo 4

Strategie tematiche

1. Le azioni di cui agli articoli da 5 a 8 includono l'elaborazione di strategie tematiche e la valutazione delle strategie esistenti per problemi ambientali prioritari che richiedono un approccio di ampia portata. Tali strategie dovrebbero includere una descrizione delle proposte necessarie per realizzare gli obiettivi fissati dal programma, nonché delle procedure previste per la loro adozione. Esse sono presentate al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, prendono la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio da adottare in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. A seconda della base giuridica della proposta, le proposte legislative originate da tali strategie saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2. Le strategie tematiche possono includere approcci di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 e i pertinenti traguardi e scadenze ambientali in termini qualitativi e quantitativi che consentano di misurare e valutare i provvedimenti previsti.

3. Le strategie tematiche dovrebbero essere elaborate e attuate in stretta consultazione con le parti interessate, quali le ONG, l'industria, le altri parti sociali e le autorità pubbliche, garantendo al tempo stesso, se del caso, la consultazione dei paesi candidati in tale processo.

4. Le strategie tematiche dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi tre anni dopo l'adozione del programma. La relazione intermedia nella quale la Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del programma include una revisione di tali strategie tematiche.

5. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nell'elaborazione e attuazione delle strategie e dell'efficacia delle medesime.

Articolo 5

Obiettivi e aree di azione prioritarie per il cambiamento climatico

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti mediante i seguenti obiettivi:

— ratifica e entrata in vigore del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico entro il 2002 e realizzazione dell'impegno nei termini di una riduzione dell'8 % delle emissioni entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 per la Comunità europea nel suo insieme, conformemente all'impegno di ciascuno Stato membro riportato nelle conclusioni del Consiglio del 16-17 giugno 1998,

— realizzazione entro il 2005 di progressi comprovabili per quanto riguarda il compimento degli impegni assunti ai sensi del protocollo di Kyoto,

— porre la Comunità in una posizione credibile per sostenere la necessità di un accordo internazionale riguardante obiettivi di riduzione più rigorosi per il secondo periodo di adempimento previsto dal protocollo di Kyoto. Tale accordo dovrebbe mirare a una riduzione significativa delle emissioni, tenendo pienamente conto, tra l'altro, delle conclusioni del terzo rapporto di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC), e tenendo presente la necessità di avviarsi verso una distribuzione equa a livello mondiale delle emissioni dei gas ad effetto serra.

2. Detti obiettivi sono perseguiti anche attraverso le azioni prioritarie illustrate di seguito.

i) Realizzare gli impegni internazionali in materia di clima, compreso il protocollo di Kyoto:

a) attraverso l'esame dei risultati del programma europeo sul cambiamento climatico e l'adozione di efficaci politiche e misure comuni e coordinate sulla base dello stesso, secondo le necessità, per i vari settori, che siano complementari alle azioni condotte all'interno dagli Stati membri a livello nazionale;

b) adoperandosi ai fini della creazione di un quadro comunitario per lo sviluppo di un'efficace commercializzazione dei diritti di emissioni di CO_2, con l'eventuale estensione ad altri gas ad effetto serra;

c) migliorando il monitoraggio dei gas ad effetto serra e dei progressi verso la realizzazione degli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro dell'accordo sulla ripartizione interna degli oneri;

ii) ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nel settore energetico:

a) procedendo quanto prima possibile ad un inventario e ad un riesame dei sussidi che si contrappongono ad un uso efficiente e sostenibile dell'energia, nella prospettiva di una loro graduale soppressione;

b) favorendo i combustibili fossili rinnovabili e a più basso tenore di carbonio per la produzione di energia elettrica;

c) promovendo l'uso di fonti di energia rinnovabili, compreso il ricorso a incentivi, anche a livello locale, allo scopo di raggiungere, entro il 2010, l'obiettivo indicativo del 12 % del consumo totale di energia;

d) introducendo incentivi per aumentare la cogenerazione e adottando misure dirette a duplicare la quota globale della cogenerazione nell'insieme della Comunità fino a raggiungere il 18 % della produzione globale lorda di elettricità;

e) prevenendo e riducendo le emissioni di metano derivanti dalla produzione e dalla distribuzione di energia;

f) promovendo l'efficienza energetica;

iii) ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nel settore dei trasporti:

a) individuando e intraprendendo azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dell'aviazione se entro il 2002 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO);

b) individuando e intraprendendo azioni specifiche per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti dalla navigazione marittima se entro il 2003 non vengono approvate azioni analoghe in seno all'Organizzazione marittima internazionale;

c) incentivando il passaggio a modalità di trasporto più efficaci e pulite, incluso il miglioramento dell'organizzazione e della logistica;

d) nel contesto dell'obiettivo UE di una riduzione dell'8 % delle emissioni di gas ad effetto serra, invitare la Commissione a presentare una Comunicazione obiettivi ambientali quantificati per un sistema di trasporti sostenibile entro la fine del 2002;

e) individuando e intraprendendo azioni specifiche, inclusa qualsiasi misura legislativa adeguata, per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra derivanti dai veicoli a motore, ivi comprese le emissioni di N_2O;

f) promuovendo lo sviluppo e l'uso di carburanti alternativi e di veicoli a basso consumo energetico, nell'intento di aumentare in modo sostanziale e continuo la loro percentuale;

g) promovendo misure volte a tener conto della totalità dei costi ambientali nel prezzo dei trasporti;

h) dissociando la crescita economica e la domanda dei trasporti per ridurre l'impatto ambientale;

iv) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nella produzione industriale:

a) promovendo pratiche e tecniche di efficienza ecologica in seno all'industria;

b) sviluppando strumenti di ausilio alle piccole e medie imprese (PMI) per favorirne l'adattamento, l'innovazione e per migliorarne le prestazioni;

c) incoraggiando lo sviluppo di alternative, inclusa l'istituzione di misure comunitarie, più efficaci dal punto di vista ambientale e tecnicamente realizzabili per ridurre le emissioni e sopprimere la produzione, se opportuno e fattibile, degli idrofluorocarburi (HFC) di provenienza industriale, dei perfluorocarburi (PFC) e dell'esafluoruro di zolfo (SF6) e per ridurne l'uso;

v) ridurre le emissioni di gas ad effetto serra in altri settori:

a) promovendo l'efficienza energetica, segnatamente nella progettazione dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento e di produzione di acqua calda negli edifici;

b) tenendo conto della necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, accanto ad altre considerazioni di carattere ambientale, nella politica agricola comune e nell'ambito della strategia comunitaria di gestione dei rifiuti;

vi) utilizzare altri strumenti adeguati, segnatamente:

a) incentivando il ricorso a provvedimenti fiscali, compreso un quadro comunitario tempestivo e appropriato per l'imposizione dei prodotti energetici, allo scopo di favorire il passaggio a un uso più efficiente dell'energia e ad energie e trasporti più puliti, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica;

b) favorendo la sottoscrizione di accordi ambientali con i settori industriali in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

c) garantendo che il cambiamento climatico sia una delle principali tematiche della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico e dei programmi di ricerca nazionali.

3. Oltre all'attenuazione del cambiamento climatico, la Comunità dovrebbe elaborare misure in materia di adeguamento alle conseguenze del cambiamento climatico:

— riesaminando le politiche comunitarie, soprattutto quelle pertinenti al cambiamento climatico, per garantire che l'adattamento trovi uno spazio adeguato nelle decisioni di investimento,

— incoraggiando la modellazione e le valutazioni del clima a livello regionale sia per preparare misure di adattamento su scala regionale, quali la gestione delle risorse idriche, la protezione della diversità biologica e la prevenzione della desertificazione e delle inondazioni, sia per sostenere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese.

4. Occorre far sì che la sfida climatica sia presa in considerazione nell'ambito del processo di allargamento della Comunità. Ciò renderà necessarie, tra l'altro, le seguenti azioni con i paesi candidati:

— sostenere lo sviluppo di capacità, per l'attuazione di misure e livello nazionale e per l'uso dei meccanismi di Kyoto e il miglioramento della segnalazione e del monitoraggio delle emissioni,

— promuovere un settore dell'energia e dei trasporti più sostenibile,

— garantire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione con i paesi candidati sulle questioni relative al cambiamento climatico.

5. La lotta al cambiamento climatico farà parte integrante delle politiche delle relazioni esterne dell'Unione europea e costituirà una delle priorità nel quadro della politica di sviluppo sostenibile. Ciò richiederà da parte della Comunità e degli Stati membri sforzi concertati e coordinati diretti a:

— creare le strutture necessarie per assistere i paesi in via di sviluppo e i paesi con economia in fase di transizione, ad esempio incentivando progetti correlati al Meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM — Clean Development Mechanism) di cui al protocollo di Kyoto e all'attuazione congiunta,

— rispondere alle esigenze individuate in materia di trasferimenti di tecnologia,

— prestare assistenza nella sfida rappresentata dall'adeguamento al mutamento climatico nei paesi interessati.

Articolo 6

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'ambiente naturale e la diversità biologica

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti attraverso i seguenti obiettivi:

— arrestare il deterioramento della diversità biologica al fine di raggiungere questo obiettivo entro il 2010, segnatamente prevenendo e riducendo l'effetto di specie e di genotipi invasivi esotici,

— proteggere e ripristinare in maniera appropriata la natura e la diversità biologica dalle emissioni inquinanti dannose,

— conservare, ripristinare in maniera appropriata ed utilizzare in modo sostenibile l'ambiente marino, le coste e le zone umide,

— conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con significativi valori legati al paesaggio, ivi comprese le zone coltivate e sensibili,

— conservare le specie e gli habitat, prevenendone in particolare la frammentazione,

— promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.

2. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito, che tengono conto del principio di sussidiarietà, fondate sulle convenzioni e strategie esistenti a livello mondiale e regionale e sulla piena attuazione degli atti comunitari pertinenti. L'impostazione fondata sull'ecosistema, quale adottata nella Convenzione sulla diversità biologica [1], dovrebbe essere applicata ogni qualvolta opportuno.

a) Diversità biologica:

— garantire l'attuazione ed incentivare la sorveglianza e la valutazione della strategia comunitaria per la diversità biologica e dei piani d'azione pertinenti, anche attraverso un programma che favorisca il rilevamento di dati e di informazioni, che elabori gli indicatori appropriati, e incentivi l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali,

— incentivare la ricerca su diversità biologica, risorse generiche, ecosistemi e interazioni con le attività umane,

[1] GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

— elaborare misure volte a rafforzare l'uso, la produzione e gli investimenti sostenibili in relazione alla diversità biologica,

— incentivare una valutazione coerente, ulteriori ricerche e la cooperazione per quanto riguarda le specie in via di estinzione,

— promuovere a livello mondiale un'equa e giusta ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche, al fine di attuare l'articolo 15 della convenzione sulla diversità biologica riguardante l'accesso alle risorse genetiche provenienti da paesi terzi,

— elaborare misure dirette a prevenire e controllare le specie invasive esotiche, ivi compresi i genotipi esotici,

— creare la rete «Natura 2000» e attuare gli strumenti e le misure necessari sul piano tecnico e finanziario richiesti per la sua piena attuazione, nonché per la protezione, al di fuori delle zone parte di Natura 2000, delle specie protette ai sensi delle direttive sulla conservazione degli habitat naturali e sulla protezione degli uccelli selvatici,

— promuovere l'ampliamento della rete «Natura 2000» nei paesi candidati;

b) incidenti e catastrofi naturali:

— incentivo al coordinamento comunitario delle azioni avviate negli Stati membri in relazione ad incidenti e catastrofi naturali, ad esempio creando una rete per lo scambio di prassi e strumenti di prevenzione,

— elaborazione di ulteriori misure per contribuire alla prevenzione dei rischi di gravi incidenti, con particolare riguardo per quelli concernenti oleodotti, attività estrattive, trasporto marittimo di sostanze pericolose, nonché elaborazione di provvedimenti in materia di rifiuti delle attività estrattive;

c) elaborazione di una strategia tematica in materia di protezione del suolo, affrontando, tra l'altro, l'inquinamento, l'erosione, la desertificazione, il degrado del territorio, l'occupazione del suolo ed i rischi idrogeologici, tenendo conto della diversità regionale, ivi compresa la specificità delle regioni di montagna e delle zone aride;

d) incentivo a una gestione sostenibile delle industrie estrattive nell'intento di ridurne l'impatto ambientale;

e) incentivo all'integrazione degli aspetti relativi alla conservazione ed al ripristino dei valori del paesaggio nelle altre politiche, compreso il turismo, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali;

f) incentivo all'integrazione delle considerazioni in materia di diversità biologica nelle politiche agricole e promozione di uno sviluppo rurale sostenibile e di un'agricoltura plurifunzionale e sostenibile:

— incoraggiando il ricorso a tutte le opportunità attualmente offerte dalla politica agricola comune e da altre politiche,

— incentivando pratiche agricole più responsabili dal punto di vista ambientale, compresi, se del caso, metodi di produzione estensiva, pratiche agricole integrate, agricoltura biologica e diversità biologica agricola, nei futuri riesami della politica agricola comune, tenendo conto della necessità di un approccio equilibrato per il ruolo plurifunzionale delle comunità rurali;

g) promozione dell'uso sostenibile dei mari e della conservazione degli ecosistemi marini, ivi compresi i fondali marini, gli estuari e le zone costiere, con particolare attenzione per i siti aventi un alto valore di diversità biologica, mediante:

— incentivo ad una maggiore integrazione delle considerazioni ambientali nella politica comune della pesca, in occasione del riesame della stessa previsto per il 2002,

— sviluppo di una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni e degli obblighi di attuazione delle convenzioni relative al mare, nonché della necessità di ridurre le emissioni e le ripercussioni dei trasporti marittimi e delle altre attività connesse al mare e alla terra ferma,

— incentivo alla gestione integrata delle zone costiere,

— ulteriore incentivo alla protezione delle zone marine, in particolare mediante la rete «Natura 2000» nonché altri strumenti comunitari adeguati;

h) attuazione ed ulteriore sviluppo di strategie e misure concernenti la silvicoltura conformemente alla strategia dell'Unione europea in materia, alla luce del principio di sussidiarietà e delle considerazioni relative alla diversità biologica, incorporando i seguenti elementi:

— miglioramento delle misure comunitarie esistenti in materia di protezione delle foreste e attuazione di una gestione sostenibile delle foreste tra l'altro mediante programmi silvicoli nazionali, in connessione con piani di sviluppo rurale, con accresciuta attenzione per il monitoraggio dei molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla Convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi,

— incentivo ad un efficace coordinamento tra tutti i settori della politica coinvolti nella silvicoltura, ivi compreso il settore privato, nonché al coordinamento di tutti gli ambienti coinvolti nelle questioni silvicole,

— incentivo all'aumento della parte di mercato riguardante il legno prodotto in modo sostenibile, favorendo tra l'altro la certificazione della gestione forestale sostenibile e promovendo l'etichettatura dei relativi prodotti,

— proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni a livello mondiale e regionale e ai dibattiti e negoziati sui temi legati alla silvicoltura,

— esame delle possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente,

— promozione dell'esame degli effetti del cambiamento climatico sulle foreste;

i) organismi geneticamente modificati (OGM):

— elaborazione di disposizioni e metodi concernenti la valutazione del rischio, l'individuazione, l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM per consentire una sorveglianza e controlli efficaci degli effetti sulla salute e l'ambiente,

— perseguimento dell'obiettivo di una rapida ratifica ed attuazione del protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e sostegno alla creazione di quadri normativi nei paesi terzi, ove necessario mediante assistenza tecnica e finanziaria.

Articolo 7

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'ambiente e la salute e la qualità della vita

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti con i seguenti obiettivi, tenendo conto delle norme, delle direttive e dei programmi pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS):

— far comprendere meglio le minacce per la salute umana e l'ambiente al fine di agire per impedire e ridurre tali minacce,

— contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane,

— tendere a fare in modo che entro una generazione (2020) le sostanze chimiche siano unicamente prodotte e utilizzate in modo da non comportare un significativo impatto negativo sulla salute e l'ambiente, riconoscendo che deve essere colmata l'attuale lacuna per quanto riguarda le conoscenze in materia di proprietà, impiego e smaltimento di sostanze chimiche nonché di esposizione alle medesime,

— le sostanze chimiche che sono pericolose dovrebbero essere sostituite da sostanze chimiche più sicure o da tecnologie alternative più sicure che non comportino l'utilizzazione delle sostanze chimiche onde ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente,

— ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e l'ambiente e, più in generale, raggiungere un uso più sostenibile degli stessi nonché una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti. I pesticidi utilizzati che sono persistenti o bioaccumulanti o tossici o che hanno altre proprietà che destano preoccupazione dovrebbero essere sostituiti, qualora possibile, da altri pesticidi meno pericolosi,

— raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo,

— raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente,

— ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata, in particolare il rumore del traffico terrestre, che, secondo studi scientifici, provocano danni alla salute umana, e preparare la prossima fase dei lavori per la direttiva sul rumore.

2. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di azioni prioritarie illustrate di seguito.

a) Rafforzamento dei programmi di ricerca e delle conoscenze scientifiche della Comunità e incentivo al coordinamento internazionale dei programmi di ricerca nazionali, a sostegno degli obiettivi in materia di salute e di ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

— individuazione dei settori prioritari di ricerca e di intervento, inclusi fra l'altro i potenziali impatti sulla salute delle fonti di inquinamento elettromagnetico e con particolare riguardo all'elaborazione e alla convalida di metodi alternativi per i test su animali, segnatamente nel settore della sicurezza chimica,

— definizione e preparazione di indicatori in materia di salute e di ambiente,

— riesame, elaborazione e aggiornamento delle norme e dei valori limite attualmente in vigore a tutela della salute, compresi, se del caso, gli effetti sui gruppi potenzialmente vulnerabili, come i bambini e gli anziani nonché le sinergie e l'impatto reciproco delle varie sostanze inquinanti,

— riesame delle tendenze e introduzione di un meccanismo di allarme rapido per problemi nuovi o emergenti.

b) Sostanze chimiche:

— responsabilizzare i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze su tutte le sostanze chimiche (dovere di diligenza) e la valutazione dei rischi inerenti al loro impiego, anche in relazione ai prodotti, nonché al recupero e allo smaltimento,

— sviluppare un sistema coerente, secondo un approccio graduato che escluda le sostanze chimiche usate in quantità minime, di test, valutazione e gestione dei rischi delle sostanze nuove ed esistenti con procedure di test che minimizzino l'esigenza di test su animali e sviluppino metodi alternativi di test,

— garantire che le sostanze chimiche che destano particolari preoccupazioni siano soggette a procedure accelerate di gestione dei rischi e che le sostanze estremamente problematiche, comprese quelle cancerogene, mutagene o tossiche, per riprodurre sostanze e quelle che hanno le caratteristiche dei POP (sostanze organiche inquinanti persistenti), siano utilizzate solo in casi giustificati e ben definiti e siano obbligatoriamente soggette ad autorizzazione prima dell'uso,

— garantire che i risultati delle valutazioni dei rischi inerenti alle sostanze chimiche siano tenuti in debita considerazione in tutti i settori della normativa comunitaria che regolamenta le sostanze chimiche ed evitare la sovrapposizione dei lavori,

— fornire criteri per l'inclusione, fra le sostanze chimiche estremamente problematiche, delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e di quelle molto persistenti e bioaccumulanti e prevedere l'ulteriore inclusione delle sostanze perturbatrici del sistema endocrino che sono note al momento della determinazione dei metodi e criteri di test approvati,

— garantire la rapida elaborazione delle principali misure necessarie per individuare gli obiettivi, di modo che esse possano entrare in vigore prima dell'esame intermedio,

— garantire l'accesso del pubblico alle informazioni non riservate del registro comunitario delle sostanze chimiche (registro REACH).

c) Pesticidi:

— completa attuazione del quadro normativo applicabile [1] e riesame della sua efficacia per garantire un livello elevato di tutela, una volta modificato. Questa revisione potrebbe, se del caso, includere una valutazione comparativa e lo sviluppo di procedure di autorizzazione comunitaria per l'immissione in commercio,

— una strategia tematica sull'impiego sostenibile dei pesticidi intesa a:

i) minimizzare i pericoli e i rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi;

ii) migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla distribuzione dei pesticidi;

iii) ridurre i livelli di sostanze attive nocive anche mediante la sostituzione di quelle più pericolose con alternative più sicure, incluse le alternative non chimiche;

iv) incentivare l'utilizzo di coltivazioni con un impiego ridotto o nullo di pesticidi, fra l'altro mediante una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori, promuovendo l'uso di codici di buone pratiche, e l'esame dell'eventuale applicazione di strumenti finanziari;

v) pervenire a un sistema trasparente di segnalazione e controllo dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici, compreso lo sviluppo di indicatori appropriati.

d) Sostanze chimiche e pesticidi:

— mirare a una rapida ratifica della convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale e della convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche inquinanti persistenti (POP),

— modificare il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di prodotti chimici pericolosi [2], per uniformarlo alla convenzione di Rotterdam, perfezionarne i meccanismi procedurali e migliorare le informazioni ai paesi in via di sviluppo,

— sostenere il miglioramento della gestione delle sostanze chimiche e dei pesticidi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi candidati, compresa l'eliminazione delle giacenze di pesticidi obsoleti, sostenendo fra l'altro progetti volti a tale eliminazione,

— partecipare agli sforzi internazionali di elaborazione di un approccio strategico per quanto riguarda la gestione delle sostanze chimiche a livello internazionale.

e) Uso sostenibile ed elevata qualità delle acque:

— garantire un livello elevato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei, prevenendo l'inquinamento e promuovendo l'uso sostenibile delle risorse idriche,

— adoperarsi al fine di garantire una completa attuazione della direttiva quadro in materia di acque [3], con l'obiettivo di creare condizioni soddisfacenti da un punto di vista ecologico, chimico e quantitativo per tale risorsa e di assicurarne una gestione coerente e sostenibile,

— elaborare misure volte a far cessare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie, conformemente alle disposizioni della direttiva quadro in materia di acque,

— garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione, procedendo segnatamente alla revisione della direttiva sulle acque di balneazione [4],

[1] Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61).

[2] GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione (GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12).

[3] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[4] Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994; direttiva 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

— garantire l'integrazione dei concetti e degli approcci introdotti dalla direttiva quadro in materia di acque e da altre direttive sulla tutela delle acque in altre politiche comunitarie.

f) Per quanto riguarda la qualità dell'aria, l'elaborazione e l'attuazione delle misure previste all'articolo 5 nel settore dei trasporti, dell'industria e dell'energia dovrebbero essere compatibili con il miglioramento della qualità dell'aria e contribuire a tale miglioramento. Altre misure previste sono le seguenti:

— migliore sorveglianza e valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e migliore divulgazione delle informazioni al pubblico, anche grazie allo sviluppo e all'uso di indicatori,

— preparazione di una strategia tematica volta a rafforzare una politica coerente e integrata nel campo dell'inquinamento atmosferico per affrontare i settori prioritari che richiedono altri interventi, riesame e aggiornamento, se del caso, degli standard di qualità dell'aria e dei valori limite di emissione nazionali onde raggiungere l'obiettivo a lungo termine di non superare carichi e livelli critici, e creazione di sistemi migliori per il rilevamento dei dati, la modellizzazione e le previsioni,

— adozione di adeguate misure concernenti l'ozono e il particolato troposferico,

— valutazione della qualità dell'aria in ambienti chiusi e del relativo impatto sulla salute, ed eventuale formulazione di raccomandazioni in merito a misure future,

— ruolo di primo piano nella negoziazione e nell'applicazione del protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono,

— ruolo di primo piano nella negoziazione e nel rafforzamento dei nessi e delle interazioni con i processi internazionali che contribuiscono a depurare l'aria in Europa,

— ulteriore elaborazione di strumenti comunitari specifici per la riduzione delle emissioni provenienti da categorie di fonti pertinenti.

g) Inquinamento acustico:

— completamento e potenziamento delle misure, incluse le appropriate procedure di omologazione, concernenti l'inquinamento acustico proveniente da prodotti e servizi, in particolare dai veicoli a motore, ivi comprese misure per ridurre il rumore proveniente dall'interazione tra pneumatici e rivestimento stradale che non compromettano la sicurezza stradale, dai veicoli ferroviari, dagli aeromobili e dai macchinari fissi,

— elaborazione e applicazione di strumenti diretti a ridurre il rumore del traffico, ove opportuno, per esempio attraverso una diminuzione della domanda di trasporti, il passaggio a mezzi di trasporto meno rumorosi e la promozione di misure tecniche e di una pianificazione sostenibile dei trasporti.

h) Ambiente urbano:

— strategia tematica che promuova un approccio orizzontale integrato in tutte le politiche comunitarie e migliori la qualità dell'ambiente urbano, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dell'attuale quadro di cooperazione [1], che lo riesamini se necessario e che comprenda:

— la promozione dell'Agenda 21 a livello locale,

— la riduzione del nesso fra crescita economica e domanda di trasporto di passeggeri,

— esigenza di un maggiore ricorso a trasporti pubblici, ferrovie, vie navigabili interne, spostamenti a piedi e in bicicletta,

— l'esigenza di affrontare il crescente volume del traffico e di dissociare in modo significativo la crescita nel settore del trasporto dalla crescita del PIL,

— necessità di promuovere, nei trasporti pubblici, l'uso di veicoli a bassissimo livello di emissioni,

— l'analisi di indicatori ambientali urbani.

Articolo 8

Obiettivi e aree di azione prioritarie per l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 dovrebbero essere perseguiti con i seguenti obiettivi:

— prefiggersi di assicurare che il consumo di risorse e i conseguenti impatti non superino la soglia di saturazione dell'ambiente e spezzare il nesso fra crescita economica e utilizzo delle risorse. In questo contesto si ricorda l'obiettivo di raggiungere, entro il 2010 nella Comunità, la percentuale del 22 % della produzione di energia elettrica a partire da energie rinnovabili affinché l'efficacia delle risorse e dell'energia sia aumentata in modo drastico,

— conseguire una sensibile riduzione complessiva delle quantità di rifiuti prodotte mediante iniziative di prevenzione nel settore, una maggiore efficienza delle risorse e il passaggio a modelli di produzione e di consumo più sostenibili,

— conseguire una sensibile riduzione delle quantità di rifiuti destinati all'eliminazione nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotte, evitando un aumento delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno,

[1] Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 relativa ad un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo urbano sostenibile (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1).

— incentivare il riutilizzo, e per quanto riguarda i rifiuti tuttora prodotti: il loro livello di pericolosità dovrebbe essere diminuito ed essi dovrebbero comportare il minimo rischio possibile; occorrerebbe dare la priorità al recupero, segnatamente al riciclaggio; i rifiuti destinati all'eliminazione dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere eliminati in modo sicuro; il sito di trattamento dei rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbe essere situato il più possibile vicino al luogo di produzione dei medesimi, sempreché ciò non comporti una riduzione dell'efficacia per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei rifiuti.

2. Tali obiettivi sono perseguiti tenendo conto dell'approccio della politica integrata dei prodotti e della pertinente strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti [1] attraverso le seguenti azioni prioritarie:

i) Elaborazione di una strategia tematica sull'utilizzo e la gestione sostenibili delle risorse, che comprenda tra l'altro:

a) una valutazione sui flussi delle materie prime e dei rifiuti nella Comunità ivi comprese importazioni e esportazioni, per esempio utilizzando lo strumento dell'analisi del flusso delle materie prime;

b) un'analisi dell'efficacia delle misure politiche e dell'impatto dei sussidi connessi alle risorse naturali e ai rifiuti;

c) la fissazione di traguardi e obiettivi in materia di efficacia delle risorse e di uso ridotto delle medesime, dissociando la crescita economica dagli impatti ambientali negativi;

d) la promozione di metodi e tecniche di produzione e di estrazione che incoraggino l'efficacia ambientale e l'utilizzo sostenibile delle materie prime, dell'energia, dell'acqua e di altre risorse;

e) l'elaborazione e l'attuazione di un ampio ventaglio di strumenti comprendente ricerca, trasferimento delle tecnologie, strumenti basati sul mercato ed economici, programmi di migliori pratiche e indicatori di efficacia in materia di risorse.

ii) Elaborazione e attuazione di misure in materia di prevenzione dei rifiuti e gestione dei medesimi tra l'altro attraverso:

a) l'elaborazione di una serie di obiettivi quantitativi e qualitativi per la riduzione di tutti i rifiuti in questione da raggiungersi a livello comunitario entro il 2010. La Commissione è invitata a presentare proposte riguardo a tali obiettivi entro il 2002;

b) l'incoraggiamento a progettare prodotti rispettosi dell'ambiente e sostenibili;

c) la sensibilizzazione dei cittadini al contributo che essi possono apportare alla riduzione dei rifiuti;

d) la definizione di misure operative volte a incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, ad esempio stimolando il riutilizzo e il recupero, e l'eliminazione graduale di talune sostanze e materie prime attraverso misure relative ai prodotti;

e) l'elaborazione di ulteriori indicatori nel settore della gestione dei rifiuti.

iii) Elaborazione di una strategia tematica sul riciclaggio dei rifiuti, compresi tra l'altro:

a) misure intese a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari;

b) incoraggiamento alla maggiore responsabilizzazione del produttore;

c) sviluppo e trasferimento della tecnologia di riciclaggio e trattamento dei rifiuti rispettosa dell'ambiente.

iv) Elaborazione o revisione della normativa sui rifiuti, ivi compresi tra l'altro rifiuti edilizi e di demolizione, fanghi di depurazione [2], rifiuti biodegradabili, imballaggi [3], pile [4] e spedizioni di rifiuti [5], precisazione della distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e sviluppo di criteri adeguati per l'ulteriore elaborazione degli allegati IIA e IIB della direttiva quadro relativa ai rifiuti [6].

Articolo 9

Obiettivi e aree di azione prioritarie per le tematiche di portata internazionale

1. Gli scopi definiti all'articolo 2 in merito alle tematiche di portata internazionale e le dimensioni internazionali delle quattro aree di azione prioritarie per l'ambiente del presente programma comportano i seguenti obiettivi:

— il perseguimento di politiche ambientali ambiziose a livello internazionale rivolgendo particolare attenzione alla soglia di saturazione dell'ambiente a livello mondiale,

— l'ulteriore promozione di modelli di produzione e di consumo sostenibili a livello internazionale,

— il conseguimento di progressi per garantire che le politiche e le misure sugli scambi e sull'ambiente si rafforzino reciprocamente.

[1] Risoluzione del Consiglio, del 24 febbraio 1997, sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti (GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1).

[2] Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[3] Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/177/CE della Commissione (GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47).

[4] Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51).

[5] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione (GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45).

[6] Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

2. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso le seguenti azioni prioritarie:

a) integrazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nelle politiche esterne della Comunità, inclusa la cooperazione commerciale e allo sviluppo, per conseguire uno sviluppo sostenibile segnatamente mediante l'elaborazione di orientamenti;

b) definizione di una serie coerente di traguardi per l'ambiente e lo sviluppo, da promuovere ai fini dell'adozione, nell'ambito di una nuova iniziativa o patto globale, nel corso del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002;

c) impegno a rafforzare il governo ambientale su scala internazionale potenziando gradualmente la cooperazione multilaterale e il quadro istituzionale, incluse le risorse;

d) perseguimento dell'obiettivo della rapida ratifica ed effettiva osservanza e applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, di cui la Comunità è parte;

e) incentivazione di prassi ambientali sostenibili nel settore degli investimenti esteri e dei crediti all'esportazione;

f) intensificazione dell'impegno a livello internazionale per giungere a un consenso su metodi di valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e su approcci di gestione dei rischi comprendenti l'applicazione del principio della precauzione;

g) instaurazione di un sostegno reciproco tra gli scambi e le esigenze di protezione dell'ambiente, tenendo debitamente conto della dimensione ambientale nelle valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali multilaterali da effettuarsi nella fase iniziale dei negoziati sugli stessi e agendo di conseguenza;

h) ulteriore promozione di un sistema mondiale di scambi che riconosca pienamente gli accordi multilaterali o regionali in materia ambientale e il principio di precauzione, migliorando le opportunità per gli scambi di prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente;

i) promozione di una cooperazione ambientale transfrontaliera con i paesi e le regioni vicine;

j) promozione di una maggiore coerenza politica collegando il lavoro svolto nell'ambito delle differenti convenzioni, incluse la valutazione delle interconnessioni fra biodiversità e cambiamenti climatici, e l'integrazione delle considerazioni sulla biodiversità nell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Articolo 10

Politica ambientale

Gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardo a una politica ambientale fondata sulla partecipazione e sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e gli approcci strategici definiti all'articolo 3 sono perseguiti attraverso le azioni prioritarie illustrate di seguito:

a) sviluppo di meccanismi più efficaci, e di principi e norme generali di buon governo, per consultare in modo ampio ed estensivo, e in tutte le fasi, le parti interessate, in modo da facilitare le scelte più efficaci e ottenere i migliori risultati per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile in connessione con le misure che vengono proposte;

b) partecipazione rafforzata al processo di dialogo da parte delle ONG in campo ambientale tramite un sostegno adeguato, compreso il finanziamento comunitario;

c) miglioramento del processo di definizione della politica attraverso:

— la valutazione ex ante dei possibili impatti, segnatamente gli impatti ambientali, delle nuove politiche, inclusa l'alternativa del non intervento, nonché delle proposte di legislazione e la pubblicazione dei risultati,

— la valutazione ex post dell'efficacia delle misure esistenti rispetto al conseguimento dei loro obiettivi in ambito ambientale;

d) garanzia che l'ambiente e segnatamente le aree di azione prioritarie individuate nel presente programma rimangano fra le principali priorità dei programmi di ricerca della Comunità. Dovrebbero essere effettuati riesami periodici delle esigenze e priorità della ricerca ambientale nel contesto del programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico. Garanzia di un migliore coordinamento delle ricerche in campo ambientale svolte dagli Stati membri fra l'altro per migliorare l'applicazione dei risultati;

instaurazione di collegamenti fra gli operatori in materia di ambiente e altri operatori nei settori dell'informazione, formazione, ricerca, istruzione e politica;

e) informazione periodica, a decorrere dal 2003, che possa contribuire a fornire la base per:

— le decisioni politiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile,

— il follow-up e la revisione delle strategie di integrazione settoriale e della strategia per lo sviluppo sostenibile,

— l'informazione del pubblico.

L'elaborazione di tali informazioni sarà sostenuta dalle relazioni periodiche dell'Agenzia europea dell'ambiente e di altri pertinenti organismi. Dette informazioni comprenderanno, segnatamente:

— i principali indicatori ambientali,

— gli indicatori sullo stato e sui trend ambientali,

— gli indicatori di integrazione;

f) revisione e controllo regolare dei sistemi di informazione e di relazione ai fini di un sistema omogeneo ed efficace per garantire un esercizio di relazione semplificato di qualità elevata e la produzione di dati e di informazioni ambientali comparabili e pertinenti. La Commissione è invitata a presentare una proposta al riguardo il più presto possibile. Il monitoraggio, la raccolta di dati e le prescrizioni in materia di relazioni dovrebbero essere efficacemente trattati nella futura legislazione ambientale;

g) potenziamento dello sviluppo e dell'utilizzo delle applicazioni e degli strumenti di monitoraggio terrestre (ad esempio tecnologia satellitare) a sostegno dell'attività di definizione e di attuazione della politica.

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione dei risultati

1. Durante il quarto anno di esecuzione del programma, la Commissione valuta i progressi realizzati nell'attuazione del medesimo unitamente ai trend e alle prospettive ambientali ad esso correlati. Detta valutazione dovrebbe essere effettuata sulla scorta di una serie globale di indicatori. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tale relazione intermedia, unitamente alle eventuali proposte di modifica che ritenga necessarie.

2. Durante l'ultimo anno di esecuzione del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione definitiva del programma nonché dello stato e delle prospettive dell'ambiente.

Articolo 12

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	P. S. MØLLER

I

(Information)

COUNCIL

COUNCIL RESOLUTION

of 15 December 1998

on a forestry strategy for the European Union

(1999/C 56/01)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Acknowledging the benefits of a Forestry Strategy for the European Union as set out in this Resolution based primarily on the general analysis and guidelines of the Communication of the Commission to the Council and the European Parliament;

Having regard to the existing legislation of the Council concerning the forest sector, as well as the proposals on the support of forestry measures in the Member States made within the framework of the Agenda 2000;

Considering the activities and commitments made by the European Union and its Member States in all relevant international processes related to forests, in particular the UN Conference for Environment and Development in 1992 in Rio de Janeiro and its follow-up ([1]), as well as the Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe and its principles and recommendations for the forest sector;

1. EMPHASISES the importance of the multifunctional role of forests and sustainable forest management based on their social, economic, environmental, ecological and cultural functions for the development of society and, in particular, rural areas and emphasises the contribution forests and forestry can make to existing Community policies,

2. IDENTIFIES as substantial elements of this common Forestry Strategy

(a) sustainable forest management as defined by the Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe in Helsinki 1993, and the multifunctional role of forests as overall principles for action;

(b) the principle of subsidiarity, given the fact that the Treaty establishing the European Community makes no provision for a specific common forestry policy and that responsibility for forestry policy lies with the Member States, nevertheless taking into account that, pursuant to the principle of subsidiarity and the concept of shared responsibility, the Community can contribute positively to the implementation of sustainable forest management and the multifunctional role of forests;

(c) the contribution of existing and future measures at Community level for the implementation of a Forestry Strategy and for the support of the Member States with regard to sustainable forest management and the multifunctional role of forests, protection of forests, development and maintenance of rural areas, forest heritage, biological diversity, climate change, use of wood as a renewable source of energy etc., while avoiding market-distorting measures;

(d) the implementation of international commitments, principles and recommendations through national or sub-national forest programmes or appropriate instruments developed by the Member States;

(e) the active participation in all international processes related to the forest sector;

(f) the need to improve coordination, communication and cooperation in all policy areas with relevance to the forest sector within the Commission, between the Commission and the Member States, as well as between the Member States;

([1]) UNCED, Ungass, XI World Forestry Congress, the Convention on Biological Diversity, the Convention on Climate Change, the Convention to Combat Desertification and the first, second and third Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe.

(g) the importance of sustainable forest management for the conservation and enhancement of biological diversity, for the living conditions for animals and plants, and the fact that this sustainable forest management is one of many measures to combat climate change;

(h) the promotion of the use of wood and non-wood forest products from sustainably managed forests as environmentally friendly products in line with the rules of the open market;

(i) the contribution of forestry and forest-based industries to income, employment and other elements affecting the quality of life, whilst recognising the close connection between these two areas which influences their competitiveness and economic viability;

(j) the need for better integration of forests and forest products in all sectoral common policies, like the Common Agricultural Policy, the Environment, Energy, Trade, Industry, Research, Internal Market and Development Cooperation policies, in order to take into account both the contribution of forests and forest products to other policies and the impacts of other policies on forests and forest products, with the aim of guaranteeing the required consistency of a holistic approach towards sustainable forest management;

(k) the need to encourage a participatory and transparent approach with all stakeholders recognising the wide variety of ownership regimes within the Community, which necessitates the involvement of forest owners;

(l) the need for specific approaches and actions for the different types of forests, recognising the wide range of natural, social, economic and cultural conditions of the forests in the Community;

(m) the fact that this strategy is a dynamic process which implies further discussions and activities along the lines described above,

COMMUNITY ACTIONS CONCERNING FORESTS AND FORESTRY

3. EMPHASISES the contribution forests have on the promotion of employment, well-being, and the environment, which fits in with the concept of sustainable forest management, based on the economic, ecological, social and cultural functions of forests,

4. AGREES that the Community take part actively in the implementation of the resolutions of the Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe and participate pro-actively in international discussion and negotiations on forestry-related issues, in particular in the United Nations Intergovernmental Forum on Forests,

5. CALLS on the Commission to undertake a review of the measures in Council Regulation (EEC) No 3528/86 of 17 November 1986 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution [1], in order to evaluate and improve continuously the effectiveness of the European monitoring system of forest health, taking into account all the potential impacts on forest ecosystems,

6. ADVOCATES the continuation and evaluation of, and consideration of a possible improvement to the Community scheme for the protection of forests against fire, introduced by Regulation (EEC) No 2158/92 [2], in view of the positive impact it has had on the effectiveness of prevention measures and of the importance of coherent arrangements to protect forests, and INVITES the Commission to pay special attention to the development of the Community forest-fire information system, which enables the effectiveness of the protection measures against fires to be better assessed,

7. EMPHASISES the importance of continued development of the European Forestry Information and Communication System established by Regulation (EEC) No 1615/89 [3], by improving the quality and reliability of data on forests and, UNDERLINES the value of cooperation with the relevant national and international institutions,

8. CONSIDERS that Community measures in the framework of cooperation with Central and Eastern Europe as well as in the framework of the Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe should promote sustainable management, conservation and sustainable development of forests;

[1] OJ L 326, 21.11.1986, p. 2. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 307/97 (OJ L 51, 21.2.1997, p. 9).

[2] OJ L 217, 31.7.1992, p. 3. Regulation as amended by Regulation (EC) No 308/97 (OJ L 51, 21.2.1997, p. 11).

[3] OJ L 165, 15.6.1989, p. 12.

NOTES that the Commission has presented a proposal for a Council Regulation on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of Central and Eastern Europe in the pre-accession period and that support for agricultural and rural development may cover forestry *inter alia*; CONSIDERS that the said proposal may contribute to management, conservation and sustainable development of forests in Central and Eastern Europe,

9. NOTES that research activities on forestry in Community RTD programmes help to promote the sustainable management and multifunctional role of forests and the sustainable and multipurpose utilisation of forest resources as well as to improve research potential and to encourage innovation,

10. EMPHASISES the benefits of effective coordination between different policy sectors which have an influence on forestry, and of coordination at Community level; EMPHASISES the important role the Standing Forestry Committee, the Advisory Committee on Forests and Cork and the Advisory Committee on Community policy regarding forestry and forestry-based industries, set up by Decision 89/367/EEC ([1]), Decision 98/235/EC ([2]), and Decision 97/837/EC ([3]) respectively, have in this context, making use of these committees as ad hoc consultation for a providing expertise for all forestry-related activities in the framework of existing Community policies such as the Common Agricultural Policy and Rural Development, Environment, Trade, Research, Internal Market, Industry, Development Cooperation and Energy policies; and CALLS on the Commission to present a report to the Council as soon as possible on how to improve coordination,

11. CONSIDERS that the conservation and enhancement of biodiversity in forests is essential to their sustainable management and that appropriate measures should be integrated in the forest programmes or equivalent instruments of the Member States in line with the pan-European 'Work Programme on the Conservation and Enhancement of Biological and Landscape Diversity in Forest Ecosystems 1997-2000'; NOTES the added value that the Community's actions can provide through the forestry measures inside rural development and the forest protection measures as well as by specific actions such as research, conservation of genetic resources, pursuant to Regulation (EC) No 1467/94 ([4]) and support for the application of the pan-European criteria and indicators for sustainable forest management; CONSIDERS that these activities and this added value contribute to the response to the requested actionframe of the Community Biodiversity Strategy,

12. RECOGNISES additionally the need for the conservation and protection of areas representative of all types of forest ecosystems and of specific ecological interest; NOTES the Community contribution to the establishment, through the Natura 2000 ecological network, of protected areas consisting of 'Special Protection Areas' and 'Special Conservation Areas' set up under Directives 79/409/EEC ([5]) and 92/43/EEC ([6]) taking into account economic, social and cultural requirements, regional and local characteristics and the involvement of forest owners,

13. HOLDS that the role of forests as carbon sinks and reservoirs within the European Union can be best ensured through sustainable forest management and that the contribution to the European Union and Member States' climate change strategies, in accordance with the Kyoto Protocol, and can best be achieved through the protection and enhancement of existing carbon stocks, the establishment of new carbon stocks and encouragement of the use of biomass and wood-based products,

14. CONSIDERS that forestry and forest-based commercial activities fall within the open sector of the economy and that their commercial functions should be guided primarily by market forces; NOTES that the Community has established a number of instruments to ensure that competition functions effectively,

15. EMPHASISES that priority must be given to the improvement of public and consumer opinion

([1]) OJ L 165, 15.6.1989, p. 14.
([2]) OJ L 88, 24.3.1998, p. 59.
([3]) OJ L 346, 17.12.1997, p. 95.
([4]) OJ L 159, 28.6.1994, p. 1.
([5]) OJ L 103, 25.4.1979, p. 1. Directive as last amended by Directive 97/49/EC (OJ L 223, 13.8.1997, p. 9).
([6]) OJ L 206, 22.7.1992, p. 7. Directive as last amended by Directive 97/62/EC (OJ L 305, 8.11.1997, p. 42).

about forestry and forest products, assuring them that forests are managed sustainably, noting that forest certification schemes are market-based instruments which seek to improve consumer awareness of the environmental qualities of sustainable forest management and to promote the use of wood and forest products as environmentally friendly and renewable raw materials, and that forest certification schemes should be comparable and the performance indicators should be compatible with internationally agreed principles of sustainable forest management principles and, furthermore, that they should comply with conditions regarding their voluntary nature, credibility, transparency, cost efficiency, open access and non-discriminatory character with respect to forest types and owners, and considering that one essential point in ensuring credibility should be the independent audit of forest management; INVITES the Commission to consider the possibility for further action at European Union level,

16. RECOGNISES that the existing forestry measures as well as a chapter specially dedicated to forestry inside the proposed Regulation on rural development in the Agenda 2000 [1] could provide a basis to implement the guidelines of this Resolution; AGREES that all common measures affecting forests and forest products should be in line with the aims and recommendations of this Forestry Strategy,

17. NOTES that the Commisison intends to present

— a communication to the European Parliament and the Council on the competitiveness of the forest-based industries,

— a proposal revising Council Directive 66/404/EEC of 14 June 1966 on the marketing of forest reproductive material [2];

— a specific communication to the European Parliament and the Council shortly on forestry development cooperation,

18. INVITES the Commission to report to the Council on the implementation of this Forestry Strategy within five years.

[1] OJ C 170, 4.6.1998, p. 67.

[2] OJ 125, 11.7.1966, p. 2326. Directive as last amended by the 1994 Act of Accession.

IT

TESTO consolidato

prodotto dal sistema CONSLEG

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1979L0409 — 01/05/2004

Pagine: 25

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva 81/854/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1981	L 319	3	7.11.1981
►M2	Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985	L 233	33	30.8.1985
►M3	Direttiva 86/122/CEE del Consiglio dell' 8 aprile 1986	L 100	22	16.4.1986
►M4	Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991	L 115	41	8.5.1991
►M5	Direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994	L 164	9	30.6.1994
►M6	Direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997	L 223	9	13.8.1997
►M7	Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003	L 122	36	16.5.2003

Modificata da:

►A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►A2	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►A3	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►A4	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ([4]), prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ([5]);

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante

([1]) Gu n. C 24 dell' 1. 2. 1977, pag. 3, e GU n. C 201, del 23. 8. 1977, pag. 2.
([2]) GU n. C 163 dell' 11. 7. 1977, pag. 28.
([3]) GU n. C 152 del 29. 6. 1977, pag. 3.
([4]) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 40.
([5]) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

▼B

del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del

▼B

presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di deternerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro terriorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

▼B

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
   — nell'interesse della sicurezza aerea,
   — per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
   — per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

— le specie che formano oggetto delle medesime,
— i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
— le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,
— l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
— i controlli che saranno effettuati.

▼B

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

▼**M7**

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ([1]).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼**B**

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼**A4**

ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LITTLE I - BILAGA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

▼A4

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae

▼A4

Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca saxatilis
Alectoris graeca whitakeri
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor
Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus

▼A4

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis
Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

▼A4

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Galerida theklae
Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica
Saxicola dacotiae
Oenanthe leucura
Oenanthe cypriaca
Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis

▼**A4**

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

▼**A4**

ANEXO II/1 - PŘÍLOHA II/1 - BILAG II/1 - ANHANG II/1 - II/1 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 - ANNEX II/1 - ANNEXE II/1 - ALLEGATO II/1 - II/1. PIELIKUMS - II/1 PRIEDAS - II/1. MELLÉKLET - ANNESS II/1 - BIJLAGE II/1 - ZAŁĄCZNIK II/1 - ANEXO II/1 - PRÍLOHA II/1 - PRILOGA II/1 - LITTLE II/1 - BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

▼A4

ANEXO II/2 - PŘÍLOHA II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - II/2 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - II/2. PIELIKUMS - II/2 PRIEDAS - II/2. MELLÉKLET - ANNESS II/2 - BIJLAGE II/2 - ZAŁĄCZNIK II/2 - ANEXO II/2 - PRÍLOHA II/2 - PRILOGA II/2 - LITTLE II/2 - BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanita fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica

▼**A4**

Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

▼A4

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Cygnus olor				+														+							
Anser brachyrhynchus	+		+						+																+
Anser albifrons	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+			+		+	+
Branta bernicla			+	+																					
Netta rufina							+	+																	
Aythya marila	+		+	+		+		+	+			+					+								+
Somateria mollissima			+		+			+	+														+	+	
Clangula hyemalis			+		+			+	+			+											+	+	+
Melanitta nigra			+	+	+			+	+			+											+	+	+
Melanitta fusca			+	+				+	+			+											+	+	+
Bucephala clangula			+		+	+		+	+			+	+		+			+					+	+	+
Mergus serrator			+						+							+							+	+	
Mergus merganser			+						+														+	+	
Bonasa bonasia					+			+				+						+	+			+	+	+	
Lagopus lagopus lagopus																							+	+	
Tetrao tetrix	+			+				+		+		+						+					+	+	+
Tetrao urogallus				+				+		+		+						+					+	+	+
Francolinus francolinus											+														
Alectoris barbara							+			+															
Alectoris chukar						+					+														

▼A4

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Coturnix coturnix						+	+	+		+	+					+		+		+					
Meleagris gallopavo		+		+														+				+			
Rallus aquaticus								+		+						+									
Gallinula chloropus	+					+		+		+						+				+					+
Haematopus ostralegus			+					+																	
Pluvialis apricaria	+		+			+		+	+							+	+			+					+
Pluvialis squatarola			+					+								+									+
Vanellus vanellus	+		+			+	+	+	+	+						+									
Calidris canutus			+					+																	
Philomachus pugnax								+		+						+									
Limosa limosa			+					+																	
Limosa lapponica			+					+																	+
Numenius phaeopus			+					+																	+
Numenius arquata			+					+	+																+
Tringa erythropus			+					+																	
Tringa totanus			+					+		+															+
Tringa nebularia			+					+																	
Larus ridibundus	+		+	+	+		+								+			+				+		+	
Larus canus			+	+	+																		+	+	
Larus fuscus			+	+																					

▼A4

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Larus argentatus	+		+	+	+							+											+	+	
Larus cachinnans							+								+										
Larus marinus			+	+	+																		+	+	
Columba oenas						+	+	+			+									+					
Streptopelia decaocto		+	+	+				+			+				+			+				+			
Streptopelia turtur						+	+	+		+	+					+		+		+					
Alauda arvensis						+		+		+	+					+									
Turdus merula						+		+		+	+					+				+				+	
Turdus pilaris					+	+	+	+		+	+					+		+		+			+	+	
Turdus philomelos						+	+	+		+	+					+				+					
Turdus iliacus						+	+	+		+	+					+				+					
Turdus viscivorus						+	+	+			+					+				+					
Sturnus vulgaris						+	+	+			+				+	+				+					
Garrulus glandarius	+		+	+				+		+				+	+		+			+	+	+		+	+
Pica pica	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+
Corvus monedula						+	+				+						+						+	+	+
Corvus frugilegus					+			+					+		+							+		+	+
Corvus corone	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.

+ = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.

▼A4

+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anfoerte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
+ = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.
+ = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
+ = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.
+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
+ = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.
+ = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
+ = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
+ = Estados-membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, acaça das espécies enumeradas.
+ = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.
+ = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.
+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna artena.

▼**A4**

ANEXO III/1 - PŘÍLOHA III/1 - BILAG III/1 - ANHANG III/1 - III/1 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - III/1. PIELIKUMS - III/1 PRIEDAS - III/1. MELLÉKLET - ANNESS III/1 - BIJLAGE III/1 - ZAŁĄCZNIK III/1 - ANEXO III/1 - PRÍLOHA III/1 - PRILOGA III/1 - LITTLE III/1 - BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

▼**A4**

ANEXO III/2 - PŘÍLOHA III/2 - BILAG III/2 - ANHANG III/2 - III/2 LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 - ANNEX III/2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - III/2. PIELIKUMS - III/2 PRIEDAS - III/2. MELLÉKLET - ANNESS III/2 - BIJLAGE III/2 - ZAŁĄCZNIK III/2 - ANEXO III/2 - PRÍLOHA III/2 - PRILOGA III/2 - LITTLE III/2 - BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

▼B

ALLEGATO IV

a) — Lacci ►A3 (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di Lagopus Lagopus Lagopus e Lagopus mutusa nord della latitudine 58 ºN) ◄, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

— Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.

— Esplosivi.

— Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

— Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

b) — Aerei, autoveicoli.

— Battelli spinti a velocita superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

▼B

ALLEGATO V

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.

g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

ANEXO I – PŘÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LITTLE I – BILAGA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca saxatilis

Alectoris graeca whitakeri

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

ANEXO II/1 – PŘÍLOHA II/1 –BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LITTLE II/1 – BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

ANEXO II/2 – PŘÍLOHA II/2 –BILAG II/2 – ANHANG II/2 – II/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 – ANNEX II/2 – ANNEXE II/2 – ALLEGATO II/2 – II/2. PIELIKUMS – II/2 PRIEDAS – II/2. MELLÉKLET – ANNESS II/2 – BIJLAGE II/2 – ZAŁĄCZNIK II/2 – ANEXO II/2 – PRÍLOHA II/2 – PRILOGA II/2 – LITTLE II/2 – BILAGA II/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Cygnus olor				+														+							
Anser brachyrhynchus	+		+						+																+
Anser albifrons	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+			+		+	+
Branta bernicla			+	+																					
Netta rufina							+	+																	
Aythya marila	+		+	+		+		+	+			+					+								+
Somateria mollissima			+		+			+	+														+	+	
Clangula hyemalis			+		+			+	+			+											+	+	+
Melanitta nigra			+	+	+			+	+			+											+	+	+
Melanitta fusca			+	+				+	+			+											+	+	+
Bucephala clangula			+		+	+		+	+			+	+		+			+					+	+	+
Mergus serrator			+						+							+							+	+	
Mergus merganser			+						+														+	+	
Bonasa bonasia					+			+				+						+	+			+	+	+	
Lagopus lagopus lagopus																							+	+	
Tetrao tetrix	+			+				+		+		+						+					+	+	+
Tetrao urogallus				+				+		+		+						+					+	+	+
Francolinus francolinus											+														

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Alectoris barbara							+			+															
Alectoris chukar						+					+														
Coturnix coturnix						+	+	+		+	+					+		+		+					
Meleagris gallopavo		+		+														+				+			
Rallus aquaticus								+		+						+									
Gallinula chloropus	+					+		+		+						+				+					+
Haematopus ostralegus			+					+																	
Pluvialis apricaria	+		+			+		+	+							+	+			+					+
Pluvialis squatarola			+					+								+									+
Vanellus vanellus	+		+			+	+	+	+	+						+									
Calidris canutus			+					+																	
Philomachus pugnax								+		+						+									
Limosa limosa			+					+																	
Limosa lapponica			+					+																	+
Numenius phaeopus			+					+																	+
Numenius arquata			+					+	+																+
Tringa erythropus			+					+																	

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Tringa totanus			+					+		+															+
Tringa nebularia			+					+																	
Larus ridibundus	+		+	+	+		+								+			+				+		+	
Larus canus			+	+	+																		+	+	
Larus fuscus			+	+																					
Larus argentatus	+		+	+	+							+											+	+	
Larus cachinnans							+								+										
Larus marinus			+	+	+																		+	+	
Columba oenas						+	+	+			+									+					
Streptopelia decaocto		+	+	+				+			+				+			+				+			
Streptopelia turtur						+	+	+		+	+					+		+		+					
Alauda arvensis						+		+		+	+					+									
Turdus merula						+		+		+	+					+				+				+	
Turdus pilaris					+	+	+	+		+	+					+		+		+			+	+	
Turdus philomelos						+	+	+		+	+					+				+					
Turdus iliacus						+	+	+		+	+					+				+					

	BE	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
Turdus viscivorus						+	+	+			+					+				+					
Sturnus vulgaris						+	+	+			+				+	+				+					
Garrulus glandarius	+		+	+				+		+				+	+		+			+	+	+		+	+
Pica pica	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+
Corvus monedula						+	+				+						+						+	+	+
Corvus frugilegus					+			+					+		+							+		+	+
Corvus corone	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
+ = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.
+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
+ = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.
+ = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
+ = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
+ = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.
+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
+ = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.
+ = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
+ = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
+ = Estados-membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, acaça das espécies enumeradas.
+ =Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.
+ = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.
+ = Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna artena.

ANEXO III/1 – PŘÍLOHA III/1 –BILAG III/1 – ANHANG III/1 – III/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 – ANNEX III/1 – ANNEXE III/1 – ALLEGATO III/1 – III/1. PIELIKUMS – III/1 PRIEDAS – III/1. MELLÉKLET – ANNESS III/1 – BIJLAGE III/1 – ZAŁĄCZNIK III/1 – ANEXO III/1 – PRÍLOHA III/1 – PRILOGA III/1 – LITTLE III/1 – BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et *hibernicus*

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

ANEXO III/2 – PŘÍLOHA III/2 –BILAG III/2 – ANHANG III/2 – III/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 – ANNEX III/2 – ANNEXE III/2 – ALLEGATO III/2 – III/2. PIELIKUMS – III/2 PRIEDAS – III/2. MELLÉKLET – ANNESS III/2 – BIJLAGE III/2 – ZAŁĄCZNIK III/2 – ANEXO III/2 – PRÍLOHA III/2 – PRILOGA III/2 – LITTLE III/2 – BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

IT

TESTO consolidato

prodotto dal sistema CONSLEG

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1992L0043 — 01/05/2004

Pagine: 57

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997	L 305	42	8.11.1997
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995
►**A2**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) ([4]) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([5]), dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la

---

([1]) GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3 e GU n. C 195 del 3. 8. 1990, pag. 1.
([2]) GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 12.
([3]) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25.
([4]) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.
([5]) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41).

▼B

designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio «chi inquina paga» è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

a) *Conservazione:* un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) *Habitat naturali:* zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) *Habitat naturali di interesse comunitario:* gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

▼A2

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle sette regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica e steppica.

▼B

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) *Tipi di habitat naturali prioritari:* i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) *Stato di conservazione di un habitat naturale:* l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando

— la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

— lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) *Habitat di una specie:* ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) *Specie di interesse comunitario:* le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un

▼B

prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) *Specie prioritarie:* le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) *Stato di conservazione di una specie:* l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

— i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

— l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

— esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) *Sito:* un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) *Sito di importanza comunitaria:* un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) *Zona speciale di conservazione:* un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) *Esemplare:* qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) *Il comitato:* il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché

▼B

della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle ►A2 sette ◄ regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

▼B

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito,

▼B

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

▼B

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

▼B

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

— prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,

— il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

— la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,

— l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

— l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,

— la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,

— l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,

— la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquilità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area

▼B

di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

▼B

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

▼M2

Articolo 20

La Commissione è assistita da un Comitato.

Articolo 21

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE [1], tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area

[1] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

▼B

di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼A2

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea» come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 («Comitato Habitat») e pubblicato dalla Commissione europea ([1]).

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di *posidonie (Posidonion oceanicae)*

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina (Spatinion maritimae)*

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

([1]) «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR [15/2]» adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e «Amendments to the "Interpretation Manual of European Union Habitats" with a view to EU enlargement» (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, DG ENV.

▼A2

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* («dune bianche»)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea (Salicion arenariae)*

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*

2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*

2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

▼A2

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix e Populus alba*

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*

4020 * Lande umide atlantiche temperate a*Erica ciliaris* e *Erica tetralix*

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)*

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion p.p.*)

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)

5420 Phrygane *di Sarcopoterium spinosum*

▼A2

5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' *Alysso-Sedion albi*

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*

6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco -Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*

6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)

62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*

6450 Praterie alluvionali nordboreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)

6250 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

▼A2

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del *Caricion davallianae*

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus*) ricche di epifite

9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

▼A2

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion, roboripetraeae o Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con*Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boscose

91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)*

91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 *Boschi pannonici di *Quercus pubescens*

91I0 *Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 *Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero- Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*

9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*

9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*

9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*

9250 Querceti a *Quercus trojana*

9260 Foreste di *Castanea sativa*

9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*

▼A2

9280 Boschi di *Quercus frainetto*

9290 Foreste di *Cupressus (Acero-Cupression)*

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum, Salix* e altre specie

92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)

93. Foreste sclerofille mediterranee

9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*

9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*

9330 Foreste di *Quercus suber*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

9350 Foreste di *Quercus macrolepis*

9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus, Ocotea*)

9370 * Palmeti di *Phoenix*

9380 Foreste di *Ilex aquifolium*

9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*

93A0 Foreste con *Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)*

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*

9420 Foreste alpine *di Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*

9520 Foreste di *Abies pinsapo*

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.

9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*

9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*

9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)

▼A2

ALLEGATO II

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

— con il nome della specie o della sottospecie o

— con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ***ANIMALI***

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans (Sciuropterus russicus)*

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* *Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)*

▼**A2**

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Microtidae

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*

* *Microtus oeconomus mehelyi*

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* *Alopex lagopus*

* *Canis lupus* (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39º parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; le popolazioni lettoni, lituane e finlandesi)

Ursidae

* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

* *Gulo gulo (o)*

Lutra lutra

Mustela eversmannii

* *Mustela lutreola*

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

* *Lynx pardinus*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* *Monachus monachus*

Phoca hispida bottnica (V)

* *Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* *Cervus elaphus corsicanus*

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* *Bison bonasus*

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

* *Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

* *Rupicapra pyrenaica ornata* (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

* *Rupicapra rupicapra tatrica*

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

▼A2

RETTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* *Caretta caretta*

* *Chelonia mydas*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

* *Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

* *Coluber cypriensis*

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

* *Natrix natrix cypriaca*

Viperidae

* *Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)*

Vipera ursinii (except Vipera ursinii rakosiensis)

* *Vipera ursinii rakosiensis*

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* *Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)*

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Proteidae

* *Proteus anguinus*

▼A2

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* *Alytes muletensis*

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (incluso *Discoglossus «jeanneae»*)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* *Pelobates fuscus insubricus*

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* *Acipenser naccarii*

* *Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Coregonidae

* *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (*Alburnus vulturius*)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Barbus comiza (V)

▼**A2**

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* *Ladigesocypris ghigii* (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

* *Phoxinus percnurus*

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* *Valencia hispanica*

* *Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)*

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) tranne *Zingel asper* e *Zingel zingel* (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

▼A2

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* *Austropotamobius torrentium* (V)

Isopoda

* *Armadillidium ghardalamensis*

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* *Carabus menetriesi pacholei*

* *Carabus olympiae*

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* *Osmoderma eremita*

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* *Phryganophilus ruficollis*

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* *Pseudogaurotina excellens*

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* *Rosalia alpina*

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

▼**A2**

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* *Nymphalis vaualbum*

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* *Xylomoia strix*

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

▼A2

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Helicigona lapicida

* *Helicopsis striata austriaca* (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* *Lampedusa melitensis*

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* *Paladilhia hungarica*

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

▼A2

Dreissenidae

Congeria kusceri

b) ***PIANTE***

PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Rouy Asplenium adulterinum Milde

Blechnaceae

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Dicksoniaceae

Culcita macrocarpa C. Presl

Dryopteridaceae

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* *Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

Hymenophyllaceae

Trichomanes speciosum Willd.

Isoetaceae

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

Marsileaceae

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Ophioglossaceae

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

Alismataceae

* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

Amaryllidaceae

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* *Narcissus nevadensis* Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

Asclepiadaceae

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

▼**A2**

Boraginaceae

* *Anchusa crispa* Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* *Omphalodes littoralis* Lehm.

* *Onosma tornensis* Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* *Symphytum cycladense* Pawl.

Campanulaceae

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* *Campanula bohemica* Hruby

* *Campanula gelida* Kovanda

* *Campanula sabatia* De Not.

* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych

Campanula zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

Caryophyllaceae

Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* *Cerastium alsinifolium* Tausch

Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*

* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter

* *Dianthus diutinus* Kit.

* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* *Dianthus moravicus* Kovanda

* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* *Gypsophila papillosa* P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri

Herniaria maritima Link

* *Minuartia smejkalii* Dvorakova

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters

* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello

▼A2

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* *Silene orphanidis* Boiss

* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva

* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

Chenopodiaceae

* *Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott

* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone

* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

Cistaceae

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

Compositae

* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A. N. Lundström ex Kindb.

* *Artemisia granatensis* Boiss.

* *Artemisia laciniata* Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.

* *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC

* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.

Carlina onopordifolia Besser

* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal

* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler

* *Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou

* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal

* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez

* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday

* *Centaurea citricolor* Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* *Centaurea horrida* Badaro

* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* *Centaurea lactiflora* Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál

* *Centaurea niederi* Heldr.

* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.

* *Centaurea pinnata* Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

Cirsium brachycephalum Juratzka

* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*

▼**A2**

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

* *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.

* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.

* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

* *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer

* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

* *Serratula lycopifolia* (Vill.) A. Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

Convolvulaceae

* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter

* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

Cruciferae

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* *Biscutella neustriaca* Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* *Brassica macrocarpa* Guss.

Braya linearis Rouy

* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich

* *Cochlearia tatrae* Borbas

* *Coincya rupestris* Rouy

* *Coronopus navasii* Pau

Crambe tataria Sebeok

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

* *Diplotaxis siettiana* Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.

* *Iberis arbuscula* Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

▼A2

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A. Kern.

Cyperaceae

Carex holostoma Drejer

* *Carex panormitana* Guss.

Eleocharis carniolica Koch

Dioscoreaceae

* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

Droseraceae

Aldrovanda vesiculosa L.

Elatinaceae

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

Ericaceae

Rhododendron luteum Sweet

Euphorbiaceae

* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann

Eurphorbia transtagana Boiss.

Gentianaceae

* *Centaurium rigualii* Esteve

* *Centaurium somedanum* Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* *Gentianella bohemica* Skalicky

Geraniaceae

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* *Erodium rupicola* Boiss.

Globulariaceae

* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

Gramineae

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

▼**A2**

* *Stipa austroitalica* Martinovsky

* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz

* *Stipa styriaca* Martinovsky

* *Stipa veneta* Moraldo

* *Stipa zalesskii* Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

Grossulariaceae

* *Ribes sardoum* Martelli

Hippuridaceae

Hippuris tetraphylla L. Fil.

Hypericaceae

* *Hypericum aciferum* (Greuter) N. K. B. Robson

Iridaceae

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi

Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A. et D. Löve

Juncaceae

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

Labiatae

Dracocephalum austriacum L.

* *Micromeria taygetea* P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

Leguminosae

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge

* *Astragalus aquilanus* Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*

* *Astragalus maritimus* Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* *Astragalus verrucosus* Moris

* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco

▼A2

* *Ononis hackelii* Lange

Trifolium saxatile All.

* *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez

Lentibulariaceae

* *Pinguicula crystallina* Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

Liliaceae

Allium grosii Font Quer

* *Androcymbium rechingeri* Greuter

* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva

* *Chionodoxa lochiae* Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* *Scilla morrisii* Meikle

Tulipa cypria Stapf

Linaceae

* *Linum dolomiticum* Borbas

* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

Lythraceae

* *Lythrum flexuosum* Lag.

Malvaceae

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

Najadaceae

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

Orchidaceae

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

Orobanchaceae

Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC.

Paeoniaceae

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Palmae

Phoenix theophrasti Greuter

Papaveraceae

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

▼A2

Papaver radicatum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

Plantaginaceae

Plantago algarbiensis Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

Plumbaginaceae

Armeria berlengensis Daveau

* *Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* *Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

Polygonaceae

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

Primulaceae

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak

* *Primula apennina* Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

Ranunculaceae

* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano

* *Consolida samia* P.H. Davis

* *Delphinium caseyi* B.L.Burtt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

* *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo

* *Pulsatilla slavica* G.Reuss.

* *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* *Ranunculus weyleri* Mares

Resedaceae

* *Reseda decursiva* Forssk.

▼A2

Rosaceae

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

* *Pyrus magyarica* Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

Rubiaceae

Galium cracoviense Ehrend.

* *Galium litorale* Guss.

* *Galium sudeticum* Tausch

* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

Salicaceae

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

Santalaceae

Thesium ebracteatum Hayne

Saxifragaceae

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* *Linaria ficalhoana* Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* *Linaria hellenica* Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* *Linaria ricardoi* Cout.

Linaria tonzigii Lona

* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* *Pedicularis sudetica* Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronninger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

Solanaceae

* *Atropa baetica* Willk.

Thymelaeaceae

* *Daphne arbuscula* Celak

Daphne petraea Leybold

* *Daphne rodriguezii* Texidor

Ulmaceae

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

▼A2

Umbelliferae

* *Angelica heterocarpa* Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* *Apium bermejoi* Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

* *Bupleurum kakiskalae* Greuter

Eryngium alpinum L.

* *Eryngium viviparum* Gay

* *Ferula sadleriana* Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* *Laserpitium longiradium* Boiss.

* *Naufraga balearica* Constans & Cannon

* *Oenanthe conioides* Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* *Seseli intricatum* Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

Valerianaceae

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

Violaceae

* *Viola hispida* Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

PIANTE INFERIORI

Bryophyta

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill)) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* *Marsupella profunda* Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

▼A2

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)
Riccia breidleri Jur. (o)
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)
Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)
Sphagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)
Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

Dryopteridaceae
* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

Isoetaceae
Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

Marsileaceae
* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

Asclepiadaceae
Caralluma burchardii N. E. Brown
* *Ceropegia chrysantha* Svent.

Boraginaceae
Echium candicans L. fil.
* *Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.

Campanulaceae
* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
* *Musschia wollastonii* Lowe

Caprifoliaceae
* *Sambucus palmensis* Link

Caryophyllaceae
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

Celastraceae
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

Chenopodiaceae
Beta patula Ait.

Cistaceae
Cistus chinamadensis Banares & Romero
* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

Compositae
Andryala crithmifolia Ait.
* *Argyranthemum lidii* Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz.
Calendula maderensis DC.

▼A2

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Cirsium latifolium Lowe
Helichrysum gossypinum Webb
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack
* *Lactuca watsoniana* Trel.
* *Onopordum nogalesii* Svent.
* *Onorpordum carduelinum* Bolle
* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt
Sventenia bupleuroides Font Quer
* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

Convolvulaceae
* *Convolvulus caput-medusae* Lowe
* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.
* *Convolvulus massonii* A. Dietr.

Crassulaceae
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

Cruciferae
* *Crambe arborea* Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.
* *Parolinia schizogynoides* Svent.
Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

Cyperaceae
Carex malato-belizii Raymond

Dipsacaceae
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

Ericaceae
Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb

Euphorbiaceae
* *Euphorbia handiensis* Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H. C. Watson

Geraniaceae
* *Geranium maderense* P. F. Yeo

Gramineae
Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.
Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

Globulariaceae
* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
* *Globularia sarcophylla* Svent.

Labiatae
* *Sideritis cystosiphon* Svent.

▼A2

* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

Leguminosae

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel

* *Lotus azoricus* P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.

* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

Liliaceae

* *Androcymbium psammophilum* Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

Loranthaceae

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

Myricaceae

* *Myrica rivas-martinezii* Santos.

Oleaceae

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

Orchidaceae

Goodyera macrophylla Lowe

Pittosporaceae

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

Plantaginaceae

Plantago malato-belizii Lawalree

Plumbaginaceae

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* *Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

* *Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

Polygonaceae

Rumex azoricus Rech. fil.

Rhamnaceae

Frangula azorica Tutin

Rosaceae

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

Santalaceae

Kunkeliella subsucculenta Kammer

▼**A2**

Scrophulariaceae

* *Euphrasia azorica* H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

Solanaceae

* *Solanum lidii* Sunding

Umbelliferae

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

Violaceae

Viola paradoxa Lowe

PIANTE INFERIORI

Bryophyta

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

▼B

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: **Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)**

A. *Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I*

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. *Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II*

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: **Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali**

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

▼A2

ALLEGATO IV

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

— con il nome della specie o della sottospecie oppure

— con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ***ANIMALI***

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis
Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Marmota marmota latirostris
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Microtidae

Microtus cabrerae
Microtus oeconomus arenicola
Microtus oeconomus mehelyi
Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina
Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

▼A2

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus
Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39º parallelo; le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero; le popolazioni lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra
Mustela eversmanii
Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris
Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)
Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus
Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus
Capra aegagrus (popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali — Corsica e Sardegna)
Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

▼A2

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae
Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta bonnali (Lacerta monticola)
Lacerta monticola
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Lacerta vivipara pannonica
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer

▼A2

Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix natrix cypriaca
Natrix tessellata
Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes
Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)
Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)
Triturus italicus
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)
Triturus marmoratus
Triturus montandoni

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)
Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi (incluso *Discoglossus «jeanneae»*)
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei

▼A2

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita
Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii
Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica
Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper
Gymnocephalus baloni

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis
Buprestis splendens
Carabus hampei
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Carabus variolosus
Carabus zawadszkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
Duvalius hungaricus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Leptodirus hochenwarti
Pilemia tigrina

▼A2

Osmoderma eremita
Phryganophilus ruficollis
Probaticus subrugosus
Propomacrus cypriacus
Pseudogaurotina excellens
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis
Arytrura musculus
Catopta thrips
Chondrosoma fiduciarium
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Cucullia mixta
Dioszeghyana schmidtii
Erannis ankeraria
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Leptidea morsei
Lignyoptera fumidaria
Lopinga achine
Lycaena dispar
Lycaena helle
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Nymphalis vaualbum
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus
Polymixis rufocincta isolata
Polyommatus eroides
Proserpinus proserpina
Xylomoia strix
Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya stysi
Myrmecophilus baronii
Odontopodisma rubripes

▼A2

Paracaloptenus caloptenoides
Pholidoptera transsylvanica
Saga pedo
Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Chilostoma banaticum
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Hygromia kovacsi
Idiomela (Helix) subplicata
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
Sadleriana pannonica
Theodoxus prevostianus
Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia
Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) ***PIANTE***

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [1] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

Aspleniaceae

Asplenium hemionitis L.

[1] Tranne le briofite di cui all'allegato II, b).

▼A2

ANGIOSPERMAE

Agavaceae

Dracaena draco (L.) L.

Amaryllidaceae

Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus triandrus L.

Berberidaceae

Berberis maderensis Lowe

Campanulaceae

Campanula morettiana Reichenb.
Physoplexis comosa (L.) Schur.

Caryophyllaceae

Moehringia fontqueri Pau

Compositae

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries
Helichrysum sibthorpii Rouy
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio caespitosus Brot.
Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

Cruciferae

Murbeckiella sousae Rothm.

Euphorbiaceae

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Gesneriaceae

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic

Iridaceae

Crocus etruscus Parl.
Iris boissieri Henriq.
Iris marisca Ricci & Colasante

Labiatae

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Teucrium charidemi Sandwith
Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link
Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

Liliaceae

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter
Bellevalia hackelli Freyn
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Fritillaria conica Rix
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.
Scilla odorata Link

Orchidaceae

Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopulorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

Primulaceae

Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.

▼**A2**

Ranunculaceae

Aquilegia alpina L.

Sapotaceae

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

Saxifragaceae

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet

Scrophulariaceae

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Solanaceae

Mandragora officinarum L.

Thymelaeaceae

Thymelaea broterana P. Cout.

Umbelliferae

Bunium brevifolium Lowe

Violaceae

Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

▼A2

ALLEGATO V

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

— con il nome della specie o della sottospecie oppure

— con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ***ANIMALI***

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus
Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39º parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Mustelidae

Martes martes
Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta
Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex
Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)
Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta
Rana perezi

▼A2

Rana ridibunda
Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis
Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus
Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* — popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
Hucho hucho
Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius
Barbus spp.
Pelecus cultratus
Rutilus friesii meidingeri
Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer
Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

Cnidaria

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa
Unio elongatulus

▼A2

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) ***PIANTE***

ALGAE

RHODOPHYTA

Corallinaceae

Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

Cladoniaceae

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

Leucobryaceae

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

Sphagnaceae

Sphagnum L. spp. (exept *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca

Compositae

Arnica montana L.
Artemisia eriantha Ten
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.
Leuzea rhaponticoides Graells

Cruciferae

Alyssum pintadasilvae Dudley.
Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

▼**A2**

Gentianaceae

Gentiana lutea L.

Iridaceae

Iris lusitanica Ker-Gawler

Labiatae

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

Leguminosae

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco
Ulex densus Welw. ex Webb.

Liliaceae

Lilium rubrum Lmk
Ruscus aculeatus L.

Plumbaginaceae

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

Rosaceae

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

Scrophulariaceae

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes
Euphrasia mendonçae Samp.
Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.
Scrophularia berminii Hoffmanns & Link
Scrophularia sublyrata Brot.

▼B

ALLEGATO VI

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) **Mezzi non selettivi**

MAMMIFERI

— Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi
— Magnetofoni
— Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire
— Fonti luminose artificiali
— Specchi e altri mezzi accecanti
— Mezzi di illuminazione di bersagli
— Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche
— Esplosivi
— Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
— Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso
— Balestre
— Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti
— Uso di gas o di fumo
— Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

— Veleno
— Esplosivi

b) **Modalità di trasporto**

— Aeromobili
— Veicoli a motore in movimento

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel "Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea" come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 ("Comitato Habitat") e pubblicato dalla Commissione europea [1].

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di *posidonie (Posidonion oceanicae)*

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

[1] "Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR [15/2]" adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e "Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement" (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato

12. Scogliere marine e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina (Spatinion maritimae)*

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)

1340 *Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

---

Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, DG ENV.

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)

2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*

2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea (Salicion arenariae)*

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*

2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*

2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*

2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*

2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*

2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion*

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix*

4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 *Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)

4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion p.p.)*

5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*

5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.

5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*

5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)

5420 Phrygane *di Sarcopoterium spinosum*

5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*

6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei;

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco -Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*

6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)

62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*

6450 Praterie alluvionali nordboreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del *Caricion davallianae*

7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani*)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 *Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus*) ricche di epifite

9030 *Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*

9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion, roboripetraeae o Ilici-Fagenion*)

9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*

9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*

91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boscose

91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)*

91G0 * Boschi pannonici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*

91H0 *Boschi pannonici di *Quercus pubescens*

91I0 *Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.

91J0 *Boschi di *Taxus baccata* delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)

91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-carpinion*)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*

9230 Querceti galizioportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*

9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*

9250 Querceti a *Quercus trojana*

9260 Foreste di *Castanea sativa*

9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*

9280 Boschi di *Quercus frainetto*

9290 Foreste di *Cupressus* (*Acero-Cupression*)

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum, Salix* e altre specie

92C0 Foreste di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)

93. Foreste sclerofille mediterranee

9310 Foreste egee di *Quercus brachyphylla*

9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*

9330 Foreste di *Quercus suber*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

9350 Foreste di *Quercus macrolepis*

9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus, Ocotea*)

9370 * Palmeti di *Phoenix*

9380 Foreste di *Ilex aquifolium*

9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*

93A0 Foreste con *Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)*

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)

9420 Foreste alpine *di Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*

9520 Foreste di *Abies pinsapo*

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.

9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*

9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*

9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae).*

ALLEGATO II

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie o
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) Simboli

L'asterisco (*) davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Sciuridae

* *Marmota marmota latirostris*

* *Pteromys volans (Sciuropterus russicus)*

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

* *Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)*

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, finlandesi e svedesi)

Microtidae

Microtus cabrerae

* *Microtus oeconomus arenicola*

* *Microtus oeconomus mehelyi*

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista subtilis

CARNIVORA

Canidae

* *Alopex lagopus*

* *Canis lupus*; (tranne le popolazioni estoni; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo; popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; le popolazioni lettoni, lituane e finlandesi)

Ursidae

* *Ursus arctos* (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Mustelidae

* *Gulo gulo* (o)

Lutra lutra

Mustela eversmannii

* *Mustela lutreola*

Felidae

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni, lettoni e finlandesi)

* *Lynx pardinus*

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* *Monachus monachus*

Phoca hispida bottnica (V)

* *Phoca hispida saimensis*

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* *Cervus elaphus corsicanus*

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

* *Bison bonasus*

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

* *Capra pyrenaica pyrenaica*

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (*Ovis gmelini ophion*)

** Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)*

Rupicapra rupicapra balcanica Rupicapra rupicapra tatrica*

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

RETTILI

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

** Caretta caretta*

** Chelonia mydas*

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Gallotia galloti insulanagae

** Gallotia simonyi*

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

** Coluber cypriensis*

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

** Natrix natrix cypriaca*

Viperidae

** Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)*

Vipera ursinii (tranne Vipera ursinii rakosiensis)

** Vipera ursinii rakosiensis*

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

** Salamandra aurorae (Salamandra atra aurorae)*

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus montandoni

Proteidae

* *Proteus anguinus*

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* *Alytes muletensis*

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (incluso *Discoglossus "jeanneae"*)

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* *Pelobates fuscus insubricus*

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (tranne le popolazioni finlandesi e svedesi)

Lampetra planeri (o) (tranne le popolazioni estoni, finlandesi e svedesi)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (tranne le popolazioni svedesi)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* *Acipenser naccarii*

* *Acipenser sturio*

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (popolazioni naturali) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (soltanto in acque dolci) (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Coregonidae

* *Coregonus oxyrhynchus* (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Umbridae

Umbra krameri (o)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) *(Alburnus vulturius)*

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (V) (tranne le popolazioni finlandesi)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (incluso C. willkommi)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio kessleri (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* *Ladigesocypris ghigii* (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Pelecus cultratus (V)

Phoxinellus spp. (o)

** Phoxinus percnurus*

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus pigus (V)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus frisii meidingeri (V)

Rutilus alburnoides (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis elongata (o)

Cobitis taenia (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (*Cobitis larvata* e *Cobitis conspersa*)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

** Valencia hispanica*

** Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)*

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) tranne *Zingel asper* e *Zingel zingel* (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (tranne le popolazioni finlandesi)

Cottus petiti (o)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

* *Austropotamobius torrentium* (V)

Isopoda

* *Armadillidium ghardalamensis*

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Bolbelasmus unicornis

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

* *Carabus menetriesi pacholei*

* *Carabus olympiae*

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* *Osmoderma eremita*

Oxyporus mannerheimii (o)

Pilemia tigrina

* *Phryganophilus ruficollis*

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

* *Pseudogaurotina excellens*

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rhysodes sulcatus (o)

* *Rosalia alpina*

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

Arytrura musculus

* *Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* (o)

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

* *Nymphalis vaualbum*

Papilio hospiton

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

* *Xylomoia strix*

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Coenagrion ornatum (o)

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Helicigona lapicida

* *Helicopsis striata austriaca* (o)

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

* *Lampedusa melitensis*

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

* *Paladilhia hungarica*

Sadleriana pannonica

Theodoxus transversalis

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

b) PIANTE

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

Asplenium adulterinum Milde

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* *Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* *Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* *Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* *Narcissus nevadensis* Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

* *Anchusa crispa* Viv.

Echium russicum J.F.Gemlin

* *Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* *Omphalodes littoralis* Lehm.

* *Onosma tornensis* Javorka

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* *Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* *Campanula bohemica* Hruby

* *Campanula gelida* Kovanda

* *Campanula sabatia* De Not.

* *Campanula serrata* (Kit.) Hendrych

Campanula zoysii Wulfen

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* *Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

* *Cerastium alsinifolium* Tausch

Cerastium dinaricum G.Beck & Szysz.

Dianthus arenarius L. subsp. *arenarius*

* *Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O.Schwarz

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter

* *Dianthus diutinus* Kit.

* *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

* *Dianthus moravicus* Kovanda

* *Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.

Dianthus plumarius subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay

Dianthus rupicola Biv.

* *Gypsophila papillosa* P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* *Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri

Herniaria maritima Link

* *Minuartia smejkalii* Dvorakova

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters

* *Silene hicesiae* Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* *Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* *Silene orphanidis* Boiss

* *Silene rothmaleri* Pinto da Silva

* *Silene velutina* Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* *Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott

* *Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone

* *Salicornia veneta* Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* *Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* *Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.

* *Artemisia granatensis* Boiss.

* *Artemisia laciniata* Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* *Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.

* *Aster pyrenaeus* Desf. ex DC

* *Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.

Carlina onopordifolia Besser

* *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.

* *Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal

* *Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler

* *Centaurea akamantis* T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou

* *Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal

* *Centaurea balearica* J. D. Rodriguez

* *Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday

* *Centaurea citricolor* Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* *Centaurea horrida* Badaro

* *Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* *Centaurea lactiflora* Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál

* *Centaurea niederi* Heldr.

* *Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.

* *Centaurea pinnata* Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

Cirsium brachycephalum Juratzka

* *Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller

Crepis tectorum L. subsp. *nigrescens*

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

* *Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

* *Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.

* *Jurinea fontqueri* Cuatrec.

* *Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* *Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

* *Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

Saussurea alpina subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer

* *Senecio elodes* Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

* *Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kern

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. *moravica*

CONVOLVULACEAE

* *Convolvulus argyrothamnus* Greuter

* *Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

* *Arabis kennedyae* Meikle

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

Arabis scopoliana Boiss

* *Biscutella neustriaca* Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

* *Brassica macrocarpa* Guss.

Braya linearis Rouy

* *Cochlearia polonica* E. Fröhlich

* *Cochlearia tatrae* Borbas

* *Coincya rupestris* Rouy

* *Coronopus navasii* Pau

Crambe tataria Sebeok

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

* *Diplotaxis siettiana* Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* *Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.

* *Iberis arbuscula* Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva

* *Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva)

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi jankae A.Kern.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* *Carex panormitana* Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* *Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ELATINACEAE

Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al

ERICACEAE

Rhododendron luteum Sweet

EUPHORBIACEAE

* *Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann

Eurphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* *Centaurium rigualii* Esteve

* *Centaurium somedanum* Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

* *Gentianella bohemica* Skalicky

GERANIACEAE

* *Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* *Erodium rupicola* Boiss.

GLOBULARIACEAE

* *Globularia stygia* Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitana Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo

* *Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* *Stipa austroitalica* Martinovsky

* *Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz

* *Stipa styriaca* Martinovsky

* *Stipa veneta* Moraldo

* *Stipa zalesskii* Wilensky

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* *Ribes sardoum* Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* *Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson

IRIDACEAE

Crocus cyprius Boiss. et Kotschy

Crocus hartmannianus Holmboe.

Gladiolus palustris Gaud.

Iris aphylla L. subsp. *hungarica* Hegi

Iris humilis Georgi subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* *Micromeria taygetea* P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* *Nepeta sphaciotica* P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Phlomis brevibracteata Turril

Phlomis cypria Post

Salvia veneris Hedge

Sideritis cypria Post

Sideritis incana subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* *Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* *Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* *Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge

* *Astragalus aquilanus* Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* *Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*

* *Astragalus maritimus* Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* *Astragalus verrucosus* Moris

* *Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco

* *Ononis hackelii* Lange

Trifolium saxatile All.

* *Vicia bifoliolata* J.D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

* *Pinguicula crystallina* Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* *Androcymbium rechingeri* Greuter

* *Asphodelus bento-rainhae* P. Silva

* *Chionodoxa lochiae* Meikle in Kew Bull.

Colchicum arenarium Waldst. et Kit.

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* *Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

Scilla litardierei Breist.

* *Scilla morrisii* Meikle

Tulipa cypria Stapf

LINACEAE

* *Linum dolomiticum* Borbas

* *Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)

LYTHRACEAE

* *Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto

Calypso bulbosa L.

* *Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Himantoglossum adriaticum Baumann

Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

* *Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo

* *Ophrys lunulata* Parl.

Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten

OROBANCHACEAE

Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. *hyperboreum* Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* *Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* *Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

* *Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* *Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

* *Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* *Cyclamen fatrense* Halda et Sojak

* *Primula apennina* Widmer

Primula carniolica Jacq.

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* *Aconitum corsicum* Gayer (*Aconitum napellus* subsp. *corsicum*)

Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. *moravicum* Skalicky

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* *Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano

* *Consolida samia* P.H. Davis

* *Delphinium caseyi* B.L.Burtt

Pulsatilla grandis Wenderoth

Pulsatilla patens (L.) Miller

* *Pulsatilla pratensis* (L.) Miller subsp. *hungarica* Soo

* *Pulsatilla slavica* G.Reuss.

* *Pulsatilla subslavica* Futak ex Goliasova

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus lapponicus L.

* *Ranunculus weyleri* Mares

RESEDACEAE

**Reseda decursiva* Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

* *Pyrus magyarica* Terpo

Sorbus teodorii Liljefors

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.

* *Galium litorale* Guss.

* *Galium sudeticum* Tausch

* *Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. *australis* Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes

* *Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

Linaria loeselii Schweigger

* *Linaria ficalhoana* Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* *Linaria hellenica* Turrill

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

* *Linaria ricardoi* Cout.

Linaria tonzigii Lona

* *Linaria tursica* B. Valdes & Cabezudo

Odontites granatensis Boiss.

* *Pedicularis sudetica* Willd.

Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz

Tozzia carpathica Wol.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* *Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

**Atropa baetica* Willk.

THYMELAEACEAE

* *Daphne arbuscula* Celak

Daphne petraea Leybold

* *Daphne rodriguezii* Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* *Angelica heterocarpa* Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* *Apium bermejoi* Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* *Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.

* *Bupleurum kakiskalae* Greuter

Eryngium alpinum L.

* *Eryngium viviparum* Gay

* *Ferula sadleriana* Lebed.

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

* *Laserpitium longiradium* Boiss.

* *Naufraga balearica* Constans & Cannon

* *Oenanthe conioides* Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* *Seseli intricatum* Boiss.

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* *Viola hispida* Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout (o)

* *Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill)) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) Hedenäs (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)

* *Marsupella profunda* Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Ochyraea tatrensis Vana (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

SPECIE PER LA MACARONESIA

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* *Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* *Marsilea azorica* Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* *Ceropegia chrysantha* Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* *Echium gentianoides* Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* *Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* *Musschia wollastonii* Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* *Sambucus palmensis* Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* *Helianthemum bystropogophyllum* Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* *Argyranthemum lidii* Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* *Atractylis arbuscula* Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* *Lactuca watsoniana* Trel.

* *Onopordum nogalesii* Svent.

* *Onorpordum carduelinum* Bolle

* *Pericallis hadrosoma* (Svent.) B. Nord.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* *Tanacetum ptarmiciflorum* Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* *Convolvulus caput-medusae* Lowe

* *Convolvulus lopez-socasii* Svent.

* *Convolvulus massonii* A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* *Crambe arborea* Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* *Crambe sventenii* R. Petters ex Bramwell & Sund.

* *Parolinia schizogynoides* Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. *azorica* (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* *Euphorbia handiensis* Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* *Geranium maderense* P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* *Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel

* *Globularia sarcophylla* Svent.

LABIATAE

* *Sideritis cystosiphon* Svent.

* *Sideritis discolor* (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* *Anagyris latifolia* Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* *Dorycnium spectabile* Webb & Berthel

* *Lotus azoricus* P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* *Lotus kunkelii* (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* *Teline rosmarinifolia* Webb & Berthel.

* *Teline salsoloides* Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* *Androcymbium psammophilum* Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* *Myrica rivas-martinezii* Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* *Pittosporum coriaceum* Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* *Limonium arborescens* (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

**Limonium spectabile* (Svent.) Kunkel & Sunding

**Limonium sventenii* Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* *Bencomia brachystachya* Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* *Chamaemeles coriacea* Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* *Euphrasia azorica* H.C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* *Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* *Solanum lidii* Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

PIANTE INFERIORI

BRYOPHYTA

* *Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)

* *Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)"

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. *Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I*

a. Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b. Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c. Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

d. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. *Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II*

a. Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b. Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c. Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d. Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

    a. il valore relativo del sito a livello nazionale;

    b. la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

    c. la superficie totale del sito;

    d. il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

    e. il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO IV

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Crocidura sicula

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne *Glis glis* e *Eliomys quercinus*

Sciuridae

Marmota marmota latirostris

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber (tranne le popolazioni estoni, lettoni, lituane, polacche, finlandesi e svedesi)

Cricetidae

Cricetus cricetus (tranne le popolazioni ungheresi)

Microtidae

Microtus cabrerae

Microtus oeconomus arenicola

Microtus oeconomus mehelyi

Microtus tatricus

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus (tranne le popolazioni greche a nord del 39º parallelo; le popolazioni estoni, le popolazioni spagnole a nord del Duero; le popolazioni lettoni, lituane, polacche, slovacche e le popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Ursidae

Ursus arctos

Mustelidae

Lutra lutra

Mustela eversmanii

Mustela lutreola

Felidae

Felis silvestris

Lynx lynx (tranne le popolazioni estoni)

Lynx pardinus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Bison bonasus

Capra aegagrus (popolazioni naturali)

Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)

Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)

Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

Rupicapra rupicapra tatrica

CETACEA

Tutte le specie

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Lepidochelys kempii

Eretmochelys imbricata

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

Gallotia atlantica

Gallotia galloti

Gallotia galloti insulanagae

Gallotia simonyi

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta bedriagae

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta danfordi

Lacerta dugesi

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Lacerta vivipara pannonica

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis hispanica atrata

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Scincidae

Ablepharus kitaibelli

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

Gekkonidae

Cyrtopodion kotschyi

Phyllodactylus europaeus

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Agamidae

Stellio stellio

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Anguidae

Ophisaurus apodus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber caspius

Coluber cypriensis

Coluber hippocrepis

Coluber jugularis

Coluber laurenti

Coluber najadum

Coluber nummifer

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Eirenis modesta

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix natrix cetti

Natrix natrix corsa

Natrix natrix cypriaca

Natrix tessellata

Telescopus falax

Viperidae

Vipera ammodytes

Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)

Vipera ursinii

Vipera xanthina

Boidae

Eryx jaculus

ANFIBI

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

Salamandra atra

Salamandra aurorae

Salamandra lanzai

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus italicus

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Triturus marmoratus

Triturus montandoni

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii (Hydromantes (Speleomantes) italicus)

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (incluso *Discoglossus "jeanneae"*)

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana graeca

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Rana lessonae

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

PESCI

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord, tranne le popolazioni finlandesi)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaecypris hispanica

Phoxinus percnurus

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Valencia hispanica

PERCIFORMES

Percidae

Zingel asper

Gymnocephalus baloni

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Isopoda

Armadillidium ghardalamensis

INSECTA

Coleoptera

Bolbelasmus unicornis

Buprestis splendens

Carabus hampei

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Carabus variolosus

Carabus zawadszkii

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dorcadion fulvum cervae

Duvalius gebhardti

Duvalius hungaricus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Leptodirus hochenwarti

Pilemia tigrina

Osmoderma eremita

Phryganophilus ruficollis

Probaticus subrugosus

Propomacrus cypriacus

Pseudogaurotina excellens

Pseudoseriscius cameroni

Pytho kolwensis

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Arytrura musculus

Catopta thrips

Chondrosoma fiduciarium

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Colias myrmidone

Cucullia mixta

Dioszeghyana schmidtii

Erannis ankeraria

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Fabriciana elisa

Glyphipterix loricatella

Gortyna borelii lunata

Hypodryas maturna

Hyles hippophaes

Leptidea morsei

Lignyoptera fumidaria

Lopinga achine

Lycaena dispar

Lycaena helle

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Nymphalis vaualbum

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Parnassius mnemosyne

Phyllometra culminaria

Plebicula golgus

Polymixis rufocincta isolata

Polyommatus eroides

Proserpinus proserpina

Xylomoia strix

Zerynthia polyxena

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Aeshna viridis

Cordulegaster heros

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina albifrons

Leucorrhina caudalis

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Brachytrupes megacephalus

Isophya costata

Isophya stysi

Myrmecophilus baronii

Odontopodisma rubripes

Paracaloptenus caloptenoides

Pholidoptera transsylvanica

Saga pedo

Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

MOLLUSCHI

GASTROPODA

Anisus vorticulus

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Chilostoma banaticum

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Discus defloratus

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Gibbula nivosa

Hygromia kovacsi

Idiomela (Helix) subplicata

Lampedusa imitatrix

Lampedusa melitensis

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Paladilhia hungarica

Patella feruginea

Sadleriana pannonica

Theodoxus prevostianus

Theodoxus transversalis

BIVALVIA

Anisomyaria

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Unionoida

Margaritifera auricularia

Unio crassus

Dreissenidae

Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato IV, b) contiene tutte le specie vegetali elencate all'allegato II, b) [1] più quelle indicate in appresso:

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

[1] Tranne le briofite di cui all'allegato II, b).

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe * subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L. subsp. *villosus* L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevalia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.

Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.

Orchis scopulorum Simsmerh.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Primula glaucescens Moretti

Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga portosanctana Boiss.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola delphinantha Boiss.

ALLEGATO V

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure
- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

RODENTIA

Castoridae

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

Cricetidae

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39ºparallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della Legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Felidae

Lynx lynx (popolazione estone)

Phocidae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (tranne *Capra pyrenaica pyrenaica*)

Rupicapra rupicapra (tranne *Rupicapra rupicapra balcanica*, *Rupicapra rupicapra ornata* e *Rupicapra rupicapra tatrica*)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne *Coregonus oxyrhynchus* – popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Aspius aspius

Barbus spp.

Pelecus cultratus

Rutilus friesii meidingeri

Rutilus pigus

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

Unionidae

Microcondylaea compressa

Unio elongatulus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

ARTHROPODA

CRUSTACEA - DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

INSECTA - LEPIDOPTERA

Saturniidae

Graellsia isabellae

b) PIANTE

ALGAE

RHODOPHYTA

CORALLINACEAE

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

LICHENES

CLADONIACEAE

Cladonia L. subgenus *Cladina* (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTA

MUSCI

LEUCOBRYACEAE

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

SPHAGNACEAE

Sphagnum L. spp. (exept *Sphagnum pylaisii* Brid.)

PTERIDOPHYTA

Lycopodium spp.

ANGIOSPERMAE

AMARYLLIDACEAE

Galanthus nivalis L.

Narcissus bulbocodium L.

Narcissus juncifolius Lagasca

COMPOSITAE

Arnica montana L.

Artemisia eriantha Ten

Artemisia genipi Weber

Doronicum plantagineum L. subsp. *tournefortii* (Rouy) P. Cout.

Leuzea rhaponticoides Graells

CRUCIFERAE

Alyssum pintadasilvae Dudley.

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. *graccilima* (Samp.) Franco

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. *herminii* (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

GENTIANACEAE

Gentiana lutea L.

IRIDACEAE

Iris lusitanica Ker-Gawler

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber subsp. *salviastrum* Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. *transmontana* Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau subsp. *herminii* (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC. subsp. *grandiflora* DC.

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

Scrophularia sublyrata Brot. "

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 1290/2005 DEL CONSIGLIO,

del 21 giugno 2005,

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

(2) Il bilancio comunitario dovrebbe finanziare le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, mediante i due fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2]. Occorre precisare le misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti fondi.

(3) Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli. È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

[1] Parere del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4) Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(5) Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

(6) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.

(7) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, andrebbero stabilite le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.

(8) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione dovrebbe procedere al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che consentono alla stessa di assumere le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario soltanto le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10) È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti a titolo del FEAGA sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

(11) È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(12) Occorre prevedere una procedura amministrativa che consenta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili, nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le consenta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e metta in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione o ad una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione dovrebbe darne informazione allo Stato membro, precisando che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.

(13) Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA, tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ([1]), nonché degli importi fissati all'articolo 143 *quinquies* e all'articolo 143 *sexies* dello stesso regolamento.

([1]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(14) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del FEAGA non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. Parimenti è opportuno autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano. Entro il 1º dicembre il Consiglio, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, può adeguare, a maggioranza qualificata, il tasso di adattamento dei pagamenti.

(15) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [1] (di seguito «accordo interistituzionale») e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di detto accordo.

(16) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(17) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data della relazione con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(18) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.

(19) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre, fin dall'inizio dell'attuazione, dei programmi di sviluppo rurale dei fondi comunitari previsti, è necessario che i Fondi siano disponibili negli Stati membri. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

(20) Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.

(21) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Andrebbe istituita una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.

[1] GU C 172 del 18.6.1999, pag 1. Accordo interistituzionale modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(22) La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.

(23) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.

(24) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.

(25) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.

(26) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro.

(27) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.

(28) Per quanto riguarda il FEASR è opportuno che le somme recuperate o annullate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non adotti i provvedimenti necessari.

(29) Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorrerebbe precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(30) Affinché la Commissione possa assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(31) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(32) È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000-2006 e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito «FEAOG»), sezione garanzia. Per consentire agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine, è opportuno prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]), nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ([2]).

(33) È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi di detta chiusura.

(34) L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

(35) Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di relazioni finanziarie.

(36) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(37) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità a livello sia degli Stati membri sia degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(38) Occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ([3]), il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia ([4]), nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ([5]), poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.

(39) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([6]), e distinguere tra tali misure quelle soggette, rispettivamente, alla procedura del comitato di gestione e del comitato consultivo, in quanto quest'ultima procedura è talora, nell'ottica di una maggiore efficacia, la più appropriata.

(40) La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici e specifici, connessi in particolare al passaggio alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.

(41) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

([3]) GU 30 del 20.4.1962, pag. 991. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

([4]) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2136/2001 (GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 1).

([5]) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

([6]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(42) La Corte dei conti ha espresso il suo parere [1].

(43) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:

a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);

b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.

2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;

b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;

c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

f) le spese relative ai mercati della pesca.

---

[1] GU C 121 del 20.5.2005, pag. 1.

[2] Parere del 9 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 5

Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([1]), che operano nell'ambito della politica agricola comune;

f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

Articolo 6

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

([1]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

3. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Articolo 7

Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

1. Gli Stati membri:

a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO II

FEAGA

CAPO 1

Finanziamento comunitario

Articolo 12

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Articolo 13

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 14

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 15

Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1º al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 16

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

Articolo 17

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

CAPO 2

Disciplina di bilancio

Articolo 18

Rispetto del massimale

1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall'articolo 41, paragrafo 1, e dall'articolo 71 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti in base alle percentuali e agli adattamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

5. Entro il 1º dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 19

Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Articolo 20

Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 21

Tasso di cambio di riferimento

1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:

a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1º agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

TITOLO III

FEASR

CAPO 1

Metodo di finanziamento

Articolo 22

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

Articolo 23

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1º maggio di ogni anno.

CAPO 2

Gestione finanziaria

Articolo 24

Disposizioni comuni per i pagamenti

1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.

3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Articolo 25

Versamento del prefinanziamento

1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.

2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 26

Versamento dei pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.

2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.

3. La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma interessato;

c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto e l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, che la dichiarazione di spesa non può essere accettata.

5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

Articolo 27

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.

4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 28

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.

3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

Articolo 29

Disimpegno automatico

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.

3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.

5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.

7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1º gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1º gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E SORVEGLIANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

CAPO 1

Liquidazione

Articolo 30

Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

Articolo 31

Verifica di conformità

1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.

CAPO 2

Irregolarità

Articolo 32

Disposizioni specifiche per il FEAGA

1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.

7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:

a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;

b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

Articolo 33

Disposizioni specifiche per il FEASR

1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).

3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:

a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità;

b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione;

c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.

5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario;

b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.

6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.

7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

9. Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico.

10. Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1].

Articolo 34

Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;

b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.

Articolo 35

Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

CAPO 3

Sorveglianza da parte della Commissione

Articolo 36

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004).

Articolo 37

Controlli in loco

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

2. La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 39

Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1º maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013;

d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1º gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 40

Spese del FEAOG, sezione orientamento

1. Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ([1]).

2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 41

Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

([1]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Articolo 42

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, e segnatamente degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 e 48:

1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione, nonché al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

— delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

— della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

— delle relazioni di certificazione dei conti,

— dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

— delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

— delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

— delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 43

Relazione finanziaria annuale

Anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 44

Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([1]).

([1]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 45

Utilizzazione dell'euro

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1º ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

Articolo 46

Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 47

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione fino al 15 ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri e fino al 31 dicembre 2006 per quelle sostenute dalla Commissione.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 48

Misure transitorie

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

— gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

— l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

— gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 25	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 2
Articoli da 2 a 8	—

Regolamento (CEE) n. 595/91	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 8
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 723/97	Presente regolamento
Articoli da 1 a 3	—
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
Articoli da 5 a 9	—

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 13
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 42
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 42
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 42
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 15, paragrafi 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 31, paragrafo 3, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4, sesto comma	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 42
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafi 1 e 8
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 36, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 10	Articolo 43
Articoli da 11 a 15	Articolo 41
Articolo 16	Articolo 41
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 48
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 49

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1999
recante modalit per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*)

(1999/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio pu sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalit e pu anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

(2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalit per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([3]), tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;

(3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;

(4) per motivi di chiarezza si ritenuto pi opportuno sostituire, anzich modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;

(5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo restando che questi non sono vincolanti, affinch la scelta del tipo di comitato sia pi coerente e prevedibile;

(6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorch al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facolt di rinviare l'applicazione di tali misure;

(7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonch quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;

(8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura pi appropriata; la procedura consultiva continuer ad essere seguita nei casi in cui applicata attualmente;

(9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalit per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonch a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione stato adottato secondo la procedura di

(*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.
([1]) GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.
([2]) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

cui all'articolo 251 del trattato; si pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonch adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilit di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

(10) la decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta i documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare;

(11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;

(12) la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze cos conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalit procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Articolo 2

La scelta delle modalit procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione improntata ai seguenti criteri:

a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.

b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la pi appropriata.

Articolo 3

Procedura consultiva

1. La Commissione assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente pu stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 4

Procedura di gestione

1. La Commissione assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente pu stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione pu differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso pu essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, pu prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Procedura di regolamentazione

1. La Commissione assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente pu fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virt di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio pu , se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sar fissato in ciascun atto di base ma che non pu in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa pu presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia

Allorch l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia pu essere seguita la procedura seguente:

a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Pu essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalit da definirsi in ciascun caso.

b) Ogni Stato membro pu deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sar fissato nell'atto di base di cui trattasi.

c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata pu decidere diversamente entro il termine che sar fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, pu essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, pu confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sar pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonch i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virt dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sar istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui prevista l'adozione e che stato sottoposto ad un comitato in virt di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, pu presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, add 28 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

M. NAUMANN

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1059/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([3]),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ([4]),

considerando quanto segue:

(1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per funzionare, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.

(2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica» (in seguito denominata NUTS). È opportuno che tale classificazione regionale sia ora fissata in un quadro giuridico e siano stabilite regole chiare per le sue future modifiche. La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni.

(3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.

(4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.

(5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate a livello nazionale ed europeo. È quindi opportuno disporre di almeno tre livelli gerarchici di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. Gli Stati membri potrebbero disporre di ulteriori livelli di dettaglio relativi alla NUTS, nei casi in cui lo ritengano necessario.

(6) Le informazioni relative all'attuale composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gestione della classificazione NUTS e dovrebbero quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

(7) I criteri oggettivi sono necessari per la definizione delle regioni e al fine di garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso delle statistiche regionali.

(8) Gli utenti delle statistiche regionali dovrebbero disporre di una nomenclatura stabile nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non dovrebbe essere modificata troppo spesso. L'esistenza di questo regolamento garantirà una maggiore stabilità delle regole nel tempo.

(9) Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS dovrebbero rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione.

(10) Deve inoltre essere rispettata l'attuale situazione politica, amministrativa ed istituzionale. Le unità non amministrative devono rispecchiare circostanze economiche, sociali, storiche, culturali, geografiche o ambientali.

(11) Occorrerebbe fare riferimento alla definizione di «popolazione» sulla quale si basa la classificazione.

([1]) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 108
([2]) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 57.
([3]) GU C 107 del 3.5.2002, pag. 54.
([4]) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 146), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2002 (GU C 32 E dell'11.2.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(12) La classificazione NUTS è limitata al territorio economico degli Stati membri e non copre completamente il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Il suo utilizzo per scopi comunitari dovrà pertanto essere valutato caso per caso. Il territorio economico di ogni paese, secondo la definizione contenuta nella decisione 91/450/CEE della Commissione [1] comprende anche un territorio extraregionale, costituito da parti del territorio economico che non possono essere annesse ad una determinata regione (spazio aereo, acque territoriali e piattaforma continentale, enclave, in particolare ambasciate, consolati e basi militari, depositi di petrolio, gas naturale, ecc. in acque internazionali, al di fuori della piattaforma continentale, gestiti da unità residenti). La classificazione NUTS deve anche prevedere la possibilità di statistiche per questo territorio extraregionale.

(13) Le modifiche della classificazione NUTS saranno apportate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri.

(14) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire l'armonizzazione delle statistiche regionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(15) La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento dovrebbe sostituire la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» negli atti comunitari andrebbero intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento.

(16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [2], costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3].

(18) A norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [4] è stato consultato il comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione.

[1] GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36.
[2] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[4] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento mira ad istituire una classificazione statistica comune delle unità territoriali, in seguito denominata «NUTS», al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.

2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la «Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)» elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Struttura

1. La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, come definito dalla decisione 91/450/CEE in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici.

2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.

3. Tuttavia, una determinata unità territoriale può essere classificata a vari livelli NUTS.

4. Allo stesso livello NUTS due unità territoriali diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due unità territoriali in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome delle unità territoriali è aggiunto l'identificatore del paese.

5. In ogni Stato membro possono sussistere ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, decisi dallo Stato membro, che suddividono il livello NUTS 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull'opportunità di istituire norme su scala europea per livelli più particolareggiati nella classificazione NUTS.

Articolo 3

Criteri di classificazione

1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle unità territoriali.

A tal fine, per «unità amministrativa» si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

Livello	Minimo	Massimo
NUTS 1	3 milioni	7 milioni
NUTS 2	800 000	3 milioni
NUTS 3	150 000	800 000

Se la popolazione di un intero Stato membro è inferiore al limite minimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro costituisce una unità territoriale NUTS per tale livello.

3. Ai fini del presente regolamento, la popolazione di un'unità territoriale comprende le persone che risiedono abitualmente in questa zona.

4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti dell'allegato II sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative contigue esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto di pertinenti criteri quali le circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali.

Le unità risultanti dall'aggregazione sono definite in seguito «unità non amministrative». La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS deve rientrare nei limiti indicati dalla tabella di cui al paragrafo 2.

Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, singole unità non amministrative possono tuttavia non rientrare nei suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socio-economiche, storiche, culturali o ambientali specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Componenti della NUTS

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica l'elenco dei componenti di ogni unità territoriale NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III, trasmessole dagli Stati membri.

Gli emendamenti dell'allegato III sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, che possano avere effetti sui confini del livello NUTS 3, rispettando in tal modo il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.

Articolo 5

Emendamenti della NUTS

1. Gli Stati membri informano la Commissione di:

a) tutte le modifiche intervenute nelle unità amministrative nella misura in cui possano avere effetti sulla classificazione NUTS di cui all'allegato I o sui contenuti degli allegati II e III;

b) tutte le altre modifiche a livello nazionale che possano avere effetti sulla classificazione NUTS, secondo i criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

2. Le modifiche dei confini del livello NUTS 3 dovute a modifiche delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III:

a) non sono considerate emendamenti della classificazione NUTS se comportano un trasferimento di popolazione uguale o inferiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate;

b) sono considerate emendamenti della classificazione NUTS, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se comportano un trasferimento di popolazione superiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate.

3. Gli emendamenti della classificazione NUTS per le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 5, possono essere apportati se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione in termini di popolazione di tutte le unità territoriali dell'Unione europea.

4. Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall'anno civile secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3. Cionostante, nel caso di una riorganizzazione sostanziale della pertinente struttura amministrativa di uno Stato membro, gli emendamenti della classificazione NUTS possono essere adottati ad intervalli inferiori a tre anni.

Le misure di attuazione della Commissione di cui al primo comma entrano in vigore, per quanto attiene alla trasmissione dei dati alla Commissione, il 1º gennaio del secondo anno dopo l'adozione.

5. Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata sono specificati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere fornite entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

Articolo 6

Gestione

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS;

b) l'analisi di problemi legati derivanti dall'applicazione della NUTS per la classificazione delle unità territoriali degli Stati membri.

Articolo 7

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Relazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS

ALLEGATO I

Classificazione NUTS (codice — nome)

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
BE			**BELGIQUE-BELGIË**
BE1	RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST		
BE10		Région de Bruxelles-Capitale Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
BE100			Arr. (1) de Bruxelles-Capitale Arr. van Brussel-Hoofdstad
BE2	VLAAMS GEWEST		
BE21		Prov. (2) Antwerpen	
BE211			Arr. Antwerpen
BE212			Arr. Mechelen
BE213			Arr. Turnhout
BE22		Prov. Limburg (B)	
BE221			Arr. Hasselt
BE222			Arr. Maaseik
BE223			Arr. Tongeren
BE23		Prov. Oost-Vlaanderen	
BE231			Arr. Aalst
BE232			Arr. Dendermonde
BE233			Arr. Eeklo
BE234			Arr. Gent
BE235			Arr. Oudenaarde
BE236			Arr. Sint-Niklaas
BE24		Prov. Vlaams-Brabant	
BE241			Arr. Halle-Vilvoorde
BE242			Arr. Leuven
BE25		Prov. West-Vlaanderen	
BE251			Arr. Brugge
BE252			Arr. Diksmuide
BE253			Arr. Ieper
BE254			Arr. Kortrijk
BE255			Arr. Oostende
BE256			Arr. Roeselare
BE257			Arr. Tielt
BE258			Arr. Veurne
BE3	RÉGION WALLONNE		
BE31		Prov. Brabant wallon	
BE310			Arr. Nivelles
BE32		Prov. Hainaut	
BE321			Arr. Ath
BE322			Arr. Charleroi
BE323			Arr. Mons
BE324			Arr. Mouscron
BE325			Arr. Soignies
BE326			Arr. Thuin

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
BE327			Arr. Tournai
BE33		Prov. Liège	
BE331			Arr. Huy
BE332			Arr. Liège
BE333			Arr. Verviers
BE334			Arr. Waremme
BE34		Prov. Luxembourg (B)	
BE341			Arr. Arlon
BE342			Arr. Bastogne
BE343			Arr. Marche-en-Famenne
BE344			Arr. Neufchâteau
BE345			Arr. Virton
BE35		Prov. Namur	
BE351			Arr. Dinant
BE352			Arr. Namur
BE353			Arr. Philippeville
BEZ	EXTRA-REGIO		
BEZZ		Extra-Regio	
BEZZZ			Extra-Regio
DK			**DANMARK**
DK0	DANMARK		
DK00		Danmark	
DK001			Københavns og Frederiksberg Kommuner
DK002			Københavns Amt
DK003			Frederiksborg Amt
DK004			Roskilde Amt
DK005			Vestsjællands Amt
DK006			Storstrøms Amt
DK007			Bornholms Amt
DK008			Fyns Amt
DK009			Sønderjyllands Amt
DK00A			Ribe Amt
DK00B			Vejle Amt
DK00C			Ringkøbing Amt
DK00D			Århus Amt
DK00E			Viborg Amt
DK00F			Nordjyllands Amt
DKZ	EXTRA-REGIO		
DKZZ		Extra-Regio	
DKZZZ			Extra-Regio
DE			**DEUTSCHLAND**
DE1	BADEN-WÜRTTEMBERG		
DE11		Stuttgart	
DE111			Stuttgart, Stadtkreis
DE112			Böblingen
DE113			Esslingen
DE114			Göppingen
DE115			Ludwigsburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE116			Rems-Murr-Kreis
DE117			Heilbronn, Stadtkreis
DE118			Heilbronn, Landkreis
DE119			Hohenlohekreis
DE11A			Schwäbisch Hall
DE11B			Main-Tauber-Kreis
DE11C			Heidenheim
DE11D			Ostalbkreis
DE12		Karlsruhe	
DE121			Baden-Baden, Stadtkreis
DE122			Karlsruhe, Stadtkreis
DE123			Karlsruhe, Landkreis
DE124			Rastatt
DE125			Heidelberg, Stadtkreis
DE126			Mannheim, Stadtkreis
DE127			Neckar-Odenwald-Kreis
DE128			Rhein-Neckar-Kreis
DE129			Pforzheim, Stadtkreis
DE12A			Calw
DE12B			Enzkreis
DE12C			Freudenstadt
DE13		Freiburg	
DE131			Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132			Breisgau-Hochschwarzwald
DE133			Emmendingen
DE134			Ortenaukreis
DE135			Rottweil
DE136			Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137			Tuttlingen
DE138			Konstanz
DE139			Lörrach
DE13A			Waldshut
DE14		Tübingen	
DE141			Reutlingen
DE142			Tübingen, Landkreis
DE143			Zollernalbkreis
DE144			Ulm, Stadtkreis
DE145			Alb-Donau-Kreis
DE146			Biberach
DE147			Bodenseekreis
DE148			Ravensburg
DE149			Sigmaringen

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE2	BAYERN		
DE21		Oberbayern	
DE211			Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212			München, Kreisfreie Stadt
DE213			Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214			Altötting
DE215			Berchtesgadener Land
DE216			Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217			Dachau
DE218			Ebersberg
DE219			Eichstätt
DE21A			Erding
DE21B			Freising
DE21C			Fürstenfeldbruck
DE21D			Garmisch-Partenkirchen
DE21E			Landsberg a. Lech
DE21F			Miesbach
DE21G			Mühldorf a. Inn
DE21H			München, Landkreis
DE21I			Neuburg-Schrobenhausen
DE21J			Pfaffenhofen a. d. Ilm
DE21K			Rosenheim, Landkreis
DE21L			Starnberg
DE21M			Traunstein
DE21N			Weilheim-Schongau
DE22		Niederbayern	
DE221			Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222			Passau, Kreisfreie Stadt
DE223			Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224			Deggendorf
DE225			Freyung-Grafenau
DE226			Kelheim
DE227			Landshut, Landkreis
DE228			Passau, Landkreis
DE229			Regen
DE22A			Rottal-Inn
DE22B			Straubing-Bogen
DE22C			Dingolfing-Landau

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE23		Oberpfalz	
DE231			Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232			Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233			Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt
DE234			Amberg-Sulzbach
DE235			Cham
DE236			Neumarkt i. d. OPf.
DE237			Neustadt a. d. Waldnaab
DE238			Regensburg, Landkreis
DE239			Schwandorf
DE23A			Tirschenreuth
DE24		Oberfranken	
DE241			Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242			Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243			Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244			Hof, Kreisfreie Stadt
DE245			Bamberg, Landkreis
DE246			Bayreuth, Landkreis
DE247			Coburg, Landkreis
DE248			Forchheim
DE249			Hof, Landkreis
DE24A			Kronach
DE24B			Kulmbach
DE24C			Lichtenfels
DE24D			Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25		Mittelfranken	
DE251			Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252			Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253			Fürth, Kreisfreie Stadt
DE254			Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255			Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256			Ansbach, Landkreis
DE257			Erlangen-Höchstadt
DE258			Fürth, Landkreis
DE259			Nürnberger Land
DE25A			Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
DE25B			Roth
DE25C			Weißenburg-Gunzenhausen

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE26		Unterfranken	
DE261			Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262			Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263			Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264			Aschaffenburg, Landkreis
DE265			Bad Kissingen
DE266			Rhön-Grabfeld
DE267			Haßberge
DE268			Kitzingen
DE269			Miltenberg
DE26A			Main-Spessart
DE26B			Schweinfurt, Landkreis
DE26C			Würzburg, Landkreis
DE27		Schwaben	
DE271			Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272			Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273			Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274			Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275			Aichach-Friedberg
DE276			Augsburg, Landkreis
DE277			Dillingen a. d. Donau
DE278			Günzburg
DE279			Neu-Ulm
DE27A			Lindau (Bodensee)
DE27B			Ostallgäu
DE27C			Unterallgäu
DE27D			Donau-Ries
DE27E			Oberallgäu
DE3	BERLIN		
DE30		Berlin	
DE300			Berlin
DE4	BRANDENBURG		
DE41		Brandenburg - Nordost	
DE411			Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
DE412			Barnim
DE413			Märkisch-Oderland
DE414			Oberhavel
DE415			Oder-Spree
DE416			Ostprignitz-Ruppin
DE417			Prignitz
DE418			Uckermark

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE42		Brandenburg - Südwest	
DE421			Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt
DE422			Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE423			Potsdam, Kreisfreie Stadt
DE424			Dahme-Spreewald
DE425			Elbe-Elster
DE426			Havelland
DE427			Oberspreewald-Lausitz
DE428			Potsdam-Mittelmark
DE429			Spree-Neiße
DE42A			Teltow-Fläming
DE5	BREMEN		
DE50		Bremen	
DE501			Bremen, Kreisfreie Stadt
DE502			Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
DE6	HAMBURG		
DE60		Hamburg	
DE600			Hamburg
DE7	HESSEN		
DE71		Darmstadt	
DE711			Darmstadt, Kreisfreie Stadt
DE712			Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
DE713			Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
DE714			Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
DE715			Bergstraße
DE716			Darmstadt-Dieburg
DE717			Groß-Gerau
DE718			Hochtaunuskreis
DE719			Main-Kinzig-Kreis
DE71A			Main-Taunus-Kreis
DE71B			Odenwaldkreis
DE71C			Offenbach, Landkreis
DE71D			Rheingau-Taunus-Kreis
DE71E			Wetteraukreis
DE72		Gießen	
DE721			Gießen, Landkreis
DE722			Lahn-Dill-Kreis
DE723			Limburg-Weilburg
DE724			Marburg-Biedenkopf

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE725			Vogelsbergkreis
DE73		Kassel	
DE731			Kassel, Kreisfreie Stadt
DE732			Fulda
DE733			Hersfeld-Rotenburg
DE734			Kassel, Landkreis
DE735			Schwalm-Eder-Kreis
DE736			Waldeck-Frankenberg
DE737			Werra-Meißner-Kreis
DE8	MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE80		Mecklenburg-Vorpommern	
DE801			Greifswald, Kreisfreie Stadt
DE802			Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt
DE803			Rostock, Kreisfreie Stadt
DE804			Schwerin, Kreisfreie Stadt
DE805			Stralsund, Kreisfreie Stadt
DE806			Wismar, Kreisfreie Stadt
DE807			Bad Doberan
DE808			Demmin
DE809			Güstrow
DE80A			Ludwigslust
DE80B			Mecklenburg-Strelitz
DE80C			Müritz
DE80D			Nordvorpommern
DE80E			Nordwestmecklenburg
DE80F			Ostvorpommern
DE80G			Parchim
DE80H			Rügen
DE801			Uecker-Randow
DE9	NIEDERSACHSEN		
DE91		Braunschweig	
DE911			Braunschweig, Kreisfreie Stadt
DE912			Salzgitter, Kreisfreie Stadt
DE913			Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
DE914			Gifhorn
DE915			Göttingen
DE916			Goslar
DE917			Helmstedt
DE918			Northeim
DE919			Osterode am Harz
DE91A			Peine
DE91B			Wolfenbüttel

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DE92		Hannover	
DE922			Diepholz
DE923			Hameln-Pyrmont
DE925			Hildesheim
DE926			Holzminden
DE927			Nienburg (Weser)
DE928			Schaumburg
DE929			Region Hannover
DE93		Lüneburg	
DE931			Celle
DE932			Cuxhaven
DE933			Harburg
DE934			Lüchow-Dannenberg
DE935			Lüneburg, Landkreis
DE936			Osterholz
DE937			Rotenburg (Wümme)
DE938			Soltau-Fallingbostel
DE939			Stade
DE93A			Uelzen
DE93B			Verden
DE94		Weser-Ems	
DE941			Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942			Emden, Kreisfreie Stadt
DE943			Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
DE944			Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945			Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946			Ammerland
DE947			Aurich
DE948			Cloppenburg
DE949			Emsland
DE94A			Friesland
DE94B			Grafschaft Bentheim
DE94C			Leer
DE94D			Oldenburg, Landkreis
DE94E			Osnabrück, Landkreis
DE94F			Vechta
DE94G			Wesermarsch
DE94H			Wittmund

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEA	NORDRHEIN-WESTFALEN		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12			Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13			Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14			Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15			Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
DEA16			Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
DEA17			Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18			Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19			Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1A			Wuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1B			Kleve
DEA1C			Mettmann
DEA1D			Neuss
DEA1E			Viersen
DEA1F			Wesel
DEA2		Köln	
DEA21			Aachen, Kreisfreie Stadt
DEA22			Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23			Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24			Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA25			Aachen, Kreis
DEA26			Düren
DEA27			Erftkreis
DEA28			Euskirchen
DEA29			Heinsberg
DEA2A			Oberbergischer Kreis
DEA2B			Rheinisch-Bergischer Kreis
DEA2C			Rhein-Sieg-Kreis
DEA3		Münster	
DEA31			Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32			Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33			Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34			Borken
DEA35			Coesfeld
DEA36			Recklinghausen
DEA37			Steinfurt
DEA38			Warendorf

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEA4		Detmold	
DEA41			Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42			Gütersloh
DEA43			Herford
DEA44			Höxter
DEA45			Lippe
DEA46			Minden-Lübbecke
DEA47			Paderborn
DEA5		Arnsberg	
DEA51			Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52			Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53			Hagen, Kreisfreie Stadt
DEA54			Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55			Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56			Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57			Hochsauerlandkreis
DEA58			Märkischer Kreis
DEA59			Olpe
DEA5A			Siegen-Wittgenstein
DEA5B			Soest
DEA5C			Unna
DEB	RHEINLAND-PFALZ		
DEB1		Koblenz	
DEB11			Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12			Ahrweiler
DEB13			Altenkirchen (Westerwald)
DEB14			Bad Kreuznach
DEB15			Birkenfeld
DEB16			Cochem-Zell
DEB17			Mayen-Koblenz
DEB18			Neuwied
DEB19			Rhein-Hunsrück-Kreis
DEB1A			Rhein-Lahn-Kreis
DEB1B			Westerwaldkreis
DEB2		Trier	
DEB21			Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22			Bernkastel-Wittlich
DEB23			Bitburg-Prüm
DEB24			Daun
DEB25			Trier-Saarburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
DEB32			Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33			Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB34			Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
DEB35			Mainz, Kreisfreie Stadt
DEB36			Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
DEB37			Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38			Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39			Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3A			Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3B			Alzey-Worms
DEB3C			Bad Dürkheim
DEB3D			Donnersbergkreis
DEB3E			Germersheim
DEB3F			Kaiserslautern, Landkreis
DEB3G			Kusel
DEB3H			Südliche Weinstraße
DEB3I			Ludwigshafen, Landkreis
DEB3J			Mainz-Bingen
DEB3K			Südwestpfalz
DEC	SAARLAND		
DEC0		Saarland	
DEC01			Stadtverband Saarbrücken
DEC02			Merzig-Wadern
DEC03			Neunkirchen
DEC04			Saarlouis
DEC05			Saarpfalz-Kreis
DEC06			St. Wendel
DED	SACHSEN		
DED1		Chemnitz	
DED11			Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED12			Plauen, Kreisfreie Stadt
DED13			Zwickau, Kreisfreie Stadt
DED14			Annaberg
DED15			Chemnitzer Land

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DED16			Freiberg
DED17			Vogtlandkreis
DED18			Mittlerer Erzgebirgskreis
DED19			Mittweida
DED1A			Stollberg
DED1B			Aue-Schwarzenberg
DED1C			Zwickauer Land
DED2		Dresden	
DED21			Dresden, Kreisfreie Stadt
DED22			Görlitz, Kreisfreie Stadt
DED23			Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt
DED24			Bautzen
DED25			Meißen
DED26			Niederschlesischer Oberlausitzkreis
DED27			Riesa-Großenhain
DED29			Sächsische Schweiz
DED28			Löbau-Zittau
DED2A			Weißeritzkreis
DED2B			Kamenz
DED3		Leipzig	
DED31			Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED32			Delitzsch
DED33			Döbeln
DED34			Leipziger Land
DED35			Muldentalkreis
DED36			Torgau-Oschatz
DEE	SACHSEN-ANHALT		
DEE1		Dessau	
DEE11			Dessau, Kreisfreie Stadt
DEE12			Anhalt-Zerbst
DEE13			Bernburg
DEE14			Bitterfeld
DEE15			Köthen
DEE16			Wittenberg
DEE2		Halle	
DEE21			Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
DEE22			Burgenlandkreis
DEE23			Mansfelder Land
DEE24			Merseburg-Querfurt
DEE25			Saalkreis
DEE26			Sangerhausen
DEE27			Weißenfels

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEE3		Magdeburg	
DEE31			Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE32			Aschersleben-Staßfurt
DEE33			Bördekreis
DEE34			Halberstadt
DEE35			Jerichower Land
DEE36			Ohrekreis
DEE37			Stendal
DEE38			Quedlinburg
DEE39			Schönebeck
DEE3A			Wernigerode
DEE3B			Altmarkkreis Salzwedel
DEF	SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DEF0		Schleswig-Holstein	
DEF01			Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02			Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03			Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04			Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05			Dithmarschen
DEF06			Herzogtum Lauenburg
DEF07			Nordfriesland
DEF08			Ostholstein
DEF09			Pinneberg
DEF0A			Plön
DEF0B			Rendsburg-Eckernförde
DEF0C			Schleswig-Flensburg
DEF0D			Segeberg
DEF0E			Steinburg
DEF0F			Stormarn
DEG	THÜRINGEN		
DEG0		Thüringen	
DEG01			Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02			Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03			Jena, Kreisfreie Stadt
DEG04			Suhl, Kreisfreie Stadt
DEG05			Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06			Eichsfeld
DEG07			Nordhausen
DEG09			Unstrut-Hainich-Kreis

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
DEG0A			Kyffhäuserkreis
DEG0B			Schmalkalden-Meiningen
DEG0C			Gotha
DEG0D			Sömmerda
DEG0E			Hildburghausen
DEG0F			Ilm-Kreis
DEG0G			Weimarer Land
DEG0H			Sonneberg
DEG0I			Saalfeld-Rudolstadt
DEG0J			Saale-Holzland-Kreis
DEG0K			Saale-Orla-Kreis
DEG0L			Greiz
DEG0M			Altenburger Land
DEG0N			Eisenach, Kreisfreie Stadt
DEG0P			Wartburgkreis
DEZ	EXTRA-REGIO		
DEZZ		Extra-Regio	
DEZZZ			Extra-Regio
GR			**ΕΛΛΑΔΑ**
GR1	ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ		
GR11		Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	
GR111			Έβρος
GR112			Ξάνθη
GR113			Ροδόπη
GR114			Δράμα
GR115			Καβάλα
GR12		Κεντρική Μακεδονία	
GR121			Ημαθία
GR122			Θεσσαλονίκη
GR123			Κιλκίς
GR124			Πέλλα
GR125			Πιερία
GR126			Σέρρες
GR127			Χαλκιδική
GR13		Δυτική Μακεδονία	
GR131			Γρεσσενά
GR132			Καστοριά
GR133			Κοζάνη
GR134			Φλώρινα

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
GR14		Θεσσαλία	
GR141			Καρδίτσα
GR142			Λάρισα
GR143			Μαγνησία
GR144			Τρίκαλα
GR2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ		
GR21		Ήπειρος	
GR211			Άρτα
GR212			Θεσπρωτία
GR213			Ιωάννινα
GR214			Πρέβεζα
GR22		Ιόνια Νησιά	
GR221			Ζάκυνθος
GR222			Κέρκυρα
GR223			Κεφαλληνία
GR224			Λευκάδα
GR23		Δυτική Ελλάδα	
GR231			Αιτωλοακαρνανία
GR232			Αχαΐα
GR233			Ηλεία
GR24		Στερεά Ελλάδα	
GR241			Βοιωτία
GR242			Εύβοια
GR243			Ευρυτανία
GR244			Φθιώτιδα
GR245			Φωκίδα
GR25		Πελοπόννησος	
GR251			Αργολίδα
GR252			Αρκαδία
GR253			Κορινθία
GR254			Λακωνία
GR255			Μεσσηνία
GR3	ΑΤΤΙΚΗ		
GR30		Αττική	
GR300			Αττική
GR4	ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ		
GR41		Βόρειο Αιγαίο	
GR411			Λέσβος
GR412			Σάμος
GR413			Χίος

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
GR42		Νότιο Αιγαίο	
GR421			Δωδεκάνησος
GR422			Κυκλάδες
GR43		Κρήτη	
GR431			Ηράκλειο
GR432			Λασίθι
GR433			Ρεθύμνη
GR434			Χανιά
GRZ	EXTRA-REGIO		
GRZZ		Extra-Regio	
GRZZZ			Extra-Regio
ES			**ESPAÑA**
ES1	NOROESTE		
ES11		Galicia	
ES111			A Coruña
ES112			Lugo
ES113			Ourense
ES114			Pontevedra
ES12		Principado de Asturias	
ES120			Asturias
ES13		Cantabria	
ES130			Cantabria
ES2	NORESTE		
ES21		País Vasco	
ES211			Álava
ES212			Guipúzcoa
ES213			Vizcaya
ES22		Comunidad Foral de Navarra	
ES220			Navarra
ES23		La Rioja	
ES230			La Rioja
ES24		Aragón	
ES241			Huesca
ES242			Teruel
ES243			Zaragoza
ES3	COMUNIDAD DE MADRID		
ES30		Comunidad de Madrid	
ES300			Madrid

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ES4	CENTRO (E)		
ES41		Castilla y León	
ES411			Ávila
ES412			Burgos
ES413			León
ES414			Palencia
ES415			Salamanca
ES416			Segovia
ES417			Soria
ES418			Valladolid
ES419			Zamora
ES42		Castilla-La Mancha	
ES421			Albacete
ES422			Ciudad Real
ES423			Cuenca
ES424			Guadalajara
ES425			Toledo
ES43		Extremadura	
ES431			Badajoz
ES432			Cáceres
ES5	ESTE		
ES51		Cataluña	
ES511			Barcelona
ES512			Girona
ES513			Lleida
ES514			Tarragona
ES52		Comunidad Valenciana	
ES521			Alicante/Alacant
ES522			Castellón/Castelló
ES523			Valencia/València
ES53		Illes Balears	
ES530			Illes Balears
ES6	SUR		
ES61		Andalucía	
ES611			Almería
ES612			Cádiz
ES613			Córdoba
ES614			Granada
ES615			Huelva
ES616			Jaén
ES617			Málaga
ES618			Sevilla

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ES62		Región de Murcia	
ES620			Murcia
ES63		Ciudad Autónoma de Ceuta	
ES630			Ceuta
ES64		Ciudad Autónoma de Melilla	
ES640			Melilla
ES7	CANARIAS		
ES70		Canarias	
ES701			Las Palmas
ES702			Santa Cruz de Tenerife
ESZ	EXTRA-REGIO		
ESZZ		Extra-Regio	
ESZZZ			Extra-Regio
FR			**FRANCE**
FR1	ÎLE DE FRANCE		
FR10		Île de France	
FR101			Paris
FR102			Seine-et-Marne
FR103			Yvelines
FR104			Essonne
FR105			Hauts-de-Seine
FR106			Seine-Saint-Denis
FR107			Val-de-Marne
FR108			Val-d'Oise
FR2	BASSIN PARISIEN		
FR21		Champagne-Ardenne	
FR211			Ardennes
FR212			Aube
FR213			Marne
FR214			Haute-Marne
FR22		Picardie	
FR221			Aisne
FR222			Oise
FR223			Somme
FR23		Haute-Normandie	
FR231			Eure
FR232			Seine-Maritime
FR24		Centre	
FR241			Cher
FR242			Eure-et-Loir
FR243			Indre
FR244			Indre-et-Loire
FR245			Loir-et-Cher
FR246			Loiret

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR25		Basse-Normandie	
FR251			Calvados
FR252			Manche
FR253			Orne
FR26		Bourgogne	
FR261			Côte-d'Or
FR262			Nièvre
FR263			Saône-et-Loire
FR264			Yonne
FR3	NORD - PAS-DE-CALAIS		
FR30		Nord - Pas-de-Calais	
FR301			Nord
FR302			Pas-de-Calais
FR4	EST		
FR41		Lorraine	
FR413			Moselle
FR411			Meurthe-et-Moselle
FR412			Meuse
FR414			Vosges
FR42		Alsace	
FR421			Bas-Rhin
FR422			Haut-Rhin
FR43		Franche-Comté	
FR431			Doubs
FR432			Jura
FR433			Haute-Saône
FR434			Territoire de Belfort
FR5	OUEST		
FR51		Pays de la Loire	
FR511			Loire-Atlantique
FR512			Maine-et-Loire
FR513			Mayenne
FR514			Sarthe
FR515			Vendée
FR52		Bretagne	
FR521			Côtes-d'Armor
FR522			Finistère
FR523			Ille-et-Vilaine
FR524			Morbihan

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR53		Poitou-Charentes	
FR531			Charente
FR532			Charente-Maritime
FR533			Deux-Sèvres
FR534			Vienne
FR6	SUD-OUEST		
FR61		Aquitaine	
FR611			Dordogne
FR612			Gironde
FR613			Landes
FR614			Lot-et-Garonne
FR615			Pyrénées-Atlantiques
FR62		Midi-Pyrénées	
FR621			Ariège
FR622			Aveyron
FR623			Haute-Garonne
FR624			Gers
FR625			Lot
FR626			Hautes-Pyrénées
FR627			Tarn
FR628			Tarn-et-Garonne
FR63		Limousin	
FR631			Corrèze
FR632			Creuse
FR633			Haute-Vienne
FR7	CENTRE-EST		
FR71		Rhône-Alpes	
FR711			Ain
FR712			Ardèche
FR713			Drôme
FR714			Isère
FR715			Loire
FR716			Rhône
FR717			Savoie
FR718			Haute-Savoie
FR72		Auvergne	
FR721			Allier
FR722			Cantal
FR723			Haute-Loire
FR724			Puy-de-Dôme

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FR8	MÉDITERRANÉE		
FR81		Languedoc-Roussillon	
FR811			Aude
FR812			Gard
FR813			Hérault
FR814			Lozère
FR815			Pyrénées-Orientales
FR82		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FR821			Alpes-de-Haute-Provence
FR822			Hautes-Alpes
FR823			Alpes-Maritimes
FR824			Bouches-du-Rhône
FR825			Var
FR826			Vaucluse
FR83		Corse	
FR831			Corse-du-Sud
FR832			Haute-Corse
FR9	DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER		
FR91		Guadeloupe	
FR910			Guadeloupe
FR92		Martinique	
FR920			Martinique
FR93		Guyane	
FR930			Guyane
FR94		Réunion	
FR940			Réunion
FRZ	EXTRA-REGIO		
FRZZ		Extra-Regio	
FRZZZ			Extra-Regio
IE			**IRELAND**
IE0	IRELAND		
IE01		Border, Midland and Western	
IE011			Border
IE012			Midland
IE013			West
IE02		Southern and Eastern	
IE021			Dublin
IE022			Mid-East
IE023			Mid-West
IE024			South-East (IRL)
IE025			South-West (IRL)

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
IEZ	EXTRA-REGIO		
IEZZ		Extra-Regio	
IEZZZ			Extra-Regio
IT			**ITALIA**
ITC	NORD-OVEST		
ITC1		Piemonte	
ITC11			Torino
ITC12			Vercelli
ITC13			Biella
ITC14			Verbano-Cusio-Ossola
ITC15			Novara
ITC16			Cuneo
ITC17			Asti
ITC18			Alessandria
ITC2		Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	
ITC20			Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3		Liguria	
ITC31			Imperia
ITC32			Savona
ITC33			Genova
ITC34			La Spezia
ITC4		Lombardia	
ITC41			Varese
ITC42			Como
ITC43			Lecco
ITC44			Sondrio
ITC45			Milano
ITC46			Bergamo
ITC47			Brescia
ITC48			Pavia
ITC49			Lodi
ITC4A			Cremona
ITC4B			Mantova
ITD	NORD-EST		
ITD1		Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (3)	
ITD10			Bolzano-Bozen
ITD2		Provincia Autonoma Trento (3)	
ITD20			Trento

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITD3		Veneto	
ITD31			Verona
ITD32			Vicenza
ITD33			Belluno
ITD34			Treviso
ITD35			Venezia
ITD36			Padova
ITD37			Rovigo
ITD4		Friuli-Venezia Giulia	
ITD41			Pordenone
ITD42			Udine
ITD43			Gorizia
ITD44			Trieste
ITD5		Emilia-Romagna	
ITD51			Piacenza
ITD52			Parma
ITD53			Reggio nell'Emilia
ITD54			Modena
ITD55			Bologna
ITD56			Ferrara
ITD57			Ravenna
ITD58			Forlì-Cesena
ITD59			Rimini
ITE	CENTRO (I)		
ITE1		Toscana	
ITE11			Massa-Carrara
ITE12			Lucca
ITE13			Pistoia
ITE14			Firenze
ITE15			Prato
ITE16			Livorno
ITE17			Pisa
ITE18			Arezzo
ITE19			Siena
ITE1A			Grosseto
ITE2		Umbria	
ITE21			Perugia
ITE22			Terni
ITE3		Marche	
ITE31			Pesaro e Urbino
ITE32			Ancona
ITE33			Macerata
ITE34			Ascoli Piceno

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITE4		Lazio	
ITE41			Viterbo
ITE42			Rieti
ITE43			Roma
ITE44			Latina
ITE45			Frosinone
ITF	SUD		
ITF1		Abruzzo	
ITF11			L'Aquila
ITF12			Teramo
ITF13			Pescara
ITF14			Chieti
ITF2		Molise	
ITF21			Isernia
ITF22			Campobasso
ITF3		Campania	
ITF31			Caserta
ITF32			Benevento
ITF33			Napoli
ITF34			Avellino
ITF35			Salerno
ITF4		Puglia	
ITF41			Foggia
ITF42			Bari
ITF43			Taranto
ITF44			Brindisi
ITF45			Lecce
ITF5		Basilicata	
ITF51			Potenza
ITF52			Matera
ITF6		Calabria	
ITF61			Cosenza
ITF62			Crotone
ITF63			Catanzaro
ITF64			Vibo Valentia
ITF65			Reggio di Calabria
ITG	ISOLE		
ITG1		Sicilia	
ITG11			Trapani
ITG12			Palermo
ITG13			Messina
ITG14			Agrigento
ITG15			Caltanissetta

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
ITG16			Enna
ITG17			Catania
ITG18			Ragusa
ITG19			Siracusa
ITG2		Sardegna	
ITG21			Sassari
ITG22			Nuoro
ITG23			Oristano
ITG24			Cagliari
ITZ	EXTRA-REGIO		
ITZZ		Extra-Regio	
ITZZZ			Extra-Regio
LU			**LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)**
LU0	LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)		
LU00		Luxembourg (Grand-Duché)	
LU000			Luxembourg (Grand-Duché)
LUZ	EXTRA-REGIO		
LUZZ		Extra-Regio	
LUZZZ			Extra-Regio
NL			**NEDERLAND**
NL1	NOORD-NEDERLAND		
NL11		Groningen	
NL111			Oost-Groningen
NL112			Delfzijl en omgeving
NL113			Overig Groningen
NL12		Friesland	
NL121			Noord-Friesland
NL122			Zuidwest-Friesland
NL123			Zuidoost-Friesland
NL13		Drenthe	
NL131			Noord-Drenthe
NL132			Zuidoost-Drenthe
NL133			Zuidwest-Drenthe

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
NL2	OOST-NEDERLAND		
NL21		Overijssel	
NL211			Noord-Overijssel
NL212			Zuidwest-Overijssel
NL213			Twente
NL22		Gelderland	
NL221			Veluwe
NL222			Achterhoek
NL223			Arnhem/Nijmegen
NL224			Zuidwest-Gelderland
NL23		Flevoland	
NL230			Flevoland
NL3	WEST-NEDERLAND		
NL31		Utrecht	
NL310			Utrecht
NL32		Noord-Holland	
NL321			Kop van Noord-Holland
NL322			Alkmaar en omgeving
NL323			IJmond
NL324			Agglomeratie Haarlem
NL325			Zaanstreek
NL326			Groot-Amsterdam
NL327			Het Gooi en Vechtstreek
NL33		Zuid-Holland	
NL331			Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
NL332			Agglomeratie 's-Gravenhage
NL333			Delft en Westland
NL334			Oost-Zuid-Holland
NL335			Groot-Rijnmond
NL336			Zuidoost-Zuid-Holland
NL34		Zeeland	
NL341			Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342			Overig Zeeland
NL4	ZUID-NEDERLAND		
NL41		Noord-Brabant	
NL411			West-Noord-Brabant
NL412			Midden-Noord-Brabant
NL413			Noordoost-Noord-Brabant
NL414			Zuidoost-Noord-Brabant
NL42		Limburg (NL)	
NL421			Noord-Limburg
NL422			Midden-Limburg
NL423			Zuid-Limburg

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
NLZ	EXTRA-REGIO		
NLZZ		Extra-Regio	
NLZZZ			Extra-Regio
AT			**ÖSTERREICH**
AT1	OSTÖSTERREICH		
AT11		Burgenland	
AT111			Mittelburgenland
AT112			Nordburgenland
AT113			Südburgenland
AT12		Niederösterreich	
AT121			Mostviertel-Eisenwurzen
AT122			Niederösterreich-Süd
AT123			Sankt Pölten
AT124			Waldviertel
AT125			Weinviertel
AT126			Wiener Umland/Nordteil
AT127			Wiener Umland/Südteil
AT13		Wien	
AT130			Wien
AT2	SÜDÖSTERREICH		
AT21		Kärnten	
AT211			Klagenfurt-Villach
AT212			Oberkärnten
AT213			Unterkärnten
AT22		Steiermark	
AT221			Graz
AT222			Liezen
AT223			Östliche Obersteiermark
AT224			Oststeiermark
AT225			West- und Südsteiermark
AT226			Westliche Obersteiermark
AT3	WESTÖSTERREICH		
AT31		Oberösterreich	
AT311			Innviertel
AT312			Linz-Wels
AT313			Mühlviertel
AT314			Steyr-Kirchdorf
AT315			Traunviertel

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
AT32		Salzburg	
AT321			Lungau
AT322			Pinzgau-Pongau
AT323			Salzburg und Umgebung
AT33		Tirol	
AT331			Außerfern
AT332			Innsbruck
AT333			Osttirol
AT334			Tiroler Oberland
AT335			Tiroler Unterland
AT34		Vorarlberg	
AT341			Bludenz-Bregenzer Wald
AT342			Rheintal-Bodenseegebiet
ATZ	EXTRA-REGIO		
ATZZ		Extra-Regio	
ATZZZ			Extra-Regio
PT			**PORTUGAL**
PT1	CONTINENTE		
PT11		Norte	
PT111			Minho-Lima
PT112			Cávado
PT113			Ave
PT114			Grande Porto
PT115			Tâmega
PT116			Entre Douro e Vouga
PT117			Douro
PT118			Alto Trás-os-Montes
PT15		Algarve	
PT150			Algarve
PT16		Centro (P)	
PT161			Baixo Vouga
PT162			Baixo Mondego
PT163			Pinhal Litoral
PT164			Pinhal Interior Norte
PT165			Dão-Lafões
PT166			Pinhal Interior Sul
PT167			Serra da Estrela
PT168			Beira Interior Norte
PT169			Beira Interior Sul
PT16A			Cova da Beira
PT16B			Oeste
PT16C			Médio Tejo

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
PT17		Lisboa	
PT171			Grande Lisboa
PT172			Península de Setúbal
PT18		Alentejo	
PT181			Alentejo Litoral
PT182			Alto Alentejo
PT183			Alentejo Central
PT184			Baixo Alentejo
PT185			Leziria do Tejo
PT2	Região Autónoma dos AÇORES		
PT20		Região Autónoma dos Açores	
PT200			Região Autónoma dos Açores
PT3	Região Autónoma da MADEIRA		
PT30		Região Autónoma da Madeira	
PT300			Região Autónoma da Madeira
PTZ	EXTRA-REGIO		
PTZZ		Extra-Regio	
PTZZZ			Extra-Regio
FI			**SUOMI/FINLAND**
FI1	MANNER-SUOMI		
FI13		Itä-Suomi	
FI131			Etelä-Savo
FI132			Pohjois-Savo
FI133			Pohjois-Karjala
FI134			Kainuu
FI18		Etelä-Suomi	
FI181			Uusimaa
FI182			Itä-Uusimaa
FI183			Varsinais-Suomi
FI184			Kanta-Häme
FI185			Päijät-Häme
FI186			Kymenlaakso
FI187			Etelä-Karjala
FI19		Länsi-Suomi	
FI191			Satakunta
FI192			Pirkanmaa
FI193			Keski-Suomi
FI194			Etelä-Pohjanmaa
FI195			Pohjanmaa

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
FI1A		Pohjois-Suomi	
FI1A1			Keski-Pohjanmaa
FI1A2			Pohjois-Pohjanmaa
FI1A3			Lappi
FI2	ÅLAND		
FI20		Åland	
FI200			Åland
FIZ	EXTRA-REGIO		
FIZZ		Extra-Regio	
FIZZZ			Extra-Regio
SE			**SVERIGE**
SE0	SVERIGE		
SE01		Stockholm	
SE010			Stockholms län
SE02		Östra Mellansverige	
SE021			Uppsala län
SE022			Södermanlands län
SE023			Östergötlands län
SE024			Örebro län
SE025			Västmanlands län
SE04		Sydsverige	
SE041			Blekinge län
SE044			Skåne län
SE06		Norra Mellansverige	
SE061			Värmlands län
SE062			Dalarnas län
SE063			Gävleborgs län
SE07		Mellersta Norrland	
SE071			Västernorrlands län
SE072			Jämtlands län
SE08		Övre Norrland	
SE081			Västerbottens län
SE082			Norrbottens län
SE09		Småland med öarna	
SE091			Jönköpings län
SE092			Kronobergs län
SE093			Kalmar län
SE094			Gotlands län
SE0A		Västsverige	
SE0A1			Hallands län
SE0A2			Västra Götalands län

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
SEZ	EXTRA-REGIO		
SEZZ		Extra-Regio	
SEZZZ			Extra-Regio
UK			**UNITED KINGDOM**
UKC	NORTH EAST		
UKC1		Tees Valley and Durham	
UKC11			Hartlepool and Stockton-on-Tees
UKC12			South Teesside
UKC13			Darlington
UKC14			Durham CC
UKC2		Northumberland and Tyne and Wear	
UKC21			Northumberland
UKC22			Tyneside
UKC23			Sunderland
UKD	NORTH WEST		
UKD1		Cumbria	
UKD11			West Cumbria
UKD12			East Cumbria
UKD2		Cheshire	
UKD21			Halton and Warrington
UKD22			Cheshire CC
UKD3		Greater Manchester	
UKD31			Greater Manchester South
UKD32			Greater Manchester North
UKD4		Lancashire	
UKD41			Blackburn with Darwen
UKD42			Blackpool
UKD43			Lancashire CC
UKD5		Merseyside	
UKD51			East Merseyside
UKD52			Liverpool
UKD53			Sefton
UKD54			Wirral

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKE	YORKSHIRE AND THE HUMBER		
UKE1		East Riding and North Lincolnshire	
UKE11			Kingston upon Hull, City of
UKE12			East Riding of Yorkshire
UKE13			North and North East Lincolnshire
UKE2		North Yorkshire	
UKE21			York
UKE22			North Yorkshire CC
UKE3		South Yorkshire	
UKE31			Barnsley, Doncaster and Rotherham
UKE32			Sheffield
UKE4		West Yorkshire	
UKE41			Bradford
UKE42			Leeds
UKE43			Calderdale, Kirklees and Wakefield
UKF	EAST MIDLANDS		
UKF1		Derbyshire and Nottinghamshire	
UKF11			Derby
UKF12			East Derbyshire
UKF13			South and West Derbyshire
UKF14			Nottingham
UKF15			North Nottinghamshire
UKF16			South Nottinghamshire
UKF2		Leicestershire, Rutland and Northamptonshire	
UKF21			Leicester
UKF22			Leicestershire CC and Rutland
UKF23			Northamptonshire
UKF3		Lincolnshire	
UKF30			Lincolnshire
UKG	WEST MIDLANDS		
UKG1		Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire	
UKG11			Herefordshire, County of
UKG12			Worcestershire
UKG13			Warwickshire
UKG2		Shropshire and Staffordshire	
UKG21			Telford and Wrekin
UKG22			Shropshire CC
UKG23			Stoke-on-Trent
UKG24			Staffordshire CC

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKG3		West Midlands	
UKG31			Birmingham
UKG32			Solihull
UKG33			Coventry
UKG34			Dudley and Sandwell
UKG35			Walsall and Wolverhampton
UKH	EAST OF ENGLAND		
UKH1		East Anglia	
UKH11			Peterborough
UKH12			Cambridgeshire CC
UKH13			Norfolk
UKH14			Suffolk
UKH2		Bedfordshire and Hertfordshire	
UKH21			Luton
UKH22			Bedfordshire CC
UKH23			Hertfordshire
UKH3		Essex	
UKH31			Southend-on-Sea
UKH32			Thurrock
UKH33			Essex CC
UKI	LONDON		
UKI1		Inner London	
UKI11			Inner London - West
UKI12			Inner London - East
UKI2		Outer London	
UKI21			Outer London - East and North East
UKI22			Outer London - South
UKI23			Outer London - West and North West
UKJ	SOUTH EAST		
UKJ1		Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire	
UKJ11			Berkshire
UKJ12			Milton Keynes
UKJ13			Buckinghamshire CC
UKJ14			Oxfordshire

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKJ2		Surrey, East and West Sussex	
UKJ21			Brighton and Hove
UKJ22			East Sussex CC
UKJ23			Surrey
UKJ24			West Sussex
UKJ3		Hampshire and Isle of Wight	
UKJ31			Portsmouth
UKJ32			Southampton
UKJ33			Hampshire CC
UKJ34			Isle of Wight
UKJ4		Kent	
UKJ41			Medway
UKJ42			Kent CC
UKK	SOUTH WEST		
UKK1		Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset	
UKK11			Bristol, City of
UKK12			North and North East Somerset, South Gloucestershire
UKK13			Gloucestershire
UKK14			Swindon
UKK15			Wiltshire CC
UKK2		Dorset and Somerset	
UKK21			Bournemouth and Poole
UKK22			Dorset CC
UKK23			Somerset
UKK3		Cornwall and Isles of Scilly	
UKK30			Cornwall and Isles of Scilly
UKK4		Devon	
UKK41			Plymouth
UKK42			Torbay
UKK43			Devon CC
UKL	WALES		
UKL1		West Wales and The Valleys	
UKL11			Isle of Anglesey
UKL12			Gwynedd
UKL13			Conwy and Denbighshire
UKL14			South West Wales

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKL15			Central Valleys
UKL16			Gwent Valleys
UKL17			Bridgend and Neath Port Talbot
UKL18			Swansea
UKL2		East Wales	
UKL21			Monmouthshire and Newport
UKL22			Cardiff and Vale of Glamorgan
UKL23			Flintshire and Wrexham
UKL24			Powys
UKM	SCOTLAND		
UKM1		North Eastern Scotland	
UKM10			Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray
UKM2		Eastern Scotland	
UKM21			Angus and Dundee City
UKM22			Clackmannanshire and Fife
UKM23			East Lothian and Midlothian
UKM24			Scottish Borders, The
UKM25			Edinburgh, City of
UKM26			Falkirk
UKM27			Perth and Kinross and Stirling
UKM28			West Lothian
UKM3		South Western Scotland	
UKM31			*East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond*
UKM32			Dumfries and Galloway
UKM33			East Ayrshire and North Ayrshire Mainland
UKM34			Glasgow City
UKM35			*Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire*
UKM36			North Lanarkshire
UKM37			South Ayrshire
UKM38			South Lanarkshire
UKM4		Highlands and Islands	
UKM41			Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty
UKM42			*Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey*
UKM43			*Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands*
UKM44			Eilean Siar (Western Isles)
UKM45			Orkney Islands
UKM46			Shetland Islands

Code	Nuts 1	Nuts 2	Nuts 3
UKN	NORTHERN IRELAND		
UKN0		Northern Ireland	
UKN01			Belfast
UKN02			Outer Belfast
UKN03			East of Northern Ireland
UKN04			North of Northern Ireland
UKN05			West and South of Northern Ireland
UKZ	EXTRA-REGIO		
UKZZ		Extra-Regio	
UKZZZ			Extra-Regio

(1) «Arr.» significa «Arrondissement administratif» in francese o «Administratief Arrondissement» in olandese.
(2) «Prov.» significa «Province» in francese o «Provincie» in olandese.
(3) La Provincia autonoma Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma Trento costituiscono la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio «Gewesten/Régions», per la Germania «Länder», per il Portogallo «Continente», Região dos Açores and Região da Madeira, e per il Regno Unito Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Government Office Regions of England.

A livello NUTS 2: per il Belgio «Provincies/Provinces», per la Germania «Regierungsbezirke», per la Grecia «periferies», per la Spagna «comunidades y ciudades autonomas», per la Francia «régions», per l'Irlanda «regions», per l'Italia «regioni», per i Paesi Bassi «provincies» e per l'Austria «Länder».

A livello NUTS 3: per il Belgio «arrondissementen/arrondissements», per la Danimarca «Amtskommuner», per la Germania «Kreise/kreisfreie Städte», per la Grecia «nomoi», per la Spagna «provincias», per la Francia «départements», per l'Irlanda «regional authority regions», per l'Italia «province», per la Svezia «län» e per la Finlandia «maakunnat/Landskapen».

ALLEGATO III

Unità amministrative più piccole

Per il Belgio «Gemeenten/Communes», per la Danimarca «Kommuner», per la Germania «Gemeinden», per la Grecia «Demoi/Koinotites», per la Spagna «Municipios», per la Francia «Communes», per l'Irlanda «counties or county boroughs», per l'Italia «Comuni», per il Lussemburgo «Communes», per i Paesi Bassi «Gemeenten», per l'Austria «Gemeinden», per il Portogallo «Freguesias», per la Finlandia «Kunnat/Kommuner», per la Svezia «Kommuner» e per il Regno Unito «Wards».

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) n. 1290/2005 DEL CONSIGLIO,

del 21 giugno 2005,

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

(2) Il bilancio comunitario dovrebbe finanziare le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, mediante i due fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2]. Occorre precisare le misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti fondi.

(3) Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli. È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

[1] Parere del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4) Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

(5) Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

(6) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.

(7) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, andrebbero stabilite le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.

(8) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione dovrebbe procedere al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che consentono alla stessa di assumere le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario soltanto le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10) È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti a titolo del FEAGA sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

(11) È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(12) Occorre prevedere una procedura amministrativa che consenta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili, nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le consenta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e metta in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione o ad una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione dovrebbe darne informazione allo Stato membro, precisando che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.

(13) Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA, tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ([1]), nonché degli importi fissati all'articolo 143 *quinquies* e all'articolo 143 *sexies* dello stesso regolamento.

([1]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

(14) La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del FEAGA non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. Parimenti è opportuno autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano. Entro il 1º dicembre il Consiglio, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, può adeguare, a maggioranza qualificata, il tasso di adattamento dei pagamenti.

(15) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [1] (di seguito «accordo interistituzionale») e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di detto accordo.

(16) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(17) Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data della relazione con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(18) È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.

(19) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre, fin dall'inizio dell'attuazione, dei programmi di sviluppo rurale dei fondi comunitari previsti, è necessario che i Fondi siano disponibili negli Stati membri. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

(20) Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.

(21) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Andrebbe istituita una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.

[1] GU C 172 del 18.6.1999, pag 1. Accordo interistituzionale modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(22) La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.

(23) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.

(24) È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.

(25) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.

(26) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro.

(27) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.

(28) Per quanto riguarda il FEASR è opportuno che le somme recuperate o annullate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non adotti i provvedimenti necessari.

(29) Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorrerebbe precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(30) Affinché la Commissione possa assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(31) È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(32) È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000-2006 e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito «FEAOG»), sezione garanzia. Per consentire agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine, è opportuno prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ([1]), nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ([2]).

(33) È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi di detta chiusura.

(34) L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

(35) Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di relazioni finanziarie.

(36) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(37) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità a livello sia degli Stati membri sia degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(38) Occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ([3]), il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia ([4]), nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ([5]), poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.

(39) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([6]), e distinguere tra tali misure quelle soggette, rispettivamente, alla procedura del comitato di gestione e del comitato consultivo, in quanto quest'ultima procedura è talora, nell'ottica di una maggiore efficacia, la più appropriata.

(40) La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici e specifici, connessi in particolare al passaggio alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.

(41) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore.

([1]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

([3]) GU 30 del 20.4.1962, pag. 991. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/70 (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 9).

([4]) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2136/2001 (GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 1).

([5]) GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

([6]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(42) La Corte dei conti ha espresso il suo parere [1].

(43) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:

a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);

b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 3

Spese del FEAGA

1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.

2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;

b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;

c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

f) le spese relative ai mercati della pesca.

---

[1] GU C 121 del 20.5.2005, pag. 1.

[2] Parere del 9 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 4

Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 5

Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ([1]), che operano nell'ambito della politica agricola comune;

f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

Articolo 6

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1. Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

([1]) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

3. Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Articolo 7

Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Articolo 8

Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i) l'atto di riconoscimento;

ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b) per gli organismi di certificazione:

i) la denominazione;

ii) l'indirizzo;

c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2. Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 9

Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

1. Gli Stati membri:

a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO II

FEAGA

CAPO 1

Finanziamento comunitario

Articolo 12

Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all'accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 *quinquies* e 143 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Articolo 13

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 14

Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 15

Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1º al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 16

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

Articolo 17

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

CAPO 2

Disciplina di bilancio

Articolo 18

Rispetto del massimale

1. In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti fissati dalla normativa comunitaria, compresi quelli stabiliti dall'articolo 41, paragrafo 1, e dall'articolo 71 *quater* del regolamento (CE) n. 1782/2003, corretti in base alle percentuali e agli adattamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

5. Entro il 1º dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 19

Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Articolo 20

Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 21

Tasso di cambio di riferimento

1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.

2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:

a) da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1º agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b) dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.

TITOLO III

FEASR

CAPO 1

Metodo di finanziamento

Articolo 22

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.

Articolo 23

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1º maggio di ogni anno.

CAPO 2

Gestione finanziaria

Articolo 24

Disposizioni comuni per i pagamenti

1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all'articolo 4 attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28.

3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Articolo 25

Versamento del prefinanziamento

1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.

2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 26

Versamento dei pagamenti intermedi

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascun asse prioritario alle spese pubbliche certificate per tale asse.

2. La Commissione effettua i pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per la realizzazione delle operazioni.

3. La Commissione effettua ciascun pagamento intermedio a condizione che siano rispettati i seguenti obblighi:

a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);

b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni asse prioritario per l'intero periodo di riferimento del programma interessato;

c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale.

4. Nel caso in cui una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sia rispettata, la Commissione informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto e l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato, che la dichiarazione di spesa non può essere accettata.

5. La Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, tramite l'organismo di coordinamento o direttamente, qualora lo stesso non sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale secondo una periodicità fissata dalla Commissione. Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto nel corso di ciascun periodo interessato.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

Articolo 27

Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.

4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 26 rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Articolo 28

Versamento del saldo e chiusura del programma

1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015.

2. Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 29, paragrafo 6.

3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 29.

Articolo 29

Disimpegno automatico

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.

3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.

5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:

a) la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;

b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.

7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1º gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1º gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE DEI CONTI E SORVEGLIANZA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

CAPO 1

Liquidazione

Articolo 30

Liquidazione contabile

1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 31.

Articolo 31

Verifica di conformità

1. La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità.

3. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 4, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

a) delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.

CAPO 2

Irregolarità

Articolo 32

Disposizioni specifiche per il FEAGA

1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a) qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

b) qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;

b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.

7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:

a) in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;

b) in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.

Articolo 33

Disposizioni specifiche per il FEASR

1. Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

2. Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c).

3. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni:

a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità;

b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione;

c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria.

4. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.

Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale.

5. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario;

b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo.

6. Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario.

7. Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.

9. Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico.

10. Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1].

Articolo 34

Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri

1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

a) gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del presente regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi;

b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono versati nel bilancio comunitario e, in caso di riutilizzazione, usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o rispettivamente del FEASR.

Articolo 35

Definizione di verbale amministrativo o giudiziario

Ai fini del presente capo, il primo verbale amministrativo o giudiziario è la prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

CAPO 3

Sorveglianza da parte della Commissione

Articolo 36

Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario, compresi i controlli in loco.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti comunitari inerenti alla politica agricola comune, allorché questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni sulle irregolarità constatate, a norma degli articoli 32 e 33, e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in seguito a tali irregolarità.

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2217/2004 (GU L 375 del 23.12.2004).

Articolo 37

Controlli in loco

1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e delle disposizioni dell'articolo 248 del trattato nonché qualsiasi controllo eseguito in base all'articolo 279 del trattato, la Commissione può organizzare controlli in loco allo scopo di verificare, in particolare:

a) la conformità delle prassi amministrative alle norme comunitarie;

b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c) le modalità secondo le quali sono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di controllo di cui sopra non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente individuati dalla normativa nazionale. Le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni in tal modo ottenute.

2. La Commissione avvisa in tempo utile, prima del controllo, lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio avrà luogo il controllo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, alle quali possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.

Per migliorare le verifiche, la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, associare le amministrazioni di detti Stati membri a determinati controlli o a determinate indagini.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Spese del FEAOG, sezione garanzia, escluse le spese per lo sviluppo rurale

1. Il FEAOG, sezione garanzia, finanzia le spese sostenute dagli Stati membri a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 fino al 15 ottobre 2006.

2. Alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Articolo 39

Spese del FEAOG, sezione garanzia, per lo sviluppo rurale

1. Per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1º maggio 2004, ai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999, si applicano le seguenti norme:

a) i pagamenti ai beneficiari cessano al più tardi il 15 ottobre 2006 e la Commissione rimborsa agli Stati membri le relative spese al più tardi nell'ambito della dichiarazione corrispondente alle spese del mese di ottobre 2006. Tuttavia la Commissione, in casi giustificati e secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, può autorizzare pagamenti fino al 31 dicembre 2006, fatto salvo il rimborso al FEAGA di importi identici agli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione di tali programmi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999;

b) gli anticipi erogati agli Stati membri per il periodo di attuazione dei programmi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999, sono detratti dagli Stati membri dalle spese finanziate dal FEAGA al più tardi con la dichiarazione delle spese di dicembre 2006;

c) su richiesta degli Stati membri, le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006, ad eccezione delle spese autorizzate a norma della seconda frase della lettera a) del presente articolo, sono imputate al bilancio del FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale del periodo 2007-2013;

d) le risorse finanziarie disponibili in uno Stato membro alla data del 1º gennaio 2007 in seguito a riduzioni o soppressioni di importi di pagamenti dallo stesso effettuati su base volontaria o a seguito di sanzioni a norma degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999, sono utilizzate da tale Stato membro per il finanziamento delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e) qualora gli Stati membri non utilizzino le risorse finanziarie di cui alla lettera d) entro un termine da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi corrispondenti sono riversati nel bilancio del FEAGA.

2. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004, gli importi impegnati per il finanziamento delle azioni di sviluppo rurale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, decise dalla Commissione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 e per le quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi.

3. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpiego automatico di cui ai paragrafi 1 e 2 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 40

Spese del FEAOG, sezione orientamento

1. Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali ([1]).

2. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale.

Articolo 41

Comitato dei Fondi

1. La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

([1]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

Articolo 42

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, e segnatamente degli articoli 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 e 48:

1) le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione, nonché al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;

2) le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;

3) le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;

4) le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;

5) le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;

6) le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;

7) la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:

— delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,

— della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,

— delle relazioni di certificazione dei conti,

— dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,

— delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,

— delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,

— delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 9;

8) le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;

9) le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 43

Relazione finanziaria annuale

Anteriormente al 1° settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 44

Riservatezza

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ([1]).

([1]) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 45

Utilizzazione dell'euro

1. Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1º ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.

Articolo 46

Modifica del regolamento (CEE) n. 595/91

Il regolamento (CEE) n. 595/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 47

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento n. 25, il regolamento (CE) n. 723/97 e il regolamento (CE) n. 1258/1999.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1258/1999 resta di applicazione fino al 15 ottobre 2006 per le spese sostenute dagli Stati membri e fino al 31 dicembre 2006 per quelle sostenute dalla Commissione.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 48

Misure transitorie

Per l'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in casi urgenti, problemi pratici e specifici, in particolare problemi connessi alla transizione tra le normative previste dai regolamenti n. 25, (CE) n. 723/97 e (CE) n. 1258/1999 e il presente regolamento. Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per quanto strettamente necessario.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 18, paragrafi 4 e 5, che si applica a decorrere dalla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni dell'articolo 47.

Tuttavia, le seguenti disposizioni sono applicabili a decorrere dal 16 ottobre 2006:

— gli articoli 30 e 31, per le spese sostenute a partire dal 16 ottobre 2006,

— l'articolo 32, per i casi comunicati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006,

— gli articoli 38, 39, 41, 44 e 45, per le spese dichiarate nel 2006 con riferimento all'esercizio di bilancio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 25	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2, paragrafo 2
Articoli da 2 a 8	—

Regolamento (CEE) n. 595/91	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafo 3 Articolo 8
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 32, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 723/97	Presente regolamento
Articoli da 1 a 3	—
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
Articoli da 5 a 9	—

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 13
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 42
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 4, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 7	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 8	Articolo 42
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 42
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 15, paragrafi 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4, primo comma	Articolo 31, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma	Articolo 31, paragrafo 3, primo comma
Articolo 7, paragrafo 4, terzo comma	Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4, quarto comma	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 4, quinto comma	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 4, sesto comma	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 42
Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 32, paragrafi 1 e 8
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 36, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1258/1999	Presente regolamento
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 10	Articolo 43
Articoli da 11 a 15	Articolo 41
Articolo 16	Articolo 41
Articolo 17	—
Articolo 18	Articolo 48
Articolo 19	—
Articolo 20	Articolo 49

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Brussels, 14.7.2004
COM(2004)492 final

2004/0163(AVC)

Proposal for a

COUNCIL REGULATION

laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund

(presented by the Commission)

{SEC(2004)924}

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. INTRODUCTION: NECESSITY TO REVISE THE REGULATIONS

On 10 February 2004, the Commission adopted a proposal for the financial perspectives of the enlarged European Union of 27 Member States for the period 2007-2013 [COM(2004)101]. In this context, the Commission took the view that the Union's intervention in a number of key policy fields required strengthening. In particular, the Commission decided that an ambitious cohesion policy should be an essential element of the financial package.

The decision reflected the work that had been undertaken since the publication of the Second cohesion report in 2001 which launched the debate on the future of cohesion policy in the enlarged Union [COM(2001)24]. On 18 February 2004, the Commission adopted the Third cohesion report [COM(2004)107] which presented a detailed proposal for the priorities and delivery system for the new generation programmes under cohesion policy for the period 2007-2013. The proposal is coherent with the broad guidelines set out in the Commission's communication on the next financial perspective.

The Third cohesion report concluded that the enlargement of the Union to 25 Member States, and subsequently to 27 or more, presents an unprecedented challenge for the competitiveness and internal cohesion of the Union. Enlargement has resulted in the widening of the economic development gap, a geographical shift in the problem of disparities towards the east and a more difficult employment situation:

– the gap in per capita GDP between the 10% of the population living in the most prosperous regions and the same percentage living in the least prosperous ones has more than doubled compared with the situation in EU15.

– in EU25, 123 million people - representing some 27% of the total population - live in regions with a per capita GDP below 75% of the EU average as against 72 million people, or 19% of the total, in EU15. Of these, four out of ten citizens are living in regions belonging to the 15 "old" Member States while the other six are nationals of the 10 "new" Member States.

– Four million jobs will have to be created if the average level of employment in the 10 new Member States is to be aligned with that of the rest of the EU. Within the enlarged EU, appreciable employment gaps also persist according to age and gender.

At the same time, the whole of the Union faces challenges arising from a likely acceleration in economic restructuring as a result of globalisation, trade opening, the technological revolution, the development of the knowledge economy and society, an ageing population and a growth in immigration.

Finally, economic growth in the EU has slowed appreciably since 2001. As a result, unemployment has risen again in many parts of the Union with all the social implications which this entails. As a springboard to the future, the Union should fully exploit the opportunities provided by the current trend towards recovery.

In an effort to improve the performance of the EU economy, the Heads of State and of Government of the Union meeting in Lisbon in March 2000 set out a strategy designed to

make Europe the most successful and competitive knowledge based economy in the world by 2010. The Nice Council in December 2000 translated the Lisbon objectives on poverty reduction into a co-ordinated EU strategy for social inclusion. At the Gothenburg Council in June 2001, the Lisbon strategy was widened adding a new emphasis on protecting the environment and achieving a more sustainable pattern of development.

Cohesion policy makes an important contribution to realising these aims. In effect, growth and cohesion are mutually supportive. By reducing disparities, the Union helps to ensure that all regions and social groups can contribute to, and benefit from, the overall economic development of the Union. Articles 3 and 158 of the Treaty reflect this vision, which has been reinforced in the draft Treaty establishing a Constitution by the introduction of a clearer reference to the territorial dimension of cohesion.

Cohesion policy is also necessary in a situation where other Community policies have important benefits combined with limited but localised costs. Cohesion policy helps to spread the benefits. By anticipating change and facilitating adaptation cohesion policy can help to limit the negative impacts.

For this reason, cohesion policy in all its dimensions must be seen as an integral part of the Lisbon strategy, even if today, as the Commission pointed out in its proposal on the next financial perspective, the policy design underlying Lisbon needs to be completed and updated. In other words, cohesion policy needs to incorporate the Lisbon and Gothenburg objectives and to become a key vehicle for their realisation via the national and regional development programmes.

Strengthening regional competitiveness through well-targeted investment throughout the Union and providing economic opportunities which help people fulfil their capabilities will thus underpin the growth potential of the EU economy as a whole to the common benefit of all. By securing a more balanced spread of economic activity across the Union, regional policy helps to reduce the pressures of over-concentration, congestion and bottlenecks.

The reform of cohesion policy also should provide an opportunity to bring greater efficiency, transparency and political accountability. This requires, first and foremost, the definition of a strategic approach for the policy spelling out its priorities, ensuring co-ordination with the system of economic and social governance, and allowing for a regular, open review of progress made. It calls for further simplifying the management system by introducing differentiation and proportionality in the context of sound financial management. Furthermore, it is necessary to further decentralise the responsibility toward the partners on the ground in Member States, regions and local authorities.

The present draft regulation is the proposal of the Commission for the next generation of cohesion policy programmes. It constitutes the basis on which, according to Article 55 of Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 199 laying down general provisions on the Structural Funds, the Council shall review the mentioned regulation by 31 December 2006 at the latest. The Commission outlines the need to adopt the regulations in the course of 2005 in order to dedicate 2006 to the programming for the period 2007-2013.

2. THE NEW ARCHITECTURE FOR EU COHESION POLICY AFTER 2006

The Commission proposes that actions supported by cohesion policy should focus on investment in a limited number of Community priorities, reflecting the Lisbon and Gothenburg agendas, where Community intervention can be expected to bring about a leverage effect and significant added value. Accordingly, for the operational programmes, the Commission proposes a core list of a limited number of key themes as follows: innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, accessibility and services of general economic interest. For employment related programmes, the focus will be on implementing the reforms needed to progress towards full employment, improve quality and productivity at work, and promote social inclusion and cohesion, in line with the guidelines and recommendations under the European Employment Strategy (EES).

Concentration on three Community objectives

The pursuit of the priority themes would be organised around a simplified and more transparent framework with the future generation of programmes grouped under three headings: convergence; regional competitiveness and employment; territorial co-operation.

2.1. Convergence

The "Convergence" objective concerns the less developed Member States and regions which in accordance with the Treaty are the top priority for Community cohesion policy. The Treaty calls for a reduction in disparities between "the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural areas" (Article 158). Enlargement will bring about an unprecedented increase in the disparities within the Union, the reduction of which will require long-term, sustained efforts.

This objective concerns, first and foremost, those regions, whose per capita GDP is less than 75% of the Community average. The key objective of cohesion policy in this context would be to promote growth-enhancing conditions and factors leading to real convergence. Strategies should plan for the development of long-term competitiveness and employment.

The Commission also proposes that temporary support should apply under this priority to those regions where per capita GDP would have been below 75% of the Community average as calculated for the Union of Fifteen (the so-called statistical effect of enlargement). These are regions where objective circumstances have not changed, although their GDP per head will be relatively higher in the enlarged Union. In the interest of equity, and to allow the regions concerned to complete the process of convergence, support will be higher than decided in Berlin in 1999 for the so-called "phasing out" regions of the current generation.

Programmes would be supported by the financial resources of the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), and the Cohesion Fund, in accordance with the principles set out in the Treaty.

The Cohesion Fund will apply to Member States with GNP lying below 90% of the Community average. The assistance of the Cohesion Fund will be conditioned to the fulfilment of the conditions of economic convergence as well as of the necessity to avoid excessive public deficits in accordance with Article 104 of the Treaty.

In line with the priorities set by the financial perspective, the Cohesion Fund will strengthen its contribution to sustainable development. In this respect, trans-European transport networks, in particular, the projects of European interest, and environment infrastructures would remain the central priorities. In order to reach an appropriate balance to reflect the particular needs of the new Member States, it is envisaged also to support projects such as rail, maritime, inland waterways, and multimodal transport programmes outside the TEN-T, sustainable urban transport and environmentally important investments in the key fields of energy efficiency or renewable energies.

Emphasis will also be given to the strengthening of institutional capacity and the efficiency of public administration, including the capacity for managing the Structural Funds and the Cohesion Fund.

2.2. Regional competitiveness and employment: anticipating and promoting change

While interventions in the less developed Member States and regions remain the priority of cohesion policy, there are important challenges that concern all EU Member States such as rapid economic and social change and restructuring, trade globalisation, a move towards a knowledge-based economy and society, an ageing population, growing immigration, labour shortages in key sectors and social inclusion problems.

In this context, the Union must have an important role to play. For cohesion policy outside the least developed Member States and regions, the Commission proposes a two-fold approach:

– First, through regional programmes financed by the ERDF, cohesion policy will help regions and the regional authorities to anticipate and promote economic change in industrial, urban and rural areas by strengthening their competitiveness and attractiveness, taking into account existing economic, social and territorial disparities.

– Second, through programmes, financed by the ESF, cohesion policy will help people to anticipate and to adapt to economic change, in line with the policy priorities of the EES, by supporting policies aiming at full employment, quality and productivity at work, and social inclusion.

Under the new regional programmes financed by the ERDF the Commission proposes a stricter concentration of interventions on the three priority themes: innovation and the knowledge economy, environment and risk prevention, accessibility and services of general economic interest.

The single funding source for the new programmes will be the ERDF. From a resource allocation point of view, two groups of regions need to be distinguished:

– The regions currently eligible for Objective 1 not fulfilling the criteria for the convergence priority even in the absence of the statistical effect of enlargement. Such regions will benefit from support on a transitional basis (under the heading “phasing in”) which will follow a path comparable to that for regions no longer eligible for Objective 1 in the period 2000-2006.

– All other regions of the Union covered neither by the convergence programmes nor by the “phasing in” support described above.

As regards the operational programmes financed by the ESF, the Commission proposes to underpin the implementation of the employment recommendations and to strengthen social inclusion, in line with the objectives and guidelines of the EES.

To this end, support should focus on four policy priorities that are crucial for the implementation of the EES and where Community funding can provide added value: increasing the adaptability of workers and enterprises; enhancing access to employment and increasing participation in the labour market; reinforcing social inclusion and combating discrimination, mobilising reforms in the fields of employment and inclusion.

2.3. European territorial cooperation

Building on the experience of the present INTERREG Initiative, the Commission proposes to create a new objective dedicated to further the harmonious and balanced integration of the territory of the Union by supporting co-operation between its different components on issues of Community importance at cross-border, transnational and interregional level.

Action will be financed by the ERDF and will focus on integrated programmes managed by a single authority in pursuit of key Community priorities linked to the Lisbon and Gothenburg agendas.

All regions along the internal terrestrial and certain regions along the external terrestrial borders as well as along certain neighbouring maritime borders will be eligible for cross-border co-operation. The aim will be to promote joint solutions to common problems between neighbouring authorities, such as urban, rural and coastal development and development of economic relations and networking of SMEs.

As far as the broader actions to promote transnational co-operation is concerned, the Member States and regions are invited to assess the usefulness and effectiveness of the existing 13 transnational cooperation zones (defined under INTERREG IIIB) in the light of enlargement. The objective will be to decide together with the Commission on a number of zones for transnational cooperation which are sufficiently coherent and where there are common interests and opportunities to be developed. It is envisaged that such cooperation will focus on strategic priorities with a transnational character such as R&D, environment, risk prevention and integrated water management.

Finally, the Commission proposes that regions should in future incorporate actions in the field of interregional cooperation within their regional programmes. To achieve this, regional programmes will need to dedicate a certain amount of resources to exchanges, cooperation and networking with regions in other Member States.

3. AN INTEGRATED RESPONSE TO SPECIFIC TERRITORIAL CHARACTERISTICS

An effective cohesion policy needs to take into account the specific needs and characteristics of territories such as the outermost regions of the Union, islands, mountain areas, in sparsely populated parts in the far north of the Union and certain border areas of the Union.

It also needs to support in an appropriated manner, urban regeneration, rural areas and areas dependent on fisheries, ensuring complementarity and consistency with the specific agricultural and fisheries financial instruments.

Consequently, the Commission intends, within the convergence objective, to set up a specific allocation to compensate for the specific constraints of the outermost regions, as recognised by article 299.2 of the Treaty and requested by the European Council of 21-22 June 2002 in Seville. In addition, an action "Grand Voisinage" aimed at facilitating cooperation with the neighbouring countries will be included under the new "European territorial co-operation" programmes.

Since the problems of accessibility and remoteness from large markets are particularly acute in many islands, mountain areas and sparsely-populated regions, particularly in the far north of the Union, the allocation of the resources for the regional competitiveness and employment priority will take account of this by using "territorial" criteria, thus reflecting the relative disadvantage of regions with geographical handicaps.

Member States should ensure that the specificities of these regions are taken into account when it comes to the targeting of resources within regional programmes. In an effort to promote more action in these sometimes neglected areas and to take account of the higher cost of public investment in per capita terms, for the next period it is proposed that territories with permanent geographical handicaps should benefit from an increase in the maximum Community contribution.

Building on the strengths of the URBAN initiative, the Commission intends to reinforce the place of urban issues by fully integrating actions in this field into the regional programmes. Regional programmes will need to indicate how urban actions are dealt with and how the sub-delegation of responsibilities to city authorities for these actions is organised.

4. A BETTER ORGANISATION OF THE INSTRUMENTS OPERATING IN RURAL AREAS AND IN FAVOUR OF THE RESTRUCTURING OF THE FISHERIES SECTOR

The Commission proposes to simplify and to clarify the role of the different instruments in support of rural development and the fisheries sector. The current instruments linked to rural development policy will be grouped in one single instrument under the Common Agricultural Policy designed to:

– Increase the competitiveness of the agricultural sector through support for restructuring

– Enhance the environment and country side through support for land management, including co-financing of rural development actions related to Natura 2000 nature protection sites

– Enhance the quality of life in rural areas and promoting diversification of economic activities through measures targeting the farm sector and other rural actors.

The present Community Initiative, LEADER+, will be integrated into the mainstream programming.

Similarly, action in favour of the restructuring of the fisheries sector would be grouped under a single instrument, which would focus on actions to accompany the restructuring needs of the fisheries sector, and to improve the working and living conditions in areas where the fisheries sector, including aquaculture, plays an important role.

An important part of these proposals is that the financial resources transferred from cohesion policy to these new instruments will continue to be deployed in such a way that the same degree of concentration is achieved as today on helping the less developed regions and countries covered by the convergence programmes.

Outside these interventions, cohesion policy would support the diversification of the rural economy and of the areas dependent on fisheries away from traditional activities.

5. SIMPLIFICATION AND DECENTRALISATION: A REFORMED DELIVERY SYSTEM

Whereas the delivery mechanism for cohesion policy has demonstrated its capacity to implement quality programmes and projects of European interest on the ground, a number of problems have been encountered in the management of current programmes.

The Commission therefore intends to maintain the key principles of cohesion policy – programming, partnership, co-financing and evaluation. However, it proposes to enhance the efficiency of the policy by introducing a number of reforms designed, firstly, to encourage a more strategic approach to programming, secondly, to introduce further decentralisation of responsibilities to partnerships on the ground in the Member States, regions and local authorities, thirdly, to reinforce the performance and quality of programmes co-financed through a reinforced, more transparent partnership and clear and more rigorous monitoring mechanisms, and fourthly, to simplify the management system by introducing more transparency, differentiation and proportionality while ensuring sound financial management.

5.1. More strategic orientation on the priorities of the Union

The Commission proposes that an overall strategic document for cohesion policy should be adopted by the Council, with an opinion of the Parliament, in advance of the new programming period and on the basis of a Commission proposal, defining clear priorities for Member States and regions.

This strategic approach would guide the policy in its implementation and make it more politically accountable. It would help to more tightly specify the desired level of synergy to be achieved between cohesion policy and the Lisbon and Gothenburg agendas and would increase the consistency with the Broad Economic Policy Guidelines and the European Employment Strategy.

Each year, the European Institutions would examine progress on the strategic priorities and results achieved on the basis of a report by the Commission summarising Member States' progress reports.

In addition, the Commission proposes to simplify further the system in a number of key aspects.

5.2. Programming

The programming system will be simplified as follows:

At the political level: on the basis of the strategic guidelines adopted by the Council, each Member State would prepare a national framework document on its development strategy, which would be negotiated with the Commission and constitute the framework for preparing

the thematic and regional programmes, but not having the role – as the existing Community Support Framework – of a management instrument;

At the operational level: on the basis of the policy document, the Commission would adopt national and regional programmes for each Member State. The programmes would be defined at an aggregate or priority level only, highlighting the most important operations. Additional detail, reflected today in the so-called "programme complement" would be abandoned as well as the management by measure.

The number of funds will be limited to three (ERDF, ESF and Cohesion Fund) compared to the current six.

As opposed to current multi-Fund programmes, future ERDF and ESF interventions would aim at operating with only one fund per programme. In this respect, the action of each fund would be made more coherent by allowing the ERDF and the ESF to finance, respectively, residual activities related to human and physical capital. Funding of these activities would be limited and directly linked to the main domains of interventions of each Fund. This would allow both for a simplification and increased effectiveness of programming.

The Cohesion Fund and the ERDF will follow a single programming system, where transport and environment infrastructures are concerned. Large projects would be adopted by the Commission separately, but managed within the related programmes.

5.3. Financial management and control

Within the framework of shared management, one of the key objectives of the future regulatory package for the 2007-2013 programming period is to clearly delimit on the basis of experience gained from the current body of law, the framework, the nature, and the division of responsibility between the different actors concerned by the execution of the Community budget. These include the Member States and the implementing bodies, on the one hand, and the Commission, on the other. In this respect, a clarification will contribute to improve efficiency, efficacy and the overall balance of the system.

Management and control system

The draft regulation laying down general provisions for the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund increase the coherence and transparency of the overall architecture of the management and control systems of the Funds:

– The coherence, as is clearly define the minimum conditions applicable to the control and audit systems at all levels of the process, as well as the respective tasks and obligations of the different actors;

– The transparency, as it is necessary that the different actors concerned by the controls become aware of the results of the controls of each part, in order to improve efficiency, efficacy and the overall balance of the system.

The draft regulation defines a common basis of a minimum set of conditions which any management and internal control system concerned by the management of the Funds shall comply with, and the responsibilities of Member States and of the Commission for ensuring the respect of the principle of sound financial management. To this end, the Member States shall provide an assurance in relation with the management and control systems:

– At the beginning of the period, via the opinion on the system by an independent audit body;

– Each year, via the opinion of the audit authority supported by an annual control report; and

– At the end of the period, via the assurance on the final statement of expenditure.

When the Commission disposes of the assurance on the existence and sound functioning of the national management and control systems – assurance based on its own audits and national audits -, it will be able to base its assurance concerning the legality and regularity of the declared expenditure on the results on national controls. Accordingly, it will be able to limit its own on-the-spot audits to exceptional circumstances only.

Along the same lines, the regulatory architecture proposes that the degree of Community intervention in the management, evaluation, and control is a function – among other things – of the importance of its contribution. The draft general regulation allows Member States to apply their own rules and management and control structures when the national contribution is prevailing to a significant degree. This option applies only if the Commission has received an assurance on the reliability of national management and control systems.

The principle of additionality – i.e. EU resources should add to rather than replace national resources - will remain a key principle of cohesion policy. However, in line with the principle of proportionality, the Commission will verify its application only within the "convergence" objective. Member States would be responsible for ensuring that the principle of additionality applies within the "Regional competitiveness and employment" and "European territorial co-operation" programmes.

Financial management

Concerning financial management, two important aspects are introduced to simplify the system. Indeed, payments will be operated at the level of the priorities, and no longer at the level of the measures as it is the case today. In addition, the Community contribution will be calculated on the basis of public expenditure only. The payment system (payment on account and reimbursement) as well as the principle of the automatic de-commitment are maintained.

The draft regulation also proposes the setting up of a procedure of interruption, withholding and suspension of payments in case of serious problems at the moment of the presentation of the request for interim payment.

With a view to simplify the financial management, the Commission proposes to allow partial closure of programmes for operations, which have been completed. The schedule of this closure is decided by each Member State.

National rules would largely determine eligibility of expenditure, with the exception of a limited number of fields such as VAT, where Community rules would continue to apply.

5.4. Concentration of resources

The major concentration of resources should remain on the poorest Member States and regions with an emphasis on the new Member States. At the level of the individual development programmes, concentration would be achieved by focusing on the Lisbon and

Gothenburg priorities as well as, in the "convergence" regions, on institutional capacity building.

With regard to the regional competitiveness programmes, the current emphasis (under Objective 2) on the zoning of eligible areas at the level of communes, municipalities and wards has meant that concentration has been understood almost exclusively in micro-geographical terms. While the geographical concentration of resources in the worst affected pockets or areas must remain an essential part of the effort in the future, it must also be recognised that the prospects of such areas are intimately linked to the success of the region as whole.

As many regions have recognised, this requires the development of a coherent strategy for the whole region as a way of addressing the needs of its weakest parts. For the future, it is therefore proposed to abandon the current system of micro-zoning, allowing the appropriate balance between the geographical and other forms of concentration to be determined in the drawing up of the regional competitiveness programmes in partnership with the Commission.

This should not imply any dilution of the level of effort in deploying EU financial resources. Under the "regional competitiveness" strand, each operational programme should justify its geographical, thematic and financial concentration.

In the context of the partnership, regions would have the responsibility in the first instance for concentrating financial resources on the themes necessary to address the economic, social and territorial disparities at regional level. The Commission would verify and confirm consistency at the moment of deciding the programmes.

Finally, through the principle of de-commitment of unused funds (the "N+2 rule"), a discipline unique to regional and cohesion policy, there would remain a strong incentive in favour of the efficient and rapid realisation of the programmes.

5.5. A stronger accent on performance and quality

Effectiveness calls for a greater focus on impact and performance, and for a better definition of the results to be achieved. Overall, the efficiency of cohesion policy would be improved by the establishment of an annual dialogue with the European Institutions to discuss – on the basis of the Commission's yearly report – the progress and results of national and regional programmes, so to enhance transparency and accountability towards the institutions and the citizens.

Evaluation before, during and after the end of the programmes would remain essential to the overall effort to maintain quality. In addition, the Commission proposes to set up a Community performance reserve whose main objective would be to reward the Member States and regions which show the most significant progress towards the agreed objectives.

Finally, the Commission proposes that Member State create within their national allocation a small reserve enabling them to respond swiftly to unexpected sectoral or local shocks resulting from industrial restructuring or the effects of trade agreements. This reserve would be used for providing ancillary support to affected workers and to the diversification of the economy in the areas concerned, acting as a complement to the national and regional programmes which should constitute the principal instrument for restructuring in anticipation of economic change.

These proposed changes should bring greater transparency to the operation of the policy, facilitating the access of citizens and companies thus increasing the number of projects coming forward and helping to make a contribution to greater value-for-money through increased competition for support.

6. FINANCIAL RESOURCES

The financial resources dedicated to cohesion policy reflect the ambition of an enlarged Union to promote growth and job creation in its less favoured areas. For the period 2007-2013, the Commission proposes to allocate a EUR 336.1 billion (which equates to EUR 373.9 billion before the transfers to the proposed single rural and fisheries instruments) in support of the three priorities of the reformed cohesion policy.

The indicative repartition of this amount among the three objectives of the reformed policy would be as follows:

– Around 78% for the "Convergence" objective (less developed regions, cohesion fund, and "statistical effect" regions), with the emphasis on help to the twelve new Member States. The absorption limit ("capping") for financial transfers to any given Member State under cohesion policy will be maintained at its current 4% of national GDP, taking into account amounts included under the rural development and fishery instruments. The regions concerned by the so-called statistical effect would benefit from a specific, decreasing allocation under the Convergence objective to facilitate their "phasing out".

– Around 18% for the "Regional competitiveness and employment" objective. Outside the phasing-in regions the distribution between the regional programmes financed by the ERDF and the national programmes financed by the ESF would be 50-50.

– Around 4% for the "European territorial co-operation" objective.

For the distribution of the financial resources among Member States, the Commission proposes to apply the method based on objective criteria used at the time of the Berlin Council (1999) for the "convergence" priority, taking into account the need for fairness regarding the regions affected by the statistical effect of enlargement.

Resources for the objective "regional competitiveness and employment" would be allocated by the Commission between Member States on the basis of Community economic, social and territorial criteria.

Finally, the population living in the eligible regions as well as the total population of the Member States concerned would guide the distribution of resources under the "European territorial co-operation" objective.

2004/0163(AVC)

Proposal for a

COUNCIL REGULATION

laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 161 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission[1],

Having regard to the assent of the European Parliament[2],

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee[3],

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions[4],

Having regard to the opinion of the Court of Auditors,

Whereas:

(1) Article 158 of the Treaty states that, in order to strengthen its economic and social cohesion, the Community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favoured regions or islands, including rural areas. Article 159 requires this action to be supported by the Structural Funds, the European Investment Bank (EIB) and the other existing financial instruments.

(2) Cohesion policy should contribute to increasing growth, competitiveness and employment by incorporating the Community's priorities for sustainable development as defined at the European Councils in Lisbon and Göteborg.

(3) Economic, social and territorial disparities at both regional and national level have increased in the enlarged Community. Competitiveness and employment should therefore be increased throughout the Community.

---

1 OJ C , , p. .
2 OJ C , , p. .
3 OJ C , , p. .
4 OJ C , , p. .

(4) The increase in the number of the Union's land and sea borders and the extension of its territory mean that the value added of cross-border, transnational and interregional cooperation in the Union should be increased.

(5) The work of the Cohesion Fund should be integrated into the programming of structural assistance to seek greater coherence among the various Funds.

(6) Under Article 55 of Council Regulation (EC) No 1260/99 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds[5], the Council is to review that Regulation on the basis of a proposal from the Commission by 31 December 2006 at the latest. In order to implement the reform of the Funds proposed by this Regulation, Regulation (EC) No 1260/99 should be repealed.

(7) The role of the various instruments providing aid for rural development, namely Regulation (EC) No , and for the fisheries sector, namely to Regulation (EC) No [6], should be specified and they should be integrated into the instruments under the common agricultural policy and the common fisheries policy; these instruments should be coordinated with those under the cohesion policy.

(8) The number of Funds providing assistance under the cohesion policy is therefore limited to the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund. The rules applicable to each Fund are to be specified in implementing regulations adopted under Articles 148, 161 and 162 of the Treaty.

(9) To increase the value added of Community cohesion policy, the work of the Structural Funds and of the Cohesion Fund should be concentrated and simplified and so the objectives set out in Regulation (EC) No 1260/99 should be redefined. Accordingly, they should be defined as seeking the convergence of the Member States and the regions, regional competitiveness and employment and European territorial cooperation.

(10) Within those three objectives, both economic and social characteristics and territorial characteristics should be taken into account in an appropriate fashion.

(11) The outermost regions should benefit from specific measures and additional funding to offset the handicaps resulting from the factors referred to in Article 299(2) of the Treaty.

(12) The northern areas of the Union, which are very thinly populated, require appropriate financial treatment to offset the effects of that handicap.

(13) In view of the importance of the urban dimension and the contribution of towns and cities, particularly medium-sized ones, to regional development, greater account should be taken of them by developing their role in programming to promote urban regeneration.

---

[5] OJ L 161, 26.6.1999, p.1. Regulation as last modified by the Accession Act 2003.

[6] OJ L […], […], p. […].

(14) The Funds should take special and complementary action over and above that of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and of the European Fund for Fisheries (EFF) to promote the economic diversification of rural areas and of areas dependent from fisheries. Furthermore, the regions whose development is lagging behind should continue to benefit from the same financial concentration as in the 2000-2006 period through assistance from these instruments supporting that from the Funds.

(15) Action for areas with a natural handicap, i.e. certain islands, mountainous areas and areas with a low density of population, should be strengthened to cope with their particular development difficulties, as well as for certain border areas of the Community following its enlargement.

(16) Objective criteria for designating eligible regions and areas should be fixed. To this end, the identification of the priority regions and areas at Community level should be based on the common system of classification of the regions established by Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)[7].

(17) A "Convergence" objective is to cover the Member States and regions whose development is lagging behind; the regions targeted by the "Convergence" objective are those whose per capita gross domestic product (GDP) measured in purchasing power parities is less than 75% of the Community average. The regions suffering from the statistical effect linked to the reduction in the Community average following the enlargement of the Union will benefit for that reason from substantial transitional aid in order to complete their convergence process. This aid will end in 2013 and would not be followed by a further transitional period. The Member States targeted by the Convergence objective whose per capita gross national income (GNI) is less than 90% of the Community average will benefit under the Cohesion Fund.

(18) A "Regional competitiveness and employment" objective is to cover the territory of the Community outside the "Convergence" objective. The regions eligible are those under Objective 1 in the 2000-06 programming period which no longer satisfy the regional eligibility criteria of the "Convergence" objective and which therefore benefit from a transitional aid, as well as all the other regions of the Community.

(19) A "European territorial cooperation" objective is to cover regions having land or sea frontiers, the areas for transnational cooperation defined with regard to actions promoting integrated territorial development and support for networks for interregional cooperation and exchange of experience. The improvement and simplification of cooperation along the external borders of the Community entail the use of the European neighbouring and partnership instrument pursuant to Regulation (EC) No and of the pre-accession instrument pursuant to Regulation (EC) No .

(20) The activities of the Funds and the operations which they help finance should be coherent and compatible with the other Community policies and comply with Community legislation.

---

[7] OJ L 154, 21.6.2003, p. 1.

(21) Action by the Community should be complementary to that carried out by the Member States or seek to contribute to it. The partnership should be strengthened through arrangements for the participation of various types of partners, in particular the regions, with full regard to the institutional arrangements of the Member States.

(22) Multiannual programming shall be directed towards achieving the Funds' objectives by ensuring the availability of the necessary financial resources and the consistency and continuity of joint action by the Community and the Member States.

(23) The Community may take steps, in accordance with the principle of subsidiarity laid down in Article 5 of the Treaty, to promote the objectives of "Convergence", "Regional competitiveness and employment" and "European territorial cooperation". These goals cannot be achieved adequately by the Member States because of the extent of the disparities and the limit on the financial resources of the Member States and regions eligible under the "Convergence" objective. These goals can therefore be better achieved at Community level through the multiannual guarantee of Community finance which allows cohesion policy to be concentrated on the Community's priorities. In accordance with the principle of proportionality laid down in the above mentioned Article, this Regulation does no more than is required to achieve those goals.

(24) It is appropriate to strengthen the subsidiarity and proportionality of the intervention of the Structural Funds and of the Cohesion Fund.

(25) Under Article 274 of the Treaty, in the context of shared management, the conditions allowing the Commission to exercise its responsibilities for implementation of the general budget of the European Communities should be specified and the obligations of cooperation on the Member States clarified. Applying these conditions will enable the Commission to satisfy itself that Member States are utilising the Funds in a lawful and correct manner and in accordance with the principle of sound financial management within the meaning of the Financial Regulation.

(26) In order to ensure a genuine economic impact, contributions from the Structural Funds may not replace public expenditure by the Member States under the terms of this Regulation. Verification, through partnership, of the principle of additionality should concentrate on the regions under the "Convergence" objective because of the extent of the financial resources allocated to them and may result in a financial correction if additionality is not respected.

(27) In the context of its effort in favour of economic and social cohesion, the Community promotes the goal of eliminating inequalities and promoting equality between women and men as enshrined in Articles 2 and 3 of the Treaty.

(28) Financial concentration on the "Convergence" objective should be increased because of the greater disparities in the enlarged Union, the effort in favour of the "Regional competitiveness and employment" objective to helping improve competitiveness and employment in the rest of the Union should be maintained and the resources for "European territorial cooperation" objective increased in view of its particular value added.

(29) There should be provisions on the allocation of the available resources. These are allocated annually and a significant concentration on the regions whose development is lagging behind, including those receiving transitional support because of the statistical effect, shall be ensured.

(30) The annual appropriations allocated to a Member State under the Funds shall be limited to a ceiling fixed with regard to its capacity for absorption.

(31) The Commission should establish the indicative breakdown of available commitment appropriations using an objective and transparent method. 3% of the appropriations of the Structural Funds allocated to the Member States under the "Convergence" and "Regional competitiveness and employment" objectives should be placed in a Community reserve for rewarding quality and performance.

(32) The appropriations available under the Funds should be indexed on a flat-rate basis for use in programming.

(34) To increase the strategic content of the cohesion policy through integration with the Community's priorities and so promote its transparency, the Council should adopt strategic guidelines on a proposal from the Commission; the Council should examine their implementation by the Member States on the basis of a report by the Commission.

(35) On the basis of the strategic guidelines adopted by the Council, each Member State should prepare a national reference document on its development strategy, which is negotiated with the Commission and decided by the Commission, and constitutes the framework for preparing the operational programmes.

(36) The programming and management of the Structural Funds should be simplified having regard to their specific features by providing for operational programmes to be financed by either the ERDF or the ESF, each being able to finance in a complementary and limited fashion actions which fall under the scope of the other Fund.

(37) With a view to improve their complementarity and to simplify their implementation, the assistance of the Cohesion Fund and the ERDF shall be jointly programmed in the operational programmes on transport and the environment.

(38) Programming should ensure coordination of the Funds between themselves and with the other existing financial instruments and the EIB and the European Investment Fund. Such coordination also covers the preparation of complex financial schemes and public private partnerships.

(39) The programming period is to last for a single period of seven years, in order to maintain the simplification of the management system defined in Regulation (EC) No 1260/1999.

(40) The Member States and managing authorities should organise within the operational programmes co-financed by the ERDF the arrangements for interregional cooperation and take account of the special features of areas with natural handicaps.

(41) In order to address the need for simplification and decentralisation, programming and financial management should be carried out at the level of the priorities alone, the Community support framework and the programme complement as foreseen by Regulation (EC) No 1260/99 being discontinued.

(42) The Member States, regions and managing authorities should organise, within the operational programmes co-financed by the ERDF under the "Convergence" and the "Regional competitiveness and employment" objectives, sub-delegation to the urban authorities for the priorities concerning the regeneration of towns and cities.

(43) The additional allocation to compensate for the additional costs faced by the outermost regions should be integrated into the operational programmes financed by the ERDF in those regions.

(44) There should be separate arrangements for implementation of the "European territorial cooperation" objective financed by the ERDF.

(45) The Commission should be able to approve major projects included in the operational programmes, if necessary in association with the EIB, in order to evaluate their purpose, impact and the arrangements for the planned use of Community resources.

(46) Under technical assistance, the Funds should provide support for evaluations, improvement of administrative capacity linked to the management of the Funds, studies, pilot projects and exchanges of experience intended, in particular, to encourage innovative approaches and practices.

(47) The effectiveness of assistance from the Funds also depends on the incorporation of a reliable evaluation into programming and monitoring; the responsibilities of the Member States and the Commission in this regard should be specified.

(48) Member States should foresee, within their national envelope under the "Convergence" and "Regional competitiveness and employment" objectives, a small reserve to respond swiftly to unexpected sectoral or local shocks resulting from socio-economic restructuring or the effects of trade agreements.

(49) It is necessary to determine the elements for modulating the participation of the Funds to the operational programmes. To increase the multiplier effect of Community resources, it is therefore necessary to take into account the nature and gravity of problems faced by the concerned areas, the implementation of Community's priorities including the protection and improvement of the environment, as well as the mobilisation of private sources in the operational programmes through public private partnership. To that end, it is also necessary to define the notion of revenue-generating project and to identify for this type of projects the basis for calculating the participation of the Funds.

(50) In accordance with the principle of subsidiarity and subject to exceptions foreseen in the Regulations (EC) No on the European Regional Development Fund, No on the European Social Fund and No on the Cohesion Fund, there should be national rules on the eligibility of expenditure.

(51) To ensure the effectiveness, fairness and sustainable impact of the intervention of the Funds, there should be provisions guaranteeing that investments in businesses are long-lasting and avoiding these Funds being used to introduce unfair competition. It is necessary to ensure that investments which benefit from assistance from the Funds can be written off over a sufficiently long period.

(52) Member States shall adopt adequate measures to guarantee the proper functioning of management and control system. To this end, it is necessary to establish the general principles and the necessary functions which the systems of all operation programmes shall fulfil on the basis of the Community body of law in force for the programming period 2000-2006.

(53) It is therefore necessary to maintain the designation of a single managing authority for each intervention and to clarify its responsibility as well as the functions of the audit authority. It is also necessary to guarantee uniform quality standards concerning the certification of expenditures and of the payment requests before their transmission to the Commission; it is necessary to clarify le nature and quality of the information on which these requests are based and, to this end, to establish the function of the certification authority.

(54) The monitoring of operational programmes is necessary to ensure the quality of their implementation. To this end, the responsibilities of the monitoring committees shall be defined as well as the information that needs to be transmitted to the Commission and the framework for examining this information.

(55) In accordance with the principles of subsidiarity and proportionality, Member States have the primary responsibility for the implementation and control of the interventions.

(56) The obligations on the Member States as regards management and control systems, the certification of expenditure, and the prevention, detection and correction of irregularities and infringements of Community law should be specified to guarantee the efficient and correct implementation of operational programmes. In particular, concerning management and control, it is necessary to establish the modalities by which Member States give the assurance that the systems are in place and function satisfactorily.

(57) Without prejudice to the Commission's powers as regards financial control, cooperation between the Member States and the Commission in this field should be increased and the criteria should be established which allow the Commission to determine, in the context of its strategy of control of national systems, the level of assurance it can obtain from national audit bodies.

(58) The extent and intensity of Community controls should be proportionate to the extent of its contribution. Where a Member State is very substantially the main provider of the financing for a programme, it is appropriate that there should be an option for that Member State to organise certain elements of the control arrangements according to national rules. In these same circumstances, it is necessary to establish that the Commission differentiates the means by which Member States should fulfil the functions of certification of expenditures and of verification of the management and

control system and to establish the conditions under which the Commission is entitled to limit its own audit and rely on the assurances provided by national bodies.

(59) The payment on account at the start of operational programmes ensures a regular cash flow which facilitate payments to beneficiaries in the implementation of the operational programme. Therefore, a payment on account of 7% for the Structural Funds and 10,5% for the Cohesion Fund will help speed up implementation of operational programmes.

(60) In addition to the suspension of payments where shortcomings are detected in the management and control systems, there should be measures allowing the authorising officer by delegation to suspend payments where there are doubts about the sound operation of these systems or for the Commission to make a deduction from payments if the Member State concerned has not implemented all remaining measures in a corrective plan of action.

(61) The rule on automatic de-commitment will help speed up the implementation of programmes and improve sound financial management. To this end, it is appropriate to define the modalities of its application and the parts of the budgetary commitment which may be excluded from it, notably when the delays in implementation result from circumstances which are independent from the subject appealing to it, abnormal or unforeseeable and whose consequences cannot be avoided despite the diligence which it has shown.

(62) The procedures for closure should be simplified offering the possibility to those Member States which so wish, in accordance with the schedule they select, to partially close an operational programme in respect of the operations completed; the appropriate framework for doing so should be provided.

(63) It is necessary to adopt the measures required for the implementation of this Regulation in conformity with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[8],

[8] OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

TITLE I

OBJECTIVES AND GENERAL RULES ON ASSISTANCE

CHAPTER I
SCOPE AND DEFINITIONS

Article 1

Subject matter

This Regulation lays down the general rules governing the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) (hereinafter: the "Structural Funds") and the Cohesion Fund, without prejudice of the specific provisions laid down in the Regulations on the ERDF, ESF and the Cohesion Fund.

This Regulation defines the objectives to which the Structural Funds and the Cohesion Fund (hereinafter: the "Funds") are to contribute, the criteria for Member States and regions to be eligible under those Funds, the financial resources available and the criteria for their allocation.

This Regulation defines the context for cohesion policy, including the method for fixing the Community's strategic guidelines for cohesion policy, the national strategic reference framework and the annual examination at Community level.

The Regulation lays down the principles and rules on partnership, programming, evaluation, management, including financial management, monitoring and control on the basis of responsibilities shared between the Member States and the Commission.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following terms shall have the meanings assigned to them here:

1) **'operational programme'**: document submitted by the Member State and adopted by the Commission as part of the strategic reference framework setting out a development strategy using a coherent set of priorities, to achieve which aid from a Fund, or, in the case of the "Convergence" objective, the Cohesion Fund and the ERDF, will be sought;

2) **'priority'**: one of the priorities of the strategy in an operational programme comprising a group of operations which are related and have specific measurable goals;

3) **'operation'**: a project or group of projects selected by the managing authority of the operational programme concerned or under its responsibility according to criteria laid down by the monitoring committee and implemented by one or more beneficiaries allowing achievement of the goals of the priority to which it relates;

4) '**beneficiary**': an operator, body or firm, whether public or private, responsible for initiating and/or implementing operations. In the context of aid schemes under Article 87 of the Treaty, beneficiaries are public or private firms carrying out an individual action and receiving public aid;

5) **'public expenditure'**: any public contribution to the financing of operations whose origin is the budget of the State, of regional and local authorities, of the European Communities related to the Structural Funds and the Cohesion Fund and any similar expenditure. Any contribution to the financing of operations whose origin is the budget of public law bodies or associations of one or more regional or local authorities or public law bodies within the meaning of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts[9] shall be regarded as public contribution;

6) **'intermediate body'**: any body or public or private service which acts under the responsibility of a managing or certifying authority or which carries out duties on behalf of such an authority vis-à-vis beneficiaries implementing operations.

CHAPTER II
OBJECTIVES AND MISSIONS

Article 3

Objectives

1. The action taken by the Community under Article 158 of the Treaty shall be designed to strengthen the economic and social cohesion of the enlarged Community in order to promote the harmonious, balanced and sustainable development of the Community. This action shall be taken with the aid of the Funds, the European Investment Bank (EIB) and other existing financial instruments. It shall be aimed at meeting the challenges linked to the economic, social and territorial disparities which have arisen particularly in countries and regions whose development is lagging behind, to the speeding-up of economic and social restructuring, and to the ageing of the population.

[9] OJ L 134, 30.04.2004, p. 114.

The action taken under the Funds shall incorporate, at national and regional level, the Community's priorities in favour of sustainable development by strengthening growth, competitiveness and employment, social inclusion, as well as the protection and quality of the environment.

2. To that end, the ERDF, the ESF, the Cohesion Fund, the European Investment Bank (EIB) and the other existing Community financial instruments shall each contribute in an appropriate way towards achieving the following three objectives:

a) the "Convergence" objective shall be aimed at speeding up the convergence of the least-developed Member States and regions by improving conditions for growth and employment through increasing and improving the quality of investment in physical and human capital, the development of innovation and of the knowledge society, the adaptability to economic and social changes, the protection and improvement of the environment as well as administrative efficiency. This objective shall constitute the priority of the Funds.

b) the "Regional competitiveness and employment" objective shall, outside the least-developed regions, be aimed at strengthening regions' competitiveness and attractiveness as well as employment by anticipating economic and social changes, including those linked to the opening of trade, through innovation and the promotion of the knowledge society, entrepreneurship, the protection and improvement of the environment, and the improvement of accessibility, the adaptability of workers and businesses as well as the development of inclusive job markets.

c) the "European territorial cooperation" objective shall be aimed at strengthening cross-border cooperation through joint local initiatives, at transnational level by means of actions conducive to integrated territorial development linked to the Community priorities, and through networking and exchange of experience at the appropriate territorial level.

3. Under the three objectives, assistance from the Funds shall, according to their nature, take into account on the one hand specific economic and social features, and on the other hand specific territorial features. The assistance shall, in an appropriate manner, support urban regeneration particularly as part of regional development and the renewal of rural areas and of areas dependent on fisheries through economic diversification. The assistance shall also support areas affected by geographical or natural handicaps which aggravate the problems of development, particularly in the outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion, the Azores, Madeira and the Canary Islands) as well as the northern areas with very low population density, certain islands and island Member States, and mountain areas.

Article 4

Instruments and missions

1. The Funds shall contribute, each in accordance with the specific provisions governing it, towards achieving the three objectives as follows:

a) the “Convergence” objective: the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund;

b) the “Regional competitiveness and employment” objective: the ERDF and the ESF;

c) the “European territorial cooperation” objective: the ERDF.

2. The Funds shall contribute towards financing technical assistance on the initiative of the Member States and the Commission.

CHAPTER III
GEOGRAPHICAL ELIGIBILITY

Article 5

Convergence

1. The regions eligible for funding from the Structural Funds under the “Convergence” objective shall be regions corresponding to level II of the Nomenclature of Territorial Statistical Units (hereinafter “NUTS level II”) within the meaning of Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 whose per capita Gross Domestic Product (GDP), measured in purchasing power parities and calculated on the basis of Community figures for the last three years available on […], is less than 75% of the Community average.

2. The NUTS level II regions whose per capita GDP, measured in purchasing power parities and calculated on the basis of Community figures for the last three years available on […], is between 75% and […] % of the Community average shall be eligible, on a transitional and specific basis, for financing by the Structural Funds.

3. The Member States eligible for funding from the Cohesion Fund shall be Member States whose per capita Gross National Income (GNI), measured in purchasing power parities and calculated on the basis of Community figures for the last three years available on […], is less than 90% of the Community average and which have a programme for meeting the economic convergence conditions referred to in Article 104 of the Treaty.

4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, and Article 6, the outermost regions (Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Reunion, the Azores, Madeira and the Canary Islands) shall benefit from specific funding from the ERDF to facilitate their integration into the internal market and to compensate for their specific constraints.

5. Immediately following the entry into force of this Regulation, the Commission shall adopt in accordance with the procedure referred to in Article 104(2) the list of regions fulfilling the criteria under paragraphs 1 and 2 of this Article and of Member States fulfilling the criteria under Article 5(3). This list shall be valid from 1 January 2007 to 31 December 2013.

Article 6

Regional competitiveness and employment

1. The areas eligible for funding from the Structural Funds under the "Regional competitiveness and employment" objective shall be those not covered by Article 5(1) and 5(2).

   When presenting the national strategic reference framework referred to in Article 25, each Member State concerned shall indicate the NUTS I or NUTS II regions for which it will present a programme for financing by the ERDF.

2. The NUTS level II regions totally covered by Objective 1 in 2006 under Regulation (EC) No 1260/1999 which are not referred to in Article 5(1) and 5(2) shall be eligible for a specific and transitional financing from the Structural Funds.

3. Immediately following the entry into force of this Regulation, the Commission shall adopt, in accordance with the procedure referred to in Article 104(2) the list of the regions fulfilling the criteria under the second paragraph of this Article. This list shall be valid from 1 January 2007 to 31 December 2013.

Article 7

European Territorial Cooperation

1. For the purpose of cross-border cooperation, shall be eligible for financing the NUTS level III regions of the Community along the internal and certain external land borders and certain NUTS level III regions of the Community along the maritime borders separated, as a general rule, by a maximum of 150 kilometres, taking into account potential adjustments needed to ensure the coherence and continuity of the cooperation action.

   Immediately following the entry into force of this Regulation, the Commission shall adopt, in accordance with the procedure referred to in Article 104(2) the list of the eligible regions. This list shall be valid from 1 January 2007 to 31 December 2013.

2. For the purpose of transnational cooperation, on the basis of the Community's strategic guidelines referred to in Articles 23 and 24, the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 104(2), shall adopt the list of the eligible transnational areas. This list shall be valid from 1 January 2007 to 31 December 2013.

3. For the purpose of cooperation networks and exchange of experience, the territory of the Community shall be eligible.

CHAPTER IV
PRINCIPLES OF ASSISTANCE

Article 8

Complementarity, consistency and compliance

1. The Funds shall provide assistance which complements national, regional and local measures, integrating into them the priorities of the Community.

2. The Commission and the Member States shall ensure that assistance from the Funds and the Member States is consistent with the activities, policies and priorities of the Community. This consistency shall be indicated in particular in the strategic guidelines of the Community, in the national strategic reference framework and in the operational programmes.

3. Operations financed by the Funds shall comply with the provisions of the Treaty and of acts adopted under them.

Article 9

Programming

The objectives of the Funds are pursued in the framework of a multiannual programming system which includes the priorities, a process of management, decision making and financing organised in several stages.

Article 10

Partnership

1. Assistance from the Funds shall be decided by the Commission within the framework of close cooperation, hereinafter "partnership", between the Commission and a Member State. The Member State organises, in accordance with current national rules and practices, a partnership with the authorities and bodies which it designates, namely:

   a) the competent regional, local, urban and other public authorities;

   b) the economic and social partners;

   c) any other appropriate body representing civil society, environmental partners, non-governmental organisations, and bodies responsible for promoting equality between men and women.

   Each Member State shall designate the most representative partners at national, regional and local level and in the economic and social or other spheres, hereinafter

"partners". The Member State shall ensure broad and effective involvement of all the appropriate bodies, in accordance with national rules and practices taking account of the need to promote equality between men and women and sustainable development through the integration of environmental protection and improvement requirements.

2. The partnership shall be conducted in full compliance with the respective institutional, legal and financial jurisdiction of each partner category.

The partnership shall cover preparation and monitoring of the national strategic reference framework as well as the preparation, implementation, monitoring and evaluation of the operational programmes. Member States shall involve each of the appropriate partners, and particularly the regions, in the various programming stages within the time limit set for each stage.

3. Each year the Commission shall consult the organisations representing the social partners at European level on assistance from the Funds.

Article 11

Subsidiary and proportional intervention

1. Implementation of operational programmes referred to in Article 23 shall be the responsibility of Member States at the appropriate territorial level, in accordance with the institutional system specific to each Member State. That responsibility shall be exercised in accordance with this Regulation.

2. The means employed by the Commission and the Member States shall vary according to the size of the Community contribution in relation to control provisions. Differentiation also applies to provisions on evaluation, and participation by the Commission in the Monitoring Committees referred to under Article 62 and to the annual reports on operational programmes.

Article 12

Shared management

1. The Community budget allocated to the Funds shall be implemented within the framework of shared management between the Member States and the Commission, in accordance with Article 53, paragraph 1, point b) of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002[10] of the Council, with the exception of the technical assistance referred to in Article 43.

The Member States and the Commission shall ensure compliance with the principle of sound financial management.

[10] OJ L 248, 16.9.2002, p.1

2. The Commission exercises its responsibility for implementing the general budget of the European Communities in the following ways:

a) the Commission shall check the existence and proper functioning of management and control systems in the Member States in accordance with the procedures described in Article 69 and 70;

b) the Commission shall interrupt, withhold or suspend all or part of payments in accordance with Articles 89, 90 and 91 if the national management and control systems fail, and shall apply any other financial correction required, in accordance with the procedures described in Articles 101 and 102;

c) the Commission shall check reimbursement of payment on account and automatically de-commit budget commitments in accordance with the procedures laid down in Articles 81(2), 93 and 96.

Article 13

Additionality

1. Contributions from the Structural Funds shall not replace public or equivalent structural expenditure by a Member State.

2. For regions covered by the "Convergence" objective, the Commission and the Member State shall determine the level of public or equivalent structural expenditure which the Member State shall maintain in all the regions concerned during the programming period.

That expenditure shall be agreed by the Member State and the Commission within the national strategic reference framework referred to in Article 25.

3. The level of the expenditure referred to in paragraph 2 shall be at least equal to the amount of average annual expenditure in real terms attained during the previous programming period.

The level of expenditure shall be determined with reference to the general macroeconomic conditions in which the financing is carried out and taking into account certain specific economic situations, namely privatisations as well as an exceptional level of public or equivalent structural expenditure by the Member State during the previous programming period.

4. The Commission shall, in cooperation with each Member State, verify additionality mid-term in 2011 and ex-post by 30 June 2016 for the "Convergence" objective.

Where a Member State is unable to prove on 30 June 2016 that the additionality agreed within the national strategic reference framework has been respected, the Commission shall proceed to a financial correction in accordance with procedure laid down in Article 101.

Article 14

Equality between men and women

The Member States and the Commission shall ensure that equality between men and women and the integration of gender perspective is promoted during the various stages of implementing the Funds.

CHAPTER V
FINANCIAL FRAMEWORK

Article 15

Global resources

1. The resources available for commitment from the Funds for the period 2007 to 2013 shall be EUR 336.1 billion at 2004 prices in accordance with the annual breakdown is shown in the Annex 1.

   For the purpose of their programming and subsequent inclusion in the general budget of the European Communities, these amounts referred to in the first subparagraph shall be indexed at to 2 % per year.

   The breakdown of budgetary resources between the objectives defined in Article 3(2) shall be such to achieve a significant concentration on the regions of the "Convergence" objective.

2. The Commission shall make indicative annual breakdowns by Member States in accordance with the criteria established in Articles 16, 17 and 18 and without prejudice to the provisions referred to in Articles 20 and 21.

Article 16

Resources for the "Convergence" objective

1. Overall resources for the "Convergence" objective shall amount to 78,54% of the resources referred to in the first paragraph of Article 15 (i.e. a total of EUR 264.0 billion) and shall be distributed between the different components as follows:

   a) 67.34% for the financing referred to in Article 5(1), using eligible population, regional prosperity, national prosperity and unemployment as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State;

   b) 8.38% for the transitional and specific support referred to in Article 5(2), using eligible population, regional prosperity, national prosperity and unemployment as criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State;

c) 23.86% for the financing referred to in Article 5(3), using population, per capita GNI taking into account of the improvement in national prosperity over the previous period, and surface area as criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State; and

d) 0.42% for the financing referred to in Article 5(4), using eligible population as criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State.

2. The annual breakdown of the appropriations referred to in paragraph 1, subparagraph b) shall be degressive from 1 January 2007. The appropriation in 2007 shall be lower than in 2006, except for those regions that are not fully eligible to Objective 1 on 1 January 2000 pursuant to Regulation (EC) No 1260/1999 for which the appropriation in 2007 shall be objective and fair.

Article 17

Resources for the "Regional competitiveness and employment" objective

1. Overall resources for the "Regional competitiveness and employment" objective shall amount to 17.22% of the resources referred to in the first paragraph of Article 15 (i.e. a total of EUR 57.9 billion) and shall be distributed between the different components as follows:

a) 83.44% for the financing as referred to in Article 6(1), using eligible population, regional prosperity, unemployment, employment rate and population density as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State; and

b) 16.56% for the transitional and specific support referred to in Article 6(2), using eligible population, regional prosperity, national prosperity and unemployment as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State.

2. The appropriations referred to in paragraph 1, subparagraph a) shall be divided equally between the programmes financed by the ERDF and the programmes financed by the ESF.

3. Operational programmes financed by the ESF benefit from up to 50% of the available credits as referred to in paragraph 1, subparagraph b). To this end, operational programmes financed by the ESF shall foresee a specific priority.

4. The annual breakdowns of the appropriations referred to in paragraph 1, subparagraph b) shall be degressive from 1 January 2007. The appropriations in 2007 shall be lower than in 2006, except for those regions whose eligibility to Objective 1 pursuant to Regulation (EC) No 1260/1999 started in 2004 for which the appropriation in 2007 shall be objective and fair.

Article 18

Resources for the "European territorial cooperation" objective

Overall resources for the "European territorial cooperation" objective shall amount to 3.94% of the resources referred to under the first paragraph of Article 15 (i.e. a total of EUR 13.2 billion) and shall be distributed between the different components as follows:

a) 35.61% for the financing of cross-border co-operation as referred to in Article 7(1), using the eligible population as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State.

   12.12% for the contribution of the ERDF to the cross-border strand of the European Neighbourhood and Partnership Instrument pursuant to Regulation (EC) No […] and of the Instrument for Pre-Accession pursuant to Regulation (EC) No […]. These Regulations indicate that the contribution of the two instruments to cross-border cooperation with Member States is equivalent to the one of the ERDF.

b) 47.73% for the financing of transnational co-operation as referred to in Article 7(2), using the eligible population as criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State.

c) 4.54% for the financing of co-operation networks and exchange of experience as referred to in Article 7(3).

Article 19

Non transferability of resources

The total appropriations allocated by Member State under each of the objectives of the Funds and their components shall not be transferable between them.

By way of derogation, the financial allocation by Member State under the "European territorial cooperation" objective may be subject to flexibility of 10% of the amounts allocated between the cross-border component and the transnational component.

Article 20

Resources for the performance and quality reserve

3,0% of the resources referred to in Article 16(1), subparagraphs a) and b), and Article 17(1) shall be allocated in accordance with Article 48.

Article 21

Resources for technical assistance

0,30% of the resources referred to in Article 15(1), shall be devoted to technical assistance for the Commission as defined in Article 43.

Article 22

Capping of resources

The Commission ensures that total annual allocations from the Funds for any Member State pursuant to this Regulation, including the contribution of the ERDF to the financing of the cross-border strand of the European Neighbourhood and Partnership Instrument pursuant to Regulation (EC) No […] and of the Instrument for Pre-Accession pursuant to Regulation (EC) No […], and from the part of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) pursuant to Regulation (EC) No […] originating from the EAGGF Guidance section, and of the European Fund for Fisheries (EFF) pursuant to Regulation (EC) No […] contributing to the "Convergence" objective, shall not exceed 4% of that Member State's GDP as estimated at the time of the adoption of the interinstitutional agreement.

The Regulations of the financial instruments mentioned in the previous paragraph other than the Funds include a similar provision.

TITLE II

STRATEGIC APPROACH TO COHESION

CHAPTER I
COMMUNITY STRATEGIC GUIDELINES ON COHESION

Article 23

Content

The Council establishes at Community level strategic guidelines on economic, social and territorial cohesion defining a framework for the intervention of the Funds.

For each of the objectives of the Funds, those guidelines shall in particular give effect to the priorities of the Community with a view to promote balanced, harmonious and sustainable development.

These guidelines are established taking into account the medium-term economic policy strategy as contained in the Broad Economic Policy Guidelines (BEPGs).

In the sphere of employment and human resources, the priorities shall be those of the European Strategy for Employment taking into account regional and local specificities.

Article 24

Adoption and review

At the latest three months after the adoption of this Regulation, the Community strategic guidelines referred to in Article 23 are adopted in accordance with the procedure laid down in Article 161 of the Treaty. This decision shall be published in the *Official Journal of the European Union*.

The Community strategic guidelines shall be subject, if necessary, to mid-term review in accordance with the procedure laid down in Article 161 of the Treaty, in order to take account in particular of changes in the priorities of the Community.

CHAPTER II
NATIONAL STRATEGIC REFERENCE FRAMEWORK

Article 25

Content

1. The Member State shall present a national strategic reference framework which ensures that Community structural aid is consistent with the Community strategic guidelines, and which identifies the link between Community priorities, on the one hand, and national and regional priorities in order to promote sustainable development, and the national action plan on employment, on the other hand.

   The framework shall constitute a reference instrument for preparing the programming of the Funds.

2. Each national strategic reference framework shall contain a summary description of the Member State's strategy and its operational implementation.

3. The strategic section of the national strategic reference framework shall specify the strategy chosen for the "Convergence" objective and the "Regional competitiveness and employment" objective, demonstrating how the choices made are consistent with the Community strategic guidelines on the basis of an analysis of development disparities, weaknesses and potential related, in particular, to the expected changes in the European and world economies. It shall specify:

   a) the thematic and territorial priorities, including for urban regeneration and the diversification of rural economies and of areas dependent on fisheries;

b) for the “Convergence” objective only, the action envisaged for reinforcing the Member State’s administrative efficiency, including as regards management of the Funds, and the evaluation plan referred to in Article 46(1);

c) for the “Regional competitiveness and employment” objective only, the list of regions chosen for regional competitiveness as referred to in the second subparagraph of Article 6(1).

In order to permit monitoring, the main goals of the priorities referred to in point a) shall be quantified and a limited number of performance and impact indicators shall be identified;

4. For the “Convergence” objective and the “Regional competitiveness and employment” objective, the operational section shall contain:

a) the list of operational programmes and the indicative annual allocation from each Fund by programme, ensuring an appropriate balance between regional and thematic action. This list shall include the amount of the national contingency reserve referred to in Article 49;

b) the mechanisms for ensuring coordination between the operational programmes and the Funds;

c) the contribution from other financial instruments, in particular the EIB, and their coordination with the Funds.

5. For the regions of the “Convergence” objective, the operation section shall also contain:

a) the amount of the total annual appropriation provided for under the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Fund for Fisheries;

b) the information required for ex-ante verification of compliance with the additionality principle referred to in Article 13.

6. The information contained in the national strategic reference framework takes account of the specific institutional arrangements of each Member State.

Article 26

Preparation and adoption

1. The national strategic reference framework shall be prepared by the Member State according to its institutional structure and in close cooperation with the partners referred to in Article 10. It shall cover the period 1 January 2007 to 31 December 2013.

2. Each Member State shall send the Commission a proposal for a national strategic reference framework as soon as possible after adoption of the Community strategic guidelines. Member States may decide to present at the same time the operational

programmes referred to in Article 31. The Commission negotiates this proposal in the framework of the partnership.

3. Before the adoption of the operational programmes referred to in Article 36, the Commission shall take a decision, after consultation of the committee referred to in Article 105, in accordance with the procedure referred to in Article 104(2) covering the following aspects:

   a) the strategy and the priority themes chosen for assistance from the Funds and their monitoring arrangements;

   b) the list of operational programmes and the indicative distribution of resources by programme for each of the objectives of the Funds, including the amount of the national contingency reserve referred to in Article 49;

   c) and, for the "Convergence" objective only, the level of expenditure guaranteeing compliance with the additionality principle referred to in Article 13 and the action envisaged for reinforcing the administrative efficiency and sound management.

That decision shall be without prejudice to any changes to the operational programmes referred to in Article 32.

CHAPTER III
STRATEGIC FOLLOW-UP AND ANNUAL DEBATE

Article 27

Annual report by Member States

1. For the first time in 2008 and at the latest by 1 October each year, each Member State shall present to the Commission a report on the progress in implementing its strategy and achieving its goals, taking particular account of the indicators set, and their contribution towards implementing the Community strategic guidelines on cohesion, as well as of available evaluations.

   The report shall refer to the national action plan on employment.

2. The national action plan on employment describes each year how the guidelines of the European strategy on employment are implemented in each Member State.

Article 28

Annual report by the Commission

1. For the first time in 2009 and at the beginning of each year, the Commission shall adopt an annual report summarising the main developments, trends and challenges

relating to implementation of the Community strategic guidelines and the national strategic reference frameworks.

2. The report shall be based on examination and assessment by the Commission of the Member States' annual reports referred to in Article 27 and of any other available information. The report shall state the follow-up measures to be taken by the Member States and the Commission in the light of its conclusions.

Article 29

Annual examination

1. The annual report by the Commission referred to in Article 28 shall be sent to the Council together with the BEPG implementation report, the joint report on employment and the Internal Market Strategy implementation report, with a view to the spring European Council.

   It shall be sent for opinion to the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

2. Each spring the Council shall examine the annual report by the Commission, together with the BEPG implementation report, the joint report on employment and the Internal Market Strategy implementation report.

3. On the basis of the annual report by the Commission referred to in Article 28 and on a proposal from the Commission, the Council shall adopt conclusions on the implementation of the Community strategic guidelines. The Commission shall ensure that the conclusions are followed up.

Article 30

Cohesion report

The report of the Commission referred to in Article 159, second subparagraph, of the Treaty shall include in particular:

a) a record of the progress made on economic and social cohesion, including the socio-economic situation and development of the regions, as well as the integration of the Community priorities;

b) a record of the role of the Funds, the EIB and the other financial instruments, as well as the effect of other Community and national policies on the progress made.

The report shall contain, if necessary, any proposals on Community measures and policies which should be adopted in order to strengthen economic and social cohesion. It shall also propose, if necessary, proposals concerning any adjustments linked to new Community policy initiatives in the strategic guidelines on cohesion.

In the year in which the report is presented, it shall replace the annual report by the Commission referred to in Article 28. It shall be the subject of an annual debate in accordance with the procedure laid down in Article 29.

TITLE III

PROGRAMMING

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS ON THE STRUCTURAL FUNDS AND THE COHESION FUND

Article 31

Preparation and approval of operational programmes

1. The activities of the Funds in the Member States shall take the form of operational programmes within the national strategic reference framework. Each operational programme shall cover a period between 1 January 2007 and 31 December 2013. An operational programme shall cover only one of the three objectives referred to in Article 3, save as otherwise agreed between the Commission and the Member State.

2. Each operational programme shall be drawn up by the Member State or any authority designated by the Member State, in close cooperation with the partners referred to in Article 10.

3. The Member State shall submit a proposal for an operational programme to the Commission containing all the components referred to in Article 36, as soon as possible following the Commission decision referred to in Article 26 or at the same of the presentation of the national strategic reference framework referred to in the same Article 26.

4. The Commission shall appraise the proposed operational programme to determine whether it contributes to the goals and priorities of the national strategic reference framework and to the Community strategic guidelines. Where the Commission considers that an operational programme is inconsistent with the Community strategic guidelines or the national strategic reference framework, it shall request the Member State to revise the proposed programme accordingly.

5. The Commission shall adopt each operational programme as soon as possible after its formal submission by the Member State.

Article 32

Revision of operational programmes

1. At the initiative of the Member State or the Commission, and after approval by the Monitoring Committee, operational programmes shall be re-examined and, if necessary, revised for the rest of the programming period following significant socio-economic changes or in order to take greater or different account of the Community priorities, particularly in the light of Council conclusions. Operational programmes may be re-examined in the light of evaluation and following implementation difficulties. Operational programmes shall, if necessary, be revised following allocation of the reserves referred to in Articles 48 and 49.

2. The Commission shall adopt a decision on the requests for revision of operational programmes as soon as possible after formal submission of the request by the Member State.

Article 33

Specific character of the Funds

1. Operational programmes shall receive financing from only one Fund, save as otherwise provided in paragraph 3.

2. Without prejudice to the derogations laid down in the specific regulations of the Funds, the ERDF and the ESF may finance, in a complementary manner and subject to a limit of 5% of each priority of an operational programme, measures falling within the scope of assistance from the other Fund, provided that they are necessary for the satisfactory implementation of the operation and are directly linked to it.

3. In the Member States receiving support from the Cohesion Fund, the ERDF and the Cohesion Fund shall jointly provide assistance for operational programmes on transport infrastructure and the environment, including major projects.

Article 34

Geographical scope

1. Operational programmes submitted under the “Convergence” objective shall be drawn up at the appropriate geographical level and at least at regional level NUTS II.

   Operational programmes submitted under the “Convergence” objective with a contribution from the Cohesion Fund shall be drawn up at national level.

2. Operational programmes submitted under the “Regional competitiveness and employment” objective shall be drawn up at regional NUTS I or NUTS II level, in accordance with the institutional system specific to the Member State, for regions

benefiting from financing by the ERDF, safe as otherwise agreed between the Commission and the Member State. They shall be drawn up by the Member State at the appropriate level if they are financed by the ESF.

3. Operational programmes submitted under the "European territorial cooperation" objective for cross-border cooperation shall be drawn up for each border or group of borders by an appropriate grouping at NUTS III level, including enclaves. Operational programmes submitted under the "European territorial cooperation" objective for transnational cooperation shall be drawn up at the level of each transnational cooperation area. Networking programmes shall relate to the whole territory of the Community.

Article 35

Participation by the European Investment Bank and the European Investment Fund

1. The EIB and the European Investment Fund (EIF) may participate, in accordance with the modalities laid down in their statutes, in the programming of assistance from the Funds.

2. The EIB and the EIF may, at the request of Member States, participate in the preparation of national strategic reference frameworks and operational programmes, as well as in activities relating to the preparation of major projects, the arrangement of finance, and public-private partnerships. The Member State, in agreement with the EIB and the EIF, may concentrate the loans granted on one or more priorities of an operational programme, in particular in the spheres of innovation and the knowledge economy, human capital, the environment and basic infrastructure projects.

3. The Commission may consult the EIB and the EIF before adoption of the national strategic reference frameworks and the operational programmes. That consultation shall relate in particular to the operational programmes containing an indicative list of major projects or programmes which, by the nature of their priorities, are suitable for mobilising loans or other types of market-based financing.

4. The Commission may, if it considers it appropriate for the appraisal of major projects, request the EIB to examine those projects' technical quality and economic and financial viability, in particular as regards the financial engineering instruments to be implemented or developed.

CHAPTER II
PROGRAMMING CONTENT

SECTION 1
OPERATIONAL PROGRAMMES

Article 36

Operational programmes for the "Convergence" and "Regional competitiveness and employment" objectives

1. Operational programmes relating to the "Convergence" and the "Regional competitiveness and employment" objectives shall contain:

   a) an analysis of the situation in terms of strengths and weaknesses and the strategy chosen in response;

   b) a justification of the priorities chosen having regard to the Community strategic guidelines, the national strategic reference framework and the resultant priorities of the operational programme, as well as the expected impact resulting from the *ex ante* evaluation referred to in Article 46;

   c) an information on the priorities and their specific targets. Those targets shall be quantified using a limited number of indicators for implementation, results and impact, taking into account the proportionality principle. The indicators must make it possible to measure the progress in relation to the baseline situation and the effectiveness of the targets implementing the priorities;

   d) a breakdown of the spheres of assistance by category in accordance with the detailed rules for the implementation of this Regulation;

   e) a financing plan containing two tables:

      i) a table breaking down for each year, in accordance with Articles 50 to 53, the amount of the total financial appropriation envisaged for the contribution from each Fund. The financing plan shall show separately within the total contribution from the Structural Funds the appropriations provided for regions receiving transitional support. The total contribution from the Funds provided for annually shall be compatible with the applicable Financial Perspective and taking into account the phased reduction laid down in Articles 16(2) and 17(4);

      ii) a table specifying, for the whole programming period and for each priority, the amount of the total financial appropriation of the Community contribution and the public national counterparts and the rate of contribution from the Funds. It shall show, for information, the contribution from the EIB and the other financial instruments;

f) information on complementarity with measures financed by the European Agricultural Fund for Rural Development and those financed by the European Fund for Fisheries;

g) the implementing provisions for the operational programme, including:

i) designation by the Member State of all the entities stipulated in Article 58 or, if the Member State exercises the option provided for in Article 73, the designation of other bodies and procedures in accordance with the rules laid down in Article 73;

ii) a description of the monitoring and evaluation systems as well as the composition of the Monitoring Committee;

iii) a definition of the procedures for the mobilisation and circulation of financial flows in order to ensure their transparency;

iv) the provisions laid down to ensure that the operational programme is publicised;

v) a description of the procedures agreed between the Commission and the Member State for the exchange of computerised data to meet the payment, monitoring and evaluation requirements laid down by this Regulation;

h) designation of the "compliance assessment body" referred to in Article 70.

i) an indicative list of major projects within the meaning of Article 38 due to be submitted within the programming period, including an indicative annual schedule.

The rules of implementation of point d) are adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 104(2).

2. Operational programmes financed jointly by the ERDF and the Cohesion Fund with respect to transport and the environment shall be the subject of priorities specific to each Fund and a specific commitment by Fund.

3. Each operational programme under the "Regional competitiveness and employment" objective includes a justification for the thematic, geographical and financial concentration.

For the operational programmes financed by the ERDF, this justification shall be based on:

a) the verifiable link between the goal related to the balanced development of the region and the priorities chosen;

b) the leverage effect on the key priorities for the development of the region concerned, particularly in the sphere of innovation, exerted by a financial critical mass and a significant number of beneficiaries.

For the operational programmes financed by the ESF, this justification shall be based on:

a) the contribution of the chosen priorities to the implementation of the recommendations of the Council on the implementation of employment policies in Member States;

b) the leverage effect on the key priorities and goals of the European Employment Strategy and on the goals of the Community in the sphere of social inclusion.

4. Operational programmes financed by the ERDF shall contain in addition for the "Convergence" and the "Regional competitiveness and employment" objective:

a) actions for inter-regional cooperation with, at least, one region of another Member State in each regional programme;

b) information on the approach to the urban issue, including the list of cities chosen and the procedures for sub-delegation to urban authorities, possibly by means of a global grant;

c) actions for adapting the regional economies, in a preventive manner, to the changes of the European and international economic environment;

d) specific priorities for the measures financed under the additional allocation referred to in point (d), of the first paragraph of Article 16 in operational programmes providing assistance in outermost regions;

5. By derogation to paragraph 1, the operational programme proposed by each Member State for the contingency reserve referred to in Article 49, in accordance with Article 31, include only the information referred to in paragraph 1, points e) indent i), h) and g) as well as:

a) an analysis of the situation of the vulnerable sectors and sectors, which may be affected by the consequences of trade opening;

b) an indication of the priorities related to the adaptation of the worked potentially concerned and to the diversification of the regional economies.

6. When one of the unforeseen event referred to in Article 49 takes place, the Member State request the Commission for a revision of the operational programme in accordance with Article 32, including the information referred to points c), e) indent ii) of paragraph 1.

Article 37

Operational programmes for the "European territorial cooperation" objective

Without prejudice to Article 36, specific rules on programming are laid down in the Regulation (EC) No of the European Parliament and the Council on the European Regional

Development Fund as regards operational programmes under the "European territorial cooperation" objective.

SECTION 2
MAJOR PROJECTS

Article 38

Content

As part of an operational programme, the ERDF and the Cohesion Fund may finance expenditure in respect to an operation comprising a series of works, activities or services intended in itself to accomplish an indivisible task of a precise economic or technical nature, which has clearly identified goals and whose total cost exceeds €25 million in the case of the environment and €50 million in other fields, hereinafter "major projects".

Article 39

Information submitted to the Commission

The managing authority shall provide the Commission with the following information on major projects:

a) information on the body to be responsible for implementation;

b) information on the nature of the investment and a description of it, its financial volume and location;

c) the results of the feasibility studies;

d) a timetable for implementing the project and, where the implementation period for the operation concerned is expected to be longer than the programming period, the phases for which Community co-financing is requested during the 2007-2013 programming period;

e) a cost-benefit analysis, including a risk assessment and the foreseeable impact on the sector concerned and on the socio-economic situation of the Member State and/or the region and, when possible, of the other regions of the Community;

f) a guarantee of compliance with Community law;

g) an analysis of the environmental impact;

h) a justification for the public contribution;

i) the financing plan showing the total planned financial resources and the planned contribution from the Funds, the EIB, the EIF and all other sources of Community financing, including the annual schedule of the project.

Article 40

Decision of the Commission

1. The Commission shall appraise the major project, if necessary consulting outside experts, including the EIB, in the light of the factors referred to in Article 39, its consistency with the priorities of the operational programme, its contribution to achieving the goals of those priorities and its coherence with other Community policies.

2. The Commission shall offer the Member States methodological support and shall agree reference values for the principal parameters of the cost-benefit analysis.

3. The Commission shall adopt a decision as soon as possible after the submission by the Member State or the managing authority of all the information referred to in Article 39. That decision shall define the physical object, the amount to which the co-financing rate for the priority applies, and the annual schedule.

4. Where the Commission refuses to make a financial contribution to a major project, it shall notify the Member State of its reasons.

SECTION 3
GLOBAL GRANTS

Article 41

General provisions

1. The managing authority may entrust the management and implementation of a part of an operational programme to one or more intermediate bodies, designated by the managing authority, including local authorities, regional development bodies or non-governmental organisations, which shall ensure the implementation of one or more operations in accordance with the provisions of an agreement concluded between the managing authority and that body.

   Such delegation shall be without prejudice to the financial responsibility of the managing authority and of the Member States.

2. The intermediary body responsible for managing the global grant must provide guarantees of its solvency and competence in administrative and financial management. It must normally be established or represented in the region or regions covered by the operational programme at the moment of its designation.

Article 42

Implementing rules

The agreement concluded between the managing authority and the intermediate body shall detail in particular:

a) the operations to be implemented;

b) the criteria for selecting beneficiaries;

c) the rates of assistance from the Funds and the rules governing that assistance, including regarding the use of any interest accruing;

d) the arrangements for monitoring, evaluating and ensuring the financial control of the global grant referred to in Article 58(1) vis-à-vis the managing authority, including the modalities for recovering amounts unduly paid and the presentation of accounts;

e) the use of a financial guarantee or equivalent facility.

SECTION 4
TECHNICAL ASSISTANCE

Article 43

Technical assistance at the initiative of the Commission

1. At the initiative of and/or on behalf of the Commission, subject to a ceiling of 0.30% of their respective annual allocation, the Funds may finance the preparatory, monitoring, administrative and technical support, evaluation, audit and inspection measures necessary for implementing this Regulation. These actions are executed in accordance with Article 53(2) of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 and any other provisions of that Regulation and of its implementing modalities applicable to this form of execution of the budget.

   Those actions shall include:

   a) studies linked to the drawing up of the strategic guidelines of the Community, the Commission's annual report and the three-yearly cohesion report;

   b) evaluations, expert reports, statistics and studies, including those of a general nature concerning the operation of the Funds;

   c) measures aimed at the partners, the beneficiaries of assistance from the Funds and the general public, including information measures;

   d) measures to disseminate information, networking, raise awareness, promote cooperation and exchange experiences throughout the Union;

e) the installation, operation and interconnection of computerised systems for management, monitoring, inspection and evaluation;

f) improvements in evaluation methods and the exchange of information on practices in this field.

2. The Commission adopts a decision for the actions listed under the first paragraph, in accordance with the procedure referred to in Article 104(2), when a contribution from the ERDF or the Cohesion Fund is foreseen.

3. The Commission adopts a decision for the actions listed under the first paragraph, after consulting the committee referred to in Article 105, in accordance with the procedure referred to in Article 104(2), when a contribution from the ESF is foreseen.

Article 44

Technical assistance of the Member states

1. At the initiative of the Member State, for each operational programme, the Funds may finance preparatory, management, monitoring, evaluation, information and control activities and activities to reinforce the administrative capacity for implementing the Funds within the following limits:

a) 4% of the total amount allocated to each operational programme under the "Convergence" and the "Regional competitiveness and employment" objectives;

b) 6% of the total amount allocated to each operational programme under the "European territorial cooperation" objective.

2. For the "Convergence" objective, technical assistance measures may be implemented, up to the limit of 4% of the total allocation, in the form of specific operational programmes.

TITLE IV

EFFECTIVENESS

CHAPTER I
EVALUATION

Article 45

General provisions

1. The strategic guidelines of the Community, the national strategic reference framework, and the operational programmes shall be the subject of evaluation.

   Evaluations shall aim to improve the quality, effectiveness and consistency of Fund assistance and the implementation of operational programmes. They shall also appraise their impact with respect to the strategic objectives of the Community, to Article 158 of the Treaty and to the specific structural problems affecting the Member States and regions concerned, while taking account of the needs of sustainable development and of the relevant Community legislation concerning environmental impact and strategic environmental assessment.

2. Evaluation can be of a strategic nature in order to examine the evolution of a programme or group of programmes in relation to Community and national priorities. It can be of an operational nature in order to support the monitoring of an operational programme. Evaluations are carried out before, during and after the programming period.

3. The evaluation activities referred to in paragraph 1 shall be organised under the responsibility of the Member State or the Commission, as appropriate, in accordance with the principle of proportionality and on the basis of a partnership between the Member State and the Commission. Evaluations shall be carried out by independent assessors. The results shall be published, except where the authority responsible for the evaluation expressly objects in accordance with Regulation (EC) No 1049/2001 on access to documents[11].

4. Evaluations shall be financed from the budget for technical assistance.

5. The Commission establishes the evaluation methods and standards to be applied in accordance with the procedure referred to in Article 104(2).

---

[11] OJ L 118, 19.5.2000, p. 26.

Article 46

Responsibility of Member States

1. The Member States shall provide the human and financial resources necessary for carrying out evaluations, organise the production and gathering of the necessary data and use the various types of information provided by the monitoring system.

   They shall also draw up, under the "Convergence" objective, an evaluation plan to improve the management of operational programmes and their evaluation capacity. This plan presents the indicative evaluation activities the Member State intends to carry out in the different phases of the implementation.

2. Member States shall carry out an *ex-ante* evaluation for the national strategic reference framework to assess the impact of the intervention proposed and the coherence with the Community strategic guidelines and the national and regional priorities chosen.

3. Member States shall carry out an *ex-ante* evaluation for each operational programme under the "Convergence" objective.

   For the "Regional competitiveness and employment" objective, they shall carry out either an evaluation covering all the operational programmes or an evaluation for each Fund or an evaluation for each priority or an evaluation for each operational programme.

   Ex-ante evaluation shall aim to optimise the allocation of budgetary resources under operational programmes and improve programming quality. It shall identify and appraise medium- and long-term needs, the goals to be achieved, the results expected, the quantified targets, the coherence, if necessary, of the strategy proposed for the region, the Community value-added, the extent to which the Community's priorities have been taken into account, the lessons drawn from previous programming and the quality of the procedures for implementation, monitoring, evaluation and financial management.

4. To appraise the progress of programming in relation to the commitments taken at the beginning of the period, to the integration of the Community strategic guidelines, and to the national strategic reference framework, each Member State shall carry out, at the latest in 2010, either an evaluation covering all the operational programmes for each objective, or an evaluation for each operational programme.

5. During the programming period, Member States carry out ad hoc evaluation linked to the monitoring of operational programmes where the monitoring of programmes reveals a significant departure from the goals initially set and where proposals are made for the revision of operational programmes. The results shall be sent to the monitoring committee for the operational programme and to the Commission.

Article 47

Responsibility of the Commission

1. The Commission shall carry out evaluations to prepare and monitor the Community strategic guidelines.

2. The Commission may carry out, at its initiative or in partnership with the Member State concerned, ad hoc evaluations as referred to in Article 46(5).

3. The Commission shall carry out an *ex-post* evaluation for each objective in cooperation with the Member State and managing authorities, who shall provide for the gathering of the necessary data.

   It shall cover all the operational programmes under each objective and examine the extent to which resources were used, the effectiveness and efficiency of Fund programming, the socio-economic impact and the impact on the Community's priorities.

   It shall be carried out for each of the Objectives and shall aim to draw conclusions for the policy on economic, social and territorial cohesion.

   It shall identify the factors contributing to the success or failure of the implementation of operational programmes, including in terms of sustainability, and identify good practice.

   Ex-post evaluation shall be completed by 31 December 2015.

CHAPTER II
RESERVES

Article 48

Community reserve for quality and performance

1. Within the context of the annual debate referred to in Article 29, the Council shall in 2011, in accordance with the procedure laid down in Article 161 of the Treaty, allocate the reserve referred to in Article 20 among the Member States to reward progress made as compared with the initial situation:

   a) for the "Convergence" objective, on the basis of the following criteria:

      i) growth in the per capita gross domestic product measured at NUTS II level, in relation to the Community average, on the basis of the data available for the 2004-2010 period;

      ii) growth in the employment rate at NUTS II level, on the basis of the data available for the 2004-2010 period;

b) for the “Regional competitiveness and employment” objective, on the basis of the following criteria:

i) pro rata to those regions having spent between 2007 and 2010 at least 50% of their ERDF allocation on innovation-related activities as referred to in Article 5(1) of Regulation (EC) No […];

ii) growth in the employment rate at NUTS II level, on the basis of the data available for the 2004-2010 period.

2. Each Member State shall allocate the amounts concerned among operational programmes taking into account the criteria referred to in the previous paragraph.

Article 49

National contingency reserve

1. The Member State shall reserve an amount of 1% of the Structural Fund annual contribution for the “Convergence” objective and 3% of the Structural Fund annual contribution for the “Regional competitiveness and employment” objective to cover unforeseen local or sectoral crises linked to economic and social restructuring or to the consequences of trade opening.

This reserve assists the adaptability of the concerned workers and the economic diversification of the regions concerned, as a complement to the operational programmes.

2. Each Member State proposes specific operational programmes for the budgetary commitments covering the entire period in order to respond to the crises referred to in the previous paragraph.

TITLE V

FINANCIAL CONTRIBUTION BY THE FUNDS

CHAPTER I
CONTRIBUTION OF THE FUNDS

Article 50

Modulation of the contribution rates

The contribution of the Funds shall be modulated in the light of the following:

a) the gravity of the specific problems, in particular of an economic, social or territorial nature;

b) the importance of each priority for the Community's priorities as set out in the strategic guidelines of the Community;

c) protection and improvement of the environment, principally through the application of the precautionary principle, the principle of preventive action, and the polluter-pays principle;

d) the rate of mobilisation of private financing, in particular under public-private partnerships, in the fields concerned.

Article 51

Contribution by the Funds

1. The decision adopting an operational programme shall fix the maximum rate and the maximum amount of the contribution by Fund for each operational programme under each priority. The decision shall show separately the appropriations for regions receiving transitional support.

2. The contribution from the Funds shall be calculated in relation to the total public expenditure.

3. The contribution from the Funds for each priority shall be subject to the following ceilings:

   a) 85% of the public expenditure co-financed by the Cohesion Fund;

   b) 75% of the public expenditure co-financed by the ERDF or the ESF under operational programmes in regions eligible under the "Convergence" objective;

   c) 50% of the public expenditure co-financed by the ERDF or the ESF under operational programmes under the "Regional competitiveness and employment" objective;

   d) 75% of the public expenditure co-financed by the ERDF under operational programmes under the "European territorial cooperation" objective;

   e) the co-financing rate for specific measures financed under the additional allocation for the outermost regions provided for in Article 5(4) shall be 50% of the public expenditure.

   By derogation to point b), where the regions are located in a Member State covered by the Cohesion Fund, the Community contribution may rise, in exceptional and duly justified cases, to a maximum of 80% of the public expenditure co-financed by the ERDF or the ESF.

4. The maximum contribution from the Funds shall be increased to 85% of public expenditure for operational programmes under the “Convergence” and the “Regional competitiveness and employment” objectives in the outermost regions and for operational programmes of the outlying Greek islands under the “Convergence” objective.

Article 52

Increase of the contribution

1. Notwithstanding the ceilings set out in Article 51, the ERDF contribution for priorities of operational programmes may be increased by:

   a) 10 percentage points for interregional cooperation as referred to in Article 36(4), point b), under the “Convergence” and “Regional competitiveness and employment” objectives;

   b) 5 percentage points under the “Regional competitiveness and employment” objective where the priority principally concerns areas with a geographical or natural handicap, defined as follows:

      i) island Member States eligible under the Cohesion Fund, and other islands except those where the capital of a Member State is sited or which have a fixed link to the mainland.

      ii) mountain areas as defined by the national legislation of the Member State;

      iii) sparsely (less than 50 inhabitants per square kilometre) and very sparsely (less than 8 inhabitants per square kilometre) populated areas;

      iv) the areas which were external borders of the Community on 30 April 2004 and which are no longer so since that date.

   The increase for areas with a geographical or natural handicap must not result in the total support granted for a priority exceeding 60% of public expenditure on that priority.

2. Notwithstanding the ceilings set out in Article 51, the ESF contribution for priorities of operational programmes under the “Convergence” and “Regional competitiveness and employment” objectives for actions in favour of interregional and transnational cooperation may be increased by 10 percentage points. These actions shall be part of a specific priority.

Article 53

Other provisions

1. The contribution from the Funds for each priority shall not be less than 20% of the public expenditure.

2. Technical assistance measures implemented at the initiative of or on behalf of the Commission may be financed at the rate of 100%.

3. During the period of eligibility referred to in Article 55(1):

   a) A priority may receive assistance from only one Fund at a time;

   b) An operation may receive assistance from a Fund under only one operational programme at a time.

4. For aid to businesses, public aid granted under operational programmes shall respect the ceilings on state aid.

5. An expenditure co-financed by the Funds shall not receive assistance by another Community financial instrument.

CHAPTER II
REVENUE-GENERATING PROJECTS

Article 54

Revenue-generating projects

1. For the purposes of this Regulation, a revenue-generating project shall be any project involving an infrastructure the use of which involves fees borne directly by users and any operation resulting from the sale or rent of land or buildings.

2. Public expenditure on revenue-generating projects shall be calculated on the basis of the investment cost less the current value of the net revenue from the investment over a specific reference period. The calculation shall take account of the profitability normally expected of the category of investment concerned and of the application of the polluter-pays principle, and, if necessary, of the principle of equity linked to the relative prosperity of the Member State concerned.

3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to projects subject to the rules on state aid within the meaning of Article 87 of the Treaty.

4. Where the operation involves a sale, in whole or in part, which generates revenue, that revenue must be deducted from the base for calculating the eligible amount which the Managing Authority declares to the Commission.

CHAPTER III
ELIGIBILITY OF EXPENDITURE

Article 55

Eligibility of expenditure

1. Expenditure shall be eligible for a contribution from the Funds if it has actually been incurred by the beneficiary for carrying out an operation between 1 January 2007 and 31 December 2015. Operations co-financed must not have been completed before the starting date for eligibility.

   Expenditure on major projects shall be eligible from the date of submission of the project to the Commission.

2. Expenditure shall be eligible for a contribution from the Funds only where incurred for operations decided on by the managing authority of the operational programme concerned or under its responsibility, in accordance with criteria fixed by the monitoring committee.

   A new expenditure, added at the moment of the modification of an operational programme referred to in Article 32, shall be eligible from the date of the reception by the Commission of the request for modification of the operational programme. This provision shall not apply to the operational programmes referred to in Article 36(5).

3. The rules on the eligibility of expenditure shall be laid down at national level subject to the exception provided in the specific Regulations for each Fund. They cover the entirety of the public expenditure declared under the operational programme.

4. Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be without prejudice to the expenditure referred to in Article 43.

CHAPTER IV
DURABILITY OF OPERATIONS

Article 56

Durability of operations

1. The Member State or managing authority shall ensure that an operation retains the contribution from the Funds only if that operation does not, within seven years of the date of the financing decision of the competent national authorities or the Managing Authority, undergo a substantial modification:

a) affecting its nature or its implementation conditions or giving to a firm or a public body an undue advantage;

b) resulting either from a change in the nature of ownership of an item of infrastructure or the cessation of a productive activity.

2. The Managing Authority shall inform the Commission of any such modification. The Commission shall inform the other Member States.

3. Sums unduly paid shall be recovered in accordance with Articles 99 to 103.

4. The Member States and the Commission shall ensure that undertakings which are or have been subject to a procedure of recovery in accordance with paragraph 3 following the transfer of a productive activity within a Member State or toward another Member State do not benefit from a contribution from the Funds.

TITLE VI
MANAGEMENT, MONITORING AND CONTROLS

CHAPTER I
MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEMS

Article 57

General principles of the management and control systems

1. The management and control systems of operational programmes set up by Member States shall provide for:

a) a clear definition of the functions of the bodies concerned in management and control and a clear allocation of functions within each body;

b) a clear separation of functions between bodies concerned in management, certification of expenditure and control and between those functions within each body;

c) adequate resources for each body to carry out the functions allocated to it;

d) effective internal audit arrangements;

e) reliable accounting, monitoring and financial reporting systems in computerised form;

f) an effective system of reporting and monitoring where the performance of tasks is delegated;

g) the existence of manuals of procedures for the functions to be performed;

h) effective arrangements for auditing the proper operation of the system;

i) systems and procedures to ensure an adequate audit trail;

j) reporting and monitoring procedures of irregularities and of recovery of amounts unduly paid.

2. The measures laid down in paragraph 1, points b), c), d), f), and h) shall be proportionate to public expenditure under the operational programme concerned.

Article 58

Designation of authorities

1. For each operational programme the Member State shall designate the following:

a) a managing authority: an authority, or public or private national, regional or local body designated by the Member State, or the Member State itself when it carries out that task, to manage an operational programme;

b) a certifying authority: a body or local, regional or national authority designated by the Member State to certify declarations of expenditure and applications for payment before they are sent to the Commission;

c) an audit authority: a body operationally independent of the managing authority and the certifying authority designated by the Member State for each operational programme and responsible for verifying the sound operation of the management and control system.

2. In addition to the authorities referred to in the previous paragraph, the Member State shall also designate a competent body for receiving the payments made by the Commission and a body or bodies responsible for making payments to the beneficiaries.

3. The Member State shall lay down rules governing its relations with those authorities and bodies and their relations with the Commission.

Without prejudice to this Regulation, the Member State shall lay down the mutual relations of those authorities, which shall carry out their tasks in full accordance with the institutional, legal and financial systems of the Member State concerned.

4. Subject to Article 57(1), point b), several or all management, payment, certification and control functions may be carried out by the same body.

5. Specific rules on management and control shall be laid down in the Regulation (EC) No […], for operational programmes under the “European territorial cooperation” objective.

6. The Commission adopt detailed rules to implement Articles 59, 60 and 61 in accordance with the procedure referred to in Article 104(3).

Article 59

Functions of the Managing Authority

The Managing Authority shall be responsible for managing and implementing the operational programme efficiently, effectively and correctly and in particular for:

a) ensuring that operations are selected for funding in accordance with the criteria applicable to the operational programme and that they comply, for their whole implementation period, with applicable Community and national rules;

b) verifying the delivery of the co-financed products and services and that the expenditure declared for operations has actually been incurred and complies with Community and national rules;

c) ensuring that there is a system for recording and storing in computerised form detailed accounting records of each operation under the operational programme and that the data on implementation necessary for financial management, monitoring, control and evaluation is collected;

d) ensuring that beneficiaries and other bodies involved in the implementation of operations maintain either a separate accounting system or an adequate accounting code for all transactions relating to the operation;

e) ensuring that the evaluations of operational programmes referred to in Article 46 are carried out within the time limits laid down in this Regulation and meet the quality standards agreed between the Commission and the Member State;

f) setting up procedures to ensure that all documents regarding expenditure and audits required to ensure an adequate audit trail are held in accordance with the requirements of Articles 88 and 98;

g) ensuring that the certifying authority receives all necessary information on the procedures and audits carried out in relation to expenditure for the purpose of certification;

h) leading the Monitoring Committee and providing it with the documents required to permit the quality of the implementation of the operational programme to be monitored in the light of its specific goals;

i) drawing up and, after approval by the Monitoring Committee, submitting to the Commission the annual and final reports on implementation;

j) ensuring compliance with the information and publicity requirements laid down in Article 68;

k) providing the Commission with information to allow it to appraise major projects.

Article 60

Functions of the Certifying Authority

The Certifying Authority of an operational programme shall be responsible in particular for:

a) drawing up and submitting to the Commission certified statements of expenditure and applications for payment in computerised form;

b) certifying that:

   i) the statement of expenditure is accurate, results from reliable accounting systems and is based on verifiable supporting documents,

   ii) the expenditure declared complies with applicable Community and national rules and has been incurred in respect of operations selected for funding in accordance with the criteria applicable to the programme and complying with Community and national rules;

c) ensuring for the purposes of certification that it has received adequate information from the Managing Authority on the procedures and audits carried out in relation to expenditure included in statements of expenditure;

d) taking account for the purposes of certification of the results of all audits carried out by or under the responsibility of the Audit Authority;

e) maintaining accounting records in computerised form of expenditure declared to the Commission;

f) ensuring the recovery of any Community financing found to have been unduly paid as a result of irregularities detected, together with interest where appropriate, keeping an account of amounts recoverable and repaying amounts recovered to the Commission, where possible by deducting them from the next statement of expenditure.

Article 61

Functions of the Audit Authority

1. The Audit Authority of an operational programme shall be responsible in particular for:

   a) ensuring that audits are carried out in accordance with international audit standards to verify the effective operation of the management and control system of the operational programme;

   b) ensuring that audits are carried out on operations on the basis of an appropriate sample to verify expenditure declared;

c) presenting to the Commission within six months of the approval of the operational programme an audit strategy covering the bodies which will perform the audits referred to under subparagraphs a) and b), the method to be used, the sampling method for audits on operations and the indicative planning of audits to ensure that the main bodies are audited and that audits are spread evenly throughout the programming period;

d) where common systems apply in more than one operational programme, a single combined audit strategy may be submitted under subparagraph c);

e) by 30 June each year from 2008 to 2016:

i) establishing an annual control report setting out the findings of the audits carried out in accordance with the audit strategy in respect of the operational programme during the previous year and reporting any shortcomings found in the systems for the management and control of the programme. The information concerning years the 2014 and 2015 may be included in the final report to accompany the declaration of validity;

ii) issuing an opinion as to whether the management and control system has operated effectively to give a reasonable assurance on the correctness of the statements of expenditure presented to the Commission during that year and the legality and regularity of the underlying transactions.

f) providing the information on the audits and opinions, which can be grouped in a single report when a common system applies to several operational programmes;

g) providing a declaration at the closure of the operational programme assessing the validity of the application for payment of the final balance and the legality and regularity of the underlying transactions covered by the final statement of expenditure, which shall be supported by a final control report.

2. Where the audits referred to in subparagraphs a) and b) are carried out by a body other than the Audit Authority, the Audit Authority shall ensure that such bodies have the necessary operational independence and that the work is performed to internationally accepted audit standards.

CHAPTER II
MONITORING

Article 62

Monitoring Committee

The Member State shall set up a monitoring committee for each operational programme, in agreement with the Managing Authority after consultation with the partners.

Each Monitoring Committee shall be set up within three months of the decision approving the operational programme.

It shall draw up its rules of procedure within the institutional, legal and financial framework of the Member State concerned and adopt them in agreement with the Managing Authority.

Article 63

Composition

1. The Monitoring Committee shall be chaired by a representative of the Member State or the Managing Authority.

   Its composition shall be decided by the Member State and shall include the partners referred to in Article 10 and the Managing Authority.

2. At its own initiative, a representative of the Commission may participate in the work of the monitoring committee in an advisory capacity. A representative of the EIB and the EIF may participate in an advisory capacity for those operational programmes to which it makes a contribution.

Article 64

Tasks

The Monitoring Committee shall satisfy itself as to the effectiveness and quality of the implementation of the operational programme, in accordance with the following provisions:

a) it shall consider and approve the criteria for selecting the operations financed within four months of the approval of the operational programme. The selection criteria shall be revised in accordance with programming needs;

b) it shall periodically review progress made towards achieving the specific targets of the operational programme on the basis of documents submitted by the Managing Authority;

c) it shall examine the results of implementation, particularly achievement of the targets set for each priority and the evaluations referred to in Article 46(5);

d) it shall consider and approve the annual and final reports on implementation referred to in Article 66 before they are sent to the Commission;

e) it shall be informed of the annual control report and of any comments the Commission may make after examining that report;

f) at the initiative of the Member State, it may be informed of the annual report referred to in Article 27;

g) it may propose to the Managing Authority any adjustment or review of the operational programme likely to make possible the attainment of the Funds' objectives referred to in Article 3 or to improve its management, including its financial management;

h) it shall consider and approve any proposal to amend the contents of the Commission decision on the contribution of the Funds.

Article 65

Arrangements for monitoring

1. The Managing Authority and the Monitoring Committee shall ensure the quality of the implementation of the operational programme.

2. The Managing Authority and the Monitoring Committee shall carry out monitoring by reference to financial indicators and indicators of implementation, results and impact specified in the operational programme.

   Where the nature of the assistance permits, the statistics shall be broken down by sex and by the size of the recipient undertakings.

3. The Commission, in partnership with the Member States, shall examine the indicators necessary for monitoring and evaluating the operational programme.

Article 66

Annual report and final report on implementation

1. For the first time in 2008 and by 30 June each year, the Managing Authority shall send the Commission an annual report on the implementation of the operational programme. The Managing Authority shall send the Commission a final report on the implementation of the operational programme by 30 June 2016.

2. The reports referred to in paragraph 1 shall include the following information in order to obtain a clear view of the implementation of the operational programme:

   a) the progress made in implementing the operational programme and priorities in relation to their specific, verifiable targets, with a quantification, wherever and whenever they lend themselves to quantification, of the physical indicators and the indicators of implementation, results and impact for the priority;

   b) the financial implementation of the operational programme, detailing for each priority the expenditure paid out by the beneficiary and the corresponding public contribution, the total payments received from the Commission, and quantifying the financial indicators referred to in Article 65(2);

c) where appropriate, financial implementation in areas receiving transitional support shall be presented separately within each operational programme;

d) the financial implementation by field of assistance adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 104(3);

e) the steps taken by the Managing Authority and the Monitoring Committee to ensure the quality and effectiveness of implementation, in particular:

   i) monitoring and evaluation measures, including data collection arrangements;

   ii) a summary of any significant problems encountered in implementing the operational programme and any measures taken, including in response to comments made under Article 67;

   iii) the use made of technical assistance;

f) the measures taken to provide information on and publicise the operational programme;

g) a declaration that Community law has been complied with during implementation of the operational programme and, where appropriate, identifying any problems encountered and the measures taken to deal with them;

h) the progress and financing of major projects and global grants;

i) information on the rules governing the grant of preferential financing in areas with a natural handicap;

j) the use made of assistance repaid to the Managing Authority or to another public authority during the period of implementation of the operational programme.

The breadth of information transmitted to the Commission shall be proportional to the total amount of public expenditure of the operational programme concerned.

3. The reports shall be judged acceptable where they contain all the information listed in paragraph 2. The Commission shall reach a decision on the acceptability of the annual report within 10 working days.

4. The Commission shall reach a decision on the content of the annual report on implementation submitted by the Managing Authority within two months. For the final report on the operational programme, the time limit shall be five months. If the Commission does not respond within the time limit laid down, the report shall be deemed to be accepted.

Article 67

Annual examination of programmes

1. Every year, when the annual report on implementation referred to in Article 66 is submitted and in accordance with rules to be laid down in agreement with the Member State and the Managing Authority concerned, the Commission and the Managing Authority shall examine the progress made in implementing the operational programme, the principal results achieved over the previous year, the financial implementation and other factors with a view to improving implementation.

   Any aspects of the operation of the management and control system raised in the annual control report, referred to in Article 61(1), point e) i), may also be examined.

2. After the examination referred to in paragraph 1, the Commission may make comments to the Member State and the Managing Authority, which shall inform the Monitoring Committee thereof. The Member State shall inform the Commission of the action taken in response to those comments.

3. When the *ex-post* evaluations of assistance granted over the 2000-2006 programming period are available, the overall results shall be examined in the next annual examination.

CHAPTER III
INFORMATION AND PUBLICITY

Article 68

Information and publicity

The Member States shall provide information on and publicise co-financed programmes and operations. The information shall be addressed to European citizens and to the beneficiaries. It shall aim to highlight the role of the Community and ensure that assistance from the Funds is transparent.

The Managing Authority for the operational programme shall be responsible for publicising it in accordance with the implementing rules of this Regulation adopted by the Commission according to the procedure referred to in Article 104(3).

CHAPTER IV
CONTROLS

SECTION 1
RESPONSIBILITIES OF MEMBER STATES

Article 69

Sound financial management

1. Member States shall be responsible for ensuring sound financial management of operational programmes and the legality and regularity of underlying transactions.

2. They shall ensure that managing authorities, certifying authorities, intermediate bodies, audit authorities and any other bodies concerned receive adequate guidance on setting up the management and control systems referred to in Articles 57 to 61 to ensure that Community financing is used efficiently and correctly.

3. The Member States shall prevent, detect and correct irregularities. They shall notify these to the Commission, in accordance with the rules, and keep the Commission informed of the progress of administrative and legal proceedings.

   When amounts unduly paid to a beneficiary cannot be recovered, the Member State is responsible for reimbursing the amounts lost to the budget of the European Communities, save when it proves that the loss incurred has not been caused by its irregularity or negligence.

4. The detailed rules for implementing paragraphs 1, 2 and 3 shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 104(3).

Article 70

Management and control systems

1. Prior to the adoption of an operational programme, the Member States shall ensure that management and control systems for operational programmes have been set up in accordance with Articles 57 to 61. They shall be responsible for ensuring that the systems function effectively throughout the programming period.

2. Within three months of the approval of each operational programme, the Member States shall submit to the Commission a description of the systems, covering in particular the organisation and procedures of the managing and certifying authorities and intermediate bodies and the internal audit systems operating in those authorities and bodies, the audit authority, and any other bodies carrying out audits under its responsibility.

3. This description shall be accompanied by a report by a "compliance assessment body" setting out the results of an assessment of the systems and giving an opinion on their compliance with Articles 57 to 61. In the event that the opinion contains reservations, the report shall indicate the shortcomings and their seriousness. The Member State shall draw up, in agreement with the Commission, a plan setting out the corrective measures to be taken and the timetable for their implementation.

The "compliance assessment body" shall be designated at the latest when the operational programme is adopted. The Commission may accept the Audit Authority for the operational programme as the "compliance assessment body" where it has the necessary capacity. The "compliance assessment body" must have the necessary operational independence and must carry out its work to international audit standards.

4. Where systems are used for more than one operational programme, a description of the common systems may be notified under paragraphs 2 and 3 in a single report.

5. The detailed rules for implementing paragraphs 1 to 4 shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 104(3).

SECTION 2
RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION

Article 71

Responsibilities of the Commission

1. The Commission shall satisfy itself in accordance with the procedure laid down in Article 70 that the Member States have set up management and control systems that comply with Articles 57 to 61 and on the basis of the annual control reports and its own audits that the systems function effectively during the period of implementation of the operational programmes.

2. Without prejudice to audits carried out by Member States, Commission officials or authorised Commission representatives may carry out on-the-spot audits to verify the effective operation of the management and control systems, which may include audits on operations included in the operational programme, with a minimum of one working day's notice. Officials or authorised representatives of the Member State may take part in such audits.

3. The Commission may require a Member State to carry out an on-the-spot check to verify the correct functioning of the systems or the correctness of one or more transactions. Commission officials or authorised Commission representatives may take part in such audits.

Article 72

Cooperation with the control bodies of the Member States

1. The Commission shall cooperate with the audit authorities of operational programmes to coordinate their respective control plans and audit methods and shall immediately exchange the results of audits carried out on management and control systems in order to make the best possible use of control resources and to avoid unjustified duplication of work.

   The Commission and the Audit Authorities shall meet on a regular basis, generally at least once a year, in order to examine together the annual audit report presented under Article 61 and to exchange views on other issues relating to the improvement of the management and control of the operational programmes.

   The Commission shall provide its comments on the audit strategy presented under Article 61 not later than three months or at the first meeting following its reception.

2. In determining its own audit strategy, the Commission shall identify those operational programmes for which the opinion on the compliance of the system under Article 61 is without reservations, or where reservations have been withdrawn following corrective measures, where the audit strategy of the Audit Authority is satisfactory and where reasonable assurance has been obtained that the management and control systems function effectively on the basis of the results of audits by the Commission and the Member State.

3. For those programmes, the Commission may inform the Member States concerned that it will rely principally on the opinion of the Audit Authority as to the correctness, legality and regularity of expenditure declared and will carry out its own on-the-spot audits only in exceptional circumstances.

SECTION 3
PROPORTIONAL PROVISIONS IN THE SPHERE OF CONTROL

Article 73

Proportional control arrangements

1. For programmes for which the level of co-financing from Community funds does not exceed 33% of public expenditure under the operational programme and the amount of the Funds does not exceed EUR 250 million, the provisions referred to in Article 61, points c), d), and e) i) do not apply.

2. For the programmes referred to in paragraph 1, the Member State may exercise the option to establish according to national rules the bodies and procedures for carrying out the functions laid down in Articles 59, point b), and in Articles 60 and 61. Where a Member State exercises this option, the provisions of Article 58(1), points b) and c), and of Articles 60(1), point c) shall not apply.

When the Commission adopts the implementing rules of article 59, 60 and 61, it shall specify the provisions which shall not apply to those Member States which exercise the option referred to in the first subparagraph.

3. Article 70(3) shall apply *mutatis mutandis* where a Member State exercises the option referred to in paragraph 2, first subparagraph.

4. For all operational programmes referred to in paragraph 1, and irrespective of whether a Member State exercises the option referred to paragraph 2, where the opinion on the compliance of the system has no reservations, or where all reservations have been withdrawn following corrective measures, the Commission may inform the Member State concerned that it will rely principally on the opinion provided by the Audit Authority, or the body designated by the Member State where it has exercised the option referred to, as to the correctness, legality and regularity of expenditure declared and will carry out its own on-the-spot audits only in exceptional circumstances.

In the event that there are indications of irregularities which have not been detected in a timely way by the national audit authorities or which have not been subject to appropriate corrective measures, the Commission may require the Member state to carry out audits in accordance with Article 71(3) or it may carry out its own audits under Article 71(2) in order to obtain assurance on the correctness, legality and regularity of expenditures declared.

TITLE VII

FINANCIAL MANAGEMENT

CHAPTER I
FINANCIAL MANAGEMENT

SECTION 1
BUDGET COMMITTMENTS

Article 74

Budget commitments

1. The Community budget commitments in the operational programmes (hereinafter "budget commitments") shall be effected annually for each Fund during a period between 1 January 2007 and 31 December 2013. The first budget commitment shall be made before the adoption by the Commission of the decision approving the operational programme. Each subsequent commitment shall be made by the Commission on the basis of the decision to grant a contribution from the Funds referred to in Article 31.

2. When the Member State does not propose any modification of the operational programmes referred to in Article 36(5) or any payment has been made, the Member State may request, by September 30th of the year n at the latest, the transfer of the commitments of the operational programmes related to the national contingency reserve to other operational programmes. The Member State shall specify in its request the operational programmes benefiting from that transfer.

SECTION 2
COMMON RULES FOR PAYMENTS

Article 75

Common rules for payments

1. Payments by the Commission of the contribution from the Funds shall be made in accordance with the budget commitments. All payments shall be posted to the earliest open budget commitment.

2. Payments shall take the form of pre-financing, interim payments and payment of the balance. They shall be made to the body designated by the Member State.

3. At the latest by 31 January every year, the Member States shall send the Commission an update of the payment request forecasts for the current financial year and the subsequent financial year.

4. All exchanges concerning financial transactions between the Commission and the authorities designated by the Member States shall be made by electronic means in accordance with the implementing rules adopted by the Commission according to the procedure referred to in Article 104(3).

Article 76

Rules for calculating interim payments and payments of the balance

Interim payments and payments of the balance shall be calculated by applying the co-financing rate for each priority to public expenditure certified under that priority on the basis of a statement of expenditure certified by the authority responsible for certification.

Article 77

Statement of expenditure

1. All statements of expenditure shall include, for each priority, the amount of expenditure incurred by beneficiaries in implementing the operations and the corresponding contribution from public funds. Expenditure paid by beneficiaries

shall be substantiated by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value.

As regards aid schemes within the meaning of Article 87 of the Treaty only, expenditure certified to the Commission shall be expenditure paid by the beneficiaries for which a payment has been made by the body granting the aid.

2. Statements of expenditure shall highlight, for each operational programme, expenditure paid relating to the regions receiving transitional assistance.

3. As regards financial engineering actions and in particular venture capital funds, guarantee funds and loan funds, the expenditure certified to the Commission shall be the expenditure paid in establishing such funds. However at the closure of the operational programme the expenditure shall be determined on the basis of the actual payments out of each Fund together with eligible management costs.

Article 78

Accumulation of pre-financing and of interim payments

1. The cumulative total of pre-financing and interim payments made shall not exceed 95% of the Funds' contribution to the operational programme.

2. When this ceiling is reached, the certification authority shall continue transmitting to the Commission any certified expenditure on the 31 December of the year n, as well as the amounts recovered during the year for each Funds, at the latest by 31 January of year n+1.

Article 79

Wholeness of payment to beneficiaries

Member States shall satisfy themselves that the body responsible for making the payments ensures that the beneficiaries receive the total amount of the contribution from public funds as quickly as possible and in full. No amounts shall be deducted or withheld, nor any further specific charge or other charge with equivalent effect shall be levied that would reduce these amounts for the beneficiaries.

Article 80

Use of the euro

Commission decisions on operational programmes, Commission commitments and payments, and the amounts of certified expenditure and requests for payment from the Member States shall be denominated and carried out in euro, in accordance with the procedure referred to in Article 104(3).

SECTION 3
PRE-FINANCING

Article 81

Payment

1. Following the Commission decision approving the contribution from the Funds to an operational programme, a single pre-financing amount shall be paid by the Commission to the body designated by the Member State. This pre-financing amount shall represent 7% of the contribution from the Structural Funds and 10.5% of the contribution from the Cohesion Fund to that operational programme. It may be spread over two financial years, in accordance with the availability of budget funds.

2. The total amount paid as pre-financing shall be reimbursed to the Commission by the body designated by the Member State if no payment request under the operational programme is sent within twenty-four months of the date on which the Commission pays the first instalment of the pre-financing amount.

Article 82

Interests

Any interest generated by the pre-financing shall be posted to the operational programme in question and must be deducted from the amount of public expenditure declared in the final statement of expenditure.

Article 83

Clearance

The amount paid as pre-financing shall be cleared from the accounts when the operational programme is closed.

SECTION 4
INTERIM PAYMENTS

Article 84

Interim payments

1. Interim payments shall be made for each operational programme.

2. The Commission shall make the interim payments, subject to obtaining reasonable assurance that the management and control systems for the operational programmes established by the Member State are in accordance with Articles 58 to 61. This assurance shall be based on the report by the independent audit body referred to in Article 70.

Article 85

Acceptability of payment requests

1. Each interim payment made by the Commission shall be subject to the following conditions being met:

   a) the Commission must have been sent a payment request and statement of expenditure, in accordance with Article 75;

   b) no more than the maximum amount of assistance from the Funds may have been granted during the whole period for each priority;

   c) the managing authority must have sent the Commission the most recent annual implementation report by the required deadline, in accordance with Article 66(3);

   d) neither suspension of payments as detailed in Article 91 nor any reasoned opinion by the Commission in respect of an infringement under Article 226 of the Treaty, as regards the operation(s) for which the expenditure was incurred according to the payment request in question.

2. If one of the conditions referred to in paragraph 1 is not met, the Member State and the certification authority shall be informed as soon as possible by the Commission that the payment request is unacceptable.

Article 86

Date of presentation of payment requests and payment delays

1. The certification authority shall ensure that requests for interim payments for operational programmes are grouped together and sent to the Commission, as much as possible, on three separate occasions a year. For a payment to be made by the Commission in the current year, the latest date on which a payment request may be submitted is 31 October.

2. Subject to available funding, the Commission shall make the interim payment no later than two months after the date on which a payment request meeting the above conditions referred to in Article 85 is registered.

SECTION 5
PAYMENT OF BALANCE AND PROGRAMME CLOSURE

Article 87

Conditions for the payment of the balance

1. The Commission shall pay the balance provided it has received the following documents by 30 June 2016:

   a) a request for payment of the balance and a statement of expenditure in accordance with Article 75;

   b) the final implementation report for the operational programme, including the information set out in Article 66;

   c) a statement of validity for the request for payment of the balance provided for in Article 61, point g), together with the final audit report;

   The payment of the balance is subject to the acceptance of the final implementation report and of the statement of validity for the request for payment of the balance.

2. Failure to send any of the documents referred to in previous paragraph to the Commission by 30 June 2016 at the latest shall automatically result in the decommitment of the balance, in accordance with Article 92.

3. Subject to available funding, the Commission shall pay the balance within no more than forty-five days from the date on which it accepts the final report and the statement of validity for the request for payment of the balance. Without prejudice to paragraph 5, the balance of the budgetary commitment shall be decommitted six months following the payment.

4. After 30 June 2016, no further expenditure not certified before that date may be added to any statements of expenditure.

5. Notwithstanding the results of any audits performed by the Commission or the European Court of Auditors, the balance paid by the Commission for the operational programme can be amended within nine months of the date on which it is paid or, where there is a negative balance to be reimbursed by the Member State, within nine months of the date on which the debit note is issued.

Article 88

Conservation of documents

The Managing Authority shall ensure that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the operational programme concerned are kept available for the Commission and the Court of Auditors. The documents shall be kept available at least for a period three years following the closure of an operational programme, without prejudice to the rules governing State aid. The documents shall be kept either in the form of the originals or in versions certified to be in conformity with the originals on commonly accepted data carriers. This period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or at the request of the Commission stating the reasons.

SECTION 6
INTERRUPTION, WITHHOLDING AND SUSPENSION OF PAYMENTS

Article 89

Interruption

1. The payment deadline shall be interrupted by the authorising officer by delegation within the meaning of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 for a maximum period of six months where there are doubts as to the proper functioning of the management and control systems or that officer requires additional information from the national authorities in the process of monitoring the observations made under the annual review, or if s/he suspects that serious irregularities, detected or presumed, are included in the expenditure declared.

   The Commission shall inform the Member State and the certifying authority immediately of the reasons for the interruption. The Member State shall take the necessary steps to rectify the situation as soon as possible.

2. Where it proves necessary to adopt a decision in accordance with Articles 90 and 91, and with paragraph 1 of this Article, the period of interruption referred to above shall be extended for a maximum period of six months.

Article 90

Withholding

1. The Commission shall decide to withhold from interim payments 20% of the sums to be reimbursed by the Commission where the essential elements of the corrective action plan referred to in Article 70(3) have been implemented and the serious deficiencies referred to in the annual report by the audit authority for the programme referred to in Article 61, point e) i), have been rectified but amendments still need to

be made to give the Commission reasonable assurance regarding the management and control systems.

2. Any withholding decision shall be adopted by the Commission after having offered the Member State the possibility of submitting observations within a period of two months.

3. The balance of interim payments shall be paid when all the required measures have been adopted. Otherwise, a financial correction may be applied in accordance with Article 100.

Article 91

Suspension

1. All or part of the interim payments at the level of priorities or programmes may be suspended by the Commission where:

   a) there is a serious deficiency in the management and control system of the programme which affects the reliability of the procedure for certification of payments and for which corrective measures have not been taken; or

   b) expenditure in a certified statement of expenditure is linked to a serious irregularity which has not been corrected; or

   c) a Member State has not complied with its obligations under Articles 69 and 70.

2. The Commission may decide to suspend interim payments after having given the Member State the opportunity to present its observations within a period of two months.

3. The Commission shall end suspension of interim payments where it considers that the Member State has taken the necessary measures to enable the suspension to be lifted. Where the required measures are not taken by the Member State, the Commission may adopt a decision to reduce the net amount or cancel the Community contribution to the operational programme in accordance with Article 100.

SECTION 7
AUTOMATIC DECOMMITTMENT

Article 92

Principles

1. The Commission shall automatically decommit any part of a budget commitment in an operational programme that has not been used for payment of the pre-financing or

interim payments, or for which it has not received an acceptable payment request, as defined in Article 85, by 31 December of the second year following the year of budget commitment under the programme.

2. That part of commitments still open on 31 December 2015 shall be automatically decommitted if the Commission has not received an acceptable payment request for it by 30 June 2016.

3. If this Regulation enters into force after 1 January 2007, the period after which the first automatic decommitment as referred to in paragraph 1 may be made shall be extended, for the first commitment, by the number of months between 1 January 2007 and the date of the first budget commitment.

Article 93

Delays for major projects and aid regimes

Where a subsequent Commission decision is required to authorise a major project or an aid scheme, the annual amounts potentially concerned by the automatic decommitment referred to in Article 92(1) shall be corrected by the difference between the schedule of the major project or of the aid scheme initially transmitted by the Member State and the schedule of the major project or of the aid scheme, which is established at the time of the Commission decision on the major project or the aid scheme. The annual schedule may be modified in accordance with the procedure referred to in Article 40(3), in exceptional and duly justified cases.

Article 94

Interruption of delay for legal proceedings and administrative appeals

The period for automatic decommitment referred to in Article 92(1) shall be interrupted, for the amount relating to the operations concerned, for the duration of legal proceedings or an administrative appeal having suspensory effect, on condition that the Member State sends the Commission information stating the reasons by 31 December of year n+2.

For that part of commitments still open on 31 December 2015, the time limit referred to in Article 92(2) shall be interrupted under the same conditions as those for the amount relating to the operations concerned.

Article 95

Exceptions to the automatic decommitment

The following shall be disregarded in calculating the automatic decommitment:

a) that part of the budget commitment for which a payment request has been made but whose reimbursement has been interrupted, withheld or suspended by the Commission on 31 December of year n+2 in accordance with Article 89, 90 and 91.

Whether these amounts are finally taken into account or not shall depend on the outcome of the problem resulting in the withholding, interruption or suspension of payment.

b) that part of the budget commitment for which a payment request has been made but whose reimbursement has been capped in particular due to a lack of budget resources.

c) that part of the budget commitment for which it has not been possible to make an acceptable payment request for reasons of *force majeure* seriously affecting implementation of the operational programme. The national authorities claiming *force majeure* must demonstrate the direct consequences on the implementation of all or part of the operational programme.

Article 96

Procedure

1. The Commission shall inform the Member State and the authorities concerned in good time whenever there is a risk of application of the automatic decommitment provided for in Article 92. The Commission shall inform the Member State and the authorities concerned of the amount of the automatic decommitment resulting from the information in its possession.

   The Member State shall have two months' time from the date of receipt of that information to agree to the amount or submit its observations. The Commission shall carry out the automatic decommitment not later than nine months after the time limit referred to in Article 92.

2. The Fund's contribution to the operational programme shall be reduced, for the year concerned, by the amount automatically decommitted. The Member State shall produce a revised financing plan to spread the reduced amount of assistance over the priorities of the operational programme. Failing this, the Commission shall reduce the amounts allocated to each priority in proportion.

SECTION 8
PARTIAL CLOSURE

Article 97

Partial closure

1. Partial closure of operational programmes may be made at periods selected by the Member State.

   Partial closure shall relate to completed operations for which a final payment has been made to the beneficiary not later than 31 December of year n-1. For the

purposes of this Regulation, operations shall be deemed completed where the activities under it have been actually carried out and the beneficiary has received a final payment or the beneficiary has provided a document of equivalent effect to the managing authority.

2. The amount of payments corresponding to completed operations shall be identified in the statements of expenditure.

Partial closure shall be made on condition that the managing authority sends the following to the Commission by 30 June of year n:

a) a statement of expenditure relating to those operations;

b) a statement certifying the legality and regularity of the transactions concerned by the statement of expenditure, issued by the audit authority for the programme referred to in Article 61.

Article 98

Withholding of documents

1. The managing authority shall keep available to the Commission a list of completed operations for which a final payment has been received.

2. The managing authority shall ensure that all the supporting documents regarding expenditure and audits on the operations concerned are kept available for the Commission and the European Court of Auditors. The documents shall be kept available at least for a period of three years following the partial closure of an operational programme without prejudice to the rules governing State aid. The documents shall be kept either in the form of the originals or in versions certified to be in conformity with the originals on commonly accepted data carriers. This period shall be interrupted either in the case of legal proceedings or at the request of the Commission stating the reasons.

3. Any financial corrections made in accordance with Articles 99 and 100 concerning operations subject to a partial closure shall be intended as net financial corrections.

CHAPTER II
FINANCIAL CORRECTIONS

SECTION 1
FINANCIAL CORRECTION BY THE MEMBER STATES

Article 99

Financial corrections by Member States

1. The Member States shall in the first instance bear the responsibility for investigating irregularities, acting upon evidence of any major change affecting the nature or the conditions for the implementation or control of assistance and making the financial corrections required.

2. The Member State shall make the financial corrections required in connection with the individual or systemic irregularities detected in operations or operational programmes. The corrections made by a Member State shall consist in recovering all or part of the Community contribution. The Member State shall take into account the nature and gravity of the irregularities and the financial loss to the Fund.

   The Community funds released in this way may be re-used by the Member State until 31 December 2015 for the operational programme concerned in accordance with the provisions referred to in paragraph 3.

   Member States shall include in the annual execution and control report sent to the Commission under Article 61 and 66 a list of cancellation proceedings initiated in the year concerned.

3. The contribution of the Funds cancelled in accordance with paragraph 2 may not be re-used for the operation or operations that were the subject of the correction, nor, where a financial correction is made for a systemic error, for operations within the priority where this systemic error occurred.

   Member States shall inform the Commission in the report referred to in Article 66 of how they have decided or propose to re-use the Funds cancelled and, if appropriate, to amend the financial plan for the operational programme.

4. In the case of systemic irregularities the Member State shall extend its enquiries to cover all operations liable to be affected.

SECTION 2
FINANCIAL CORRECTIONS BY THE COMMISSION

Article 100

Criteria for the corrections

1. The Commission may make financial corrections by cancelling all or part of the Community contribution to an operational programme where after carrying out the necessary examination it concludes that:

   a) there is a serious deficiency in the management and control system of the programme which has put at risk the Community contribution already paid to the programme;

   b) expenditure contained in a certified statement of expenditure is irregular and has not been corrected by the Member State prior to the opening of the correction procedure under this paragraph;

   c) a Member State has not complied with its obligations under Article 69 prior to the opening of the correction procedure under this paragraph.

2. The Commission shall base its financial corrections on individual cases of irregularity identified, taking account of the systemic nature of the irregularity to determine whether a flat-rate or extrapolated correction should be applied. Where the case of irregularity relates to a statement of expenditure for which a positive assurance had previously been given in accordance with the Article 61(1), point e) ii) in an annual control report, there will be a presumption of a systemic problem giving rise to the application of a flat-rate or extrapolated correction, unless the Member State can provide proof within two months to rebut this presumption.

3. The Commission shall, when deciding the amount of a correction, take account of the importance of the irregularity and the extent and financial implications of the deficiencies found in the operational programme concerned.

4. Where the Commission bases its position on the facts established by auditors other than those of its own services, it shall draw its own conclusions regarding the financial consequences, after examining the measures taken by the Member State concerned under Article 70, the reports supplied under Regulation (EC) No 1681/94, and any replies from the Member State.

5. When a Member State doe not respect its obligations as referred to in Article 13(4), the Commission may make a financial correction by cancelling all or part of the Community contribution to the Member State concerned.

Article 101

Procedure

1. Before taking a decision on a financial correction, the Commission shall open the procedure by informing the Member State of its provisional conclusions and requesting the Member State to submit its comments within two months.

   Where the Commission proposes financial corrections on the basis of extrapolation or at a flat rate, the Member State shall be given the opportunity to demonstrate, through an examination of the files concerned, that the actual extent of irregularity was less than the Commission's assessment. In agreement with the Commission, the Member State may limit the scope of this examination to an appropriate proportion or sample of the files concerned. Except in duly justified cases, the time allowed for this examination shall not exceed a further period of two months after the two-month period referred to above.

2. The Commission shall take account of any evidence supplied by the Member State within the time limits.

3. Where the Member State does not accept the provisional conclusions of the Commission, the Member State shall be invited to a hearing by the Commission, in which both sides in cooperation based on the partnership make efforts to reach an agreement concerning the observations and the conclusions to be drawn from them. The Commission shall take a decision on the financial correction in the absence of agreement within six months of the date of the hearing. If no hearing takes place, the six-month period shall begin to run from the date of reception of the Member State's rejection of the invitation to a hearing.

Article 102

Repayment

1. Any repayment due to be made to the Commission shall be effected before the due date indicated in the order for recovery drawn up in accordance with Article 72 of the implementing rules of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities[12]. This due date shall be the last day of the second month following the issuing of the order.

2. Any delay in effecting repayment shall give rise to interest on account of late payment, starting on the due date and ending on the date of actual payment. The rate of such interest shall be one-and-a-half percentage points above the rate applied by the European Central Bank in its main refinancing operations on the first working day of the month in which the due date falls.

---

[12] Regulation (EC) No 2352/2002, OJ L 351, 28.12.2002.

Article 103

Obligations of Member States

A financial correction by the Commission shall not prejudice the Member State's obligation to pursue recoveries under Article 100 and to recover state aid under Article 14 of Regulation (EC) No 659/1999.

TITLE VIII

COMMITTEES

CHAPTER I
ERDF, COHESION FUND AND FUND COORDINATION COMMITTEE

Article 104

Committee and procedures

1. The Commission shall be assisted by the ERDF, Cohesion Fund and Fund Coordination Committee (hereinafter: the "committee").

2. Where reference is made to this paragraph, the advisory procedure laid down in Article 3 of Decision 1999/468/EC shall apply, in compliance with Article 7(3) thereof.

3. Where reference is made to this paragraph, the management procedure laid down in Article 4 of Decision 1999/468/EC shall apply, in compliance with Article 7(3) thereof.

   The period referred to in Article 4(3) of Decision 1999/468/EC is fixed at one month.

4. The committee shall draw up its rules of procedure.

5. The EIB and the EIF shall appoint a non-voting representative.

CHAPTER II
COMMITTEE UNDER ARTICLE 147 OF THE TREATY

Article 105

Committee under Article 147 of the Treaty

1. The Committee set up under Article 147 of the Treaty which assists the Commission in the management of the ESF, shall be composed of one government representative, one representative of the workers' organisations and one representative of the employers' organisations from each Member State. The Member of the Commission responsible for chairing the Committee may delegate that responsibility to a senior Commission official.

2. Each Member State shall appoint an alternate for each representative of each category referred to in the previous paragraph. In the absence of one member, the alternate shall be automatically entitled to take part in the proceedings.

3. The members and alternates shall be appointed by the Council, acting on a proposal from the Commission, for a period of three years. They may be reappointed. The Council shall, as regards the composition of the Committee, endeavour to ensure fair representation of the different groups concerned. For the items on the agenda affecting it, the EIB and the EIF may appoint a non-voting representative.

4. The Committee shall be consulted where it discusses the following questions:

   a) draft Commission decisions on the strategic national reference frameworks;

   b) the categories of technical assistance measures referred to in Article 43 in the case of support from the ESF.

5. The Commission may consult the Committee on questions other than those referred to in paragraph 4.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 106

Transitional provisions

1. This Regulation shall not affect the continuation or modification, including the total or partial cancellation, of assistance approved by the Council or by the Commission on the basis of Regulations (EEC) No 2052/88, (EEC) No 4253/88, (EC) No 1164/94

and (EC) No 1260/1999, or any other legislation which applies to that assistance on 31 December 2006.

2. In drawing up Community assistance, the Commission shall take account of any measure already approved by the Council or by the Commission before the entry into force of this Regulation and having financial repercussions during the period covered by that assistance.

3. Partial sums committed for assistance approved by the Commission between 1 January 2000 and 31 December 2006 for which the documents required for closure of the assistance have not been sent to the Commission by the deadline for submitting the final report shall be automatically decommitted by the Commission no later than 31 December 2010, giving rise to the repayment of amounts unduly paid.

The documents required for closure of the assistance shall be the request for payment of the balance, the final implementation report and the statement drawn up by a person or department having a function independent of the managing body summarising the conclusions of the audits carried out and assessing the validity of the request for payment of the final balance and the legality and regularity of the transactions covered by the final certificate of expenditure, as referred to in Article 38(1)(f) of Regulation (EC) No 1260/1999.

Amounts relating to operations or programmes which have been suspended due to legal proceedings or administrative appeals having suspensory effect shall be disregarded in calculating the amount to be automatically decommitted.

Article 107

Review clause

The Council shall review this Regulation on by 31 December 2013 at the latest in accordance with the procedure laid down in Article 161 of the Treaty.

Article 108

Repeal

Regulation (EC) No 1260/99 is hereby repealed with effect from 1 January 2007.

References to Regulation (EC) No 1260/99 shall be construed as references to this Regulation.

Article 109

Entry into force

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from 1 January 2007.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President

ANNEX

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

Annual breakdown of commitment appropriations for 2007 to 2013
(referred to in Article 15)

(EUR million – 2004 prices)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
46 333	47 168	47 879	48 024	48 163	48 923	49 704

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

[notificata con il numero C(2003) 1422]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su richiesta del Consiglio «industria» del 28 maggio 1990, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese [1], era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell'ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di Fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza.

(2) La raccomandazione 96/280/CE è stata ampiamente applicata dagli Stati membri e la definizione contenuta nel suo allegato è stata ripresa in particolare nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [2]. Oltre che provvedere al necessario adeguamento agli sviluppi economici, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato di suddetta raccomandazione, vanno anche considerate talune difficoltà di interpretazione emerse nel corso della sua applicazione, nonché le osservazioni provenienti dalle imprese. Viste le modificazioni da apportare alla raccomandazione 96/280/CE e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire detta raccomandazione.

(3) Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

(4) Il criterio del numero degli occupati (in prosieguo «il criterio degli effettivi») rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l'introduzione di un criterio finanziario costituisce il complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un'impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto ai concorrenti. Non sarebbe però auspicabile prendere in considerazione come criterio finanziario solo il fatturato, dato che il fatturato delle imprese nel settore del commercio e della distribuzione è normalmente più elevato di quello del settore manifatturiero. Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, che riflette l'insieme degli averi di un'impresa, ed uno dei due criteri può essere superato.

(5) Per quanto concerne le soglie per il fatturato, esse riguardano imprese che svolgono attività economiche estremamente diverse. Per non ridurre indebitamente il vantaggio derivante dall'applicazione della definizione è opportuno procedere ad un'attualizzazione, tenendo conto dell'andamento sia dei prezzi che della produttività.

[1] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
[2] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(6) Per quanto concerne le soglie per il totale di bilancio, in mancanza di elementi nuovi è opportuno confermare l'approccio che consiste nell'applicare alle soglie del fatturato un coefficiente basato sul rapporto statistico esistente tra queste due variabili. L'andamento statistico osservato implica un aumento più rilevante della soglia del fatturato. Essendo tale andamento diverso a seconda della dimensione delle imprese, per riflettere il più fedelmente possibile l'andamento economico e non penalizzare le microimprese e le piccole imprese rispetto a quelle di dimensioni medie è opportuno anche modulare il suddetto coefficiente. Per le microimprese e le piccole imprese il coefficiente è molto vicino a 1. Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per tali categorie va mantenuta la stessa cifra per la soglia del fatturato e per la soglia del totale di bilancio.

(7) Come espresso nella raccomandazione 96/280/CE, le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri, la BEI ed il FEI possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di PMI. Per motivi legati alla semplificazione amministrativa si deve anche consentire la selezione di un solo criterio, quello degli effettivi, per l'attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l'impiego e il rispetto di determinati criteri finanziari.

(8) A seguito dell'approvazione, della Carta europea delle piccole imprese da parte del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira, svoltosi nel giugno 2000, è inoltre opportuno definire con maggiore precisione le microimprese, che costituiscono una categoria di piccole imprese particolarmente importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro.

(9) Per meglio valutare la realtà economica delle PMI ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese. Il livello del 25 % di partecipazione quale soglia, indicata dalla raccomandazione 96/280/CE, al di sotto della quale l'impresa è considerata autonoma, rimane immutato.

(10) Per promuovere la costituzione di imprese, il finanziamento delle PMI con fondi propri e lo sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter essere considerate autonome anche in presenza di una partecipazione uguale o superiore al 25 %, di determinate categorie di investitori che svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare le condizioni applicabili a tali investitori. Le persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono attività regolare di investimento in capitali di rischio («business angels») sono menzionate in modo specifico poiché, rispetto agli altri investitori in capitale di rischio, la loro funzione di fornire appropriata consulenza ai nuovi imprenditori rappresenta un contributo prezioso. Il loro investimento in capitale proprio fornisce anche un complemento all'attività delle società di capitale di rischio, fornendo importi più limitati in stadi precoci dell'esistenza dell'impresa.

(11) Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all'oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Per rafforzare le misure di promozione degli investimenti di fondi propri nelle PMI è stata inserita una presunzione juris tantum che non vi sia un influenza dominante sull'impresa in questione, riprendendo i criteri dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di talune forme societarie ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

(12) Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l'esame di tali relazioni è opportuno limitare l'esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza ([4]).

(13) Al fine di evitare distinzioni arbitrarie tra i vari enti pubblici di uno Stato membro e a fini di certezza del diritto, è necessario confermare che un'impresa in cui almeno il 25 % dei diritti di capitale o di voto è controllato da un organismo collettivo pubblico o da un ente pubblico non è una PMI.

(14) Per alleviare l'onere amministrativo gravante sulle imprese, agevolare e accelerare il trattamento amministrativo di dossier per i quali è richiesta la qualifica di PMI, è opportuno prevedere la possibilità a dichiarazioni sull'onore delle imprese stesse, che attestino determinate caratteristiche dell'impresa in questione.

([1]) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
([2]) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.
([3]) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
([4]) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

(15) È opportuno precisare chi debba essere compreso tra il personale pertinente ai fini della definizione di PMI. Per incentivare lo sviluppo della formazione professionale e della formazione in alternanza è auspicabile non tenere conto, nel calcolo del numero di dipendenti, degli apprendisti e degli studenti con contratto di formazione professionale. Non dovrebbero essere contabilizzati nemmeno i dipendenti in congedo di maternità o in congedo parentale.

(16) I vari tipi di imprese definiti in funzione delle relazioni con altre imprese corrispondono a gradi di integrazione oggettivamente diversi. Di conseguenza è opportuno applicare modalità diverse a ogni tipo di impresa per effettuare il calcolo dei dati quantitativi relativi alla loro attività e al loro potere economico,

FORMULA LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

1. La presente raccomandazione riguarda la definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo.

2. Si raccomanda agli Stati membri, alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI):

a) di uniformarsi al titolo I dell'allegato per tutti i loro programmi destinati alle microimprese, alle imprese medie o alle piccole imprese;

b) di adottare i provvedimenti necessari in vista dell'impiego delle classi di dimensioni di cui all'articolo 7 dell'allegato, in particolare per elaborare un bilancio dell'impiego degli strumenti finanziari comunitari.

Articolo 2

Le soglie indicate all'articolo 2 dell'allegato costituiscono valori massimi. Gli Stati membri, la BEI, e il FEI possono stabilire, in taluni casi, soglie inferiori. Essi possono anche decidere di impiegare unicamente il criterio degli effettivi per l'attuazione di determinate politiche, eccetto nei settori disciplinati dalle varie normative in materia di aiuti pubblici.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Articolo 4

Gli Stati membri, la BEI e il FEI sono destinatari della presente raccomandazione.

Essi sono invitati a comunicare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, le misure adottate per conformarvisi, nonché, entro il 30 settembre 2005, i primi risultati della sua applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 7

Statistiche

La Commissione adotta le misure necessarie per presentare le statistiche da essa elaborate in base alle classi di imprese seguenti:

a) da 0 a 1 persona;

b) da 2 a 9 persone;

c) da 10 a 49 persone;

d) da 50 a 249 persone.

Articolo 8

Riferimenti

1. Tutte le normative comunitarie o programmi comunitari che saranno modificati o adottati e che facciano menzione dei termini «PMI», «microimpresa», «piccola impresa» o «media impresa», o di termini simili dovrebbero fare riferimento alla definizione di cui alla presente raccomandazione.

2. Gli attuali programmi comunitari che utilizzano la definizione di PMI della raccomandazione 96/280/CE, continueranno, a titolo transitorio, a produrre effetti e ad essere applicati alle imprese che, all'atto della loro adozione, erano considerate PMI. Gli obblighi giuridici assunti dalla Commissione sulla base di tali programmi resteranno immutati.

Senza pregiudizio al primo comma, in suddetti programmi non potrà essere apportata alcuna modifica alla definizione di PMI se non adottando la definizione contenuta nella presente raccomandazione, in conformità al paragrafo 1.

Articolo 9

Revisione

Sulla base di un bilancio relativo all'applicazione della definizione di cui alla presente raccomandazione, elaborato entro il 31 marzo 2006 e prendendo in considerazione le eventuali modificazioni dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE riguardante la definizione delle imprese collegate ai sensi di tale direttiva, la Commissione adegua, per quanto necessario, la definizione di cui alla presente raccomandazione, in particolare le soglie relative al fatturato e al totale di bilancio, al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento economico all'interno della Comunità.

ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

(Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure)

(1999/C 288/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

(1) Nel 1994 la Commissione ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [1]. Tali orientamenti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1999 [2]. Nel 1997 la Commissione vi ha aggiunto disposizioni particolari per il settore agricolo [3].

(2) Mediante questi nuovi orientamenti, il cui testo s'ispira ai precedenti, la Commissione intende apportare modifiche e chiarimenti dovuti a diversi fattori. Innanzi tutto, il completamento del mercato interno richiede una vigilanza più rigorosa in materia di aiuti di Stato. Il sesto e settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori [4] indicano un aumento del volume degli aiuti ad hoc e soprattutto degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, a prescindere dagli aiuti concessi nei nuovi Länder tedeschi dalla Treuhandanstalt o dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Inoltre, l'introduzione della moneta unica accelererà la crescita degli scambi intracomunitari e gli effetti degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sulle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità risulteranno ancora più accentuati. Inoltre, nel suo piano d'azione per il mercato interno [5], la Commissione si è impegnata a rendere più severe le regole relative agli aiuti di questo tipo, sia pure tenendo conto del ruolo che aiuti di importo adeguato possono svolgere per assicurare l'accompagnamento sociale delle ristrutturazioni. Di conseguenza, la Commissione intende chiarire le norme applicabili in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, nel contempo, definire in maniera più rigorosa gli orientamenti in base ai quali procedere al loro esame.

(3) Gli aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incorraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni. Questo può avvenire, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, eccezionalmente, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa di imprese potrebbe determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto.

2. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. CONCETTO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

(4) Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un'impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(5) In particolare, l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a) se si tratta di società a responsabilità limitata [6], qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto [7] e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata [8], qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

---

[1] GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

[2] GU C 67 del 10.3.1999, pag. 11.

[3] GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. Cfr. inoltre la nota in calce relativa alla sezione 5.

[4] COM(1998) 417 def. e COM(1999) 148 def.

[5] CSE(97) 1 def.

[6] Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) quale modificata, in particolare, dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

[7] Per analogia con le disposizioni della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1).

[8] Si tratta in particolare delle forme di società che figurano all'articolo 1 della direttiva 90/605/CEE.

(6) Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto. Nei casi più gravi l'impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

(7) Ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa di nuova costituzione ([9]) non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria, caso che può presentarsi, in particolare, quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi ([10]).

(8) Una società che fa parte di un gruppo non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo si possa dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

2.2. DEFINIZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

(9) Gli orientamenti trattano sia degli aiuti per il salvataggio che di quelli per la ristrutturazione, perché in entrambi i casi i poteri pubblici si trovano di fronte ad imprese in difficoltà ed il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione.

(10) Un aiuto per il salvataggio è transitorio per sua stessa natura. Esso deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, e/o al tempo necessario affinché la Commissione possa pronunciarsi in merito a detto piano.

(11) Una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su base di una maggiore efficacia, con l'abbandono in generale delle attività non più redditizie; la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; talvolta la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione industriale deve essere di norma accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, eliminazione dell'indebitamento). Ai sensi dei presenti orientamenti, una ristrutturazione non può invece limitarsi solo ad un aiuto finanziario destinato a colmare le perdite pregresse senza intervenire sulle cause di tali perdite.

2.3. CAMPO D'APPLICAZIONE

(12) Gli orientamenti si applicano a tutti i settori d'attività (esclusi quelli di ambito CECA), fatte salve le regole settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà ([11]). La sezione 5 integra negli orientamenti le regole specifiche relative all'agricoltura adottate nel 1997.

2.4. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(13) Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per loro stessa natura, tendenzialmente falsono la concorrenza. Nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, essi ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(14) Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere forme diverse, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o di contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti. Salvo espressa indicazione contraria di altro testo comunitario in materia di aiuti di Stato, gli aiuti al salvataggio devono invece limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti (cfr. punti 23-27).

(15) Gli aiuti possono provenire dall'amministrazione pubblica a qualunque livello ([12]) (centrale, regionale o locale) o da qualsiasi «impresa pubblica» secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, sulla trasparenza delle rela-

([9]) La costituzione da parte di un'impresa di una società controllata, al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa.

([10]) Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999.

([11]) Queste regole specifiche esistono per il settore della costruzione navale [regolamento (CE) n. 1540/98 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1)], per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica (GU C 279 del 15.9.1999, pag. 1) e per il settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

([12]) Compresi gli aiuti cofinanziati con fondi comunitari.

zioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ([13]). Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono pertanto essere erogati, per esempio, da holding di Stato o società di investimento finanziate con fondi pubblici ([14]).

(16) Per stabilire se gli apporti di capitali da parte dei pubblici poteri in imprese di proprietà statale comportino elementi di diritto, il criterio di riferimento, è il principio dell'«investitore privato in economia di mercato» ([15]). In base a tale principio l'erogazione di fondi o la concessione di garanzie ad un'impresa non è considerata aiuto di Stato nei casi in cui un investitore privato operante razionalmente in un'economia di mercato sarebbe stato disposto di fornire le risorse necessarie.

(17) Quando invece le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è da ritenere probabile che gli apporti finanziari contengano elementi di aiuto di Stato. Queste operazioni finanziarie devono pertanto essere previamente notificate alla Commissione, eventualmente mediante notifica di un regime in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato ([16]). La presunzione della presenza di un aiuto s'impone qualora il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto soffra di sovraccapacità strutturale a livello della Comunità o del SEE oppure il settore nel suo complesso sia in difficoltà.

(18) La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

2.5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(19) L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede le possibilità di compatibilità con il mercato comune per gli aiuti che ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)] che non sono oggetto del presente documento — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dalla Commissione «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (. . .), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(20) La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, quando siano rispettate le condizioni indicate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese da salvare o da ristrutturare siano ubicate in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), secondo le modalità esposte ai punti 53 e 54.

2.6. ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(21) Infine va sottolineato che la Commissione non può autorizzare gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nel caso in cui le loro modalità, inerenti all'oggetto dell'aiuto, violino disposizioni del trattato (e del diritto derivato) diverse dagli articoli 87 e 88.

3. CONDIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE NOTIFICATI INDIVIDUALMENTE ALLA COMMISSIONE

(22) Il presente capitolo si rifersice unicamente agli aiuti notificati individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, la Commissione può autorizzare anche dei regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono esposte al capitolo 4.

3.1. AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(23) Per essere autorizzati dalla Commissione gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 12, devono:

a) consistere di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ([17]). Nei due casi di specie di credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione;

([13]) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35, modificata dalla direttiva 93/94/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

([14]) Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22.3.1977, causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania, Racc. 1977, pag. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, comunicato stampa della Commissione IP(91) 1045.

([15]) Comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

([16]) Cfr. in particolare il punto 27 della comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.

([17]) Può essere ammessa un'eccezione nel caso di aiuti al salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente si solvibilità degli enti creditizi) (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14). Se del caso, ogni aiuto in forma diversa da quanto previsto alla lettera b) — in particolare un conferimento di capitale o un prestito subordinato — sarà preso in considerazione ai fini dell'eventuale determinazione delle contropartite nel quadro di un piano di ristrutturazione di cui ai punti 35-39).

b) essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate [18];

c) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri;

d) essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato membro di presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata;

e) limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura delle spese salariali o dell'approvvigionamento corrente) nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto.

(24) L'autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio copre un periodo di un massimo di sei mesi oppure, qualora lo Stato membro abbia presentato un piano di ristrutturazione entro tale termine, fino alla data in cui la Commissione avrà preso una decisione su detto piano. A seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro.

(25) L'aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione eccezionale di mantenimento delle attività, riguardante un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. Non può essere invece autorizzata una serie di operazioni ripetute di salvataggio che di fatto si limitino a mantenere semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali esistenti su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri.

(26) Qualora entro il termine di sei mesi lo Stato membro non abbia rispettato l'impegno di cui al punto 23, lettera d), e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, la Commissione darà avvio alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

(27) L'autorizzazione di un aiuto per il salvataggio, inoltre, è totalmente svincolata da un'eventuale successiva autorizzazione di aiuti rientranti in un piano di ristrutturazione, che dovranno essere valutati in base ai propri meriti intrinseci.

3.2. AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

3.2.1. **Principi di base**

(28) Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che la concessione aiuti alla ristrutturazione non è contraria all'interesse della Comunità. Ciò sarà possibile solo in funzione di criteri rigorosi e della garanzia che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in vita dell'impresa (in particolare qualora si accerti che l'effetto netto di licenziamenti conseguenti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effeti sui fornitori, accentuerebbero i problemi locali, regionali o nazionali in materia di occupazione oppure, eccezionalmente, che la sua scomparsa potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio) e, se del caso, da contropartite sufficienti a favore dei concorrenti.

3.2.2. **Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti**

(29) Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite, alle piccole e medie imprese e al settore agricolo (cfr. punti 53, 54 e 55 e sezione 5), la Commissione autorizza gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

a) *Ammissibilità dell'impresa*

(30) L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (cfr. punti 4-8).

b) *Ripristino della redditività*

(31) La concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione.

(32) Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile, che impegna lo Stato membro e da presentarsi alla

[18] Il rimborso del prestito connesso ad aiuti per il salvataggio può eventualmente essere coperto con gli aiuti alla ristrutturazione che siano ulteriormente autorizzati dalla Commissione.

Commissione corredato di tutte le indicazioni utili, tra cui uno studio di mercato [19]. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(33) Il piano di ristrutturazione descrive le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso tiene conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso permette all'impresa una transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse.

(34) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto delle proprie risorse.

c) *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto*

(35) È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero «contrari all'interesse comune» e quindi incompatibili con il mercato comune.

(36) Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l'impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. Se il (i) mercato(i) in causa [20] è trascurabile a livello comunitario e del SEE, oppure se la quota(e) di questo(i) mercato(i) detenuta(e) dall'impresa è trascurabile, è lecito suppore che non vi è distorsione indebita della concorrenza. Pertanto si deve ritenere che tale condizione non riguarda quindi generalmente le piccole e medie imprese, salvo se esistano disposizioni settoriali nelle regole della concorrenza in materia di aiuti di Stato che prevedano il contrario.

(37) La limitazione o riduzione forzata della presenza sul mercato o sui mercati rilevante(i) sui quali opera l'impresa rappresenta una contropartita per i concorrenti e deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o mercati). La Commissione stabilisce la portata di tale riduzione basandosi sullo studio di mercato che accompagna il piano di ristrutturazione oltre che, quando è stata avviata la procedura, sulle informazioni fornite a coloro che intervengono. La riduzione della presenza dell'impresa viene realizzata nel quadro del piano di ristrutturazione e attraverso le condizioni ad esso eventualmente collegate.

(38) Eccezioni all'obbligo di contropartite possono essere ammesse solo quando tali riduzioni o limitazioni potrebbero comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando indirettamente luogo, per esempio, a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto.

(39) Le contropartite potranno assumere forme diverse, a seconda che l'impresa operi o meno su un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. Ai fini della valutazione della sovraccapacità del mercato, la Commissione può prendere in considerazione tutti gli elementi utili di cui sia a conoscenza:

i) nel caso esista una sovraccapacità produttiva strutturale su scala comunitaria o del SEE, in un mercato in cui il beneficiario degli aiuti continua ad esplicare la propria attività, il piano di ristrutturazione deve contribuire al risanamento di tale mercato, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto e ai

[19] Le informazioni indispensabili affinché la Commissione possa procedere in maniera soddisfacente all'esame degli aiuti sono precisate all'allegato I.

[20] Quale definito dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (paragrafo 7.6, GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7): «il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. Eventualmente il mercato rilevante può essere mondiale». Una nota a piè di pagina precisa che se l'investimento riguarda la fabbricazione di prodotti intermedi, il mercato rilevante può essere quello del prodotto finale, se il grosso della produzione non è venduto direttamente sul mercato del prodotto intermedio.

suoi effetti sul mercato rilevante, attraverso una riduzione irreversibile della capacità di produzione. Una riduzione delle capacità è irreversibile quando gli impianti interessati sono resi definitivamente inidonei a produrre ai livelli precedenti oppure sono convertiti in maniera permanente ad altro uso. A questo proposito, non è sufficiente vendere la capacità in eccesso ai concorrenti, a meno che l'impianto non venga venduto per essere utilizzato in un mercato geografico in cui il mantenimento in esercizio dell'impianto stesso non abbia alcun effetto significativo sulla situazione concorrenziale nella Comunità. L'obbligo di ridurre la capacità deve avere come scopo la riduzione della presenza dell'impresa assistita sul(i) mercato(i) interessato(i);

ii) se invece il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale nella Comunità o nel SEE, la Commissione valuterà comunque l'opportunità di esigere una contropartita; qualora la contropartita preveda una riduzione della capacità dell'impresa interessata, tale riduzione potrà assumere la forma di una cessione di attività o di affiliate. La Commissione dovrà valutare le contropartite proposte dallo Stato membro, in qualsiasi forma, e stabilire se la loro portata sia sufficiente ad attenuare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza. Nell'esaminare le necessarie contropartite, la Commissione terrà conto della situazione del mercato e, in particolare, del suo livello di crescita e del grado di copertura della domanda.

d) *Aiuto limitato al minimo*

(40) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compreso tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. A tal fine la Commissione esamina il livello del passivo dell'impresa, a ristrutturazione avvenuta e dopo qualsiasi riporto o riduzione di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività grazie ad una procedura concorsuale per insolvenza ([21]). Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività.

([21]) Cfr. punto 6.

(41) In tutti i casi deve essere dimostrato alla Commissione che l'aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell'impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia falsare la concorrenza.

e) *Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto*

(42) Oltre alle contropartite di cui ai punti 35-39 e qualora disposizioni di questo tipo non siano state adottate dallo Stato membro, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari affinché la concorrenza non venga falsata in misura contraria al comune interesse. In particolare lo Stato membro interessato potrà essere obbligato:

i) ad adottare lui stesso delle misure (ad esempio, obbligo di aprire determinati mercati ad altri operatori comunitari);

ii) ad imporre determinate misure al beneficiario (ad esempio, divieto di agire come «price leader» su determinati mercati);

iii) a non concedere al beneficiario aiuti con altri obiettivi durante il periodo della ristrutturazione.

f) *Piena attuazione del programma di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione*

(43) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione e da questa approvato, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione. La Commissione considera il non rispetto del piano o delle obbligazioni come un abuso dell'aiuto.

(44) Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e comportanti l'erogazione di importi cospicui, la Commissione potrà esigere che l'aiuto alla ristrutturazione sia suddiviso in più versamenti, che potrà subordinare:

i) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione in ogni singola tappa nel rispetto del calendario previsto,

oppure

ii) alla sua autorizzazione preventiva di ciascun versamento, dopo verifica della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione.

g) *Controllo e relazione annuale*

(45) La Commissione deve poter controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro.

(46) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata alla Commissione, di regola, entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno quindi essere trasmesse alla Commissione, almeno su base annuale, a scadenze fisse, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non verranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di controllare l'esecuzione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni conterranno in particolare tutti i dati utili relativi agli aiuti, a qualunque finalità, concessi a titolo individuale o nell'ambito di un regime, che l'impresa ha potuto ricevere nel periodo di ristrutturazione (cfr. punti 90-93 «Misure opportune»). Quando sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, la Commissione potrà richiedere relazioni più frequenti.

(47) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale del conto economico e del bilancio della società beneficiaria, a meno che non esistano disposizioni più restrittive nella decisione d'autorizzazione.

3.2.3. **Principio dell'«aiuto unico» («una tantum»)**

(48) Onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito, gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta. Quando presenta alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, anche concesso prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, compresi eventuali aiuti non notificati [22]. In tale ipotesi, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione [23] oppure si sia rinunciato a dare esecuzione al piano previsto, la Commissione di regola [24] non autorizzerà la concessione di un nuovo aiuto alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa [25]. Per circostanza imprevedibile si intende la circostanza che non poteva assolutamente essere prevista al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione.

(49) Le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che ne determini il risanamento del bilancio, la riduzione dei debiti o la liquidazione dei debiti pregressi, non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

(50) Nel caso di un'impresa che rilevi gli attivi di un'altra impresa, sottoposta ad una delle procedure di cui al punto 49 o a una procedura concorsuale per insolvenza e che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, non si applica al nuovo acquirente il principio dell'aiuto una tantum purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) il nuovo acquirente sia chiaramente distinto dall'impresa precedente;

b) abbia rilevato gli attivi ceduti dall'altra impresa al prezzo di mercato (evitando in questo modo una «fuga» verso la nuova impresa degli aiuti versati alla precedente);

---

[22] In caso di aiuto non notificato, nella sua analisi la Commissione tiene conto della possibilità che l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune su base diversa da quella di un aiuto alla ristrutturazione.

[23] Salvo indicazione contraria, la data di completamento della ristrutturazione sarà, di norma, la data limite per la realizzazione delle varie misure previste nel piano di ristrutturazione (cfr. allegato 1, punto IV, sesto trattino).

[24] Tenuto conto del grado di liberalizzazione e delle specificità di ciascun settore, da segnalare due situazioni:
— nel settore del trasporto aereo, completamente liberalizzato dal 1997, la Commissione applicherà il principio dell'aiuto unico nei limiti e condizioni delle Linee direttive relative agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione,
— in altri settori, se gli effetti della liberalizzazione dei mercati comunitari precedentemente chiusi alla libera concorrenza hanno determinato nuove circostanze economiche, si possono prevedere deroghe.

[25] Ai fini di questo paragrafo, non si terrà conto degli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 1996 ad imprese della Repubblica democratica tedesca e dichiarati dalla Commissione compatibili con il mercato comune. Inoltre, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai casi di aiuti alle imprese in questione notificati fino al 31 dicembre 2000. La Commissione ribadisce comunque il principio che gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero di regola essere necessari solo un'unica volta e valuterà detti casi alla luce di tale principio.

c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e il rilevamento tramite acquisto non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'«aiuto una tantum» (il che potrebbe essere constatato dalla Commissione qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dal nuovo acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli attivi dalla precedente impresa).

(51) Tuttavia, è necessario ricordare in questa sede che gli aiuti al rilevamento tramite acquisto degli attivi di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti (cfr. anche il punto 7).

3.2.4. **Modifica del piano di ristrutturazione**

(52) Se è stato autorizzato un aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro può richiedere alla Commissione di accettare delle modifiche del piano di ristrutturazione e dell'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività sempre in tempi accettabili;

b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali contropartite richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c) se le contropartite proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto proporzionalmente;

d) il nuovo calendario di realizzazione delle contropartite potrà subire un ritardo rispetto a quello adottato inizialmente soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato membro. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in maniera corrispondente.

3.2.5. **Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite**

(53) Dal momento che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità, secondo quanto sancito dall'articolo 158 del trattato, e che, a norma dell'articolo 159 [26] le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Del resto, visti i limiti delle risorse che la Comunità e gli Stati membri possono destinare alla promozione dello sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni considerate utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

(54) Pertanto, i criteri elencati ai punti da 29 a 52 valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo indicazione contraria nelle norme settoriali, le condizioni richieste per l'autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno esigenti per quanto riguarda l'ottenimento di contropartite. Se giustificata da esigenze di sviluppo regionale, la riduzione di capacità sarà inferiore a quella imposta nelle regioni non assistite e si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

3.2.6. **Aiuti per la ristrutturazione delle piccole e medie imprese**

(55) Gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI [27] alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione, ragione per cui è meno urgente l'esigenza che siano soddisfatte le condizioni indicate ai punti da 29 a 47: la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite (cfr. punti 35-39), salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi sul contenuto delle relazioni saranno minori (cfr. punti 45, 46 e 47). Per contro, alle PMI si applica appieno il principio dell'«aiuto una tantum» (cfr. punti 48-51).

3.2.7. **Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione**

(56) La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, riduzioni o la totale cessazione delle attività interessate dalle difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte

[26] L'articolo 159 del trattato recita: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione.»

[27] Come identificata nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per l'erogazione dell'aiuto [in particolare, nel caso in cui il settore sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale a livello comunitario e del SEE (cfr. punti 35-39)]. Qualunque sia la ragione che le giustifica, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(57) La legislazione sul lavoro degli Stati membri può includere regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni da erogare nel quadro di sistemi di prepensionamento sono versate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono da considerare come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, a condizione che sia lo Stato ad avere rapporti diretti con i lavoratori, senza che l'impresa si trovi coinvolta.

(58) Accanto alle indennità di licenziamento versate direttamente ai lavoratori e ai programmi di prepensionamento in loro favore, sono diffusi anche regimi generali di sostegno sociale in cui il governo si assume l'onere delle provvidenze pagate dall'azienda ai lavoratori licenziati e che vanno al di là dei suoi obblighi legali o contrattuali. Quando siano generalmente accessibili, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e prevedano la concessione automatica di detti vantaggi, tali regimi non sono considerati configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati ([28]).

(59) L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o di finanziare regimi di prepensionamento, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi di un'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(60) L'atteggiamento della Commissione nei confronti di questi aiuti è in linea di massima favorevole, poiché essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, in quanto agevolano i cambiamenti strutturali ed attenuano i problemi di ordine sociale: molto spesso, inoltre, essi attenuano le disparità tra gli obblighi imposti alle imprese dalle legislazioni nazionali.

(61) Oltre agli aiuti destinati a sostenere i costi delle indennità di licenziamento e di prepensionamento, i programmi di ristrutturazione comportano spesso anche l'erogazione di aiuti per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento e la formazione professionale, nonché assistenza per gli ex dipendenti che intendono dedicarsi a nuove attività. Per questo tipo di aiuti la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole.

(62) È necessario che gli aiuti illustrati ai punti da 56 a 61 siano chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione. In effetti, gli aiuti di interventi sociali destinati esclusivamente ai lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione della portata delle contropartite di cui ai punti da 35 a 39.

(63) Nell'interesse comune, la Commissione avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano, dallo Stato membro che concede l'aiuto, agli altri Stati membri.

4. REGIMI DI AIUTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

4.1. PRINCIPI GENERALI

(64) La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione comunitaria. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 2 e 3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preliminarmente approvato.

4.2. AMMISSIBILITÀ

(65) Nell'ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 5. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un'impresa in difficoltà.

([28]) Nella sentenza del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94 (Francia contro Commissione, «Kimberly Clark Sopalin», Racc. pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l'emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

4.3. CONDIZIONI D'AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(66) Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 23, lettere a), b), c) ed e). La condizione di cui al punto 23, lettera d), ai fini della presente sezione, è invece sostituita dalla condizione seguente:

d) gli aiuti al salvataggio possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi, durante il quale deve essere compiuta un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve o avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

Qualsiasi aiuto per il salvataggio che si protragga al di là di detto periodo dovrà essere notificato individualmente alla Commissione.

4.4. CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

(67) La Commissione autorizzerà regimi di aiuto alla ristrutturazione unicamente ove la concessione degli stessi sia subordinata alla realizzazione integrale da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

a) *Ripristino della redditività*: si applicano i criteri di cui ai punti da 31 a 34.

b) *Prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza*: tenuto conto della minore gravità delle distorsioni di concorrenza connesse agli aiuti alle PMI, il principio di cui ai punti da 35 a 39 di riduzione della presenza del beneficiario sul mercato rilevante non si applica, tranne nel caso in cui disposizioni settoriali, contenute nelle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, stipulino il contrario. I regimi devono invece esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano.

c) *Aiuti limitati al minimo necessario*: si applicano i principi di cui ai punti 40 e 41.

d) *Principio dell'aiuto «una tantum»*: si applica il principio dell'aiuto «una tantum» di cui ai punti da 48 a 51. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad effettuare notifiche individuali alla Commissione nei casi di deroga a tale principio:

i) dovuti a «circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa»;

ii) qualora siano rilevati attivi di un'altra impresa che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto di Stato al salvataggio o alla ristrutturazione.

e) *Modifica del piano di ristrutturazione*: qualsiasi modifica del piano deve rispettare le regole di cui al punto 52.

4.5. CONDIZIONI COMUNI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E/O LA RISTRUTTURAZIONE

(68) I regimi di aiuto devono indicare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa per un'operazione di salvataggio e/o di ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti eccedenti tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo di aiuti non può superare 10 milioni di EUR, incluso in caso di cumulo con altre fonti o altri regimi.

4.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(69) I punti 45, 46 e 47 non si applicano ai regimi. Tuttavia l'autorizzazione del regime sarà condizionata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate ([29]). Le relazioni devono anche comprendere un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a) la denominazione,

b) il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE ([30]),

c) il numero di persone occupate,

d) il fatturato annuo,

e) l'importo degli aiuti concessi,

f) se del caso, i dati relativi agli aiuti alla ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,

([29]) Cfr. lettera agli Stati membri del 22 febbraio 1994 in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee», vol. II. pag. 73.

([30]) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

g) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.

5. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO [31]

5.1. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

(70) In base ai punti da 35 a 39, 55 e 67, lettera b), l'esigenza di una contrapartita, di regola, non si applica alle piccole e medie imprese, salvo disposizioni settoriali prevedano diversamente. Nel settore agricolo la Commissione, di norma, esigerà una contropartita, secondo i principi enunciati ai punti da 35 a 39, da tutti i beneficiari di aiuti alla ristrutturazione, a prescindere dalla loro dimensione. Tuttavia gli Stati membri possono, in alternativa, applicare le disposizioni speciali per l'agricoltura esposte ai punti da 73 a 82.

5.2. DEFINIZIONI DI SOVRACCAPACITÀ

(71) Per il settore agricolo e ai fini dei presenti orientamenti, la sovraccapacità strutturale viene definita caso per caso dalla Commissione, tenuto conto, tra l'altro:

a) dell'ampiezza e della tendenza, per la categoria di prodotto considerato, delle misure di stabilizzazione del mercato adottate nel corso dell'ultimo triennio, in particolare delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato, dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e delle limitazioni settoriali previste dalla normativa comunitaria. Si ritiene che i prodotti di base cui si applicano quote di produzione non presentino sovraccapacità;

b) per quanto concerne il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle particolarità del settore nonché delle disposizioni ad esso applicabili, in particolare degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura [32] e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio [33].

5.3. AMMISSIBILITÀ AI REGIMI DI AIUTI AL SALVATAGGIO E ALLA RISTRUTTURAZIONE

(72) Il punto 65, concernente l'ammissibilità ai regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore delle piccole e medie imprese e più specificamente l'esonero dalla notifica individuale previsto per tali aiuti, non si applica al settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione). In questo settore e nel quadro dei regimi che saranno autorizzati, gli aiuti a favore delle PMI che non soddisfino le condizioni specificate in detto punto possono ciò non di meno essere esonerati dalla notifica individuale.

5.4. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

(73) La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, e in alternativa alle disposizioni generali contenute nella presente comunicazione riguardanti la riduzione della capacità, applicherà agli operatori del settore agricolo le disposizioni seguenti:

a) *Caso generale*

(74) Nel caso di sovraccapacità produttiva strutturale, si applica la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti stabilita ai punti da 35 a 39. Tuttavia, nel caso della produzione agricola primaria, tale condizione è sostituita da una riduzione della capacità o da una chiusura della durata minima di cinque anni:

i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori la riduzione della capacità produttiva deve essere in linea di massima pari al 16 % [34] della capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;

ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità deve essere in linea di massima pari all'8 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso.

(75) Nel determinare l'ammissibilità agli aiuti per la ristrutturazione e i relativi importi, non verranno presi in considerazione gli oneri dovuti al rispetto della quota comunitaria e delle relative disposizioni applicabili a livello dei singoli operatori.

b) *Caso particolare delle piccole imprese agricole*

(76) Ai fini della presente comunicazione, per piccole imprese agricole si intendono quegli operatori del settore agricolo che impiegano un massimo di dieci unità lavorative annuali.

---

[31] Comprendente, ai fini dei presenti orientamenti, la totalità degli operatori partecipanti alla produzione e/o al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, incluso il settore della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto tuttavia delle particolarità di questo settore e delle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

[32] GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

[33] GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

[34] Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione accordati nelle regioni assistite, comprese le zone sfavorite, la riduzione di capacità richiesta viene diminuita di due punti.

(77) Per le piccole imprese agricole, la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti si può ritenere soddisfatta a livello del mercato interessato (senza che si debbano considerare esclusivamente i beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e neppure solo alcuni di loro). Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della PAC, gli Stati membri possono scegliere il sistema di riduzione della capacità che intendono applicare alle piccole imprese agricole. In tali casi gli Stati membri devono, in linea di massima, dimostrare che:

i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori, il sistema ridurrebbe, nello Stato membro interessato, la capacità produttiva del 10 % (cfr. nota 34) nei settori caratterizzati da sovrapproduzione strutturale rispetto alla capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;

ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità produttiva deve essere pari al 5 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso; la riduzione può interessare prodotti che beneficiano realmente degli aiuti alla ristrutturazione o altri prodotti elencati nell'allegato I che presentano situazioni di sovrapproduzione strutturale.

Lo Stato membro deve inoltre dimostrare che la riduzione della capacità sarebbe aggiuntiva a quella applicabile in mancanza degli aiuti alla ristrutturazione.

(78) Qualora le misure di riduzione della capacità non si applichino al beneficiario degli aiuti, esse devono essere attuate entro due anni dalla data di raggiungimento delle condizioni indicate ai punti da 79 a 81.

c) *Condizioni particolari applicabili a tutti gli operatori del settore agricolo*

(79) In questo settore anche aiuti di entità molto ridotta possono soddisfare le condizioni indicate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, prendendo atto dei problemi pratici sollevati da una riduzione della capacità di produzione agricola primaria (e indirettamente di trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato) e nel rispetto del comune interesse che condiziona l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, rinuncerà a chiedere una riduzione della capacità nelle situazioni seguenti:

i) per le misure mirate ad una specifica categoria di prodotti od operatori, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non interessi una quantità di prodotti superiore al 3 % della produzione totale annuale di tali prodotti in quel paese;

ii) per le altre misure non così specifiche, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non riguardi un valore di prodotto superiore all'1,5 % del valore totale annuale della produzione agricola in quel paese.

(80) Su richiesta dello Stato membro interessato, i riferimenti geografici di cui al punto 79 possono essere fissati, per ciascuna misura, a livello regionale. In ogni caso, la valutazione della produzione di un paese (o di una regione) deve basarsi sui livelli di produzione normali (in generale, la media dei tre anni precedenti), mentre la quantità o il valore della produzione dei beneficiari devono essere rappresentative delle grandezze presentate dalle imprese dei beneficiari stessi anteriormente alla decisione di concedere l'aiuto.

(81) La deroga alla riduzione della capacità non comporta in nessun caso una tolleranza per gli aiuti all'investimento nelle attività soggette a limitazioni settoriali.

(82) Nel caso in cui siano superati i limiti per la deroga all'obbligo di riduzione di capacità previsti ai punti da 79 a 81:

i) la riduzione di capacità da conseguire sarà determinata sulla base della capacità totale che ha fruito all'aiuto, e non solo della parte che supera i limiti;

ii) per i beneficiari diversi dalle piccole imprese agricole le cui domande di aiuto siano già state accettate prima del raggiungimento dei limiti, la riduzione di capacità può essere conseguita mediante misure analoghe a quelle di cui ai punti 76, 77 e 78.

5.5. PRINCIPIO DELL'«UNA TANTUM» («ONE TIME, LAST TIME»)

(83) Il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione non sono da concedersi che un'unica volta si applica anche al settore agricolo. Tuttavia, in deroga ai punti da 48 a 51 e 67, per gli aiuti individuali e per i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione nel settore della produzione agricola primaria, il periodo per il quale eventuali

aiuti supplementari non possono essere erogati se non in circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa, è ridotto a cinque anni. Le deroghe a tale principio non sono da notificare individualmente alla Commissione, sempreché siano accordate conformemente alle condizioni del regime approvate dalla Commissione. Le modifiche di regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, decise per tenere conto di sviluppi del mercato che non erano pervedibili all'atto dell'autorizzazione dei regimi stessi da parte della Commissione, saranno esaminate caso per caso.

5.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(84) Per quanto riguarda il controllo e la relazione annuale nel settore agricolo, si applicano le disposizioni delle sezioni 3 e 4, ad eccezione dell'obbligo di fornire un elenco di tutti i beneficiari dei regimi nonché talune informazioni [da a) a g) del punto 69] su ciascuno dei beneficiari. Quest'ultimo obbligo non si applica ai regimi a favore delle piccole imprese agricole.

(85) In caso di ricorso alle disposizioni di cui ai punti da 73 a 82, la relazione deve comportare anche:

a) informazioni sulla quantità (o il valore) della produzione che ha effettivamente beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e sulla riduzione di capacità raggiunta in conformità ai punti suddetti, oppure

b) informazioni che dimostrano che sono rispettate le condizioni di esonero dalla riduzione di capacità di cui ai punti 79, 80 e 81.

5.7. DEFINIZIONE DELLE REGIONI ASSISTITE

(86) Ai fini dei presenti orientamenti, le regioni assistite (cfr. punti 53 e 54) comprendono anche, per quanto riguarda gli operatori del settore agricolo, le zone sfavorite ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ([35]).

6. MISURE OPPORTUNE A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1

(87) La Commissione propone agli Stati membri, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato le seguenti misure opportune relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. La Commissione intende subordinare l'autorizzazione di tutti i regimi futuri a rispetto delle disposizioni seguenti.

6.1. NOTIFICA INDIVIDUALE DI TUTTI GLI AIUTI ALL'INVESTIMENTO MATERIALE DURANTE IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE

(88) Tutti gli aiuti all'investimento concessi drante il periodo di ristrutturazione ad una grande impresa che riceva aiuti notificati individualmente a norma dei presenti orientamenti, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato, possono influire sul livello della contropartita che deve essere determinata dalla Commissione.

(89) Durante il periodo di ristrutturazione di siffatta impresa, tutti gli aiuti destinati a favorire l'investimento materiale (a prescindere dalla loro finalità, di sviluppo regionale, tutela dell'ambiente, o altro) concessi dopo il 30 giugno 2000 dovranno essere notificati individualmente a meno che ad essi non si applichi la regola *de minimis* in vigore ([36]).

6.2. COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DI TUTTI GLI AIUTI CHE VERRANNO CONCESSI ALL'IMPRESA BENEFICIARIA

(90) Quando una grande impresa riceve un aiuto alla ristrutturazione esaminato in base ai presenti orientamenti, il controllo della corretta applicazione delle decisioni della Commissione in materia di detti aiuti esige una grande trasparenza nei confronti degli aiuti ulteriori che potrebbe ricevere l'impresa, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato e anche se tali aiuti non sono soggetti ad una notifica individuale secondo le disposizioni dei punti 88 e 89.

(91) A partire dal 30 giugno 2000 le notifiche di un aiuto alla ristrutturazione ad un'impresa del genere dovranno indicare, a titolo informativo, gli altri aiuti di qualsiasi tipo, previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola de minimis in vigore.

(92) Analogamente, le relazioni trasmesse in applicazione dei punti 45, 46 e 47 dei presenti orientamenti dovranno indicare gli altri aiuti accordati al beneficiario durante il periodo in questione, nonché quelli prospettati a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola de minimis in vigore.

(93) La Commissione si riserva il diritto di avviare la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di tutti gli aiuti nel loro complesso qualora la concessione di aiuti nell'ambito di regimi approvati rischi di eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

([35]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

([36]) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

6.3. ADEGUAMENTO DEI REGIMI ESISTENTI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO O LA RISTRUTTURAZIONE ALLA LUCE DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

(94) Gli Stati membri devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 4.

(95) Per permettere alla Commissione di controllare detto adeguamento, gli Stati membri le trasmettono, entro il 31 dicembre 1999, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verficare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti.

7. DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PERIODO DI VALIDITÀ E REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI

7.1. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

(96) Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [37] è modificato mediante la soppressione del testo «salvo se . . .» fino alla fine del punto 4.4. Tale testo escludeva dalla definizione di investimento iniziale e quindi dalla possibilità di ricevere aiuti a finalità regionale la rilevazione di uno stabilimento appartenente ad un'impresa in difficoltà. Tale esclusione, dunque, non è più in vigore. Si precisa tuttavia che in caso di rilevazione di uno stabilimento di un'impresa in difficoltà, va dimostrato, in particolare, il rispetto della condizione di cui al punto 4.5, ossia che la transazione ha avuto luogo a condizioni di mercato.

7.2. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI VALIDITÀ

(97) Fatte salve le disposizioni seguenti, i presenti orientamenti entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e rimangono in vigore per 5 anni, salvo nuova decisione.

7.3. AIUTI ALLE PMI

(98) Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI notificati individualmente prima del 30 aprile 2000 saranno valutati in base agli orientamenti in vigore prima dell'adozione del presente testo. La proroga di detti orientamenti, comunicata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 10 marzo 1999 (cfr. nota 2), viene dunque ancora rinnovata per tali aiuti.

(99) A tutti i regimi continua tuttavia ad applicarsi l'opportuna misura di cui ai punti 94 e 95, ove ne sia prevista l'operatività oltre il 30 giugno 2000.

7.4. AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE

(100) Fatte salve le disposizioni seguenti, la compatibilità con il mercato comune di tutti gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di grandi imprese e di qualsiasi regime di aiuti allo stesso scopo riservato alle PMI sarà esaminata dalla Commissione sulla base dei presenti orientamenti a partire dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le notifiche registrate dalla Commissione prima di tale data verranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

7.5. AIUTI NON NOTIFICATI

(101) La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,

a) sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

b) sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.

[37] GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

ALLEGATO I

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI AD HOC PER LA RISTRUTTURAZIONE

I. Dati relativi all'impresa

— Denominazione.

— Status giuridico.

— Settore d'attività (specificare il codice NACE).

— Nominativo dei principali azionisti e indicazione delle loro partecipazioni.

— Indicazione di tutti i patti di sindacato tra azionisti (costituzione di una coalizione di controllo, diritto di prelazione, ecc.).

— In caso di appartenenza ad un gruppo: copia dell'organigramma del gruppo, completo ed aggiornato, con relative quote di capitale e diritti di voto.

— Se l'impresa è costituita rilevando le attività di un'altra impresa sottoposta a procedura di liquidazione o di amministrazione controllata: le informazioni di cui sopra vanno fornite anche per l'impresa o le imprese oggetto della procedura.

— Localizzazione geografica di tutti i principali stabilimenti di produzione nel mondo.

— Se l'impresa è considerata una PMI, lo Stato membro deve fornire la prova che l'impresa rispetta tutti i criteri della definizione comunitaria di PMI e motivare il fatto che essa non possa beneficiare di un regime d'aiuto alla ristrutturazione specifico per tali imprese (assenza di un tale regime o delle condizioni di ammissibilità).

— Copia, possibilmente, dei risultati degli ultimi tre esercizi e in ogni caso dell'ultimo esercizio.

— Copia di eventuali decisioni giudiziali relative alla nomina di un amministratore straordinario o all'avvio di una procedura concorsuale.

II. Studi di mercato

Per tutti i mercati su cui opera l'impresa in difficoltà, lo Stato membro deve fornire copia di uno studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:

— definizione precisa del mercato oggetto dello studio,

— nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, comunitaria o nazionale, a seconda dei casi,

— andamento delle quote di mercato dell'impresa in difficoltà negli ultimi anni,

— stima del cumulo delle «capacità di produzione» su scala comunitaria rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno,

— prospettive su scala comunitaria dell'andamento della domanda, della capacità cumulata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.

III. Descrizione dell'aiuto

— Dimostrare che le difficoltà sono specifiche all'impresa e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi nell'ambito di un gruppo.

— Precisare se l'impresa ha già beneficiato di un aiuto per il salvataggio e, in tale eventualità, la data di autorizzazione dell'aiuto ed allegare l'impegno dello Stato membro a fornire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

— Precisare se l'impresa o le affiliate di cui l'impresa detiene almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto hanno già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione o considerati tali. In questa eventualità, indicare le precedenti decisioni della Commissione.

— Specificare la forma dell'aiuto e l'importo del vantaggio finanziario globale connesso all'aiuto.

— Specificare la contropartita che lo Stato membro propone per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala comunitaria.

— Specificare tutti gli aiuti che l'impresa può ottenere, a qualsiasi titolo, prima della fine del periodo di ristrutturazione a meno che all'aiuto non si applichi la regola de minimis in vigore.

IV. **Piano di ristrutturazione**

Lo Stato membro deve fornire un piano di ristrutturazione secondo le disposizioni di cui ai punti da 29 a 47, che contenga almeno le seguenti informazioni:

— presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato;

— analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi;

— presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi;

— descrizione delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo;

— valutazione comparata delle conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa beneficiaria e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

— calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione;

— descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione:

  — utilizzazione dei fondi propri ancora disponibili,

  — vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione,

  — impegno finanziario dei diversi azionisti privati e dei principali enti creditizi erogatori di prestiti,

  — importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo,

  — eventuale utilizzazione di anticipi rimborsabili o della clausola di «ritorno a giorni migliori» per il rimborso dell'aiuto;

— risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima della redditività del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi;

— verbale della concertazione con i sindacati dell'impresa in merito alla ristrutturazione prevista;

— nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.

V. **Impegno dello Stato membro**

Lo Stato membro deve impegnarsi a fornire, nelle relazioni relative agli aiuti alla ristrutturazione autorizzati, tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all'impresa beneficiaria degli aiuti alla ristrutturazione, nell'ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.

ALLEGATO II

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

Dati indispensabili sull'impresa:

Denominazione:

Status giuridico:

Settore d'attività:

Numero di dipendenti (eventualmente consolidato):

Costi d'esercizio e oneri finanziari negli ultimi dodici mesi:

Importo massimo del prestito previsto:

Ente erogatore del prestito:

Documentazione indispensabile da allegare:

— Ultimo conto economico con bilancio d'attività oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale.

— Impegno dello Stato membro a fornire alla Commissione al massimo entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio un piano di ristrutturazione o [un piano di liquidazione], o la prova del rimborso integrale del prestito e dell'aiuto.

— Piano di liquidità per i 6 mesi successivi con indicazione degli importi da prendere a prestito a breve termine.

— Copia dell'offerta di prestito all'impresa in difficoltà, prestito connesso con l'aiuto per il salvataggio, specificando le condizioni di versamento delle somme prestate e le modalità di rimborso.

— Copia del progetto di garanzia sul prestito, quando prevista.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 14 aprile 2000

recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+)

(2000/C 139/05)

1. L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1998, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ([1]), in prosieguo «il regolamento generale», istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, in prosieguo denominata «Leader+».

2. Il 14 aprile 2000, la Commissione delle Comunità europee ha adottato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, i presenti orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo d'applicazione e le modalità di attuazione dell'iniziativa di sviluppo rurale.

3. In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento generale, gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi d'iniziativa Leader+ elaborate conformemente agli orientamenti della presente comunicazone ai fini dell'approvazione da parte della Commissione e della decisione in merito alla partecipazione finanziaria del FEAOG, sezione orientamento.

I. CONTESTO E OBIETTIVI

Contesto

4. Le zone rurali della Comunità devono affrontare una serie di problemi che costituiscono una grave minaccia per il loro futuro; invecchiamento della popolazione ed esodo rurale persistenti in alcune zone, calo dell'occupazione.

   È opportuno sottolineare, tuttavia, che alcune zone sono riuscite a risolvere i loro problemi innescando una dinamica territoriale che dimostra la loro capacità di dare risposte innovative alle sfide che si trovano a dover affrontare.

5. Leader I ha segnato l'inizio di una nuova politica di sviluppo rurale fondata su un'impostazione territoriale, integrata e partecipativa.

   Leader II ha esteso l'impostazione di Leader I, mettendo in risalto l'aspetto innovativo dei progetti.

   Il contributo di Leader si fonda sui seguenti elementi:

   — coinvolgimento degli operatori locali affinché riflettano sul futuro del loro territorio e se ne assumano la responsabilità,

   — impostazione territoriale decentrata, integrata, fondata su un'azione ascendente,

   — apertura delle zone rurali ad altri territori mediante lo scambio e il trasferimento di esperienze attraverso la costituzione di reti,

   — capacità di promuovere interventi di dimensioni modeste qualora siano presenti intermediari amministrativi, tecnici e finanziari a sostegno dei titolari di piccoli progetti.

   Tuttavia, in diversi Stati membri l'attuazione di Leader II non è stata scevra di difficoltà, quali ritardi nella selezione dei beneficiari, e quindi nell'avvio dei programmi, costituzione di partenariati fragili con ruoli mal definiti, pletora di procedure varie, frammentazione di risorse finanziarie tra un numero elevatissimo di gruppi di azione locale (GAL) risultante in interventi poco efficaci.

6. Il verificarsi di qualche problema del tipo summenzionato non è ruscito a scalfire l'immagine generalmente assai positiva di Leader; si è invece diffuso il convincimento che l'azione avviata nel 1991 dovesse essere proseguita e approfondita. Si tratta di un provvedimento auspicabile, soprattutto perché nei prossimi anni le zone rurali dovranno modificare la loro struttura socioeconomica per far fronte alle sfide e ai vincoli derivanti in particolare:

   — dai mutamenti del settore agricolo conseguenti alla riforma della PAC e alle crescenti esigenze dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti,

   — dalla consapevolezza generalizzata dei problemi ambientali,

   — della crescente mondializzazione dell'economia,

   — della sempre maggiore diffusione ed utilizzazione delle nuove tecnologie.

   La valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata imperniata su una strategia territoriale pertinente e adeguata al contesto locale appare con sempre maggiore evidenza il passaggio obbligato per la creazione e/o la salvaguardia di prodotti e servizi competitivi e duraturi.

([1]) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

Tale azioni, tuttavia, sarà ancora puì efficace se si iscriverà in una politica comunitaria e in politiche nazionali e regionali capaci di fornire l'inquadramento, gli strumenti e gli stimoli necessari affinché la popolazione e i territori rurali siano in grado di cogliere le opportunità di sviluppo concretizzandole grazie a mezzi e dispositivi adeguati.

7. Il nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [1], prevede una serie di misure con l'obiettivo di consentire alle zone rurali di attuare una politica che non si limiti a potenziare la competitività del settore agricolo, bensì incentivi anche lo sviluppo di nuove attività e fonti d'occupazione affinché tali zone continuino a rappresentare un contesto socioeconomico sano e dinamico.

In tale prospettiva la politica di sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della PAC e si conferma un elemento importante della politica di coesione economica e sociale.

Tuttavia, i grandi programmi attuati a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 e dei regolamenti sui Fondi strutturali possono difficilmente risolvere da soli tutti i problemi che le comunità rurali si trovano a dover affrontare, data la loro dimensione locale e la necessità di tener maggiormente conto delle iniziative avviate dalle comunità locali.

Obiettivi

8. La nuova iniziativa constituirà un completamento dei programmi generali, promuovendo azioni integrate elaborate e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a livello locale.

Leader+ si propone di incorraggiare e aiutare gli operatori rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva a lungo termine. L'iniziativa promuove l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di:

— valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,

— pontenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare posti di lavoro,

— miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

L'aspetto «cooperazione» in senso lato costituirà un elemento fondamentale di Leader+. La Commissione sosterrà la costituzione di partenariati di qualità tra vari operatori. Tali forme di cooperazione devono potersi costituire all'interno dei territori rurali, tra territori di uno stesso Stato membro e tra territori di diversi Stati membri, eventualmente addirittura di paesi terzi.

Pertanto, Leader+ manterrà la sua funzione di laboratorio allo scopo di elaborare e sperimentare nuove impostazioni di sviluppo integrate e sostenibili che devono indicare sulla politica di sviluppo rurale nella Comunità europea, integrarla e/o potenziarla. Si invitano gli Stati membri a partecipare a tale sperimentazione quando presenteranno le rispettive proposte.

I nuovi modelli di sviluppo rurale verranno valorizzati e divulgati grazie ad una considerevole attività di costituzione di reti.

II. DISPOSITIVO E MISURE

Ambito geografico

9. A differenza di Leader I e II, possono beneficiare di Leader+ tutti i territori rurali; tuttavia, al fine di concentrare le risorse comunitarie sulle proposte più promettenti ed ottenere il massimo effetto di moltiplicatore, beneficerà del contributo comunitario a titolo delle sezioni 1 e 2 soltanto un numero ristretto di territori, previa procedura di selezione aperta e rigorosa.

10. A tal fine, le procedure e i criteri di selezione devono essere proposti dalle competenti autorità nazionali. I criteri di selezione indicati nella presente comunicazione costituiscono esigenze minime e devono essere integrati da criteri specifici, affinati eventualmente in base alla situazione delle zone rurali, tenendo conto delle condizioni ambientali della regione e degli obiettivi specifici che si intendono realizzare con l'attuazione di Leader+ in queste zone. Tali criteri, che costituiranno parte integrante dei programmi presentati, sono soggetti all'approvazione della Commissione.

Qualora Leader+ riguardi territori che in passato non hanno potuto beneficiare di Leader I e/o Leader II, dovranno essere previste disposizioni particolari per consentire loro di accedere all'iniziativa comunitaria a parità di condizioni.

11. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di Leader+ a talune zone rurali, purché giustifichino tale limitazione in base a criteri coerenti rispetto agli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale e fatte salve le altre condizioni di cui alla presente comunicazione.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Beneficiari

12. Beneficiari del contributo Leader+ saranno un insieme di partner denominati «Gruppi di azione locale» (GAL).

I gruppi di azione locale elaborano la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione.

Detti gruppi devono essere l'espressione equilibrata e rappresentativa dei partner dei vari ambienti socioeconomici del territorio. A livello decisionale, i partner economici e le associazioni devono rappresentare almeno il 50 % del partenariato locale.

I membri del GAL devono dimostrare la loro capacità di definire in collaborazione e di attuare una strategia di sviluppo del territorio.

La pertinenza e il carattere operativo del partenariato devono essere valutati in funzione soprattutto della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità. Dovranno essere garantite le capacità dei partner di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia dei meccanismi di gestione e di decisione.

I membri del GAL devono essere insediati al livello locale e soddisfare una delle due condizioni seguenti:

— i partner in questione designano un capofila amministrativo e finanziario ai fini della gestione delle sovvenzioni pubbliche, il quale garantisce il corretto funzionamento del partenariato;

— oppure i partner in questione costituiscono una struttura comune con personalità giuridica e il cui statuto garantisce il corretto funzionamento del partenariato e la capacità di gestire sovvenzioni pubbliche.

Sezioni

13. Leader+ si articola nelle seguenti tre sezioni:

— sezione 1: sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale,

— sezione 2: sostegno a forme di cooperazione interterritoriale e transnazionale,

— sezione 3: creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità europea, beneficiari o meno di Leader+, e tutti gli operatori dello sviluppo rurale.

Sezione 1 — «Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato»

14. La sezione 1 interverrà a favore dei territori che dimostrino la volontà e la capacità di concepire ed attuare una strategia pilota di sviluppo integrata e sostenibile, comprovata dalla presentazione di un piano di sviluppo, fondata su un partenariato rappresentativo e imperniata su un tema centrale, caratteristico dell'identità del territorio.

In funzione della situazione specifica delle proprie zone rurali, ciascuno Stato membro dovrà precisare i criteri che consentano di selezionare, mediante invito a presentare proposte, i piani di sviluppo elaborati dai GAL, tenendo conto dei seguenti elementi:

14.1 Territori interessati

L'iniziativa Leader+ riguarda territori rurali di dimensioni ridotte che costituiscano un insieme omogeneo dal punto di vista fisico (geografico), economico e sociale.

I territori selezionati devono in ogni caso caratterizzarsi per coerenza e per una massa critica, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, sufficiente a sostenere una percorribile strategia di sviluppo.

L'applicazione dei summenzionati criteri potrebbe determinare una delimitazione che non coincide con la ripartizione amministrativa nazionale e con la suddivisione in zone decisa ai fini degli interventi a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

A garanzia del carattere locale e rurale, il territorio non dovrebbe di norma avere più di 100 000 abitanti nelle zone a maggiore densità (dell'ordine di 120 abitanti/km^2), senza di norma scendere al di sotto dei 10 000 abitanti. Per le zone ad elevata e a bassa densità di popolazione, come ad esempio talune zone del nord dell'Europa, si può derogare a tali criteri in casi debitamente giustificati.

Verranno comunque scartate suddivisioni territoriali artificiali che compromettano l'enunciato criterio di coerenza.

14.2 Strategia di sviluppo

La strategia di sviluppo proposta dai GAL nell'ambito dei rispettivi piani deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Deve trattarsi di una strategia integrata, nel senso di un'impostazione globale, concertata, fondata su interazioni tra operatori, settori e progetti, attorno ad un tema centrale caratteristico dell'identità e/o delle risorse e/o del know-how specifico del territorio e che funga da catalizzatore per l'insieme degli operatori e dei progetti nei vari campi che concorrono alla strategia di sviluppo.

Fatte salve le specificità regionali e tenuto conto delle possibilità e dei vincoli cui si trovano di fronte e territori rurali, la Commissione attribuisce rilevanza particolare a livello comunitario ai seguenti temi catalizzatori:

— utilizzazione dei nuovi know-how e nuove tecnologie e per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori in questione,

— miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali,

— valorizzazione dei prodotto locali, in particolare agevolando mediante un'azione collettiva l'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive,

— valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interessi comunitario Natura 2000.

La strategia proposta in ciascun piano di sviluppo deve dimostrare di articolarsi attorno ad uno dei summenzionati temi; qualora si articoli attorno a più temi, deve dimostrare di essere coerente. In ogni caso deve dimostrare che non si tratta di una somma di progetti o di una mera giustapposizione di interventi settoriali.

Ai fini delle pari opportunità e persuasa che i giovani e le donne costituiscano un fattore di sviluppo delle zone rurali, la Commissione intende contribuire innanzitutto alle strategie destinate ad aumentare l'occupazione e/o le attività delle summenzionate categorie. Pertanto, la serie di parametri che gli Stati membri dovranno fissare ai fini della selezione delle strategie pilota dovrà tener conto di questa priorità comunitaria.

Gli Stati membri possono ampliare sia l'elenco dei temi catalizzatori che quello delle categorie beneficiarie per tener conto di situazioni nazionali specifiche.

b) Deve dimostrare di essere fondata sul territorio e di essere coerente con esso, in particolare dal punto di vista socioeconomico; deve comprovare la sua vitalità economica e la sua sostenibilità nel senso di un'utilizzazione delle risorse che non comprometta le possibilità delle generazioni future.

c) Deve dimostrare di essere una strategia pilota.

Nell'ambito di Leader I e Leader II numerosi territori rurali si sono impegnati in azioni innovative di sviluppo locale impostate in modo ascendente. In vari casi l'impostazione è maturata e può ormai essere ripresa nel programmi generali di sviluppo rurale.

Con Leader+ la Commissione intende contribuire a impostazioni di sviluppo rurale originali e ambiziose che approfondiscano la sperimentazione avviata con Leader I e II.

Il carattere di strategia pilota verrà valutato in base alla strategia di sviluppo illustrata nell'ambito di ciascun piano di sviluppo. Essa dovrà proporre i mezzi che consentono di imboccare nuove vie di sviluppo sostenibile; il carattere di novità e definito rispetto alle pratiche del passato nel territorio in questione e rispetto a quelle previste dai programmi generali.

Pur non volendo fornire un elenco esaustivo di criteri di valutazione, la Commissione ritiene che il concetto di «strategia pilota» possa definirsi in base ai seguenti criteri indicativi:

— nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali,

— nuovi metodi atti a interconnettere le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio ai fini di un migliore sfruttamento del suo potenziale endogeno,

— interconnessioni tra settori economici tradizionalmente distinti,

— formule orginali di organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale e attuativa del progetto.

È opportuno segnalare che in nessun caso — nemmeno per i nuovi territori — l'aspetto «pilota» potrà limitarsi all'applicazione del metodo di Leader.

d) Deve dimostrare il carattere trasferibile dei metodi proposti; i titolari del progetto hanno l'obbligo di mettere in rete gli acquis metodologici e i risultati ottenuti.

e) Deve dimostrare di essere complementare rispetto agli interventi dei programmi generali applicati nella regione e nel territorio in questione.

Sezione 2 — Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

15. La presente sezione mira a promuovere la cooperazione tra territori

a) all'interno di un Stato membro (cooperazione infraterritoriale),

b) di diversi Stati membri (cooperazione transnazionale).

Tale cooperazione deve apportare un reale valore aggiunto al territorio.

Essa si prefigge due obiettivi spesso complementari:

— raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune,

— ricercare complementarità.

16. La cooperazione consisterà nella condivisione del know-how e/o delle risorse umane e finanziarie disseminate in ciascuno dei territori interessati, in conformità con gli orientamenti tematici precisati dai gruppi di azione locale nei rispettivi piani di sviluppo.

La cooperazione non può consistere in un mero scambio di esperienze, bensì nella realizzazione di un'azione comune, possibilmente integrata in una struttura comune.

17. La presente sezione finanzia l'azione comune e le spese a monte nell'ambito dell'assistenza tecnica alla cooperazione.

18. La presente sezione di Leader+ riguarda i territori rurali selezionati nella sezione 1 dell'iniziativa; della sua attuazione è responsabile un GAL capo fila. Si applicano in particolare le seguenti disposizioni specifiche:

— Cooperazione infraterritoriale

All'interno di uno Stato membro la cooperazione infraterritoriale potrà riguardare, oltre ai territori selezionati nell'ambito di Leader+, territori selezionati nell'ambito di Leader I e II o altri territori rurali organizzati conformemente all'impostazione Leader e riconosciuti dallo Stato membro. Ad eccezione degli interventi relativi a un tema ben preciso la cui attuazione richiede un territorio più ampio di quello dei GAL in questione, possono beneficiare del contributo comunitario soltanto gli interventi che interessano territori selezionati nell'ambito di Leader+. Le spese di animazione, tuttavia, sono ammissibili per tutti i territori interessati dalla cooperazione.

— Cooperazione transnazionale

La cooperazione transnazionale è applicabile ai gruppi di azione locale appartenenti ad almeno due Stati membri.

Tuttavia, qualora un territorio selezionato nell'ambito di Leader+ avvii una cooperazione alle condizioni previste dalla presente sezione con un territorio di un paese terzo, organizzato conformemente all'impostazione Leader, le relative spese riguardanti il territorio Leader+ sono ammissibili.

Sezione 3 — Creazione di una rete

19. Lo scambio di realizzazioni, di esperienze e di know-how fra tutte le parti interessate nella Comunità è stata una priorità di Leader II che si conferma nell'iniziativa Leader+.

20. La creazione di una rete per l'insieme dei territori rurali, beneficiari o meno dell'iniziativa, e per tutti gli organismi e le amministrazioni partecipanti alle azioni territoriali in questione, ad esempio i centri di informazione rurale, viene sostenuta non soltanto a fini di scambio e di trasferimento di esperienze, bensì anche ai seguenti fini:

— stimolo e concretizzazione della cooperazione tra territori,

— informazione e insegnamenti da trarre in materia di sviluppo rurale territoriale.

21. La partecipazione attiva alla rete è obbligatoria per tutti i beneficiari di Leader+; essa comporta l'obbligo di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie sulle azioni in corso o realizzate, sui risultati conseguiti, nonché la partecipazione alle varie attività.

Gli altri partecipanti alla rete coinvolti nelle azioni territoriali in questione sono anch'essi invitati, pur non essendo GAL, a fare in modo che la rete possa beneficiare delle lore esperienze, del loro know-how e dei loro progetti.

22. Ciascuno Stato membro propone le disposizioni relative alla creazione della necessaria struttura di animazione delle rete.

La Commissione raccomanda che la cellula di animazione della rete si faccia carico delle seguenti attività:

— individuazione, analisi e informazioni a livello nazionale sulle buone pratiche trasferibili,

— animazione della rete,

— organizzazione di scambi di esperienze e di know-how a favore soprattutto dei territori in ritardo di sviluppo affinché possano beneficiare dei risultati conseguiti dal GAL più esperti,

— assistenza tecnica alla cooperazione di prossimità e transnazionale.

23. A livello comunitario, la creazione e l'animazione della rete europea è affidata all'«Osservatorio dei territori rurali» diretto dalla Commissione.

L'Osservatorio persegue i seguenti obiettivi:

— raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni sulle azioni comunitarie in materia di sviluppo rurale;

— raccolta, consolidamento e divulgazione a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo locale in ambiente rurale;

— informazione degli operatori rurali sulle grandi tendenze relative all'andamento delle zone rurali nella Comunità europea e nei paesi terzi;

— convegni europei dei beneficiari dell'iniziativa, promozione della cooperazione transnazionale;

— assistenza alle amministrazione nazionali e regionali al fine di facilitare lo scambio di esperienze;

— assistenza alle amministrazione nazionali nell'ambito dell'animazione e della costituzione di contatti tra i beneficiari dell'iniziativa ai fini di cooperazione;

— eleborazione di relazioni sull'attuazione e lo svolgimento di Leader+ a livello comunitario;

— analisi degli insegnamenti di Leader+ e delle implicazioni nell'ambito della politica rurale.

III. ATTUAZIONE

Preparazione e presentazione delle proposte di programmi a titolo dell'iniziativa Leader+

24. Tenuto conto degli stanziamenti indicativi per Stato membro, fissati dalla Commissione e da essa comunicati agli Stati membri, questi ultimi presentano alla Commissione proposte i programma a titolo dell'iniziativa Leader+.

I programmi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro, al livello geografico ritenuto più adeguato in base a considerazioni relative in particolare alla struttura amministrativa e ai sistemi di attuazione e di gestione previsti.

Per l'attuazione dei programmi gli Stati membri possono scegliere la formula del programma operativo oppure della sovvenzione globale.

In applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento generale, vengono consultate in via preliminare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale e locale.

25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento generale ed essere strutturati conformemente all'allegato alla presente comunicazione.

Contesto e strategia di attuazione, procedure di selezione, finanziamento

26. Il programma presentato deve mettere in evidenza con chiarezza i punti di forza e di debolezza nonché le potenzialità delle zone in cui si applica il programma, gli obiettivi specifici perseguiti con l'attuazione di Leader+, il nesso rispetto alle politiche di sviluppo rurale attuate e/o da attuare nello Stato membro o nella regione in questione, la strategia prevista per conseguire tali obiettivi, la coerenza e il valore aggiunto delle iniziative proposte nonché la loro incidenza sull'ambiente. Per ciascuna sezione devono figurare gli obiettivi perseguiti, le tematiche a titolo della sezione 1, l'elenco e la descrizione delle misure per l'attuazione di ciascuna sezione, l'impatto atteso.

Tale analisi dev'essere conforme ai risultati della valutazione ex ante del programma presentato, effetuata a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale. La valutazione ex ante costituisce parte integrante del programma.

27. I criteri di selezione e le procedure devono essere chiaramente definiti e garantire un'effettiva concorrenza tra i GAL.

All'atto della presentazione del programma, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di GAL che intende selezionare. La selezione può avvenire su base nazionale o regionale; in ogni caso devono essere garantite la trasparenza delle procedure e adeguate condizioni di concorrenza tra i GAL.

Lo Stato membro può organizzare più di una procedura di gara, in particoalre se Leader+ è rivolta a nuovi territori ai quali potrebbe essere concessa una proroga dei termini. Tali casi devono essere debitamente spiegati e giustificati. In ogni caso, i territori candidati alla sezione 1 devono essere selezionati entro due anni dall'approvazione dei criteri di selezione.

Nella proposta di programma lo Stato membro illustra le modalità prescelte per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e infraterritoriale; tali disposizioni devono garantire ai GAL l'accesso regolare e progressivo alle forme di cooperazione in questione, nonché condizioni di programmazione e finanziamento che consentano l'effettiva attuazione della presente sezione nei termini fissati d'intesa con la Commissione.

28. Conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale viene elaborato un piano di finanziamento indicativo, ripartito per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento. Le tre sezioni fungono da assi prioritari, cui si aggiunge un quarto asse destinato a finanziare le spese di gestione, di sorveglianza e di valutazione del programma. La quota della stanziamento destinata alle azioni a titolo del summenzionato quarto asse dev'essere indicata.

Disposizioni in materia di gestione, controllo, sorveglianza e valutazione

29. Si applicano le disposizioni del regolamento generale, in particolare il titolo III e il titolo IV, capitoli I, II e III. Il programma presentato deve fare esplicito riferimento alle summenzionate disposizioni e soddisfare i criteri della presente comunicazione.

30. I meccanismi di attuazione e di gestione delle varie sezioni dell'iniziativa devono proporsi la semplificazione, fermo restando il principio di una gestione corretta e rigorosa.

31. Per quanto riguarda in particolare la gestione finanziaria, il programma deve indicare chiaramente le modalità di gestione e le procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione dei flussi nonché le fasi principali del finanziamento comunitario fino al beneficiario finale. La valutazione ex ante deve verificare la pertinenza delle modalità di attuazione.

32. Oltre alle procedure normali applicabili a tutte le spese, nella presentazione del dispositivo dei controlli devono essere descritte le disposizioni, le modalità, le norme e le procedure specifiche relative al controllo del programma in questione.

33. La sorveglianza viene effettuata

— a livello dei GAL,

— a livello dei programmi regionali/nazionali,

sulla scorta di indicatori finanziari e fisici definiti nell'ambito della programmazione, i quali devono consentire di sorvegliare lo stato di avanzamento dei programmi dal punto di vista dell'esecuzione finanziaria, della realizzazione fisica e dell'impatto.

La trasmissione dei risultati all'Osservatorio europeo e il loro consolidamento contribuiscono alla sorveglianza dell'iniziativa a livello comunitario.

Conformemente all'articolo 35 del regolamento generale, per ciascun programma di iniziativa comunitaria è istituito un comitato di sorveglianza, di cui si deve definire la composizione e il ruolo.

È istituito un comitato direttivo, composto di rappresentanti delle amministrazioni nonché delle reti nazionali e regionali e presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce almeno una volta l'anno per uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e funge da organo di sorveglianza a livello comunitario della sezione «cooperazione».

34. Nell'ambito della valutazione si applicano agli interventi di Leader+ le pertinenti disposizioni del regolamento generale sui Fondi strutturati e, se del caso, gli orientamenti in materia di valutazione dello sviluppo rurale.

In considerazione delle caratteristiche specifiche di Leader, l'attività di valutazione, alimentata e fondata su indicatori fisici e finanziari, sarà completata da indicatori specifici concernenti in particolare l'impostazione integrata territoriale, il carattere pilota delle azioni, il funzionamento del partenariato, l'organizzazione e il ruolo delle strutture amministrative partecipanti, la creazione della rete e l'impatto sull'ambiente.

Approvazione degli interventi

35. La Commissione approva i programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro e non oltre cinque mesi dal ricevimento della domanda d'intervento e determina la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, conformemente all'articolo 28 del regolamento generale.

Qualora lo Stato membro abbia scelto l'intervento sotto forma di programma operativo, entro tre mesi dall'approvazione del programma deve essere trasmesso alla Commissione, a titolo informativo, il complemento di programmazione di cui all'articolo 9, lettera m), del regolamento generale; tale complemento comprende gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento generale.

La Commissione è favorevole al ricorso ad una sovvenzione globale conformemente all'articolo 9, lettera i) e all'articolo 27 del regolamento generale.

Azioni ammissibili al cofinanziamento comunitario

36. Sono ammissibili tutte le misure che possono beneficiare del sostegno del FEAOG, sezione orientamento, del FESR e del FSE.

37. L'iniziativa Leader+ è destinata innanzitutto a sostenere le strategie pilota di sviluppo del potenziale endogeno delle zone rurali. Pertanto, fatte salve azioni su scala ridotta da definire nell'ambito del partenariato, non sono ammissibili investimenti per infrastrutture, né investimenti produttivi di importo unitario superioe ad un massimale da stabilire nell'ambito del partenariato.

38. Le spese connesse all'acquisizione di competenze, secondo la definizione di Leader II (ossia spese di animazione e/o studi preliminari all'elaborazione da parte del GAL di un piano di sviluppo del territorio), rappresentano una misura ammissibile alla sezione 1 purché si tratti di nuovi territori in cui non è ancora stato applicato il metodo Leader.

39. Le spese connesse alla partecipazione alla/e rete/i, all'animazione, all'informazione, alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma sono ammissibili al cofinanziamento comunitario e vengono proposte all'atto della presentazione del programma. Tuttavia, il contributo alle spese di valutazione negli Stati membri è limitato alle valutazioni che contribuiscono effettivamente a valutare Leader+ a livello comunitario in ragione del loro campo di applicazione e della loro qualità, da stimarsi conformemente agli orientamenti della Commissione in materia.

40. Per la direzione dell'Osservatorio europeo la Commissione sarà coadiuvata da prestatori esterni selezionati mediante procedura aperta fondata su un bando di gara che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A tal fine verrà destinata indicativamente una quota massima del 2 % della partecipazione complessiva all'iniziativa comunitaria Leader+ a carico del FEAOG, sezione orientamento. Le attività in questione prestate su iniziativa della Commissione verranno finanziate al 100 % del costo totale.

IV. PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ A LEADER+

41. L'iniziativa Leader+ è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.

Per il periodo 2000-2006 è assegnato a Leader+ uno stanziamento complessivo del FEAOG, sezione orientamento, pari a 2 020 milioni di EUR a prezzi 1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento generale, la partecipazione del FEAOG, sezione orientamento, a ciascun programma tiene conto di una indicizzazione annuale del 2 % fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003, la Commissione stabilisce l'indicazione applicabile per il periodo 2004-2006.

Si applicano le disposizioni relative ai tassi di partecipazione comunitaria di cui all'articolo 29 del regolamento generale. In particolare, il FEAOG, sezione Orientamento, può contribuire per una quota massima del 75 % del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 % nelle altre regioni.

V. CALENDARIO

42. La Commissione invita gli Stati mmebri a presentare proposte di programmi di iniziativa comunitaria Leader+ entro sei mesi dalla pubblicazione dalla presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le domande di intervento degli Stati membri e tutta la corrispondenza inerente alla presente comunicazione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura
Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2000.

ALLEGATO

STRUTTURA DI UNA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER+

1. Definizione delle zone di applicazione dell'iniziativa e criteri adottati.

2. Analisi della situazione della/e zona/e interessata/e.

3. Valutazione ex ante conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale.

4. Obiettivi perseguiti con l'attuazione dell'iniziativa, strategia per conseguirli, nesso con gli altri programmi di sviluppo rurale.

5. Per ciascuna sezione: obiettivi, temi catalizzatori della sezione 1, sintesi delle misure da attuare previste, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità dei regimi di aiuto delle tre sezioni dell'iniziativa, impatto.

6. Piano di finanziamento per asse prioritario, esercizio e fonte di finanziamento; eventualmente, indicazione del contributo comunitario previsto nelle zone degli obiettivi 1 e 2. La partecipazione annuale dei Fondi deve essere compatibile con le prospettive finanziarie.

7. Criteri di selezione dei GAL, procedure e calendario.

8. Modalità di informazione dei potenziali beneficiari e, nell'ambito dell'attuazione, modalità d'informazione del pubblico.

9. Disposizioni e autorità designate dallo Stato membro per l'attuazione, la gestione, compresa quella finanziaria, e la sorveglianza

   — delle strategie di sviluppo territoriale

   — della cooperazione

   — del funzionamento delle reti e del loro collegamento con l'Osservatorio europeo.

10. Disposizioni amministrative, modalitè e procedure di controllo degli interventi.

11. Disposizioni in materia di valutazione.

12. Relazione delle disposizioni adottate per la consultazione dei partner sul programma e disposizioni adottate per la consultazione dei partner e la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

13. Compatibilità dell'intervento rispetto alle altre politiche comunitarie.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1605/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

INDICE

		Pagina
PARTE PRIMA	**DISPOSIZIONI COMUNI**	8
TITOLO I	OGGETTO	8
TITOLO II	PRINCIPI DI BILANCIO	8
Capo 1	**Principi dell'unità e della verità di bilancio**	8
Capo 2	**Principio dell'annualità**	8
Capo 3	**Principio del pareggio**	10
Capo 4	**Principio dell'unità di conto**	10
Capo 5	**Principio dell'universalità**	10
Capo 6	**Principio della specializzazione**	11
Capo 7	**Principio della sana gestione finanziaria**	12
Capo 8	**Principio della trasparenza**	13
TITOLO III	FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO	13
Capo 1	**Formazione del bilancio**	13
Capo 2	**Struttura e presentazione del bilancio**	14
TITOLO IV	ESECUZIONE DEL BILANCIO	16
Capo 1	**Disposizioni generali**	16
Capo 2	**Metodi d'esecuzione**	17
Capo 3	**Agenti finanziari**	19
Sezione 1	Principio della separazione delle funzioni	19
Sezione 2	L'ordinatore	19
Sezione 3	Il contabile	20
Sezione 4	L'amministratore degli anticipi	20
Capo 4	**Responsabilità degli agenti finanziari**	20
Sezione 1	Disposizioni generali	20
Sezione 2	Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati	21
Sezione 3	Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi	21
Capo 5	**Operazioni di entrata**	21
Sezione 1	Disponibilità delle risorse proprie	21
Sezione 2	Previsione di crediti	22

		Pagina
Sezione 3	Accertamento dei crediti	22
Sezione 4	Emissione degli ordini di riscossione	22
Sezione 5	Recupero	22
Capo 6	**Operazioni di spesa**	22
Sezione 1	Impegno delle spese	23
Sezione 2	Liquidazione delle spese	24
Sezione 3	Ordinazione delle spese	24
Sezione 4	Pagamento delle spese	24
Sezione 5	Termini per le operazioni di spesa	24
Capo 7	**Sistemi informatici**	24
Capo 8	**Il revisore interno**	24
TITOLO V	AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI	25
Capo 1	**Disposizioni generali**	25
Sezione 1	Campo d'applicazione e principi di attribuzione	25
Sezione 2	Pubblicazione	25
Sezione 3	Procedure di aggiudicazione degli appalti	25
Sezione 4	Garanzie e controllo	27
Capo 2	**Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto**	27
TITOLO VI	SOVVENZIONI	28
Capo 1	**Campo d'applicazione**	28
Capo 2	**Principi di concessione**	28
Capo 3	**Procedura di concessione**	29
Capo 4	**Pagamento e controllo**	29
Capo 5	**Esecuzione**	29
TITOLO VII	RENDICONTO E CONTABILITÀ	30
Capo 1	**Rendiconto**	30
Capo 2	**Informazione sull'esecuzione del bilancio**	31
Capo 3	**Contabilità**	31
Sezione 1	Disposizioni comuni	31
Sezione 2	Contabilità generale	32
Sezione 3	Contabilità di bilancio	32
Capo 4	**Inventario delle immobilizzazioni**	32
TITOLO VIII	CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO	32
Capo 1	**Controllo esterno**	32
Capo 2	**Discarico**	34

		Pagina
PARTE SECONDA	**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**	35
TITOLO I	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA	35
TITOLO II	FONDI STRUTTURALI	36
TITOLO III	RICERCA	37
TITOLO IV	AZIONI ESTERNE	37
Capo 1	**Disposizioni generali**	37
Capo 2	**Esecuzione delle azioni**	37
Capo 3	**Aggiudicazione degli appalti**	38
Capo 4	**Concessione delle sovvenzioni**	39
Capo 5	**Verifica dei conti**	39
TITOLO V	UFFICI EUROPEI	39
TITOLO VI	STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI	40
PARTE TERZA	**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**	40
TITOLO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	40
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI	41

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere della Corte dei conti ([3]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([4]),

considerando quanto segue:

(1) Il contesto nel quale è stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]) è profondamente mutato, in particolare a seguito del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito, degli sviluppi istituzionali e dell'adesione di nuovi Stati membri; in funzione di ciò, il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. Per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dal trattato, mentre le disposizioni di applicazione devono essere rinviate al regolamento recante le modalità d'esecuzione del presente regolamento, per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento finanziario. È pertanto necessario abilitare la Commissione ad adottare le modalità d'esecuzione.

(3) La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità) nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa.

(5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve stabilire che il principio si applica anche alle spese operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune e a quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quando tali spese sono a carico del bilancio. I principi dell'unità e della verità del bilancio implicano che siano iscritte a bilancio tutte le entrate e tutte le spese delle Comunità, come pure quelle dell'Unione quando sono a carico del bilancio.

(6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di riversamento di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica, nonché le possibilità di ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati; queste modifiche non riguardano le norme speciali sui fondi strutturali.

(7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che le istituzioni dispongano di una certa flessibilità di gestione per gli storni di stanziamenti. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti, in modo che gli storni degli stanziamenti del personale e di funzionamento siano di competenza di ciascuna istituzione. Per quanto concerne gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative, la Commissione può procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza dell'atto di base o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti.

(8) Riguardo al principio dell'annualità, deve essere mantenuta la distinzione tra stanziamenti dissociati e non dissociati. I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi da ciascuna istituzione. I periodi complementari devono essere limitati ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

(9) Il principio del pareggio costituisce una regola di base del bilancio. Al riguardo occorre sottolineare che il ricorso al prestito non è compatibile con il sistema delle risorse proprie delle Comunità. Tuttavia, il principio del pareggio non è tale da costituire un ostacolo alle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti garantiti dal bilancio generale dell'Unione.

([1]) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 1 e GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 292.
([2]) GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 236.
([3]) GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1 e GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1.
([4]) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.
([5]) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

(10) In virtù dell'articolo 277 del trattato CE e dell'articolo 181, paragrafo 1, del trattato Euratom, è necessario fissare l'unità di conto in cui è stabilito il bilancio; questa unità di conto è altresì applicabile all'esecuzione e alla rendicontazione.

(11) Riguardo al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e deve esserne verificato il rispetto mediante indicatori di efficienza definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Le istituzioni devono procedere ad una valutazione ex ante ed ex post, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

(12) Riguardo infine al principio della trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio, fatta salva l'eventuale diffusione provvisoria assicurata dalla Commissione tra la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio da parte del presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. È conservata la possibilità di una riserva negativa.

(13) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le attuali disposizioni eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

(14) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività («Activity Based Budgeting»), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

(15) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alle istituzioni di disporre di una certa flessibilità nella gestione dei posti statutari, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il duplice limite costituito dagli stanziamenti di bilancio di un esercizio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A 1, A 2 e A 3.

(16) In materia di esecuzione del bilancio, è necessario chiarire le diverse modalità possibili, ossia l'esecuzione centralizzata a cura della Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure, infine, congiunta con organizzazioni internazionali. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad organismi di diritto comunitario o di diritto pubblico nazionale. Le diverse modalità di esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta l'esecuzione o di parte di essa, il rispetto di procedure a tutela dei fondi comunitari, fermo restando che a norma dell'articolo 274 del trattato la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione.

(17) La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le impedisce di delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare le funzioni che possono essere delegate. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico, e a determinate condizioni, non deve essere consentito compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto prestare servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure eseguire compiti preparatori o accessori.

(18) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico, ai quali sono delegati compiti di esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendicontazione distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

(19) Il presente regolamento, in conformità dell'articolo 279, lettera c), del trattato, determina le competenze e le responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno.

La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilizzazione degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli previ centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.

Il contabile deve rimanere incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria e la tenuta della contabilità e deve essere incaricato della formazione degli stati finanziari dell'istituzione.

Il revisore interno esercita le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione è destinata a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli ordinatori.

Il revisore interno non è un soggetto implicato nelle operazioni finanziarie. Non esercita funzioni di controllo di tali operazioni, preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che spetterà quindi esclusivamente a questi ultimi.

(20) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni che individuano casi specifici di colpa dei contabili e degli amministratori degli anticipi, legati alla natura particolare delle loro mansioni; essi non disporranno più di indennità o di assicurazioni speciali. Occorre inoltre precisare la responsabilità dell'ordinatore. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione crea un organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie, incaricato di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove individui problemi sistemici, tale organo deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, invece, è opportuno rinviare nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

(21) Occorre definire le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa e le condizioni della relativa attuazione. Per diminuire il volume degli «impegni dormienti», deve essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di impegni di bilancio globali. Deve inoltre essere prevista una disposizione di disimpegno per gli impegni specifici che non abbiano dato luogo a pagamenti per un periodo di tre anni.

(22) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione di questi pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'azione e dei risultati che ne derivano.

Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.

(23) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

(24) Per quanto riguarda i contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni delle Comunità per proprio conto, occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, le disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere conformi ai principi posti da tali direttive.

(25) Per prevenire le irregolarità, lottare contro la frode e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'attribuzione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di atti di questo tipo o in situazione di conflitto d'interessi.

(26) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.

(27) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppresso il controllo previo esercitato dall'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

(28) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche per la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni comunitarie che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività e del controllo.

(29) Per evitarne il cumulo, le sovvenzioni non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o per coprire spese di funzionamento di uno stesso esercizio.

(30) Per analogia con le norme per l'attribuzione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, affinché le istituzioni dispongano di uno strumento di lotta contro la frode e la corruzione.

(31) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta per precisare i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario e per garantirne il rispetto.

(32) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre della contabilità di bilancio ci si avvale ai fini del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

(33) Occorre precisare, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive del Parla-

mento europeo e del Consiglio sui conti annuali di taluni tipi di società, se pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

(34) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate al fine di estendere tali informazioni all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e di organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

(35) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

(36) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

(37) In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri implica la loro cooperazione nella procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

(38) Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.

(39) La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

(40) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche nel rispetto dei principi di base del presente regolamento.

(41) Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi risulta necessario prevedere la possibilità di impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

(42) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 [2].

(43) Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, preservando nel contempo la flessibilità di gestione attualmente riconosciuta al Centro comune di ricerca (CCR).

(44) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

(45) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, nonché con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

(46) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico.

(47) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specifiche loro applicabili. Occorre inoltre prevedere la possibilità per ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare in tempo utile un parere sui progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio.

(48) Il cambiamento del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni deve essere rinviato all'esercizio 2005, allo scopo di disporre del tempo necessario per introdurre le procedure interne a tal fine indispensabili.

(49) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia organica necessaria all'espletamento dei compiti di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative segnatamente al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Le norme finanziarie interne a tali organismi dovranno essere opportunamente adeguate affinché siano compatibili con il presente regolamento finanziario. A tal fine occorre abilitare la Commissione ad adottare una normativa finanziaria tipo, dalla quale gli organismi comunitari potranno discostarsi solo previo accordo della Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
[2] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: «il bilancio».

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

Articolo 4

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;

b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità europee sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 18 e 74.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 6

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 166, paragrafo 2.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

Articolo 9

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

2. Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio»), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

6. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 157, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1º gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

Articolo 13

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative

alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273, primo comma, del trattato CE e l'articolo 178, primo comma, del trattato Euratom.

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

3. Se richiesto dalla continuità dell'azione delle Comunità e dalle esigenze di gestione:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata a richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2;

b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù degli stessi, si applicano l'articolo 273, terzo comma, del trattato CE e l'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

4. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni e le procedure previste al paragrafo 3, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al paragrafo 3. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 14

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dalle Comunità di cui all'articolo 185, non possono accendere prestiti.

Articolo 15

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 16

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi, sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nel regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: «le modalità d'esecuzione»).

CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 17

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18

1. Le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

i) le entrate provenienti da indennità locative;

j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

2. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste.

3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 19

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 21

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 22

1. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 riguardanti la Commissione.

Articolo 23

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio;

c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1, lettera c).

Articolo 24

1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata,

entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 25

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 26

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione «garanzia», dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta di storno relativa all'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tali riserve, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 27

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni, previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

Articolo 28

1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

3. La Commissione, al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 29

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le relazioni della gestione finanziaria elaborate da ciascuna istituzione sono anch'esse pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 31

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo informativo, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

Articolo 33

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso e lo stato degli importi da liquidare;

b) se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 185 e alle scuole europee;

d) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.

Articolo 34

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della

Commissione interviene almeno trenta giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una motivazione, precisando i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 36

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 7, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato Euratom.

2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 37

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

1. In caso di presentazione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.

2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 40

Il bilancio comporta:

a) uno stato riassuntivo delle entrate e delle spese;

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 41

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42

Il bilancio non può comportare entrate negative.

Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;

b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

Articolo 44

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25.

Articolo 45

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;

b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

2. Le condizioni d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabiliti rispettivamente dalla decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 46

1. Il bilancio presenta:

1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato;

b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio $n - 2$;

c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio $n - 2$;

f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione;

2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario inserito nei commenti del bilancio;

3) per quanto riguarda il personale:

a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni

particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto»);

d) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 184 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

i) le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

ii) commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 47

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi A 1, A 2 e A 3, a due condizioni:

a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e

b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 48

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 49

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base. Parimenti, richiede l'adozione preliminare di un atto di base l'esecuzione delle spese operative derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: «TUE») a carico del bilancio.

Nell'ambito di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché in quello dei titoli V e VI del TUE, per «atto di base» si intende un atto di diritto derivato che conferisce fon-

damento giuridico all'azione comunitaria o a quella dell'Unione e all'esecuzione della spesa corrispondente iscritta a bilancio. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

La Commissione stabilisce nelle modalità di esecuzione l'elenco delle forme che possono assumere gli atti di base adottati ai sensi del trattato CE e del trattato Euratom, nonché nel rispettivo ambito di applicazione dei titoli V e VI del TUE.

2. Tuttavia possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità o di quella dell'Unione:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per tre esercizi finanziari successivi al massimo. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

   All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione.

d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 50

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 51

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 52

1. È fatto divieto agli agenti finanziari di adottare atti d'esecuzione del bilancio da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali atti e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un soggetto implicato nell'esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con il beneficiario.

CAPO 2

Metodi d'esecuzione

Articolo 53

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata;

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

3. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE e all'articolo 179 del trattato Euratom.

6. Nell'ambito dell'esecuzione del bilancio secondo le modalità di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente.

Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

7. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono affidate ad organizzazioni internazionali conformemente alle modalità d'esecuzione.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti alle norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 54

1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio:

a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: «agenzie esecutive»);

b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185 nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;

c) ad organismi nazionali pubblici o a entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. Questi organismi possono essere incaricati di funzioni di esecuzione unicamente se:

   i) l'atto di base del programma o dell'azione di cui trattasi prevede la possibilità di delega e i criteri di selezione delle entità in questione e

   ii) la delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio risulta essere quella corrispondente alle necessità della sana gestione finanziaria che deriva da un'analisi preliminare e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nonché la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni di esecuzione così affidate non possono generare conflitti di interessi.

3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi ultimi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.

Detti organismi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 55

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, conformemente al regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, che stabilisce le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività delle stesse.

2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è delegata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi e alle agenzie di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto di interessi, conformi rispettivamente alle disposizioni dei titoli V e VI;

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;

d) una revisione contabile esterna indipendente;

e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria.

2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

Articolo 57

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione di quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico, secondo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c).

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 58

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 59

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti.

4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

Articolo 60

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvia di un'operazione sono funzioni separate.

5. Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

6. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi della Comunità, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata delle informazioni finanziarie e di gestio-

ne. La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 61

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;

d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 62

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 63

Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 64

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 66, 67 e 68. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che

possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 66

1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, oppure quando sia all'origine di una mancata o tardiva emissione, senza giustificazione, di un ordine di pagamento che possa comportare una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

3. In caso di sottodelegazione, all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

4. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, ogni istituzione crea un'istanza specializzata in tale materia, indipendente sul piano funzionale.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 67

Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 68

L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 69

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 70

1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 71

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 72

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.

Sezione 5

Recupero

Articolo 73

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Articolo 74

Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6

Operazioni di spesa

Articolo 75

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2. Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 76

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 150 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

Articolo 77

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno $n + 1$.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 179, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.

Articolo 78

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2

Liquidazione delle spese

Articolo 79

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 80

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 81

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

   i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

   ii) uno o più pagamenti intermedi;

   iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 82

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 83

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7

Sistemi informatici

Articolo 84

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 85

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione

una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Articolo 87

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

Se il revisore interno è funzionario o altro agente, esso impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione

Articolo 88

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b) gli appalti di forniture;

c) gli appalti di lavori;

d) gli appalti di servizi.

2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 89

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 90

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 e per gli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 91

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) il concorso di progettazione;

d) la procedura negoziata.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

Le disposizioni del primo comma non si applicano agli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 92

L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.

Articolo 93

1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

Articolo 94

Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 95

Ciascuna istituzione costituisce una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che rientrano nei casi di cui agli articoli 93 e 94. Tale base di dati ha il solo scopo di garantire la corretta applicazione degli articoli 93 e 94, nel rispetto della normativa comunitaria riguardante il trattamento dei dati personali. Ciascuna istituzione ha accesso alle basi di dati delle altre istituzioni.

Articolo 96

L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.

Le sanzioni possono consistere:

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di cinque anni;

b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 94, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.

Articolo 97

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 98

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.

Articolo 99

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 100

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 101

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 4

Garanzie e controllo

Articolo 102

L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

Articolo 104

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.

Articolo 105

Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori fissano le soglie che determinano:

a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91;

c) i termini corrispondenti.

Articolo 106

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 107

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI

SOVVENZIONI

CAPO 1

Campo d'applicazione

Articolo 108

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo le spese seguenti:

a) le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti versati a titolo di assistenza macrofinanziaria;

b) le spese effettuate nel quadro della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento;

c) i versamenti effettuati a favore degli organismi delegati della Commissione di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento e degli altri organismi comunitari di cui all'articolo 185 del presente regolamento.

CAPO 2

Principi di concessione

Articolo 109

1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Articolo 110

1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Articolo 111

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.

2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Articolo 112

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 113

1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo hanno carattere degressivo.

CAPO 3

Procedura di concessione

Articolo 114

1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.

A titolo eccezionale e in funzione della natura dell'azione o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche.

2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94.

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93.

3. L'ordinatore può applicare, alle condizioni previste negli articoli 93 a 96 e nelle relative modalità di esecuzione, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionali e dissuasive ai richiedenti esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 115

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2. I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 116

1. Un comitato di valutazione appositamente costituito valuta le proposte, sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine d'individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

2. L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4

Pagamento e controllo

Articolo 117

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.

Articolo 118

L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 119

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5

Esecuzione

Articolo 120

1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.

2. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto

Articolo 121

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126 e quelli degli organismi di cui all'articolo 185;

b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);

c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 185;

d) le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio che presentano in forma aggregata le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

Articolo 122

I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Articolo 123

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 124

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività;

b) la prudenza;

c) la costanza dei metodi contabili;

d) la comparabilità delle informazioni;

e) l'importanza relativa;

f) la non compensazione;

g) la preminenza della realtà sull'apparenza;

h) la contabilità per competenza.

Articolo 125

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 133.

Articolo 126

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;

b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2. L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività delle Comunità.

Articolo 127

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185 e i conti consolidati provvisori.

Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185.

Articolo 129

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 185.

2. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 formano i rispettivi conti definitivi sotto la loro responsabilità e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

CAPO 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Articolo 130

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 131

1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

CAPO 3

Contabilità

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 132

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

Articolo 133

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e gli organismi di cui all'articolo 185.

2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.

Sezione 2

Contabilità generale

Articolo 134

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185.

Articolo 135

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 136

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Sezione 3

Contabilità di bilancio

Articolo 137

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4

Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 138

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Controllo esterno

Articolo 139

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai

trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione comunitaria.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

Articolo 141

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 142

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

1. La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

3. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 60 giorni. Quest'ultima trasmette una sintesi alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al 15 febbraio.

Articolo 144

1. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata le osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni interessate sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.

2. I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 180 bis, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 145

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 146

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

Articolo 147

1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

Articolo 148

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 149

1. Per ogni esercizio il FEAOG, sezione garanzia, prevede stanziamenti non dissociati.

2. Gli stanziamenti di pagamento riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

3. Gli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia per lo sviluppo rurale, non impegnati possono essere oggetto di un riporto, limitato esclusivamente all'esercizio successivo, d'importo massimo pari al 3 % degli stanziamenti del titolo interessato. Tale riporto è possibile soltanto se gli stanziamenti previsti alle linee pertinenti del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di colmare, nell'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, lo scarto constatato rispetto al livello deciso per l'esercizio precedente. La decisione di riporto è adottata, entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, dalla Commissione e che ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 150

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione garanzia del FEAOG.

3. Le spese di gestione corrente del FEAOG, sezione garanzia, possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

Articolo 151

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 150.

2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 152

Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 153

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

Articolo 154

Il risultato della decisione di liquidazione dei conti è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

Articolo 155

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 164.

Articolo 156

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 155.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 155.

Articolo 157

Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo il disposto dell'articolo 155.

Articolo 159

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 160

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni definite nelle modalità d'esecuzione.

2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 161

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

4. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 162

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o

b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari; o

c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.

CAPO 2

Esecuzione delle azioni

Articolo 163

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 164

1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari i seguenti criteri, in tutto o in parte, secondo il grado di decentramento convenuto:

a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) per il sostegno ai progetti, procedure di rendimento di conti distinti che precisino come sono stati impiegati i fondi comunitari; per gli altri tipi di sostegno, una dichiarazione annuale certificata riguardante il settore delle spese interessate, da trasmettere alla Comunità;

d) l'esistenza di un ente nazionale di controllo esterno indipendente;

e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

2. Il paese beneficiario deve impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 6.

Articolo 165

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 166

1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati «beneficiari»;

b) oppure un contratto o una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

I contratti e le convenzioni di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo fissano le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno $n + 1$, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento sono conclusi entro tre anni a decorrere dalla data dell'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente.

CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 167

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;

b) uno o più beneficiari;

c) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato con la Commissione una convenzione di finanziamento o di sovvenzione per l'esecuzione di un'azione esterna.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o convenzioni di sovvenzione di cui all'articolo 166.

Articolo 168

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa la Comunità, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

CAPO 4

Concessione delle sovvenzioni

Articolo 169

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

CAPO 5

Verifica dei conti

Articolo 170

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Articolo 171

1. Sono considerati «uffici europei» ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'ufficio europeo per la lotta antifrode.

3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 172

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità di cui all'articolo 121.

Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo interessato e determina limiti e condizioni della delega.

Articolo 174

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

Articolo 175

1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il comitato direttivo determina le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

Articolo 176

Le disposizioni del presente titolo si applicano al funzionamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione di quelle di cui all'articolo 174 e all'articolo 175, paragrafo 2.

Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 177

Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 178

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1º dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Articolo 179

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3. Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

I due rami dell'autorità di bilancio notificano senza indugio all'istituzione interessata che intendono formulare un parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Quando i due rami dell'autorità di bilancio hanno notificato l'intenzione di formulare un parere, essi trasmettono tale parere all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 180

1. Se il Consiglio non perviene entro il 31 dicembre 2006, in base a una eventuale proposta della Commissione, ad un accordo su un altro trattamento, nell'ambito del bilancio, delle spese negative agricole, queste saranno sostituite a decorrere dal 1º gennaio 2007 da entrate imputate globalmente al FEAOG.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 implichi una sostituzione delle spese negative con entrate con destinazione specifica, occorre, con decorrenza dal 1º gennaio 2007:

a) sostituire la prima frase dell'articolo 42 con «Il bilancio non può comportare entrate e spese negative»,

b) sostituire l'articolo 154 con il seguente testo: «Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono imputate secondo la loro provenienza o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.»

Articolo 181

1. La classificazione per destinazione delle spese della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.

A titolo dell'esercizio 2003, la sezione della Commissione è costituita come segue:

a) una parte A per le spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione;

b) una parte B per le spese operative, con più sottosezioni in funzione delle necessità.

La procedura di storno di cui agli articoli 23, 158 e 160, paragrafo 2, si applica per la prima volta agli stanziamenti dell'esercizio 2004. Per gli stanziamenti dell'esercizio 2003, la procedura di storno di stanziamenti della sezione del bilancio della Commissione è disciplinata dall'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio.

2. I termini di cui all'articolo 128, segundo comma, all'articolo 129, e all'articolo 143, paragrafi 2, e 5, si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

a) 1º maggio per l'articolo 128, paragrafo 2;

b) 15 luglio per l'articolo 129, paragrafo 1;

c) 15 settembre per l'articolo 129, paragrafo 2;

d) 15 ottobre per l'articolo 129, paragrafo 3;

e) 30 novembre per l'articolo 129, paragrafo 4;

f) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 2;

g) 30 novembre per l'articolo 143, paragrafo 5.

Le disposizioni del titolo VII della parte prima si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche affinché abbiano piena efficacia nell'esercizio 2005.

3. L'articolo 113, paragrafo 2, si applica per la prima volta a decorrere dall'esercizio 2005.

4. La relazione di attività dell'ordinatore delegato, di cui all'articolo 60, paragrafo 7, è redatta per la prima volta a titolo dell'esercizio 2003.

5. Fatto salvo l'articolo 157, gli stanziamenti d'impegno disimpegnati a titolo dell'esercizio 2002 possono essere ricostituiti alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 182

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 183

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 184

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

Articolo 185

1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1, applicano le norme contabili menzionate all'articolo 133 al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

Articolo 186

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 187

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA
di cui all'articolo 186

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Parte I — Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee	Parte prima — Disposizioni comuni
Titolo I: Principi generali	Titolo II: Principi di bilancio
Articolo 1, 1.1	Articolo 4, 4.1 e 4.2
Articolo 1, 1.2	Articolo 6
Articolo 1, 1.3	Articolo 179, 179.2
Articolo 1, 1.4 e 1.5	Articolo 7
Articolo 1, 1.6	Soppresso
Articolo 1, 1.7	Articolo 77, 77.3
Articolo 2	Articoli 27 e 48, 48.2
Articolo 3	Articolo 28
Articolo 4, 4.1	Articolo 17
Articolo 4, 4.2	Articoli 17 e 18
Articolo 4, 4.3	Articolo 19
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6 e 8
Articolo 7, 7.1	Articoli 9.1, 9.2, 9.4 e 9.6
Articolo 7, 7.2	Articoli 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, e 9.6
Articolo 7, 7.3	Soppresso
Articolo 7, 7.4	Articolo 10
Articolo 7, 7.5	Articolo 9.1
Articolo 7, 7.6	Articolo 11 e 157
Articolo 7, 7.7	Soppresso, tranne art. 156, 156.3
Articolo 7, 7.8	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 7, 7.9	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 8, 8.1	Articolo 12
Articolo 8, 8.2 e 8.3	Articoli 150, 150.3 e 178
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 29, 29.2
Articolo 11	Articolo 16
Titolo II: Fissazione e struttura del bilancio	Titolo III: Formazione e struttura del bilancio
Sezione I: Fissazione del bilancio	Capo 1: Formazione del bilancio
Articolo 12	Articolo 31
Articolo 13	Articolo 33
Articolo 14	Articolo 34
Articolo 15, tranne 15.2	Articolo 37
Articoli 15, 15.2, e 16, 16.2	Articolo 38
Articolo 16, 16.1	Articolo 35
Articolo 17	Articolo 36
Articolo 18	Articolo 39

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Sezione II: Struttura e presentazione del bilancio	Capo 2: Struttura e presentazione del bilancio
Articolo 19, 19.1	Articolo 40 e 41
Articolo 19, 19.2 e 19.3	Articolo 41
Articolo 19, 19.4	Articolo 43
Articolo 19, 19.5	Articolo 44
Articolo 19, 19.6	Soppresso
Articolo 19, 19.7	Articolo 30, 30.1
Articolo 19, 19.8	Articolo 45
Articolo 20, tranne 20.4	Articolo 46
Articolo 20, 20.4	Articolo 47
Titolo III: Esecuzione del bilancio	Titolo IV: Esecuzione del bilancio
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 21	Articolo 58
Articolo 22, 22.1	Articolo 48 e 49
Articolo 22, 22.2	Articolo 50, 54.1 e 57.1
Articolo 22, 22.3	Soppresso
Articolo 22, 22.4	Articolo 51, 52 e 59
Articolo 22, 22.4 bis	Articolo 56
Articolo 22, 22.5	Articolo 1.2
Articolo 23	Articolo 84
Articolo 24	Soppresso
Articolo 24 bis	Articolo 85 e 86
Articolo 25	Articolo 61
Articolo 26, 26.1	Articolo 21
Articolo 26, 26.2 e 26.4	Articolo 22
Articolo 26, 26.3	Articolo 23
Articolo 26, 26.5	Articolo 24
Articolo 26, 26.6 e 7	Soppressi
Articolo 26, 26.8 e 9	Articolo 25
Articolo 26, 26.10 e 11	Articolo 26
Articolo 27, 27.1	Articolo 20, 20.1
Articolo 27, 27.2 e 5	Soppresso
Articolo 27, 27.2 bis	Articolo 20, 20.2
Articolo 27, 27.3	Soppresso
Articolo 27, 27.4	Articolo 20, 20.3
Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie	Capo 5: Operazioni di entrata
Articolo 28, 28.1	Articolo 70, 70.1
Articolo 28, 28.2	Articolo 71, 71.2
Articolo 28, 28.3	Articolo 70, 70.2
Articolo 28 bis	Articolo 74
Articolo 29	Articolo 73
Articolo 30	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 32	Articolo 15

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 33	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 34	Articolo 131
Articolo 35	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese	Capo 6: Operazioni di spesa
Articolo 36	Articoli 77, 77.1 e 2 e 166, 166.2
Articolo 37	Soppresso
Articolo 38	Soppresso
Articolo 39	Soppresso
Articolo 40	Articolo 79
Articolo 41	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 42	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 43	Articolo 80
Articolo 44	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 45	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 46	Articolo 81
Articolo 47	Soppresso
Articolo 48	Soppresso
Articolo 49	Articolo 71, 71.4
Articolo 50	Soppresso
Articolo 51, 51.1	Soppresso
Articolo 51, 51.2	Articolo 82
Articolo 51, 51.3	Soppresso
Articolo 52	Soppresso
Articolo 53	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 54	Articolo 63
Sezione IV: Gestione degli impieghi	
Articolo 55	Soppresso
Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità	Titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici
Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, di acquisti e di locazioni	
Articolo 56	Articolo 105
Articolo 57	Soppresso
Articolo 58, 58.1	Articoli 88, 89, 89.2 e 91
Articolo 58, 58.2	Articolo 90
Articolo 58, 58.3	Articolo 97, 97.1
Articolo 58, 58.4	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 59	Articolo 91, 91.2
Articolo 60	Articolo 91, 91.3
Articolo 61	Soppresso
Articolo 62	Articolo 89, 89.1
Articolo 63	Soppresso
Articolo 64	Soppresso
Articolo 64 bis	Articolo 102

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Sezione II: Inventari dei beni mobili e immobili	Titolo VII: Rendiconto e contabilità
	Capo 4: Inventario delle immobilizzazioni
Articolo 65	Articolo 138, 138.1
Articolo 66	Articolo 138, 138.2
Articolo 67	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 68	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Contabilità	Capo 3: Contabilità
Articolo 69	Articoli 132 e 133
Articolo 70	Articoli 132, 133, 134 e 137
Articolo 70 bis	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 71	Soppresso
Articolo 72	Articoli 132, 132.3 e 136
Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni	Titolo IV: Esecuzione del bilancio Capo 4: Responsabilità degli agenti finanziari
Articolo 73	Articolo 66
Articolo 74	Soppresso
Articolo 75, 75.1	Articolo 67
Articolo 75, 75.2	Articolo 68
Articolo 75, 75.3	Soppresso
Articolo 75, 75.4	Soppresso
Articolo 75, 75.5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 76	Articolo 65, 65.2
Articolo 77	Soppresso
Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti	Titolo VII: Rendiconto e contabilità
	Capo 1: Rendiconto
Articolo 78	Articolo 128
Articolo 79	Articolo 128
Articolo 80	Articoli 122 e 127
Articolo 81	Articoli 126 e 128
Articolo 82	Articolo 128, 128.2
Articolo 83, 83.1	Articolo 140, 140.3
Articolo 83, 83.2 a 4	Articolo 139
Articolo 84	Soppresso
Articolo 85	Articolo 140, 140.1 e 2
Articolo 86	Articolo 141
Articolo 87	Articolo 142, 142.1 a 5
Articolo 88	Articolo 143
Articolo 88 bis	Soppresso
Articolo 89, 89.1	Articolo 145, 145.1
Articolo 89, 89.2, 3 e 5	Articolo 146
Articolo 89, 89.4	Articolo 145, 145.2 e 3
Articolo 89, 89.6	Soppresso
Articolo 89, 89.7 e 8	Articolo 147

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 89, 89.9 e 10	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 90	Articolo 144
Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo III: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 91	Articolo 160, 161.1
Articolo 92, 92.1 e 2	Articolo 160, 160.1
Articolo 92, 92.3	Articolo 161, 161.1
Articolo 92, 92.4	Articolo 161, 161.3
Articolo 93	Soppresso
Articolo 94	Soppresso
Articolo 95	Articolo 161, 161.4
Articolo 96, 96.1 e 4	Articolo 161, 161.2
Articolo 96, 96.2 e 3	Soppresso
Articolo 97	Soppresso
Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo I: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Articolo 98	Articolo 148
Articolo 99, 99.1	Articolo 150, 150.1 e 2
Articolo 99, 99.2	Soppresso
Articolo 100	Articolo 151, 151.1
Articolo 101	Articolo 152
Articolo 102	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 103	Articolo 151, 151.2
Articolo 104	Articolo 153
Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili agli aiuti esterni	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo IV: Azioni esterne
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 105, 105.1 e 2	Articolo 162
Articolo 105, 105. 3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 105, 105. 4	Soppresso
Articolo 105, 105. 5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 106, 106.1	Articolo 166
Articolo 106, 106.2	Soppresso
Articolo 106, 106.3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione II: Realizzazione	Capo 2: Esecuzione delle azioni
Articolo 107	Soppresso
Articolo 108	Soppresso
Articolo 109	Soppresso
Articolo 110	Soppresso
Articolo 111	Soppresso
Sezione III: Stipulazione dei contratti	Capo 3: Aggiudicazione degli appalti
Articolo 112	Articolo 167, 167.1
Articolo 113	Articolo 167, 167.2
Articolo 114	Articolo 168
Articolo 115	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 116	Soppresso
Articolo 117	Soppresso
Articolo 118	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 119	Soppresso
Sezione IV: Verifica dei conti	Capo 4 : Verifica dei conti
Articolo 120	Articolo 170
Titolo X: Disposizioni applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nella Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente	Soppresso
Articolo 121	Soppresso
Articolo 122 (soppresso)	Soppresso
Articolo 123	Soppresso
Titolo XI: Disposizioni particolari applicabili alle partecipazioni finanziarie di terzi o di organismi vari ad attività della Comunità	Soppresso
Sezione I: Disposizioni generali	
Articolo 124 – 126	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Sezione II: Disposizioni applicabili alle partecipazioni previste nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo	
Articolo 127 – 132	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Titolo XI bis: Disposizioni particolari applicabili alle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97	
Articolo 132 bis	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Titolo XII: Disposizioni particolari applicabili all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee	Titolo V: Uffici europei
Articolo 133	Articolo 171 – 175
Parte II: Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee	
Articolo 134	Articolo 130
Articolo 135	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 136	Soppresso
Articolo 137	Articolo 142, 142.6
Parte III: Disposizioni transitorie e finali	Parte terza: Disposizioni transitorie e finali
Articolo 138	Articolo 182
Articolo 139	Articolo 183
Articolo 140	Articolo 184
Articolo 141	Articolo 186
Articolo 142	Articolo 185
Articolo 143	Articolo 187

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, Euratom) N. 1605/2002 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2002

che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

INDICE

		Pagina
PARTE PRIMA	**DISPOSIZIONI COMUNI**	8
TITOLO I	OGGETTO	8
TITOLO II	PRINCIPI DI BILANCIO	8
Capo 1	**Principi dell'unità e della verità di bilancio**	8
Capo 2	**Principio dell'annualità**	8
Capo 3	**Principio del pareggio**	10
Capo 4	**Principio dell'unità di conto**	10
Capo 5	**Principio dell'universalità**	10
Capo 6	**Principio della specializzazione**	11
Capo 7	**Principio della sana gestione finanziaria**	12
Capo 8	**Principio della trasparenza**	13
TITOLO III	FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO	13
Capo 1	**Formazione del bilancio**	13
Capo 2	**Struttura e presentazione del bilancio**	14
TITOLO IV	ESECUZIONE DEL BILANCIO	16
Capo 1	**Disposizioni generali**	16
Capo 2	**Metodi d'esecuzione**	17
Capo 3	**Agenti finanziari**	19
Sezione 1	Principio della separazione delle funzioni	19
Sezione 2	L'ordinatore	19
Sezione 3	Il contabile	20
Sezione 4	L'amministratore degli anticipi	20
Capo 4	**Responsabilità degli agenti finanziari**	20
Sezione 1	Disposizioni generali	20
Sezione 2	Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati	21
Sezione 3	Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi	21
Capo 5	**Operazioni di entrata**	21
Sezione 1	Disponibilità delle risorse proprie	21
Sezione 2	Previsione di crediti	22

		Pagina
Sezione 3	Accertamento dei crediti	22
Sezione 4	Emissione degli ordini di riscossione	22
Sezione 5	Recupero	22
Capo 6	**Operazioni di spesa**	22
Sezione 1	Impegno delle spese	23
Sezione 2	Liquidazione delle spese	24
Sezione 3	Ordinazione delle spese	24
Sezione 4	Pagamento delle spese	24
Sezione 5	Termini per le operazioni di spesa	24
Capo 7	**Sistemi informatici**	24
Capo 8	**Il revisore interno**	24
TITOLO V	AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI	25
Capo 1	**Disposizioni generali**	25
Sezione 1	Campo d'applicazione e principi di attribuzione	25
Sezione 2	Pubblicazione	25
Sezione 3	Procedure di aggiudicazione degli appalti	25
Sezione 4	Garanzie e controllo	27
Capo 2	**Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto**	27
TITOLO VI	SOVVENZIONI	28
Capo 1	**Campo d'applicazione**	28
Capo 2	**Principi di concessione**	28
Capo 3	**Procedura di concessione**	29
Capo 4	**Pagamento e controllo**	29
Capo 5	**Esecuzione**	29
TITOLO VII	RENDICONTO E CONTABILITÀ	30
Capo 1	**Rendiconto**	30
Capo 2	**Informazione sull'esecuzione del bilancio**	31
Capo 3	**Contabilità**	31
Sezione 1	Disposizioni comuni	31
Sezione 2	Contabilità generale	32
Sezione 3	Contabilità di bilancio	32
Capo 4	**Inventario delle immobilizzazioni**	32
TITOLO VIII	CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO	32
Capo 1	**Controllo esterno**	32
Capo 2	**Discarico**	34

		Pagina
PARTE SECONDA	**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**	35
TITOLO I	FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA	35
TITOLO II	FONDI STRUTTURALI	36
TITOLO III	RICERCA	37
TITOLO IV	AZIONI ESTERNE	37
Capo 1	**Disposizioni generali**	37
Capo 2	**Esecuzione delle azioni**	37
Capo 3	**Aggiudicazione degli appalti**	38
Capo 4	**Concessione delle sovvenzioni**	39
Capo 5	**Verifica dei conti**	39
TITOLO V	UFFICI EUROPEI	39
TITOLO VI	STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI	40
PARTE TERZA	**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**	40
TITOLO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	40
TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI	41

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere della Corte dei conti ([3]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([4]),

considerando quanto segue:

(1) Il contesto nel quale è stato adottato il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([5]) è profondamente mutato, in particolare a seguito del quadro delle prospettive finanziarie in cui il bilancio è inserito, degli sviluppi istituzionali e dell'adesione di nuovi Stati membri; in funzione di ciò, il regolamento finanziario è stato modificato più volte in modo sostanziale. Per tener conto segnatamente delle esigenze di semplificazione normativa ed amministrativa nonché di una gestione delle finanze comunitarie ancor più rigorosa, occorre procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

(2) Il presente regolamento deve limitarsi ad enunciare i grandi principi e le regole di base che disciplinano l'intero settore del bilancio previsto dal trattato, mentre le disposizioni di applicazione devono essere rinviate al regolamento recante le modalità d'esecuzione del presente regolamento, per istituire una migliore gerarchia delle norme ed accrescere in tal modo la leggibilità del regolamento finanziario. È pertanto necessario abilitare la Commissione ad adottare le modalità d'esecuzione.

(3) La formazione e l'esecuzione del bilancio devono rispettare i quattro principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità) nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.

(4) Il presente regolamento deve ribadire questi principi e limitare le eccezioni ai casi strettamente necessari nel quadro di una disciplina rigorosa.

(5) Riguardo al principio dell'unità, il presente regolamento deve stabilire che il principio si applica anche alle spese operative riguardanti l'attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune e a quelle relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale quando tali spese sono a carico del bilancio. I principi dell'unità e della verità del bilancio implicano che siano iscritte a bilancio tutte le entrate e tutte le spese delle Comunità, come pure quelle dell'Unione quando sono a carico del bilancio.

(6) Riguardo al principio dell'universalità, devono essere soppresse le possibilità di riversamento di acconti e di reimpiego, che saranno parzialmente sostituite da entrate con destinazione specifica, nonché le possibilità di ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati; queste modifiche non riguardano le norme speciali sui fondi strutturali.

(7) Riguardo al principio della specializzazione, è indispensabile che le istituzioni dispongano di una certa flessibilità di gestione per gli storni di stanziamenti. Il presente regolamento finanziario deve infatti autorizzare una presentazione integrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie e amministrative per destinazione. Devono inoltre essere armonizzate fra tutte le istituzioni le procedure di storno degli stanziamenti, in modo che gli storni degli stanziamenti del personale e di funzionamento siano di competenza di ciascuna istituzione. Per quanto concerne gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative, la Commissione può procedere a storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. La costituzione di riserve da parte dell'autorità di bilancio deve peraltro essere limitata a due casi: l'assenza dell'atto di base o l'incertezza quanto alla sufficienza degli stanziamenti.

(8) Riguardo al principio dell'annualità, deve essere mantenuta la distinzione tra stanziamenti dissociati e non dissociati. I riporti di stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere decisi da ciascuna istituzione. I periodi complementari devono essere limitati ai casi assolutamente necessari, ossia ai pagamenti del FEAOG.

(9) Il principio del pareggio costituisce una regola di base del bilancio. Al riguardo occorre sottolineare che il ricorso al prestito non è compatibile con il sistema delle risorse proprie delle Comunità. Tuttavia, il principio del pareggio non è tale da costituire un ostacolo alle operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti garantiti dal bilancio generale dell'Unione.

([1]) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 1 e GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 292.
([2]) GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 236.
([3]) GU C 162 del 5.6.2001, pag. 1 e GU C 92 del 17.4.2002, pag. 1.
([4]) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.
([5]) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

(10) In virtù dell'articolo 277 del trattato CE e dell'articolo 181, paragrafo 1, del trattato Euratom, è necessario fissare l'unità di conto in cui è stabilito il bilancio; questa unità di conto è altresì applicabile all'esecuzione e alla rendicontazione.

(11) Riguardo al principio della sana gestione finanziaria, questo dev'essere definito con riferimento ai principi di economia, efficienza ed efficacia e deve esserne verificato il rispetto mediante indicatori di efficienza definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Le istituzioni devono procedere ad una valutazione ex ante ed ex post, in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione.

(12) Riguardo infine al principio della trasparenza, dev'essere garantita una migliore informazione sull'esecuzione del bilancio e sulla contabilità. Occorre anche fissare un termine imperativo per la pubblicazione del bilancio, fatta salva l'eventuale diffusione provvisoria assicurata dalla Commissione tra la constatazione dell'adozione definitiva del bilancio da parte del presidente del Parlamento europeo e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. È conservata la possibilità di una riserva negativa.

(13) In materia di formazione e di presentazione del bilancio, occorre armonizzare e semplificare le attuali disposizioni eliminando la distinzione, priva di conseguenze pratiche, tra bilanci suppletivi e bilanci rettificativi.

(14) La sezione del bilancio relativa alla Commissione deve autorizzare la presentazione degli stanziamenti e delle risorse in base alla destinazione, cioè la formazione del bilancio per attività («Activity Based Budgeting»), per aumentare la trasparenza della gestione del bilancio a fronte degli obiettivi della sana gestione finanziaria e, in particolare, dell'efficienza e dell'efficacia.

(15) Le autorizzazioni di bilancio devono consentire alle istituzioni di disporre di una certa flessibilità nella gestione dei posti statutari, soprattutto nel quadro del nuovo orientamento di una gestione imperniata sui risultati e non sui mezzi. Questa libertà deve tuttavia essere contenuta entro il duplice limite costituito dagli stanziamenti di bilancio di un esercizio e dal numero totale di posti assegnati; inoltre, ne devono essere esclusi i gradi A 1, A 2 e A 3.

(16) In materia di esecuzione del bilancio, è necessario chiarire le diverse modalità possibili, ossia l'esecuzione centralizzata a cura della Commissione, l'esecuzione concorrente con gli Stati membri ovvero decentrata con i paesi terzi beneficiari di aiuti esterni, oppure, infine, congiunta con organizzazioni internazionali. La gestione centralizzata deve poter essere effettuata o direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente mediante delega ad organismi di diritto comunitario o di diritto pubblico nazionale. Le diverse modalità di esecuzione devono garantire, indipendentemente dall'entità incaricata di tutta l'esecuzione o di parte di essa, il rispetto di procedure a tutela dei fondi comunitari, fermo restando che a norma dell'articolo 274 del trattato la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio spetta alla Commissione.

(17) La responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio le impedisce di delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche che implichino margini di apprezzamento discrezionale. Il presente regolamento deve ribadire questo principio e precisare le funzioni che possono essere delegate. Occorre precisare inoltre che agli organismi di diritto privato, ad esclusione di quelli ai quali è attribuita una funzione di servizio pubblico, e a determinate condizioni, non deve essere consentito compiere atti di esecuzione del bilancio, ma soltanto prestare servizi di perizia tecnica o amministrativa oppure eseguire compiti preparatori o accessori.

(18) Ai fini del rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria, gli organismi di diritto pubblico o che svolgono funzioni di servizio pubblico, ai quali sono delegati compiti di esecuzione per conto della Commissione, devono disporre di procedure trasparenti di aggiudicazione degli appalti, di controlli interni efficaci, di un sistema di rendicontazione distinto dal resto delle loro attività e di una revisione contabile esterna.

(19) Il presente regolamento, in conformità dell'articolo 279, lettera c), del trattato, determina le competenze e le responsabilità degli ordinatori, del contabile e del revisore interno.

La responsabilità degli ordinatori deve essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui devono rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Di conseguenza, la responsabilizzazione degli ordinatori deve essere rafforzata con la soppressione dei controlli previ centralizzati e, in particolare, da un lato, del visto preventivo del controllore finanziario sulle operazioni di entrata e di spesa e, dall'altro, della verifica della quietanza liberatoria da parte del contabile.

Il contabile deve rimanere incaricato della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti. Deve assumere la gestione della tesoreria e la tenuta della contabilità e deve essere incaricato della formazione degli stati finanziari dell'istituzione.

Il revisore interno esercita le proprie funzioni secondo le norme internazionali pertinenti relative alla revisione contabile. Tale funzione è destinata a verificare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo attuati dagli ordinatori.

Il revisore interno non è un soggetto implicato nelle operazioni finanziarie. Non esercita funzioni di controllo di tali operazioni, preventivo rispetto alle decisioni degli ordinatori, funzione che spetterà quindi esclusivamente a questi ultimi.

(20) La responsabilità degli ordinatori, dei contabili e degli amministratori degli anticipi non è di natura diversa da quella degli altri funzionari e agenti e deve essere soggetta, nell'ambito dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, alle sanzioni disciplinari e pecuniarie attualmente vigenti. Devono invece essere mantenute talune disposizioni che individuano casi specifici di colpa dei contabili e degli amministratori degli anticipi, legati alla natura particolare delle loro mansioni; essi non disporranno più di indennità o di assicurazioni speciali. Occorre inoltre precisare la responsabilità dell'ordinatore. Nei casi che non implicano frode, per fornire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) la competenza necessaria, ogni istituzione crea un organo specializzato in materia di irregolarità finanziarie, incaricato di accertare l'esistenza di irregolarità da cui derivino responsabilità disciplinari o pecuniarie del funzionario o dell'agente. Ove individui problemi sistemici, tale organo deve presentare una relazione all'ordinatore e al revisore interno. Nei casi di frode, invece, è opportuno rinviare nel presente regolamento alle disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

(21) Occorre definire le nozioni di impegno di bilancio e di impegno giuridico della spesa e le condizioni della relativa attuazione. Per diminuire il volume degli «impegni dormienti», deve essere limitato il periodo durante il quale possono essere assunti impegni giuridici specifici sulla base di impegni di bilancio globali. Deve inoltre essere prevista una disposizione di disimpegno per gli impegni specifici che non abbiano dato luogo a pagamenti per un periodo di tre anni.

(22) Il presente regolamento deve definire la tipologia dei pagamenti che possono essere eseguiti dagli ordinatori. L'esecuzione di questi pagamenti deve effettuarsi principalmente in funzione dell'efficacia dell'azione e dei risultati che ne derivano.

Devono essere soppresse le nozioni di anticipo e di acconto, poco precise; i pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamenti, pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale, quando l'importo dovuto non è interamente versato in una sola volta.

(23) Il presente regolamento deve precisare che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione e la cui inosservanza conferirà ai creditori il diritto ad interessi di mora a carico del bilancio.

(24) Per quanto riguarda i contratti pubblici d'appalto conclusi dalle istituzioni delle Comunità per proprio conto, occorre prevedere l'applicazione delle disposizioni delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; inoltre, le disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati per conto di terzi devono essere conformi ai principi posti da tali direttive.

(25) Per prevenire le irregolarità, lottare contro la frode e la corruzione e promuovere una gestione sana e efficace, occorrono norme specifiche che escludano dall'attribuzione degli appalti candidati o offerenti colpevoli di atti di questo tipo o in situazione di conflitto d'interessi.

(26) Occorre inoltre prevedere, a fini di trasparenza, un'informazione adeguata dei candidati e degli offerenti in merito all'attribuzione dei contratti d'appalto.

(27) Infine, nel quadro della responsabilizzazione degli ordinatori, deve essere soppresso il controllo previo esercitato dall'attuale commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

(28) Per quanto riguarda le sovvenzioni, occorrono norme specifiche per la concessione e il monitoraggio delle sovvenzioni comunitarie che attuino i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del cofinanziamento, dell'irretroattività e del controllo.

(29) Per evitarne il cumulo, le sovvenzioni non devono poter essere accordate per finanziare due volte lo stesso intervento o per coprire spese di funzionamento di uno stesso esercizio.

(30) Per analogia con le norme per l'attribuzione degli appalti pubblici, devono essere definite cause di esclusione dal beneficio delle sovvenzioni, affinché le istituzioni dispongano di uno strumento di lotta contro la frode e la corruzione.

(31) La concessione di una sovvenzione deve essere oggetto di una convenzione scritta per precisare i diritti e gli obblighi dell'istituzione e del beneficiario e per garantirne il rispetto.

(32) Per quanto riguarda la contabilità e la rendicontazione, occorre precisare che la contabilità comprende una contabilità generale e una contabilità di bilancio e sottolineare che la contabilità generale è una contabilità patrimoniale mentre della contabilità di bilancio ci si avvale ai fini del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio e delle relazioni sull'esecuzione del bilancio.

(33) Occorre precisare, con riferimento ai principi contabili internazionalmente riconosciuti e alle direttive del Parla-

mento europeo e del Consiglio sui conti annuali di taluni tipi di società, se pertinenti nel contesto del servizio pubblico, i principi sui quali è basata la contabilità generale e la presentazione degli stati finanziari.

(34) Le disposizioni sulle informazioni da fornire relativamente all'esecuzione del bilancio devono essere adattate al fine di estendere tali informazioni all'utilizzazione degli stanziamenti riportati, ricostituiti e reimpiegati nonché ai diversi organismi di diritto comunitario, e di organizzare meglio la trasmissione dei dati mensili e della relazione sull'esecuzione, da comunicare tre volte all'anno all'autorità di bilancio.

(35) Occorre armonizzare i metodi contabili utilizzati dalle istituzioni e riconoscere, in questo settore, un diritto d'iniziativa al contabile della Commissione.

(36) Va precisato che il ricorso ai sistemi informatici per la gestione finanziaria non deve pregiudicare i diritti d'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

(37) In materia di controllo esterno e di discarico, anche se la Commissione ha l'intera responsabilità dell'esecuzione del bilancio, l'importanza della gestione concorrente con gli Stati membri implica la loro cooperazione nella procedura di controllo da parte della Corte dei conti, quindi di quella di discarico da parte dell'autorità di bilancio.

(38) Per ottimizzare la rendicontazione e lo svolgimento della procedura di discarico, è opportuno modificare il calendario delle diverse fasi che portano al discarico.

(39) La Commissione deve presentare al Parlamento europeo, qualora questo lo richieda, tutte le informazioni che siano necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

(40) Talune politiche comunitarie devono essere oggetto di disposizioni specifiche nel rispetto dei principi di base del presente regolamento.

(41) Per gli stanziamenti del FEAOG e per gli stanziamenti amministrativi risulta necessario prevedere la possibilità di impegni anticipati dal 15 novembre che precede l'esercizio interessato.

(42) Per quanto riguarda i Fondi strutturali, occorre mantenere il riversamento di acconti e la ricostituzione di stanziamenti alle condizioni previste dalla dichiarazione della Commissione allegata al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 [2].

(43) Per quanto riguarda la ricerca, occorre armonizzare la presentazione del bilancio con le disposizioni riguardanti la formazione del bilancio per attività, preservando nel contempo la flessibilità di gestione attualmente riconosciuta al Centro comune di ricerca (CCR).

(44) Per quanto riguarda le azioni esterne, è necessario autorizzare il decentramento della gestione degli aiuti esterni, a condizione che la Commissione disponga di garanzie di una sana gestione finanziaria e che lo Stato beneficiario assuma nei confronti della Commissione la responsabilità per i fondi versati.

(45) Le convenzioni di finanziamento o i contratti stipulati con lo Stato beneficiario o con un organismo di diritto pubblico nazionale, comunitario o internazionale, nonché con persone fisiche e giuridiche di diritto privato, devono includere i principi generali di aggiudicazione degli appalti di cui al titolo V della prima parte e al titolo IV della seconda parte del presente regolamento, in materia di azioni esterne.

(46) Le disposizioni generali di gestione relative agli uffici europei devono essere definite in un titolo specifico.

(47) Anche per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, è opportuno raggruppare in un titolo apposito le disposizioni specifiche loro applicabili. Occorre inoltre prevedere la possibilità per ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio di formulare in tempo utile un parere sui progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio.

(48) Il cambiamento del calendario relativo al consolidamento dei conti delle istituzioni deve essere rinviato all'esercizio 2005, allo scopo di disporre del tempo necessario per introdurre le procedure interne a tal fine indispensabili.

(49) In materia di normativa finanziaria applicabile agli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, occorre garantire un quadro adeguato alle esigenze specifiche della loro gestione. Allo stesso tempo e nel pieno rispetto dell'autonomia organica necessaria all'espletamento dei compiti di tali organismi, è necessaria l'armonizzazione delle norme relative segnatamente al discarico ed alla contabilità. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti di tali organismi le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Le norme finanziarie interne a tali organismi dovranno essere opportunamente adeguate affinché siano compatibili con il presente regolamento finanziario. A tal fine occorre abilitare la Commissione ad adottare una normativa finanziaria tipo, dalla quale gli organismi comunitari potranno discostarsi solo previo accordo della Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
[2] GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1

Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione ed all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in prosieguo: «il bilancio».

Il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Le disposizioni relative all'esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare i principi di bilancio enunciati nel titolo II.

TITOLO II

PRINCIPI DI BILANCIO

Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza.

CAPO 1

Principi dell'unità e della verità del bilancio

Articolo 4

1. Il bilancio è l'atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

2. Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:

a) le entrate e le spese della Comunità europea, comprese le spese amministrative che derivano alle istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e in quello della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni quando sono a carico del bilancio;

b) le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica.

3. Sono iscritti nel bilancio la garanzia per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità ed i versamenti al fondo di garanzia per le azioni esterne.

Articolo 5

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio, salvo il disposto dell'articolo 74.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

3. Nessuno stanziamento può essere iscritto in bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità europee sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 18 e 74.

CAPO 2

Principio dell'annualità

Articolo 6

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 7

1. Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d'impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati.

2. Gli stanziamenti d'impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso, fatto salvo il disposto dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 166, paragrafo 2.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti.

4. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni speciali dei titoli I, IV e VI della parte seconda. Non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue.

Articolo 8

1. Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Tuttavia, le risorse proprie del mese di gennaio dell'esercizio successivo possono essere versate a titolo di anticipo conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2. Le iscrizioni delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, della risorsa complementare basata sul prodotto nazionale lordo (PNL) e, se necessario, dei contributi finanziari, possono essere rettificate conformemente al regolamento di cui al paragrafo 1.

3. Gli stanziamenti assegnati a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi a esercizi precedenti.

4. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre, fatti salvi gli impegni globali di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166, paragrafo 2, che sono contabilizzati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre.

5. I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

6. In deroga ai paragrafi 3, 4 e 5, le spese del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», sono imputate ad un esercizio secondo le norme di cui al titolo I della parte seconda.

Articolo 9

1. Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati.

Tuttavia, possono essere oggetto di una decisione di riporto limitato unicamente all'esercizio successivo, presa dall'istituzione interessata entro il 15 febbraio conformemente ai paragrafi 2 e 3 o essere oggetto di un riporto di diritto conformemente al paragrafo 4.

2. Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio il riporto può riguardare:

a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo;

b) gli importi che risultano necessari quando l'autorità legislativa ha adottato l'atto di base nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e la Commissione non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo in bilancio.

3. Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'istituzione interessata impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

4. Gli stanziamenti non dissociati corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo.

5. L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio (in prosieguo: «l'autorità di bilancio»), entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa, precisando per ogni linea di bilancio in qual modo i criteri di cui ai paragrafi 2 e 3 sono applicati a ciascun riporto.

6. Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto.

Articolo 10

Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 18 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 157, i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 12

Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1º gennaio, non appena il bilancio è stato definitivamente adottato, fatte salve le deroghe previste al titolo I e al titolo VI della parte seconda.

Articolo 13

1. Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, alle operazioni d'impegno e di pagamento relative

alle spese la cui imputazione su una linea di bilancio specifica sarebbe stata possibile a titolo dell'esecuzione dell'ultimo bilancio regolarmente adottato si applicano l'articolo 273, primo comma, del trattato CE e l'articolo 178, primo comma, del trattato Euratom.

2. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in questione per l'esercizio precedente.

Il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio in preparazione non può essere superato.

3. Se richiesto dalla continuità dell'azione delle Comunità e dalle esigenze di gestione:

a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata a richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori sia per le operazioni d'impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2;

b) per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in virtù degli stessi, si applicano l'articolo 273, terzo comma, del trattato CE e l'articolo 178, terzo comma, del trattato Euratom.

I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

4. Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di due o più dodicesimi provvisori, accordata secondo le condizioni e le procedure previste al paragrafo 3, non permette di fare fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione delle Comunità nel settore contemplato dal capitolo in questione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio precedente. L'autorità di bilancio delibera secondo le procedure previste al paragrafo 3. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'esercizio precedente non può tuttavia in nessun caso essere superato.

CAPO 3

Principio del pareggio

Articolo 14

1. Nel bilancio entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio.

2. Fatto salvo l'articolo 46, paragrafo 1, punto 4, la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica nonché gli organismi creati dalle Comunità di cui all'articolo 185, non possono accendere prestiti.

Articolo 15

1. Il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

2. Le stime appropriate di tali entrate o degli stanziamenti di pagamento sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata a norma dell'articolo 34. Esse vengono determinate secondo il regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

3. Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, appositamente elaborato. In tal caso, la Commissione presenta il progetto preliminare di bilancio rettificativo entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.

CAPO 4

Principio dell'unità di conto

Articolo 16

Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.

Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi, sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali alle condizioni precisate nel regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento (in prosieguo: «le modalità d'esecuzione»).

CAPO 5

Principio dell'universalità

Articolo 17

L'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento, salvo il disposto dell'articolo 18. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, salvo il disposto dell'articolo 20.

Articolo 18

1. Le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:

a) i contributi finanziari degli Stati membri per taluni programmi di ricerca, secondo la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

b) gli interessi sui depositi e le ammende previsti dal regolamento volto ad accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;

c) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione;

d) le partecipazioni di paesi terzi o di organismi diversi ad attività delle Comunità;

e) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta;

f) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;

g) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsati;

h) l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

i) le entrate provenienti da indennità locative;

j) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

2. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste.

3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 2 una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.

Articolo 19

1. La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni e donazioni e legati.

2. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in via definitiva sull'accettazione.

Articolo 20

1. Le modalità d'esecuzione possono prevedere i casi in cui talune entrate possono essere detratte dall'importo delle fatture o delle richieste di pagamento, che in tal caso sono oggetto di un ordine di pagamento al netto.

2. I prezzi di prodotti o prestazioni forniti alle Comunità, che comprendono oneri fiscali oggetto di rimborso da parte degli Stati membri in forza del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee o da parte di paesi terzi in forza delle pertinenti convenzioni, sono imputati in bilancio con il loro importo al netto delle tasse.

3. Le differenze di cambio registrate nel corso dell'esecuzione di bilancio possono essere compensate. Il risultato finale, positivo o negativo, è ripreso nel saldo dell'esercizio.

CAPO 6

Principio della specializzazione

Articolo 21

Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli; i capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

Articolo 22

1. Ogni istituzione può procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, a storni da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio, da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo.

2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23 riguardanti la Commissione.

Articolo 23

1. La Commissione può procedere ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio:

a) storni all'interno degli articoli e storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo;

b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio;

c) per le spese operative, storni tra capitoli all'interno dello stesso titolo, entro il limite complessivo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, all'interno della propria sezione del bilancio, altri storni non previsti dal paragrafo 1, lettera c).

Articolo 24

1. L'autorità di bilancio decide gli storni di stanziamenti secondo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo fatte salve le deroghe di cui al titolo I della parte seconda.

2. Quando le proposte di storno di stanziamenti riguardano spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata,

entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile affinché il Consiglio possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione del Consiglio entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

3. Quando le proposte di storno riguardano spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi, il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio, delibera entro sei settimane, salvo in caso d'urgenza. Il Consiglio formula il proprio parere a maggioranza qualificata, in tempo utile affinché il Parlamento europeo possa prenderne conoscenza e deliberare entro il termine indicato. In mancanza di una decisione entro tale termine, le proposte di storno si considerano approvate.

4. Le proposte di storno che riguardano contemporaneamente spese derivanti obbligatoriamente dai trattati o dagli atti adottati in forza dei medesimi e le altre spese, si considerano approvate se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno preso una decisione contraria entro sei settimane dal ricevimento delle proposte da parte delle due istituzioni. Se il Parlamento europeo e il Consiglio riducono in modo divergente l'importo di una proposta di storno, si considera approvato l'importo meno elevato accettato da una delle due istituzioni. Lo storno non può essere eseguito se una delle due istituzioni è contraria al principio dello storno.

Articolo 25

1. Possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee di bilancio per le quali il bilancio autorizza uno stanziamento o reca la menzione «per memoria» (p.m.).

2. Gli stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 26

1. Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAOG, sezione «garanzia», dei Fondi strutturali e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.

2. Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per le operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a paesi terzi e della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio, su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta di storno relativa all'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza.

Si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3. Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non si raggiunge una posizione comune sull'utilizzazione di tali riserve, il Parlamento europeo e il Consiglio non adottano decisioni sulla proposta di storno della Commissione.

CAPO 7

Principio della sana gestione finanziaria

Articolo 27

1. Gli stanziamenti del bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.

2. Secondo il principio dell'economia, i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate ed al prezzo migliore.

Secondo il principio dell'efficienza, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti.

Secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.

3. Sono stabiliti obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine per tutti i settori di attività contemplati dal bilancio. La realizzazione di tali obiettivi è verificata mediante indicatori di performance stabiliti per attività e le amministrazioni incaricate della spesa trasmettono alle autorità di bilancio informazioni al riguardo. Tali informazioni, previste all'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), sono fornite ogni anno entro i termini più brevi e al più tardi nei documenti che accompagnano il progetto preliminare di bilancio.

4. Per migliorare il processo decisionale, le istituzioni procedono a valutazioni ex ante ed ex post in conformità degli orientamenti definiti dalla Commissione. Sono soggetti a valutazione tutti i programmi e attività che comportano spese importanti e i risultati di tale valutazione sono comunicati alle amministrazioni incaricate della spesa e alle autorità legislative e di bilancio.

Articolo 28

1. Le proposte presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

2. Nel corso della procedura di bilancio, la Commissione fornisce tutte le informazioni che consentono il raffronto tra l'evoluzione del fabbisogno di stanziamenti e le previsioni iniziali riportate nelle schede finanziarie. Tali informazioni comprendono i progressi compiuti e lo stato di avanzamento dei lavori dell'autorità legislativa sulle proposte presentate. Se necessario, il fabbisogno di stanziamenti è rivisto in funzione dello stato di avanzamento delle deliberazioni sull'atto di base.

3. La Commissione, al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste.

CAPO 8

Principio della trasparenza

Articolo 29

1. Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio della trasparenza.

2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro due mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

Gli stati finanziari consolidati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le relazioni della gestione finanziaria elaborate da ciascuna istituzione sono anch'esse pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti contratte dalle Comunità a favore di terzi sono oggetto di un'informazione presentata in allegato al bilancio.

2. Le operazioni del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono oggetto di un'informazione presentata negli stati finanziari.

TITOLO III

FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

CAPO 1

Formazione del bilancio

Articolo 31

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, il mediatore e il garante europeo della protezione dei dati redigono uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate, che trasmettono alla Commissione anteriormente al 1° luglio di ogni anno.

Gli stati di previsione sono altresì trasmessi, a titolo informativo, da tali istituzioni all'autorità di bilancio entro il 1° luglio di ogni anno. La Commissione redige il proprio stato di previsione che trasmette all'autorità di bilancio entro la stessa data.

Nella preparazione del proprio stato di previsione, la Commissione utilizza le informazioni indicate all'articolo 32.

Articolo 32

Ciascun organismo di cui all'articolo 185 trasmette alla Commissione entro il 1° aprile di ogni anno, conformemente all'atto che l'ha istituito, uno stato di previsione delle proprie spese ed entrate, compresi la tabella dell'organico e il programma di lavoro.

La Commissione comunica questi documenti all'autorità di bilancio, a titolo informativo, salvo nel caso previsto all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, lettera d).

Articolo 33

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio un progetto preliminare di bilancio. Il progetto preliminare di bilancio viene contestualmente trasmesso al Parlamento.

Il progetto preliminare di bilancio presenta uno stato generale riassuntivo delle spese e delle entrate delle Comunità e raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 31.

2. La Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio quanto segue:

a) un'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso e lo stato degli importi da liquidare;

b) se del caso, un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni, che può comportare previsioni divergenti debitamente motivate;

c) qualsiasi documento di lavoro giudicato utile riguardante la tabella dell'organico delle istituzioni e le sovvenzioni che la Commissione assegna agli organismi di cui all'articolo 185 e alle scuole europee;

d) informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.

Articolo 34

1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta delle altre istituzioni per quanto concerne la rispettiva sezione, può presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non ancora noti al momento della stesura dello stesso.

2. Salvo altrimenti convenuto tra le istituzioni o in circostanze eccezionali, la presentazione al Consiglio da parte della

Commissione interviene almeno trenta giorni prima della prima lettura del progetto di bilancio da parte del Parlamento europeo. Il Consiglio presenta la lettera rettificativa al Parlamento europeo almeno quindici giorni prima di tale prima lettura.

Articolo 35

1. Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato Euratom.

2. Il Consiglio presenta il progetto di bilancio al Parlamento europeo entro il 5 ottobre dell'anno precedente quello dell'esecuzione del bilancio. Il Consiglio allega al progetto di bilancio una motivazione, precisando i motivi per i quali si è discostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 36

1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all'articolo 272, paragrafo 7, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 7, del trattato Euratom.

2. La constatazione dell'adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio successivo o a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio se questa è posteriore al 1° gennaio, l'obbligo per ciascuno Stato membro di mettere a disposizione delle Comunità gli importi dovuti, alle condizioni fissate dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 37

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, la Commissione può presentare progetti preliminari di bilancio rettificativo.

Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle circostanze di cui al primo comma dalle altre istituzioni sono trasmesse alla Commissione.

2. Salvo circostanze eccezionali, la Commissione presenta al Consiglio qualsiasi progetto preliminare di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni anno. Essa può unire un parere alle domande di progetti preliminari di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni.

3. L'autorità di bilancio delibera tenendo conto dell'urgenza.

Articolo 38

1. In caso di presentazione di un progetto preliminare di bilancio rettificativo al Consiglio, quest'ultimo stabilisce un progetto di bilancio rettificativo conformemente agli articoli 35 e 37.

2. Gli articoli 35 e 36 si applicano ai bilanci rettificativi, tranne che per il calendario. Detti bilanci devono essere giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni.

Articolo 39

La Commissione e l'autorità di bilancio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione o all'adozione e alla trasmissione del progetto preliminare e del progetto di bilancio, a condizione che tale intesa non determini una riduzione o un allungamento dei periodi, riservati all'esame di tali testi, previsti dall'articolo 272 del trattato CE e dall'articolo 177 del trattato Euratom.

CAPO 2

Struttura e presentazione del bilancio

Articolo 40

Il bilancio comporta:

a) uno stato riassuntivo delle entrate e delle spese;

b) sezioni divise in stati delle entrate e delle spese per ciascuna istituzione.

Articolo 41

1. Le entrate della Commissione nonché le entrate e le spese delle altre istituzioni sono classificate dall'autorità di bilancio in titoli, capitoli, articoli e voci secondo la loro natura o la loro destinazione.

2. Lo stato delle spese della sezione della Commissione è presentato secondo una nomenclatura decisa dall'autorità di bilancio e che comporta una classificazione per destinazione.

Il titolo corrisponde ad un settore politico e il capitolo corrisponde di norma ad un'attività.

Ciascun titolo può comportare stanziamenti operativi e stanziamenti amministrativi.

All'interno di ciascun titolo, gli stanziamenti amministrativi sono raggruppati in un unico capitolo.

Articolo 42

Il bilancio non può comportare entrate negative.

Le risorse proprie riscosse in applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità sono importi netti e come tali sono presentate nello stato riassuntivo delle entrate del bilancio.

Articolo 43

1. Ogni sezione del bilancio può comportare un titolo «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in tale titolo nelle due situazioni seguenti:

a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio;

b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate.

Gli stanziamenti di tale titolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 24.

2. In caso di gravi difficoltà d'esecuzione, la Commissione può proporre, nel corso dell'esercizio, uno storno di stanziamenti verso il titolo «stanziamenti accantonati». L'autorità di bilancio decide in merito a tali storni conformemente all'articolo 24.

Articolo 44

La sezione del bilancio della Commissione può comportare una «riserva negativa», il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di EUR. Questa riserva, che è iscritta in un titolo specifico, può riguardare sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento.

Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 22, 23 e 25.

Articolo 45

1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, le due riserve seguenti:

a) una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi;

b) una riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalle Comunità per operazioni a favore dei paesi terzi.

2. Le condizioni d'iscrizione, d'utilizzazione e di finanziamento delle riserve di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono stabiliti rispettivamente dalla decisione del Consiglio concernente la disciplina di bilancio e dal regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

Articolo 46

1. Il bilancio presenta:

1) nello stato riassuntivo delle entrate e delle spese:

a) le previsioni di entrate delle Comunità per l'esercizio interessato;

b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio $n - 2$;

c) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio interessato;

d) gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;

e) le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio $n - 2$;

f) uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione;

2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1, con i commenti appropriati a ogni sottodivisione nonché con le scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.

Le previsioni degli importi annuali degli stanziamenti di pagamento necessari per gli esercizi successivi in relazione agli stanziamenti d'impegno dell'esercizio figurano, a titolo indicativo, in uno scadenzario inserito nei commenti del bilancio;

3) per quanto riguarda il personale:

a) una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione del bilancio, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

b) una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni

particolari dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto»);

d) una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all'articolo 184 che riceve una sovvenzione a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;

4) per l'assunzione e l'erogazione di prestiti:

a) nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla «garanzia di buon fine». Tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) e sono accompagnate dai commenti del caso;

b) nella sezione della Commissione:

i) le linee di bilancio che presentano la «garanzia di buon fine» delle Comunità per le operazioni in questione; tali linee recano la dicitura «per memoria» (p.m.) fintanto che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive;

ii) commenti che indicano il riferimento all'atto di base ed il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità forniscono per lo svolgimento di tali operazioni;

c) a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:

i) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso;

ii) le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'esercizio finanziario interessato;

5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia dei prestiti accordati dalle Comunità a favore dei paesi terzi e per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.

2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio può allegare al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.

Articolo 47

1. La tabella dell'organico di cui all'articolo 46, paragrafo 1, punto 3, costituisce per ciascuna istituzione o organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.

Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi A 1, A 2 e A 3, a due condizioni:

a) non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondente ad un esercizio pieno, e

b) non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico.

Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, le istituzioni si astengono dalle modifiche e si applica la procedura ordinaria.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività ad orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL BILANCIO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 48

1. La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Articolo 49

1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria deve essere preliminarmente adottato un atto di base. Parimenti, richiede l'adozione preliminare di un atto di base l'esecuzione delle spese operative derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: «TUE») a carico del bilancio.

Nell'ambito di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché in quello dei titoli V e VI del TUE, per «atto di base» si intende un atto di diritto derivato che conferisce fon-

damento giuridico all'azione comunitaria o a quella dell'Unione e all'esecuzione della spesa corrispondente iscritta a bilancio. Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

La Commissione stabilisce nelle modalità di esecuzione l'elenco delle forme che possono assumere gli atti di base adottati ai sensi del trattato CE e del trattato Euratom, nonché nel rispettivo ambito di applicazione dei titoli V e VI del TUE.

2. Tuttavia possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza della Comunità o di quella dell'Unione:

a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per tre esercizi finanziari successivi al massimo. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

   All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c) gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione.

d) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ogni istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

Articolo 50

La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Articolo 51

La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Articolo 52

1. È fatto divieto agli agenti finanziari di adottare atti d'esecuzione del bilancio da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali atti e ad informarne l'autorità competente.

2. Vi è conflitto di interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un soggetto implicato nell'esecuzione del bilancio o di un revisore interno è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza di interessi con il beneficiario.

CAPO 2

Metodi d'esecuzione

Articolo 53

1. La Commissione esegue il bilancio secondo i metodi seguenti:

a) in modo centralizzato;

b) con una gestione concorrente o decentrata;

c) in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

2. Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d'esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

3. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri secondo le disposizioni dei titoli I e II della seconda parte.

4. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, secondo le disposizioni del titolo IV della seconda parte.

5. Nei casi di gestione concorrente o decentrata, per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del trattato CE e all'articolo 179 del trattato Euratom.

6. Nell'ambito dell'esecuzione del bilancio secondo le modalità di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente.

Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se necessario, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati.

7. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono affidate ad organizzazioni internazionali conformemente alle modalità d'esecuzione.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti alle norme internazionalmente riconosciute.

Articolo 54

1. La Commissione non può affidare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

2. Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio in modo centralizzato indiretto secondo l'articolo 53, paragrafo 2, può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio:

a) alle agenzie di diritto comunitario di cui all'articolo 55 (in prosieguo: «agenzie esecutive»);

b) ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185 nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;

c) ad organismi nazionali pubblici o a entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione. Questi organismi possono essere incaricati di funzioni di esecuzione unicamente se:

   i) l'atto di base del programma o dell'azione di cui trattasi prevede la possibilità di delega e i criteri di selezione delle entità in questione e

   ii) la delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio risulta essere quella corrispondente alle necessità della sana gestione finanziaria che deriva da un'analisi preliminare e garantisce il rispetto del principio di non discriminazione nonché la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni di esecuzione così affidate non possono generare conflitti di interessi.

3. Quando funzioni d'esecuzione sono espletate da organismi di cui al paragrafo 2, questi ultimi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio siano state eseguite correttamente.

Detti organismi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

Articolo 55

1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, conformemente al regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, che stabilisce le condizioni e le modalità relative all'istituzione e all'attività delle stesse.

2. L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è delegata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1. Le decisioni che affidano funzioni d'esecuzione agli organismi e alle agenzie di cui all'articolo 54, paragrafo 2, contengono tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle attività eseguite e prevedono necessariamente quanto segue:

a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto di interessi, conformi rispettivamente alle disposizioni dei titoli V e VI;

b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti delle Comunità l'effettiva misura di tale utilizzazione;

d) una revisione contabile esterna indipendente;

e) un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria.

2. La Commissione può riconoscere l'equipollenza fra i sistemi di controllo e di contabilità nonché fra le procedure di aggiudicazione degli appalti degli organismi nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e le proprie regole, tenendo conto delle norme internazionalmente riconosciute.

3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.

Articolo 57

1. La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione di quelli investiti di attribuzioni di servizio pubblico, secondo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c).

2. Ad entità od organismi esterni di diritto privato non investiti di attribuzioni di servizio pubblico, possono essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implichino l'esercizio né di potestà pubbliche, né di un potere di apprezzamento discrezionale.

CAPO 3

Agenti finanziari

Sezione 1

Principio della separazione delle funzioni

Articolo 58

Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro incompatibili.

Sezione 2

L'ordinatore

Articolo 59

1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dall'istituzione.

2. Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.

3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti.

4. Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall'atto di delegazione o di sottodelegazione. L'ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione.

Articolo 60

1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.

2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato e sottodelegato procede agli impegni di bilancio ed agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.

3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.

4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvia di un'operazione sono funzioni separate.

5. Gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.

6. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi della Comunità, essi informano le autorità e istanze designate dalla legislazione in vigore.

7. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata delle informazioni finanziarie e di gestio-

ne. La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.

Sezione 3

Il contabile

Articolo 61

1. Ogni istituzione nomina un contabile che, presso la stessa, è incaricato di quanto segue:

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;

c) tenere la contabilità conformemente al titolo VII;

d) definire, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

f) provvedere alla gestione della tesoreria.

2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio delle Comunità e dell'esecuzione del bilancio.

3. Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 62

Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

L'atto di delegazione definisce i compiti affidati ai delegati.

Sezione 4

L'amministratore degli anticipi

Articolo 63

Per il pagamento di spese di importo limitato e l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie, possono essere create casse di anticipi che vengono alimentate dal contabile dell'istituzione e che sono sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.

CAPO 4

Responsabilità degli agenti finanziari

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 64

1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati e sottodelegati.

2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.

3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.

Articolo 65

1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.

2. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli 66, 67 e 68. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che

possono ledere gli interessi della Comunità, saranno adite le autorità e istanze designate dalla legislazione vigente.

Sezione 2

Disposizioni relative agli ordinatori delegati e sottodelegati

Articolo 66

1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto secondo cui il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, oppure quando sia all'origine di una mancata o tardiva emissione, senza giustificazione, di un ordine di pagamento che possa comportare una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.

2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.

3. In caso di sottodelegazione, all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.

4. Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, ogni istituzione crea un'istanza specializzata in tale materia, indipendente sul piano funzionale.

Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.

Sezione 3

Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

Articolo 67

Il contabile impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;

c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;

d) mancato incasso di entrate dovute.

Articolo 68

L'amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure previste dallo statuto, la propria responsabilità disciplinare o patrimoniale. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:

a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;

b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;

c) pagamento a soggetti non aventi diritto;

d) mancato incasso di entrate dovute.

CAPO 5

Operazioni di entrata

Sezione 1

Disponibilità delle risorse proprie

Articolo 69

Le entrate costituite dalle risorse proprie previste dalla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Vengono messe a disposizione conformemente al regolamento del Consiglio recante applicazione di detta decisione.

Sezione 2

Previsione di crediti

Articolo 70

1. Ogni misura o situazione costitutiva di un credito delle Comunità o di una sua modificazione è preventivamente oggetto di una previsione di credito da parte dell'ordinatore competente.

2. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di credito preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore competente.

Sezione 3

Accertamento dei crediti

Articolo 71

1. L'accertamento di un credito è l'atto dell'ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei debiti a carico del debitore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del debito;

c) verifica dell'esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati.

4. Le condizioni alle quali gli interessi di mora sono dovuti alle Comunità sono precisate nelle modalità d'esecuzione.

Sezione 4

Emissione degli ordini di riscossione

Articolo 72

1. L'emissione dell'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore delegato o sottodelegato competente impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato.

2. L'istituzione può formalizzare l'accertamento di un credito a carico di persone diverse dagli Stati con una decisione che costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.

Sezione 5

Recupero

Articolo 73

1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l'afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità.

2. Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

Articolo 74

Le entrate riscosse a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi prodotti, non sono registrate definitivamente come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia.

La disposizione del primo comma non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.

CAPO 6

Operazioni di spesa

Articolo 75

1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

2. Tranne nel caso degli stanziamenti che, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, possono essere eseguiti senza atto di base, l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

Sezione 1

Impegno delle spese

Articolo 76

1. L'impegno di bilancio consiste nell'operazione di riserva degli stanziamenti necessari all'esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico.

L'impegno giuridico è l'atto con il quale l'ordinatore crea o constata un'obbligazione dalla quale deriva un onere.

L'impegno di bilancio e l'impegno giuridico sono adottati dallo stesso ordinatore, salvo casi debitamente giustificati, previsti dalle modalità d'esecuzione.

2. L'impegno di bilancio è specifico quando il beneficiario e l'importo della spesa sono determinati.

L'impegno di bilancio è globale, quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato.

L'impegno di bilancio è accantonato quando è destinato a coprire le spese di cui all'articolo 150 o spese correnti di natura amministrativa di cui l'importo o i beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto di base e se si tratta di spese amministrative. Quando l'impegno di bilancio è così ripartito in frazioni annue, l'impegno giuridico menziona la ripartizione, salvo quando si tratta di spese di personale.

Articolo 77

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.

2. Salve le disposizioni speciali del titolo IV della parte seconda, gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno $n + 1$.

Salvo il disposto dell'articolo 76, paragrafo 3, e dell'articolo 179, paragrafo 2, gli impegni giuridici specifici riferentisi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

L'importo corrispondente a ciascun impegno giuridico specifico adottato a seguito di un impegno globale, è registrato dall'ordinatore competente, prima della firma, nella contabilità di bilancio, mediante imputazione dell'impegno globale.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese di personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

Se, successivamente, un impegno giuridico non ha dato luogo ad alcun pagamento per un periodo di tre anni, l'ordinatore competente procede al suo disimpegno.

Articolo 78

1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

a) l'esattezza dell'imputazione di bilancio;

b) la disponibilità degli stanziamenti;

c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:

a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;

b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, del presente regolamento e delle modalità di esecuzione, nonché di qualsiasi atto emanato in applicazione dei trattati e dei regolamenti;

c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

Sezione 2

Liquidazione delle spese

Articolo 79

La liquidazione di una spesa è l'atto dell'ordinatore competente avente il seguente oggetto:

a) verifica dell'esistenza dei diritti del creditore;

b) determinazione o verifica dell'esistenza e dell'importo del credito;

c) verifica delle condizioni di esigibilità del credito.

Sezione 3

Ordinazione delle spese

Articolo 80

L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Sezione 4

Pagamento delle spese

Articolo 81

1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:

a) il pagamento della totalità degli importi dovuti;

b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:

   i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;

   ii) uno o più pagamenti intermedi;

   iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti.

2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.

Articolo 82

Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

Sezione 5

Termini per le operazioni di spesa

Articolo 83

Le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione, che precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

CAPO 7

Sistemi informatici

Articolo 84

Qualora le entrate e le spese siano gestite mediante sistemi informatici, le firme possono essere apposte mediante procedura informatizzata o elettronica.

CAPO 8

Il revisore interno

Articolo 85

Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che deve essere esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

Articolo 86

1. Il revisore interno consiglia la propria istituzione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e promuovere una sana gestione finanziaria.

È incaricato in particolare di quanto segue:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.

2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'istituzione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

3. Il revisore interno presenta all'istituzione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'istituzione provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'istituzione

una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

4. L'istituzione trasmette annualmente all'autorità competente per il discarico una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.

Articolo 87

Regole particolari relative al revisore interno sono previste dall'istituzione in modo da garantire la piena indipendenza della sua funzione e da definire la sua responsabilità.

Se il revisore interno è funzionario o altro agente, esso impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.

TITOLO V

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO 1

Disposizioni generali

Sezione 1

Campo d'applicazione e principi di attribuzione

Articolo 88

1. Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a) gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b) gli appalti di forniture;

c) gli appalti di lavori;

d) gli appalti di servizi.

2. Il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.

Articolo 89

1. Gli appalti pubblici finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Le procedure d'aggiudicazione di appalti si svolgono assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d).

Sezione 2

Pubblicazione

Articolo 90

1. Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 e per gli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

La pubblicazione di talune informazioni dopo l'attribuzione dell'appalto può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

2. Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono oggetto di una pubblicità adeguata.

Sezione 3

Procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 91

1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle forme seguenti:

a) la procedura aperta;

b) la procedura ristretta;

c) il concorso di progettazione;

d) la procedura negoziata.

2. Per gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167, il ricorso alla procedura negoziata è autorizzato soltanto nei casi previsti nelle modalità d'esecuzione.

Le disposizioni del primo comma non si applicano agli appalti di servizi indicati nelle modalità d'esecuzione.

3. Le modalità d'esecuzione determinano le soglie al di sotto delle quali l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad una procedura negoziata o procedere mediante semplice rimborso di fatture, in deroga all'articolo 88, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 92

L'oggetto dell'appalto deve essere definito nei documenti della gara d'appalto completamente, chiaramente e con precisione.

Articolo 93

1. Sono esclusi dalla partecipazione ad un appalto i candidati o gli offerenti:

a) i quali siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;

c) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto;

e) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;

f) che, a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati dal bilancio comunitario, sono stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali.

2. I candidati o offerenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1.

Articolo 94

Sono esclusi dall'attribuzione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a) si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b) si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione all'appalto o che non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 95

Ciascuna istituzione costituisce una base di dati centrale in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che rientrano nei casi di cui agli articoli 93 e 94. Tale base di dati ha il solo scopo di garantire la corretta applicazione degli articoli 93 e 94, nel rispetto della normativa comunitaria riguardante il trattamento dei dati personali. Ciascuna istituzione ha accesso alle basi di dati delle altre istituzioni.

Articolo 96

L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi d'esclusione di cui agli articoli 93 e 94, dopo aver dato loro la possibilità di presentare osservazioni.

Le sanzioni possono consistere:

a) nell'esclusione del candidato o dell'offerente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di cinque anni;

b) in sanzioni finanziarie inflitte al contraente, nel caso di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera f), e al candidato o offerente, nei casi di cui all'articolo 94, quando presentano una reale gravità ed entro i limiti del valore dell'appalto in causa.

Le sanzioni inflitte sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi.

Articolo 97

1. I criteri di selezione che permettono di valutare le capacità dei candidati o offerenti e i criteri d'attribuzione che permettono di valutare il contenuto delle offerte sono definiti e precisati preliminarmente nei documenti della gara d'appalto.

2. Un appalto può essere attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 98

1. Le modalità di presentazione delle offerte garantiscono una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.

3. Tranne che per gli appalti di importo limitato di cui all'articolo 91, paragrafo 3, le candidature o le offerte sono aperte da una commissione d'apertura designata a tale scopo. Sono respinte le offerte o candidature da questa dichiarate non conformi.

4. Tutte le candidature o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto, da un comitato appositamente designato per proporre l'aggiudicatario dell'appalto.

Articolo 99

Durante lo svolgimento della procedura d'aggiudicazione degli appalti, i contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati o offerenti possono avere luogo soltanto secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Non possono dar luogo a modificazioni delle condizioni dell'appalto o dei termini dell'offerta iniziale.

Articolo 100

1. L'ordinatore competente designa l'aggiudicatario dell'appalto, nel rispetto dei criteri di selezione e di attribuzione previamente fissati nei documenti della gara d'appalto e delle norme d'aggiudicazione degli appalti.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato o offerente, la cui candidatura o offerta non è stata accettata, i motivi del rifiuto e ad ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta prescelta nonché il nome dell'aggiudicatario.

La comunicazione di taluni elementi può essere omessa qualora ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico o leda gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private oppure possa nuocere ad una concorrenza leale fra queste ultime.

Articolo 101

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare all'appalto o annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza che i candidati o gli offerenti possano pretendere un qualsivoglia indennizzo.

La decisione deve essere motivata ed essere resa nota ai candidati o offerenti.

Sezione 4

Garanzie e controllo

Articolo 102

L'amministrazione aggiudicatrice può e, in determinati casi previsti dalle modalità d'esecuzione, deve esigere dai contraenti una garanzia preliminare, ai fini seguenti:

a) a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b) per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Le istituzioni sospendono l'esecuzione dell'appalto, quando la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto sono inficiate da errori od irregolarità sostanziali oppure da frode.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono rifiutare il pagamento o recuperare gli importi già versati, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto

Articolo 104

Le istituzioni sono considerate amministrazioni aggiudicatrici per gli appalti che aggiudicano per proprio conto.

Articolo 105

Salvo il disposto del titolo IV della seconda parte del presente regolamento, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che coordinano gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori fissano le soglie che determinano:

a) le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b) la scelta delle procedure di cui all'articolo 91;

c) i termini corrispondenti.

Articolo 106

La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con le Comunità nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo.

Articolo 107

Qualora sia applicabile l'Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, gli appalti sono aperti anche ai cittadini degli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

TITOLO VI

SOVVENZIONI

CAPO 1

Campo d'applicazione

Articolo 108

1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea;

b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea.

Esse sono oggetto di una convenzione scritta.

2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo le spese seguenti:

a) le spese di personale delle istituzioni, i prestiti e le partecipazioni, nonché gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti versati a titolo di assistenza macrofinanziaria;

b) le spese effettuate nel quadro della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento;

c) i versamenti effettuati a favore degli organismi delegati della Commissione di cui agli articoli 54 e 55 del presente regolamento e degli altri organismi comunitari di cui all'articolo 185 del presente regolamento.

CAPO 2

Principi di concessione

Articolo 109

1. La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento, del divieto di cumulo e di retroattività e del cofinanziamento.

2. La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

Articolo 110

1. Le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio, fatti salvi gli aiuti erogati per situazioni di crisi e le operazioni d'aiuto umanitario.

Detto programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati o se le caratteristiche del beneficiario lo impongano come l'unica scelta per un'azione determinata.

2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.

Articolo 111

1. Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario.

2. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Articolo 112

1. La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione.

In tali casi, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2. La firma della convenzione relativa ad una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di quattro mesi dopo l'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Le spese ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Articolo 113

1. La sovvenzione di un'azione non può finanziare l'integralità dei costi dell'azione, salvo il disposto del titolo IV della parte seconda.

La sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario.

2. Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo hanno carattere degressivo.

CAPO 3

Procedura di concessione

Articolo 114

1. Sono ammissibili le domande di sovvenzione, formulate per iscritto, presentate da persone giuridiche.

A titolo eccezionale e in funzione della natura dell'azione o dell'obiettivo perseguito dal richiedente, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche.

2. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovino in una delle fattispecie di esclusione di cui agli articoli 93 e 94.

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93.

3. L'ordinatore può applicare, alle condizioni previste negli articoli 93 a 96 e nelle relative modalità di esecuzione, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionali e dissuasive ai richiedenti esclusi a norma del paragrafo 2.

Articolo 115

1. I criteri di selezione permettono di valutare la capacità del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2. I criteri di attribuzione previamente enunciati nell'invito a presentare proposte permettono di valutare la qualità delle proposte presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati.

Articolo 116

1. Un comitato di valutazione appositamente costituito valuta le proposte, sulla base dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati, al fine d'individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

2. L'ordinatore competente stabilisce successivamente, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei beneficiari e gli importi stabiliti.

3. L'ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di mancata concessione della sovvenzione, l'istituzione comunica i motivi del rifiuto, tenendo conto in particolare dei criteri di selezione e di attribuzione preventivamente annunciati.

CAPO 4

Pagamento e controllo

Articolo 117

Il ritmo dei pagamenti è condizionato dai rischi finanziari sostenuti, dalla durata e dallo stato di avanzamento dell'azione o dalle spese sostenute dal beneficiario.

Articolo 118

L'ordinatore competente può esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

Articolo 119

1. L'importo della sovvenzione diventa definitivo soltanto dopo l'accettazione da parte dell'istituzione delle relazioni e dei conti finali, fatti salvi ulteriori controlli da parte dell'istituzione.

2. In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi legali e contrattuali, la sovvenzione è sospesa e ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.

CAPO 5

Esecuzione

Articolo 120

1. Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, questa è soggetta ai principi enunciati al titolo V della presente parte.

2. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO VII

RENDICONTO E CONTABILITÀ

CAPO 1

Rendiconto

Articolo 121

I conti delle Comunità comprendono quanto segue:

a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126 e quelli degli organismi di cui all'articolo 185;

b) gli stati finanziari consolidati che presentano in forma aggregata le informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari di cui alla lettera a);

c) le relazioni sull'esecuzione del bilancio delle istituzioni e dei bilanci degli organismi di cui all'articolo 185;

d) le relazioni consolidate sull'esecuzione del bilancio che presentano in forma aggregata le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).

Articolo 122

I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Articolo 123

I conti devono essere regolari, veritieri e completi e devono fornire un'immagine fedele di quanto segue:

a) per gli stati finanziari, degli elementi di attivo, di passivo, degli oneri e proventi, dei diritti e obblighi non ripresi nell'attivo e nel passivo e dei flussi di cassa;

b) per le relazioni sull'esecuzione del bilancio, degli elementi dell'esecuzione del bilancio in entrate e in spese.

Articolo 124

Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi:

a) la continuità delle attività;

b) la prudenza;

c) la costanza dei metodi contabili;

d) la comparabilità delle informazioni;

e) l'importanza relativa;

f) la non compensazione;

g) la preminenza della realtà sull'apparenza;

h) la contabilità per competenza.

Articolo 125

1. Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso.

2. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'articolo 133.

Articolo 126

1. Gli stati finanziari sono presentati in milioni di euro e comprendono quanto segue:

a) il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, che rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico al 31 dicembre dell'esercizio trascorso; sono presentati secondo la struttura stabilita dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali di alcuni tipi di società, tenendo conto tuttavia della natura particolare delle attività delle Comunità;

b) la tabella dei flussi di cassa che fa apparire gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

c) la situazione di variazione del patrimonio netto che presenta in modo dettagliato gli aumenti e le diminuzioni, intervenuti nel corso dell'esercizio, di ogni elemento dei conti del capitale.

2. L'allegato degli stati finanziari completa e commenta le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalla pratica contabile ammessa a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività delle Comunità.

Articolo 127

Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:

a) il conto di risultato dell'esecuzione del bilancio che ricapitola la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese ed è presentato secondo la stessa struttura del bilancio;

b) l'allegato al conto di risultato dell'esecuzione del bilancio, che ne completa e commenta le informazioni.

Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185 comunicano al contabile della Commissione, entro il 1º marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori e trasmette alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185 e i conti consolidati provvisori.

Trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, entro la stessa data, la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio di ogni istituzione e di ogni organismo di cui all'articolo 185.

Articolo 129

1. La Corte dei conti formula, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori di ogni istituzione e organismo di cui all'articolo 185.

2. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 formano i rispettivi conti definitivi sotto la loro responsabilità e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.

3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi e li trasmette, entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

4. I conti consolidati definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 31 ottobre che segue l'esercizio chiuso, corredati della dichiarazione d'affidabilità fornita dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE e dell'articolo 160 C del trattato Euratom.

CAPO 2

Informazione sull'esecuzione del bilancio

Articolo 130

La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce due volte all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.

Tali informazioni sono trasmesse contemporaneamente alla Corte dei conti.

Articolo 131

1. La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, trasmette una volta al mese, al Parlamento europeo e al Consiglio, dati in cifre, aggregati almeno a livello dei capitoli, sull'esecuzione del bilancio, per quanto concerne sia le entrate che le spese relative all'insieme degli stanziamenti.

Tali dati forniscono anche informazioni sull'impiego degli stanziamenti riportati.

I dati sono trasmessi entro i dieci giorni lavorativi che seguono la fine di ogni mese.

2. Tre volte all'anno, entro trenta giorni lavorativi successivi al 31 maggio, al 31 agosto e al 31 dicembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione di bilancio, in entrate e in spese, illustrata in dettaglio per capitoli, articoli e voci.

Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

3. I dati in cifre e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti.

CAPO 3

Contabilità

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 132

1. La contabilità delle istituzioni è il sistema di organizzazione dell'informazione di bilancio e finanziaria che permette di raccogliere, classificare e registrare dati in cifre.

2. La contabilità si compone di una contabilità generale e di una contabilità di bilancio. Le due contabilità sono tenute per anno civile in euro.

3. I dati della contabilità generale e di bilancio sono stabiliti alla chiusura dell'esercizio finanziario in vista della formazione dei conti di cui al capo 1.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla tenuta di una contabilità analitica da parte dell'ordinatore delegato.

Articolo 133

1. Il contabile della Commissione, previa consultazione dei contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185, stabilisce le norme ed i metodi contabili e il piano contabile armonizzato utilizzato da tutte le istituzioni e da tutti gli uffici di cui al titolo V della parte seconda e gli organismi di cui all'articolo 185.

2. Il contabile della Commissione stabilisce le norme e metodi di cui al paragrafo 1, sul modello delle norme contabili internazionalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività delle Comunità.

Sezione 2

Contabilità generale

Articolo 134

La contabilità generale riproduce in forma cronologica, secondo il metodo della partita doppia, gli eventi e le operazioni che intervengono nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 185.

Articolo 135

1. I movimenti di ciascun conto e i relativi saldi sono iscritti nei libri contabili.

2. Ogni scrittura contabile, comprese le rettifiche contabili, è basata su documenti giustificativi ai quali fa riferimento.

3. Il sistema contabile deve permettere di risalire a tutte le scritture contabili.

Articolo 136

Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data del rendiconto, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.

Sezione 3

Contabilità di bilancio

Articolo 137

1. La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutti gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e in spese previsti al titolo IV della prima parte.

CAPO 4

Inventario delle immobilizzazioni

Articolo 138

1. Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio delle Comunità.

Ogni istituzione ed ogni organismo di cui all'articolo 185 verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

2. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata.

TITOLO VIII

CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO

CAPO 1

Controllo esterno

Articolo 139

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione informano la Corte dei conti, con la massima tempestività, di tutte le decisioni e di tutti gli atti da essi emanati in esecuzione degli articoli 9, 13, 18, 22, 23, 26 e 36.

2. Le istituzioni trasmettono alla Corte dei conti le regole interne che emanano in materia finanziaria.

3. La designazione degli ordinatori, dei revisori interni, dei contabili e degli amministratori degli anticipi, nonché le deleghe a norma degli articoli 51, 61, 62, 63 e 85 sono notificate alla Corte dei conti.

Articolo 140

1. L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai

trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati.

2. Nell'assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell'articolo 142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni finanziate o cofinanziate dalle Comunità. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento di compiti ad essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di controllo effettuate nel quadro dell'esecuzione del bilancio da parte o per conto di un'istituzione comunitaria.

Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione autorizza gli organismi finanziari che detengono averi della Comunità a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.

3. Per l'assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni ed alle autorità alle quali si applica il presente regolamento finanziario, i nominativi degli agenti autorizzati ad effettuare controlli presso di esse.

Articolo 141

La Corte dei conti provvede a che tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere a tali verifiche direttamente.

Articolo 142

1. La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su supporto magnetico.

I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti.

Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario.

2. Gli agenti soggetti alle verifiche della Corte dei conti sono tenuti a quanto segue:

a) aprire le loro casse, esibire i denari, valori e materiali di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione di cui sono depositari, nonché libri e registri e qualsiasi altro documento attinente;

b) esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione del controllo di cui all'articolo 140, paragrafo 1.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera b) può essere chiesta solo dalla Corte dei conti.

3. La Corte dei conti è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese, presso gli organismi che gestiscono entrate o spese in nome delle Comunità e delle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio.

4. La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'impiego, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

5. Qualsiasi finanziamento comunitario a beneficiari esterni alle istituzioni è subordinato all'accettazione scritta, da parte dei beneficiari o, in mancanza di questa, da parte dei contraenti o dei subcontraenti, della verifica eseguita dalla Corte dei conti sull'uso dell'importo dei finanziamenti accordati.

6. La Commissione fornisce alla Corte dei conti, qualora questa le richieda, tutte le informazioni sull'assunzione e l'erogazione di prestiti.

7. L'uso di sistemi informatici integrati non può avere l'effetto di limitare l'accesso della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

Articolo 143

1. La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 30 settembre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

3. Nella relazione annuale figura una valutazione della sana gestione finanziaria.

4. La relazione annuale comporta tante suddivisioni quante sono le istituzioni. La Corte dei conti può aggiungere tutte le presentazioni di sintesi o osservazioni di portata generale che ritiene adeguate.

La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono.

5. La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 31 ottobre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Dopo la trasmissione da parte della Corte dei conti della relazione annuale la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri interessati gli elementi di tale relazione riguardanti la gestione dei fondi per i quali sono competenti in forza della normativa pertinente.

Una volta ricevuta la comunicazione, gli Stati membri inviano la loro risposta alla Commissione entro il 60 giorni. Quest'ultima trasmette una sintesi alla Corte dei conti, al Consiglio e al Parlamento europeo, anteriormente al 15 febbraio.

Articolo 144

1. La Corte dei conti comunica all'istituzione interessata le osservazioni che, a suo avviso devono figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni devono rimanere riservate.

L'istituzione interessata dispone di un termine di due mesi e mezzo per comunicare alla Corte dei conti i propri eventuali commenti alle suddette osservazioni.

La Corte dei conti adotta entro il mese successivo il testo definitivo della relazione speciale in questione.

Le relazioni speciali corredate delle risposte delle istituzioni interessate sono immediatamente comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali decidono, eventualmente d'intesa con la Commissione, quale seguito darvi.

Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.

2. I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 180 bis, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Corte dei conti decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'istituzione che ha chiesto il parere o l'istituzione cui il parere si riferisce. I pareri pubblicati sono corredati di eventuali commenti delle istituzioni interessate.

CAPO 2

Discarico

Articolo 145

1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione, entro il 30 aprile dell'anno $n + 2$, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Articolo 146

1. La decisione di scarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese delle Comunità, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo delle Comunità descritti nel bilancio finanziario.

2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, gli stati e il bilancio finanziari di cui agli articoli 275 del trattato CE e 179 bis del trattato Euratom. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio finanziario interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, conformemente all'articolo 276 del trattato CE.

Articolo 147

1. A norma dell'articolo 276 del trattato CE e dell'articolo 180 ter del trattato Euratom, la Commissione e le altre istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di scarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di scarico adottata dal Consiglio.

2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, le istituzioni riferiscono in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti, in particolare sulle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Gli Stati membri cooperano con la Commissione informandola delle misure da essi adottate per dare seguito alle osservazioni, affinché essa ne tenga conto nella sua relazione. Le relazioni delle istituzioni sono trasmesse anche alla Corte dei conti.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA, SEZIONE GARANZIA

Articolo 148

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Le operazioni gestite direttamente dalla Commissione sono eseguite secondo le disposizioni delle parti prima e terza.

Articolo 149

1. Per ogni esercizio il FEAOG, sezione garanzia, prevede stanziamenti non dissociati.

2. Gli stanziamenti di pagamento riportati e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio vengono annullati.

3. Gli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia per lo sviluppo rurale, non impegnati possono essere oggetto di un riporto, limitato esclusivamente all'esercizio successivo, d'importo massimo pari al 3 % degli stanziamenti del titolo interessato. Tale riporto è possibile soltanto se gli stanziamenti previsti alle linee pertinenti del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di colmare, nell'esecuzione dei programmi di sviluppo rurale, lo scarto constatato rispetto al livello deciso per l'esercizio precedente. La decisione di riporto è adottata, entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, dalla Commissione e che ne informa l'autorità di bilancio.

Articolo 150

1. La Commissione rimborsa le spese sostenute dagli Stati membri.

2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti alla sezione garanzia del FEAOG.

3. Le spese di gestione corrente del FEAOG, sezione garanzia, possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare la metà del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.

Articolo 151

1. Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAOG, sezione garanzia, formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine.

L'impegno di bilancio viene dedotto dall'impegno accantonato globale di cui all'articolo 150.

2. Gli impegni accantonati globali, effettuati a titolo di un esercizio e che non hanno dato luogo, entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo, ad impegni dettagliati secondo la nomenclatura del bilancio, sono oggetto di un disimpegno a titolo dell'esercizio d'origine.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano con riserva della liquidazione dei conti.

Articolo 152

Le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri, entro il 31 dicembre dell'esercizio in oggetto, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Articolo 153

1. La Commissione, quando a norma dell'articolo 23 può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio.

2. Nei casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, la Commissione propone gli storni all'autorità di bilancio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo.

L'autorità di bilancio decide gli storni secondo la procedura prevista dall'articolo 24, ma entro tre settimane.

Articolo 154

Il risultato della decisione di liquidazione dei conti è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.

TITOLO II

FONDI STRUTTURALI

Articolo 155

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sui Fondi strutturali, sul Fondo di coesione e sulle misure strutturali e agricole di preadesione, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Alle operazioni gestite direttamente dalla Commissione si applicano parimenti le disposizioni delle parti prima e terza.

3. Le misure strutturali e agricole di preadesione possono essere gestite in forma decentrata secondo le modalità di cui all'articolo 164.

Articolo 156

1. Il versamento da parte della Commissione della partecipazione finanziaria dei fondi è effettuato secondo il disposto dell'articolo 155.

2. Il termine entro il quale la Commissione deve effettuare i pagamenti intermedi è fissato secondo il disposto dell'articolo 155.

3. Il trattamento dei rimborsi da parte degli Stati membri e le relative implicazioni per l'importo della partecipazione finanziaria dei fondi sono disciplinati dall'articolo 155.

Articolo 157

Alle condizioni previste all'articolo 155, la Commissione procede al disimpegno automatico degli stanziamenti impegnati.

Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati dai Fondi strutturali.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in funzione del fabbisogno, se è necessaria la ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti.

Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo, secondo il disposto dell'articolo 155.

Articolo 159

Gli aspetti relativi alla gestione e alla selezione dei progetti, nonché al controllo sono disciplinati dall'articolo 155.

TITOLO III

RICERCA

Articolo 160

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

Detti stanziamenti sono iscritti in uno dei titoli del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette o indirette o in un capitolo relativo alle attività di ricerca inserito in un titolo diverso.

Sono eseguiti mediante la realizzazione delle azioni definite nelle modalità d'esecuzione.

2. Per le spese operative di cui al presente titolo, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, purché si tratti di stanziamenti utilizzati per gli stessi fini.

3. Gli esperti retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico sono assunti sulla base delle procedure definite al momento dell'adozione di ciascun programma quadro di ricerca.

Articolo 161

1. Il Centro comune di ricerca (CCR) può ricevere finanziamenti imputati su stanziamenti iscritti in titoli e capitoli non previsti dall'articolo 160, paragrafo 1, nell'ambito della sua partecipazione su una base concorrenziale o negoziata ad azioni comunitarie finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio generale.

2. Gli stanziamenti relativi alle azioni alle quali il CCR partecipa su base concorrenziale sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito.

L'esecuzione di questi stanziamenti è indicata in una contabilità analitica del conto di risultato dell'esecuzione del bilancio per ogni categoria di azioni alla quale si riferisce; è dissociata dalle entrate provenienti da finanziamenti di terzi, pubblici o privati, e dalle entrate provenienti dalle altre prestazioni per terzi effettuate dalla Commissione.

3. Le norme sull'aggiudicazione degli appalti, di cui al titolo V della parte prima, non si applicano alle attività per conto di terzi del CCR.

4. All'interno del titolo del bilancio relativo al settore della ricerca realizzata con azioni dirette, la Commissione può procedere, in deroga all'articolo 23, a storni fra capitoli entro il limite del 15 % degli stanziamenti iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno.

TITOLO IV

AZIONI ESTERNE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 162

1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle azioni esterne finanziate dal bilancio, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.

2. Gli stanziamenti destinati alle azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalla Commissione, come segue:

a) nel quadro di aiuti concessi a titolo autonomo; o

b) nell'ambito di accordi conclusi con uno o più paesi terzi beneficiari; o

c) nell'ambito di accordi con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 53.

CAPO 2

Esecuzione delle azioni

Articolo 163

Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.

Articolo 164

1. Nell'ambito della gestione decentrata, la Commissione può decidere di affidare alle autorità dei paesi terzi beneficiari la gestione di talune azioni, previo accertamento della loro capacità di applicare alla gestione dei fondi comunitari i seguenti criteri, in tutto o in parte, secondo il grado di decentramento convenuto:

a) l'effettiva separazione delle funzioni di ordinazione e di pagamento;

b) l'esistenza di un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione;

c) per il sostegno ai progetti, procedure di rendimento di conti distinti che precisino come sono stati impiegati i fondi comunitari; per gli altri tipi di sostegno, una dichiarazione annuale certificata riguardante il settore delle spese interessate, da trasmettere alla Comunità;

d) l'esistenza di un ente nazionale di controllo esterno indipendente;

e) procedure di aggiudicazione degli appalti trasparenti, non discriminatorie e che impediscano qualsiasi conflitto d'interessi.

2. Il paese beneficiario deve impegnarsi a rispettare le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 6.

Articolo 165

L'esecuzione delle azioni da parte dei paesi terzi beneficiari o delle organizzazioni internazionali è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione previa o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.

Articolo 166

1. L'esecuzione delle azioni implica quanto segue:

a) la conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, qui di seguito denominati «beneficiari»;

b) oppure un contratto o una convenzione di sovvenzione con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o con persone fisiche o giuridiche, incaricate della realizzazione.

I contratti e le convenzioni di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo fissano le condizioni di gestione dell'aiuto esterno da parte del contraente.

2. Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno $n + 1$, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni per l'attuazione di queste convenzioni di finanziamento sono conclusi entro tre anni a decorrere dalla data dell'impegno di bilancio. I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile ed alla valutazione possono essere conclusi successivamente.

CAPO 3

Aggiudicazione degli appalti

Articolo 167

1. Agli appalti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 56 e della parte prima, titolo V, capo 1, relative alle disposizioni generali di aggiudicazione degli appalti, salvo disposizioni specifiche sulle soglie e le modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nelle modalità di esecuzione. Le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del presente capo sono le seguenti:

a) la Commissione in nome e per conto di uno o più beneficiari;

b) uno o più beneficiari;

c) un organismo di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato con la Commissione una convenzione di finanziamento o di sovvenzione per l'esecuzione di un'azione esterna.

2. Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o convenzioni di sovvenzione di cui all'articolo 166.

Articolo 168

1. La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati e, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessata, a tutti i cittadini, persone fisiche o giuridiche, dei paesi terzi beneficiari o di qualsiasi altro paese terzo espressamente indicati in tali atti.

2. In casi eccezionali debitamente giustificati, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1, secondo le disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione.

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all'apertura degli appalti di beni e servizi cui partecipa la Comunità, gli appalti finanziati tramite il bilancio sono aperti anche ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.

CAPO 4

Concessione delle sovvenzioni

Articolo 169

Un'azione può essere finanziata integralmente dal bilancio solo quando ciò si riveli indispensabile per la sua realizzazione.

CAPO 5

Verifica dei conti

Articolo 170

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.

TITOLO V

UFFICI EUROPEI

Articolo 171

1. Sono considerati «uffici europei» ai fini dell'applicazione del presente titolo le strutture amministrative create da una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'ufficio europeo per la lotta antifrode.

3. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano al funzionamento degli uffici europei, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 172

1. Gli stanziamenti di ciascun ufficio europeo, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio specifica della sezione del bilancio della Commissione, sono ripresi dettagliatamente in un allegato di detta sezione.

L'allegato è presentato sotto forma di stato delle entrate e delle spese, suddiviso allo stesso modo delle sezioni del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti in tale allegato coprono tutte le esigenze finanziarie di ciascun ufficio europeo per l'espletamento delle sue funzioni al servizio delle istituzioni.

2. La tabella dell'organico di ciascun ufficio europeo è allegata a quella della Commissione.

3. Il direttore di ciascun ufficio europeo decide gli storni all'interno dell'allegato di cui al paragrafo 1. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni.

4. I conti di ciascun ufficio europeo sono parte integrante dei conti delle Comunità di cui all'articolo 121.

Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato di ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo interessato e determina limiti e condizioni della delega.

Articolo 174

1. Ciascun ufficio europeo interistituzionale predispone una contabilità analitica delle proprie spese, atta a determinare la quota di prestazioni fornita a ciascuna istituzione. Il suo comitato direttivo decide i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.

2. Il commento della linea di bilancio particolare sulla quale è iscritto il totale degli stanziamenti di ciascun ufficio europeo interistituzionale presenta, sotto forma di previsione, la stima del costo delle prestazioni di detto ufficio a favore di ciascuna istituzione, sulla base della contabilità analitica di cui al paragrafo 1.

3. Ciascun ufficio europeo interistituzionale comunica i risultati della contabilità analitica alle istituzioni interessate.

Articolo 175

1. Il comitato direttivo di ciascun ufficio europeo stabilisce le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il comitato direttivo determina le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.

Articolo 176

Le disposizioni del presente titolo si applicano al funzionamento dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione di quelle di cui all'articolo 174 e all'articolo 175, paragrafo 2.

Il direttore dell'OLAF è autorizzato a sottodelegare i propri poteri agli agenti soggetti allo statuto.

TITOLO VI

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 177

Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.

Articolo 178

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1º dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.

Articolo 179

1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

2. Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

3. Le istituzioni informano, quanto prima, i due rami dell'autorità di bilancio di qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio.

I due rami dell'autorità di bilancio notificano senza indugio all'istituzione interessata che intendono formulare un parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Quando i due rami dell'autorità di bilancio hanno notificato l'intenzione di formulare un parere, essi trasmettono tale parere all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 180

1. Se il Consiglio non perviene entro il 31 dicembre 2006, in base a una eventuale proposta della Commissione, ad un accordo su un altro trattamento, nell'ambito del bilancio, delle spese negative agricole, queste saranno sostituite a decorrere dal 1º gennaio 2007 da entrate imputate globalmente al FEAOG.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 implichi una sostituzione delle spese negative con entrate con destinazione specifica, occorre, con decorrenza dal 1º gennaio 2007:

a) sostituire la prima frase dell'articolo 42 con «Il bilancio non può comportare entrate e spese negative»,

b) sostituire l'articolo 154 con il seguente testo: «Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono imputate secondo la loro provenienza o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le spese della politica agricola comune, o agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, destinati a finanziare le misure di sviluppo rurale e le misure d'accompagnamento.»

Articolo 181

1. La classificazione per destinazione delle spese della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, si applica per la prima volta a titolo dell'esercizio 2004.

A titolo dell'esercizio 2003, la sezione della Commissione è costituita come segue:

a) una parte A per le spese di personale e di funzionamento amministrativo dell'istituzione;

b) una parte B per le spese operative, con più sottosezioni in funzione delle necessità.

La procedura di storno di cui agli articoli 23, 158 e 160, paragrafo 2, si applica per la prima volta agli stanziamenti dell'esercizio 2004. Per gli stanziamenti dell'esercizio 2003, la procedura di storno di stanziamenti della sezione del bilancio della Commissione è disciplinata dall'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio.

2. I termini di cui all'articolo 128, segundo comma, all'articolo 129, e all'articolo 143, paragrafi 2, e 5, si applicano per la prima volta a titolo dell'esercizio 2005.

Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:

a) 1º maggio per l'articolo 128, paragrafo 2;

b) 15 luglio per l'articolo 129, paragrafo 1;

c) 15 settembre per l'articolo 129, paragrafo 2;

d) 15 ottobre per l'articolo 129, paragrafo 3;

e) 30 novembre per l'articolo 129, paragrafo 4;

f) 15 luglio e 31 ottobre per l'articolo 143, paragrafo 2;

g) 30 novembre per l'articolo 143, paragrafo 5.

Le disposizioni del titolo VII della parte prima si applicano progressivamente in funzione delle possibilità tecniche affinché abbiano piena efficacia nell'esercizio 2005.

3. L'articolo 113, paragrafo 2, si applica per la prima volta a decorrere dall'esercizio 2005.

4. La relazione di attività dell'ordinatore delegato, di cui all'articolo 60, paragrafo 7, è redatta per la prima volta a titolo dell'esercizio 2003.

5. Fatto salvo l'articolo 157, gli stanziamenti d'impegno disimpegnati a titolo dell'esercizio 2002 possono essere ricostituiti alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 182

Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.

Articolo 183

La Commissione adotta le modalità d'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 184

Ogni tre anni, o ogniqualvolta ciò risulti necessario, il presente regolamento è riesaminato in base alla procedura di cui all'articolo 279 del trattato CE e all'articolo 183 del trattato Euratom, previo ricorso alla procedura di concertazione, se il Parlamento europeo lo richiede.

Articolo 185

1. La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione.

2. Il discarico per l'esecuzione dei bilanci degli organismi di cui al paragrafo 1, è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

3. Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti degli organismi di cui al paragrafo 1, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione.

4. Gli organismi di cui al paragrafo 1, applicano le norme contabili menzionate all'articolo 133 al fine di permettere il consolidamento dei loro conti con i conti della Commissione.

Articolo 186

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

Articolo 187

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MATAS I PALOU

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA
di cui all'articolo 186

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Parte I — Disposizioni applicabili al bilancio generale delle Comunità europee	Parte prima — Disposizioni comuni
Titolo I: Principi generali	Titolo II: Principi di bilancio
Articolo 1, 1.1	Articolo 4, 4.1 e 4.2
Articolo 1, 1.2	Articolo 6
Articolo 1, 1.3	Articolo 179, 179.2
Articolo 1, 1.4 e 1.5	Articolo 7
Articolo 1, 1.6	Soppresso
Articolo 1, 1.7	Articolo 77, 77.3
Articolo 2	Articoli 27 e 48, 48.2
Articolo 3	Articolo 28
Articolo 4, 4.1	Articolo 17
Articolo 4, 4.2	Articoli 17 e 18
Articolo 4, 4.3	Articolo 19
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6 e 8
Articolo 7, 7.1	Articoli 9.1, 9.2, 9.4 e 9.6
Articolo 7, 7.2	Articoli 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, e 9.6
Articolo 7, 7.3	Soppresso
Articolo 7, 7.4	Articolo 10
Articolo 7, 7.5	Articolo 9.1
Articolo 7, 7.6	Articolo 11 e 157
Articolo 7, 7.7	Soppresso, tranne art. 156, 156.3
Articolo 7, 7.8	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 7, 7.9	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 8, 8.1	Articolo 12
Articolo 8, 8.2 e 8.3	Articoli 150, 150.3 e 178
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articolo 29, 29.2
Articolo 11	Articolo 16
Titolo II: Fissazione e struttura del bilancio	Titolo III: Formazione e struttura del bilancio
Sezione I: Fissazione del bilancio	Capo 1: Formazione del bilancio
Articolo 12	Articolo 31
Articolo 13	Articolo 33
Articolo 14	Articolo 34
Articolo 15, tranne 15.2	Articolo 37
Articoli 15, 15.2, e 16, 16.2	Articolo 38
Articolo 16, 16.1	Articolo 35
Articolo 17	Articolo 36
Articolo 18	Articolo 39

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Sezione II: Struttura e presentazione del bilancio	Capo 2: Struttura e presentazione del bilancio
Articolo 19, 19.1	Articolo 40 e 41
Articolo 19, 19.2 e 19.3	Articolo 41
Articolo 19, 19.4	Articolo 43
Articolo 19, 19.5	Articolo 44
Articolo 19, 19.6	Soppresso
Articolo 19, 19.7	Articolo 30, 30.1
Articolo 19, 19.8	Articolo 45
Articolo 20, tranne 20.4	Articolo 46
Articolo 20, 20.4	Articolo 47
Titolo III: Esecuzione del bilancio	Titolo IV: Esecuzione del bilancio
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 21	Articolo 58
Articolo 22, 22.1	Articolo 48 e 49
Articolo 22, 22.2	Articolo 50, 54.1 e 57.1
Articolo 22, 22.3	Soppresso
Articolo 22, 22.4	Articolo 51, 52 e 59
Articolo 22, 22.4 bis	Articolo 56
Articolo 22, 22.5	Articolo 1.2
Articolo 23	Articolo 84
Articolo 24	Soppresso
Articolo 24 bis	Articolo 85 e 86
Articolo 25	Articolo 61
Articolo 26, 26.1	Articolo 21
Articolo 26, 26.2 e 26.4	Articolo 22
Articolo 26, 26.3	Articolo 23
Articolo 26, 26.5	Articolo 24
Articolo 26, 26.6 e 7	Soppressi
Articolo 26, 26.8 e 9	Articolo 25
Articolo 26, 26.10 e 11	Articolo 26
Articolo 27, 27.1	Articolo 20, 20.1
Articolo 27, 27.2 e 5	Soppresso
Articolo 27, 27.2 bis	Articolo 20, 20.2
Articolo 27, 27.3	Soppresso
Articolo 27, 27.4	Articolo 20, 20.3
Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie	Capo 5: Operazioni di entrata
Articolo 28, 28.1	Articolo 70, 70.1
Articolo 28, 28.2	Articolo 71, 71.2
Articolo 28, 28.3	Articolo 70, 70.2
Articolo 28 bis	Articolo 74
Articolo 29	Articolo 73
Articolo 30	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 31	Articolo 69
Articolo 32	Articolo 15

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 33	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 34	Articolo 131
Articolo 35	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese	Capo 6: Operazioni di spesa
Articolo 36	Articoli 77, 77.1 e 2 e 166, 166.2
Articolo 37	Soppresso
Articolo 38	Soppresso
Articolo 39	Soppresso
Articolo 40	Articolo 79
Articolo 41	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 42	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 43	Articolo 80
Articolo 44	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 45	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 46	Articolo 81
Articolo 47	Soppresso
Articolo 48	Soppresso
Articolo 49	Articolo 71, 71.4
Articolo 50	Soppresso
Articolo 51, 51.1	Soppresso
Articolo 51, 51.2	Articolo 82
Articolo 51, 51.3	Soppresso
Articolo 52	Soppresso
Articolo 53	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 54	Articolo 63
Sezione IV: Gestione degli impieghi	
Articolo 55	Soppresso
Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità	Titolo V: Aggiudicazione degli appalti pubblici
Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, di acquisti e di locazioni	
Articolo 56	Articolo 105
Articolo 57	Soppresso
Articolo 58, 58.1	Articoli 88, 89, 89.2 e 91
Articolo 58, 58.2	Articolo 90
Articolo 58, 58.3	Articolo 97, 97.1
Articolo 58, 58.4	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 59	Articolo 91, 91.2
Articolo 60	Articolo 91, 91.3
Articolo 61	Soppresso
Articolo 62	Articolo 89, 89.1
Articolo 63	Soppresso
Articolo 64	Soppresso
Articolo 64 bis	Articolo 102

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Sezione II: Inventari dei beni mobili e immobili	Titolo VII: Rendiconto e contabilità
	Capo 4: Inventario delle immobilizzazioni
Articolo 65	Articolo 138, 138.1
Articolo 66	Articolo 138, 138.2
Articolo 67	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 68	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione III: Contabilità	Capo 3: Contabilità
Articolo 69	Articoli 132 e 133
Articolo 70	Articoli 132, 133, 134 e 137
Articolo 70 bis	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 71	Soppresso
Articolo 72	Articoli 132, 132.3 e 136
Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni	Titolo IV: Esecuzione del bilancio Capo 4: Responsabilità degli agenti finanziari
Articolo 73	Articolo 66
Articolo 74	Soppresso
Articolo 75, 75.1	Articolo 67
Articolo 75, 75.2	Articolo 68
Articolo 75, 75.3	Soppresso
Articolo 75, 75.4	Soppresso
Articolo 75, 75.5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 76	Articolo 65, 65.2
Articolo 77	Soppresso
Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti	Titolo VII: Rendiconto e contabilità
	Capo 1: Rendiconto
Articolo 78	Articolo 128
Articolo 79	Articolo 128
Articolo 80	Articoli 122 e 127
Articolo 81	Articoli 126 e 128
Articolo 82	Articolo 128, 128.2
Articolo 83, 83.1	Articolo 140, 140.3
Articolo 83, 83.2 a 4	Articolo 139
Articolo 84	Soppresso
Articolo 85	Articolo 140, 140.1 e 2
Articolo 86	Articolo 141
Articolo 87	Articolo 142, 142.1 a 5
Articolo 88	Articolo 143
Articolo 88 bis	Soppresso
Articolo 89, 89.1	Articolo 145, 145.1
Articolo 89, 89.2, 3 e 5	Articolo 146
Articolo 89, 89.4	Articolo 145, 145.2 e 3
Articolo 89, 89.6	Soppresso
Articolo 89, 89.7 e 8	Articolo 147

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 89, 89.9 e 10	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 90	Articolo 144
Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo III: Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 91	Articolo 160, 161.1
Articolo 92, 92.1 e 2	Articolo 160, 160.1
Articolo 92, 92.3	Articolo 161, 161.1
Articolo 92, 92.4	Articolo 161, 161.3
Articolo 93	Soppresso
Articolo 94	Soppresso
Articolo 95	Articolo 161, 161.4
Articolo 96, 96.1 e 4	Articolo 161, 161.2
Articolo 96, 96.2 e 3	Soppresso
Articolo 97	Soppresso
Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo I: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia
Articolo 98	Articolo 148
Articolo 99, 99.1	Articolo 150, 150.1 e 2
Articolo 99, 99.2	Soppresso
Articolo 100	Articolo 151, 151.1
Articolo 101	Articolo 152
Articolo 102	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 103	Articolo 151, 151.2
Articolo 104	Articolo 153
Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili agli aiuti esterni	Parte seconda: Disposizioni particolari Titolo IV: Azioni esterne
Sezione I: Disposizioni generali	Capo 1: Disposizioni generali
Articolo 105, 105.1 e 2	Articolo 162
Articolo 105, 105. 3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 105, 105. 4	Soppresso
Articolo 105, 105. 5	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 106, 106.1	Articolo 166
Articolo 106, 106.2	Soppresso
Articolo 106, 106.3	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Sezione II: Realizzazione	Capo 2: Esecuzione delle azioni
Articolo 107	Soppresso
Articolo 108	Soppresso
Articolo 109	Soppresso
Articolo 110	Soppresso
Articolo 111	Soppresso
Sezione III: Stipulazione dei contratti	Capo 3: Aggiudicazione degli appalti
Articolo 112	Articolo 167, 167.1
Articolo 113	Articolo 167, 167.2
Articolo 114	Articolo 168
Articolo 115	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977	Regolamento finanziario del 25 giugno 2002
Articolo 116	Soppresso
Articolo 117	Soppresso
Articolo 118	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 119	Soppresso
Sezione IV: Verifica dei conti	Capo 4 : Verifica dei conti
Articolo 120	Articolo 170
Titolo X: Disposizioni applicabili alla gestione degli stanziamenti relativi al personale degli uffici e delle unità distaccate nella Comunità nonché delle delegazioni fuori Comunità e al funzionamento amministrativo corrispondente	Soppresso
Articolo 121	Soppresso
Articolo 122 (soppresso)	Soppresso
Articolo 123	Soppresso
Titolo XI: Disposizioni particolari applicabili alle partecipazioni finanziarie di terzi o di organismi vari ad attività della Comunità	Soppresso
Sezione I: Disposizioni generali	
Articolo 124 – 126	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Sezione II: Disposizioni applicabili alle partecipazioni previste nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo	
Articolo 127 – 132	Articolo 18, paragrafo 1, lettera d)
Titolo XI bis: Disposizioni particolari applicabili alle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97	
Articolo 132 bis	Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)
Titolo XII: Disposizioni particolari applicabili all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee	Titolo V: Uffici europei
Articolo 133	Articolo 171 – 175
Parte II: Disposizioni applicabili alle operazioni di assunzione ed erogazione di mutui delle Comunità europee	
Articolo 134	Articolo 130
Articolo 135	Rinvio al regolamento di cui all'articolo 183
Articolo 136	Soppresso
Articolo 137	Articolo 142, 142.6
Parte III: Disposizioni transitorie e finali	Parte terza: Disposizioni transitorie e finali
Articolo 138	Articolo 182
Articolo 139	Articolo 183
Articolo 140	Articolo 184
Articolo 141	Articolo 186
Articolo 142	Articolo 185
Articolo 143	Articolo 187

REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

(8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

(10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.

(12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

[1] GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.
[2] Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

(13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.

(14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

(15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.

(17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio ([1]), la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione ([2]), la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo ([3]), e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;

b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

([1]) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).
([2]) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).
([3]) GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:
   — alla sicurezza pubblica,
   — alla difesa e alle questioni militari,
   — alle relazioni internazionali,
   — alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

— gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
— le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
— gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a) le proposte della Commissione;

b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;

f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ([1]), in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE

Per il Consiglio
Il Presidente
B. LEJON

([1]) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.